

XVIII LEGISLATURA

BOLLETTINO

DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

INDICE

| | | |
|--|-------------|-----|
| COMITATO PER LA LEGISLAZIONE | <i>Pag.</i> | 3 |
| GIUNTA PER LE AUTORIZZAZIONI | » | 4 |
| COMMISSIONI RIUNITE (I e IV) | » | 7 |
| COMMISSIONI RIUNITE (I e XI) | » | 11 |
| COMMISSIONI RIUNITE (II e VI) | » | 20 |
| COMMISSIONI RIUNITE (IV e VII) | » | 24 |
| COMMISSIONI RIUNITE (V e VIII) | » | 27 |
| COMMISSIONI RIUNITE (VII e XIII) | » | 72 |
| COMMISSIONI RIUNITE (IX e X) | » | 73 |
| AFFARI COSTITUZIONALI, DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E INTERNI (I) | » | 74 |
| GIUSTIZIA (II) | » | 88 |
| AFFARI ESTERI E COMUNITARI (III) | » | 92 |
| DIFESA (IV) | » | 101 |
| BILANCIO, TESORO E PROGRAMMAZIONE (V) | » | 114 |

N. B. Sigle dei gruppi parlamentari: MoVimento 5 Stelle: M5S; Lega - Salvini Premier: Lega; Partito Democratico: PD; Forza Italia - Berlusconi Presidente: FI; Fratelli d'Italia: FdI; Liberi e Uguali: LeU; Misto: Misto; Misto-Civica Popolare-AP-PSI-Area Civica; Misto-CP-A-PS-A; Misto-Minoranze Linguistiche: Misto-Min.Ling.; Misto-Noi con l'Italia-USEI: Misto-NcI-USEI; Misto-+Europa-Centro Democratico: Misto-+E-CD; Misto-MAIE-Movimento Associativo Italiani all'Estero: Misto-MAIE.

| | | |
|--|-------------|-----|
| FINANZE (VI) | <i>Pag.</i> | 130 |
| CULTURA, SCIENZA E ISTRUZIONE (VII) | » | 132 |
| AMBIENTE, TERRITORIO E LAVORI PUBBLICI (VIII) | » | 133 |
| TRASPORTI, POSTE E TELECOMUNICAZIONI (IX) | » | 143 |
| ATTIVITÀ PRODUTTIVE, COMMERCIO E TURISMO (X) | » | 153 |
| LAVORO PUBBLICO E PRIVATO (XI) | » | 155 |
| AFFARI SOCIALI (XII) | » | 159 |
| AGRICOLTURA (XIII) | » | 167 |
| POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA (XIV) | » | 178 |
| COMMISSIONE PARLAMENTARE PER LE QUESTIONI REGIONALI .. | » | 186 |
| COMMISSIONE PARLAMENTARE PER LA SEMPLIFICAZIONE | » | 194 |
| COMMISSIONE PARLAMENTARE PER L'ATTUAZIONE DEL FEDERALI- SMO FISCALE | » | 195 |
| COMMISSIONE PARLAMENTARE PER L'INDIRIZZO GENERALE E LA VIGILANZA DEI SERVIZI RADIOTELEVISIVI | » | 196 |
| COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SUL FENOMENO DELLE MAFIE E SULLE ALTRE ASSOCIAZIONI CRIMINALI, ANCHE STRANIERE | » | 211 |
| COMITATO PARLAMENTARE PER LA SICUREZZA DELLA REPUB- BLICA | » | 215 |
| COMMISSIONE PARLAMENTARE PER L'INFANZIA E L'ADOLESCENZA . | » | 216 |
| <i>INDICE GENERALE</i> | <i>Pag.</i> | 220 |

COMITATO PER LA LEGISLAZIONE

S O M M A R I O

AUDIZIONI INFORMALI:

| | |
|--|---|
| Audizione del Presidente del Consiglio di Stato, Filippo Patroni Griffi, sulle attuali tendenze della produzione normativa | 3 |
|--|---|

AUDIZIONI INFORMALI

Mercoledì 27 marzo 2019. — Presidenza della presidente Fabiana DADONE.

Audizione del Presidente del Consiglio di Stato, Filippo Patroni Griffi, sulle attuali tendenze della produzione normativa.

L'audizione informale è stata svolta dalle 15.05 alle 15.55.

GIUNTA PER LE AUTORIZZAZIONI

S O M M A R I O

DELIBERAZIONI IN MATERIA D'INSINDACABILITÀ:

| | |
|---|---|
| Richiesta di deliberazione pervenuta dal tribunale di Roma nell'ambito del procedimento penale nei confronti dei deputati Dalila Nesci e Paolo Parentela (procedimento n. 33074/17 RGNR) (doc. IV-ter, n. 12) (<i>Seguito dell'esame e conclusione</i>) | 4 |
| Comunicazioni del Presidente | 6 |
| UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI | 6 |

DELIBERAZIONI IN MATERIA D'INSINDACABILITÀ

Mercoledì 27 marzo 2019. — Presidenza del presidente Andrea DELMASTRO DELLE VEDOVE.

La seduta comincia alle 9.

Richiesta di deliberazione pervenuta dal tribunale di Roma nell'ambito del procedimento penale nei confronti dei deputati Dalila Nesci e Paolo Parentela (procedimento n. 33074/17 RGNR) (doc. IV-ter, n. 12).

(Seguito dell'esame e conclusione).

La Giunta riprende l'esame della richiesta in titolo, rinviato da ultimo il 6 marzo 2019.

Andrea DELMASTRO DELLE VEDOVE, *presidente*, ricorda che l'ordine del giorno reca il seguito dell'esame della richiesta di deliberazione in materia d'insindacabilità nei confronti dei deputati Dalila Nesci e Paolo Parentela, pendente presso il tribunale di Roma (Doc. IV-ter, n. 12) e trattato, da ultimo, nella seduta del 6 marzo 2019, nel corso della quale la relatrice onorevole Lucia Annibaldi aveva

illustrato i contenuti della memoria fatta pervenire dagli interessati. Da tale illustrazione era originato un dibattito, all'esito del quale, sentita la relatrice, si era convenuto di rinviare alla seduta odierna la formulazione della proposta e il voto finale. Chiede pertanto alla relatrice Annibaldi di volere illustrare alla Giunta la sua proposta sul documento in titolo.

Lucia ANNIBALI (PD), *relatrice*, fa presente che nella scorsa seduta ha svolto un intervento per illustrare i contenuti dell'ulteriore documentazione fatta pervenire alla Giunta dagli interessati ed ha ascoltato gli interventi dei colleghi. Precisa, rispetto a quanto segnalato dal collega Vinci nella scorsa seduta, che il giudice, nell'ordinanza di rimessione alla Camera, afferma che il pubblico ministero « ha trasmesso gli atti ai sensi dell'articolo 3, comma 6, della legge n. 140 del 2003 », e che quindi la questione dell'insindacabilità, a termini di legge, è stata rilevata d'ufficio nel corso delle indagini preliminari, fermo restando che dagli atti si evincono chiaramente gli elementi del fatto e la sua qualificazione giuridica, con indicazione della norma che si assume violata.

Tanto premesso, sciogliendo la riserva, ritiene che nel caso di specie sia applicabile la prerogativa di cui all'articolo 68, primo comma, della Costituzione. Formula quindi la proposta nel senso della insindacabilità delle dichiarazioni dei deputati Nesci e Parentela.

Andrea DELMASTRO DELLE VE-DOVE, *presidente*, chiede se vi siano interventi per dichiarazione di voto sulla proposta della relatrice.

Eugenio SAITTA (M5S) riporta alla Giunta le dichiarazioni rilasciate alla stampa dai colleghi Nesci e Parentela, in cui essi affermano di voler rinunciare, nei limiti di quanto consentito ai singoli deputati, alla prerogativa dell'insindacabilità parlamentare rispetto al caso in esame.

Andrea DELMASTRO DELLE VE-DOVE, *presidente*, rileva che tale comunicato stampa non è pervenuto agli atti della Giunta e che in ogni caso la citata prerogativa non è un diritto disponibile da parte degli interessati.

Ivan SCALFAROTTO (PD), nel sottolineare che la valutazione sulla domanda dell'autorità giudiziaria compete esclusivamente alla Giunta e non agli interessati, perché riguarda prerogative costituzionali a tutela della funzione parlamentare, annuncia il voto favorevole alla proposta della relatrice da parte del gruppo di sua appartenenza.

Catello VITIELLO (Misto) osserva che le dichiarazioni alla stampa dei due colleghi possono essere al più considerate come indicazioni di voto per il proprio gruppo rispetto al procedimento in Giunta, a cui rimangono estranee.

Francesco Paolo SISTO (FI) svolge considerazioni in merito alle caratteristiche del procedimento in Giunta e alla documentazione istruttoria che è a disposizione dei membri della Giunta, all'interno della quale non risulta depositato il citato comunicato stampa dei deputati Nesci e

Parentela. La Giunta è organo con una funzione di garanzia, e deve svolgere il proprio compito in modo indipendente dalla volontà dei singoli, tanto più che sotto il profilo tecnico è giuridicamente impossibile per i singoli deputati rinunciare alla prerogativa parlamentare, in quanto non si tratta di un diritto disponibile. Preannuncia il voto favorevole alla proposta della relatrice da parte del gruppo di sua appartenenza.

Gianluca VINCI (Lega) condivide le considerazioni svolte sul piano tecnico-giuridico dai colleghi che lo hanno preceduto. Ribadisce le considerazioni già espresse in ordine all'incompletezza della documentazione giudiziaria pervenuta ed esprime l'avviso che le dichiarazioni dei colleghi siano pienamente riconducibili all'attività parlamentare da essi svolta; esse sono da considerarsi perciò coperte dalla prerogativa di cui all'articolo 68 della Costituzione. A nome del suo gruppo, annuncia pertanto il voto favorevole alla proposta della relatrice.

Lucia ANNIBALI (PD), *relatrice*, fa presente che i colleghi Nesci e Parentela, pur avendone la possibilità ai sensi dell'articolo 18 del Regolamento, non hanno ritenuto di fornire di persona alla Giunta i chiarimenti ritenuti opportuni, racchiusi invece in una memoria scritta, peraltro prevalentemente incentrata sui profili di merito del procedimento penale che li coinvolge, più che sui profili di competenza della Giunta.

Andrea DELMASTRO DELLE VE-DOVE, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, pone in votazione la proposta della relatrice nel senso dell'insindacabilità e, quindi, dell'applicabilità dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione.

La Giunta approva a maggioranza la proposta della relatrice.

Alla relatrice, onorevole Lucia Annibali, è conferito il mandato a predisporre la relazione per l'Assemblea.

Comunicazioni del Presidente.

Andrea DELMASTRO DELLE VE-DOVE, *presidente*, comunica che in data 15 marzo 2019 è stata assegnata alla Giunta una richiesta di deliberazione in materia d'insindacabilità trasmessa dal tribunale di Roma, Sezione del Giudice per le indagini preliminari – Ufficio 35, nell'ambito di un procedimento penale

(n. 9591/19 RGNR – n. 6945/19 RG GIP) nei confronti del deputato Luigi Di Maio.

La seduta termina alle 9.45.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'ufficio di Presidenza si è riunito dalle 9.45 alle 10.

COMMISSIONI RIUNITE

I (Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni) e IV (Difesa)

S O M M A R I O

RISOLUZIONI:

| | |
|--|---|
| 7-00178 Aresta: Sui requisiti necessari ai fini dell'idoneità a guardia particolare giurata (Seguito della discussione e conclusione – Approvazione della risoluzione n. 8-00022) ... | 7 |
| ALLEGATO (Risoluzione approvata dalle Commissioni) | 9 |

RISOLUZIONI

Mercoledì 27 marzo 2019. — Presidenza del presidente della I Commissione Giuseppe BRESCIA. – Interviene il sottosegretario di Stato per l'interno Nicola Molteni.

La seduta comincia alle 10.50.

7-00178 Aresta: Sui requisiti necessari ai fini dell'idoneità a guardia particolare giurata.

(Seguito della discussione e conclusione – Approvazione della risoluzione n. 8-00022).

La Commissione prosegue la discussione della risoluzione in titolo, rinviata nella seduta del 13 marzo 2019.

Giuseppe BRESCIA, *presidente*, ricorda che nella precedente seduta di discussione l'atto di indirizzo era stato illustrato da presentatore.

Il Sottosegretario Nicola MOLTENI esprime parere favorevole sul primo impegno della risoluzione in discussione.

Passando poi ad esaminare il secondo impegno, esprime parere favorevole, a

condizione che esso sia riformulato nei seguenti termini: a sottoporre all'attenzione della Commissione consultiva centrale per la vigilanza privata la possibilità di prevedere, nell'ambito del predetto decreto del Ministero dell'interno, misure volte a tenere conto, ai fini dei requisiti minimi di formazione, dell'esperienza maturata dagli aspiranti guardie giurate durante il periodo di servizio prestati nelle Forze di polizia e nelle Forze armate.

Giovanni Luca ARESTA (M5S) accetta la proposta di riformulazione indicata dal Sottosegretario e manifesta soddisfazione per il lavoro svolto, che riconosce i giusti meriti di molti giovani che hanno prestato servizio volontario in qualità di carabinieri ausiliari.

Roberto Paolo FERRARI (Lega) esprime apprezzamento per l'impegno che le Commissioni e il Governo hanno profuso sia in questo atto di indirizzo, sia nella precedente risoluzione n. 8-00011 Deidda, approvata dalla Commissione Difesa.

Rileva, quindi, come con l'atto di indirizzo in discussione si concluda un percorso precedentemente avviato, attraverso

il quale si è inteso rendere il giusto riconoscimento a coloro che hanno prestato servizio come carabinieri ausiliari.

Salvatore DEIDDA (FdI) preannuncia il voto favorevole del suo gruppo, sottolineando come la risoluzione in discussione risponda all'esigenza di concludere un percorso avviato dalle Commissioni Affari costituzionali e Difesa già dalla scorsa legislatura, con l'approvazione della risoluzione Rizzo n. 8-00178.

Auspica, quindi, che si possano mettere in campo tutte le iniziative necessarie affinché il lavoro delle Commissioni e del Governo possa essere portato a compimento.

Le Commissioni approvano la risoluzione, come riformulata, che assume il n. 8-00022 (*vedi allegato*).

La seduta termina alle 10.55.

ALLEGATO

7-00178 Aresta: Sui requisiti necessari ai fini dell'idoneità a guardia particolare giurata.**RISOLUZIONE APPROVATA DALLE COMMISSIONI**

Le Commissioni I e IV,
premessi che:

la legge n. 226 del 23 agosto 2004, disponendo la sospensione del servizio di leva obbligatoria, ha introdotto, definitivamente, la figura del militare professionista e volontario prevedendo, tra l'altro, che il reclutamento nelle carriere iniziali delle Forze armate fosse riservato ai volontari dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica militare;

il Codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo n. 66 del 2010, nel disciplinare ulteriormente il servizio di leva su base volontaria, ha previsto che il contingente annualmente autorizzato debba essere suddiviso tra l'Esercito, la Marina militare e l'Aeronautica, escludendo, pertanto, che il medesimo servizio possa essere svolto presso l'Arma dei carabinieri, con conseguente soppressione della figura del carabiniere ausiliario;

in data 16 gennaio 2019, la IV Commissione della Camera dei deputati ha approvato la risoluzione n. 8-00011 (Deidda) sull'impiego dei « Carabinieri ausiliari » con la quale, tra l'altro, ha impegnato il Governo a consentire, previa valutazione delle eventuali implicazioni a legislazione vigente, a coloro che abbiano prestato servizio senza demerito come Carabinieri ausiliari, l'accesso immediato al programma S.I.L.D. (sistema informativo lavoro difesa);

il Governo, nel corso della discussione in Commissione di tale risoluzione, ha chiarito come, con riferimento al pos-

sesso del requisito minimo professionale nei confronti dei volontari di truppa dell'Arma dei carabinieri, congedati senza demerito che abbiano prestato servizio per almeno un anno, esso risulta già assorbito dalle previsioni dell'articolo 138, comma 2, del regio decreto n. 773 del 18 giugno 1931, che riconosce tale possesso in via generale per i volontari di truppa delle Forze armate che abbiano prestato servizio per almeno un anno senza demerito; pertanto, ai fini dell'idoneità a guardia particolare giurata si renderà necessario acquisire esclusivamente il requisito minimo di formazione individuato dal decreto del Ministro dell'interno previsto dal citato articolo 138, comma 2, ad oggi in corso di elaborazione;

nel corso della XVII legislatura, la IV Commissione della Camera dei deputati ha affrontato la medesima problematica, con riguardo a coloro che abbiano prestato servizio di leva obbligatoria per un anno senza demerito come carabinieri ausiliari, con particolare riferimento al riconoscimento dei requisiti necessari per l'idoneità a guardia particolare giurata, approvando la risoluzione n. 8-00178 (Rizzo);

risulta che la Commissione consultiva centrale per le attività di cui all'articolo 134 del TULPS (Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza) costituita presso il Ministero dell'interno, che sta procedendo all'elaborazione del decreto attuativo, ha istituito due sottocommissioni incaricate di predisporre i programmi di formazione minimi obbligatori e gli aspetti giuslavoristici connessi alla

formazione professionale delle guardie giurate;

alla luce dei valori costituzionali coinvolti, la ponderazione degli interessi compiuta dal legislatore con le disposizioni richiamate, e ora descritta, si rivela a giudizio dei firmatari del presente atto palesemente irragionevole, in quanto comporta un bilanciamento dei valori arbitrariamente differenziato e contrastante con quello presupposto dalla Costituzione, all'articolo 3, riguardo al divieto di discriminazione e al principio di uguaglianza, oltre che in palese contrasto con quanto previsto, a suo tempo, per il personale volontario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, con l'articolo 6 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, e in deroga alla vigente normativa;

le guardie particolari giurate sono dedite, secondo una definizione espressa nel parere reso dal Consiglio di Stato sullo schema di regolamento recante «modificazioni al regolamento per l'esecuzione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza (regio decreto 6 maggio 1940, n. 635), in materia di guardie particolari, istituti di vigilanza e investigazione privata», il 21 aprile 2008, ad «... attività che per l'incidenza e la qualità delle prestazioni nonché per l'alto grado di pericolo e di specializzazione operativa erano originariamente riservati alla Forza pubblica e sono stati progressivamente affidati o consentiti agli istituti di vigilanza e alle guardie particolari, in virtù di specifiche previsioni normative... »;

appare necessario consentire a coloro che abbiano prestato servizio senza demerito come carabinieri ausiliari, di valorizzare la professionalità acquisita durante la loro esperienza da volontari;

l'articolo 138, comma 2, del TULPS prevede che il Ministero dell'interno, con proprio decreto, da adottarsi con le modalità individuate nel regolamento, sentite le regioni, provvede all'individuazione dei requisiti minimi professionali e di formazione delle guardie particolari giurate e costituisce requisito minimo l'aver prestato servizio per almeno un anno, senza demerito, quale volontario di truppa delle Forze armate,

impegnano il Governo:

a provvedere all'emanazione, in tempi rapidi, del decreto del Ministro dell'interno previsto dall'articolo 138, comma 2, del Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza (TULPS), di cui al regio decreto n. 773 del 1931, volto a definire i requisiti minimi professionali e di formazione necessari ai fini dell'idoneità a guardia particolare giurata, esplicitando che il requisito professionale risulta già acquisito per i volontari di truppa, congedati senza demerito;

a sottoporre all'attenzione della Commissione consultiva centrale per la vigilanza privata la possibilità di prevedere, nell'ambito del predetto decreto del Ministero dell'interno, misure volte a tenere conto, ai fini dei requisiti minimi di formazione, dell'esperienza maturata dagli aspiranti guardie giurate durante i periodi di servizio prestati nelle Forze di polizia e nelle Forze armate.

(8-00022) «Aresta, Maurizio Cattoi, Rizzo, Corda, Chiazzese, Del Monaco, D'Uva, Ermellino, Frusone, Galantino, Gubitoso, Iorio, Iovino, Roberto Rossini, Giovanni Russo, Traversi ».

COMMISSIONI RIUNITE

I (Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni) e XI (Lavoro pubblico e privato)

S O M M A R I O

SEDE REFERENTE:

| | |
|--|----|
| Interventi per la concretezza delle azioni delle pubbliche amministrazioni e la prevenzione dell'assenteismo. C. 1433 Governo, approvato dal Senato, e C. 781 Ravetto (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>) | 11 |
| ALLEGATO (<i>Proposte emendative approvate</i>) | 19 |

SEDE REFERENTE:

| | |
|--|----|
| Interventi per la concretezza delle azioni delle pubbliche amministrazioni e la prevenzione dell'assenteismo. C. 1433 Governo, approvato dal Senato, e C. 781 Ravetto (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>) | 17 |
| UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI | 18 |

SEDE REFERENTE

Mercoledì 27 marzo 2019. — Presidenza del presidente della XI Commissione Andrea GIACCONE. — Interviene il Sottosegretario di Stato per la pubblica amministrazione Mattia Fantinati.

La seduta comincia alle 9.10.

Interventi per la concretezza delle azioni delle pubbliche amministrazioni e la prevenzione dell'assenteismo.

C. 1433 Governo, approvato dal Senato, e C. 781 Ravetto.

(Seguito dell'esame e rinvio).

Le Commissioni proseguono l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 26 marzo 2019.

Andrea GIACCONE, *presidente*, informa che è stato richiesto che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sia assicurata anche attraverso la trasmissione mediante gli impianti audiovisivi di ripresa a circuito chiuso.

Non essendovi obiezioni, dispone l'attivazione del circuito.

Ricorda che nella seduta di ieri, martedì 26 marzo, l'esame delle proposte emendative si è interrotto dopo l'approvazione dell'emendamento 1.31 Sisto. L'esame riprenderà quindi dall'emendamento 1.32 Cecconi, su cui i relatori e il rappresentante del Governo hanno espresso parere contrario.

Andrea CECCONI (Misto-MAIE) fa presente che il provvedimento, fatta eccezione per la parte relativa alle assunzioni di personale nell'ambito della pubblica amministrazione, che giudica importante, reca disposizioni lacunose, soprattutto laddove disciplinano il Nucleo della concre-

tezza, sulle quali esprime, pertanto, forti perplessità. Giudica altresì un errore strategico, da parte della maggioranza, non consentire correttivi che consentirebbero, a suo avviso, di porre rimedio alle tante problematiche, da cui ritiene sia afflitta la pubblica amministrazione.

Illustra, quindi, nel dettaglio, il suo emendamento 1.32, facendo notare che esso mira a rendere più trasparenti le relazioni svolte dal Nucleo della concretezza, favorendone la conoscenza da parte dei cittadini, che ritiene assurdo restino esclusi dai procedimenti che fanno capo al Nucleo.

Le Commissioni respingono l'emendamento Cecconi 1.32.

Antonio VISCOMI (PD) illustra il suo emendamento 1.33, rilevando l'opportunità di distinguere tra responsabilità dirigenziale e responsabilità disciplinare, che ritiene abbiano presupposti e procedure differenti, coinvolgendo peraltro diversi attori. Dopo aver rilevato che su tale materia esiste una giurisprudenza consolidata, osserva che, in un caso, la responsabilità richiama la violazione di direttive connesse al raggiungimento di risultati da parte del dirigente, nell'altro, vengono in rilievo gli obblighi del dipendente connessi al rapporto di lavoro. Chiede, pertanto, ai relatori di valutare l'accantonamento di tale proposta emendativa.

Rileva, dunque, come il suo emendamento, al fine di fare chiarezza, intenda sopprimere il riferimento alla responsabilità disciplinare, che giudica incongruo rispetto a quanto previsto nel testo in esame.

Sebastiano CUBEDDU (M5S) fa notare come la disposizione del disegno di legge in esame, che l'emendamento Viscomi 1.33 sia volto a modificare, presenta un carattere volutamente generico, nella prospettiva di ampliare l'intervento e valutare il dirigente anche sotto il profilo discipli-

nare, assicurando un corretto svolgimento della funzione pubblica.

Antonio VISCOMI (PD), intervenendo per una precisazione, ribadisce la necessità di distinguere le due ipotesi di responsabilità, in armonia con gli indirizzi della giurisprudenza della Corte di Cassazione.

Debora SERRACCHIANI (PD) si associa alla richiesta di accantonare l'emendamento Viscomi 1.33, facendo notare che non può essere ignorata l'esistenza di una giurisprudenza consolidata su tale punto, che imporrebbe di distinguere i due tipi di responsabilità, considerati i compiti e i presupposti contemplati nel testo in esame. Fa notare che la maggioranza, proseguendo in una tendenza già emersa con riguardo a provvedimenti precedenti, insiste nell'introdurre norme irrazionali, che produrranno un incremento del contenzioso.

Le Commissioni respingono l'emendamento Viscomi 1.33.

Andrea CECCONI (Misto-MAIE) interviene per illustrare il suo emendamento 1.34. Al riguardo, pur comprendendo l'esigenza di tutelare l'autonomia organizzativa degli enti territoriali, ritiene assurdo che le segnalazioni del Nucleo della concretezza relative a tali amministrazioni non siano inserite nell'elenco pubblico previsto dal provvedimento, a discapito della trasparenza complessiva del sistema.

Le Commissioni respingono l'emendamento Cecconi 1.34.

Paolo ZANGRILLO (FI) illustra l'emendamento Polverini 1.35, di cui è cofirmatario, su cui i relatori e il rappresentante del Governo hanno espresso parere favorevole, raccomandandone l'approvazione.

Le Commissioni approvano l'emendamento Polverini 1.35 (*vedi allegato*).

Maria PALLINI (M5S) ritira l'emendamento Amitrano 1.36, di cui è cofirmataria.

Romina MURA (PD) illustra il suo emendamento 1.37, il quale è volto a fare chiarezza in ordine alle procedure relative al Nucleo della concretezza, a garanzia dell'autonomia gestionale degli enti locali e dell'efficienza della pubblica amministrazione, nel segno di una leale collaborazione tra Stato e regioni.

Le Commissioni respingono l'emendamento Mura 1.37.

Andrea CECCONI (Misto-MAIE), illustrando l'emendamento a sua firma 1.38, rileva come esso sia volto ad introdurre un controllo successivo sull'attuazione da parte delle amministrazioni delle misure correttive indicate dal Nucleo della concretezza, non ritenendo sufficiente la mera comunicazione al Nucleo dell'avvenuta attuazione delle misure stesse.

Pasquale CANNATELLI (FI) si associa alle considerazioni del deputato Cecconi, rilevando come la mancata previsione di un controllo successivo comprometta l'efficacia della norma.

Le Commissioni respingono l'emendamento Cecconi 1.38.

Antonio VISCOMI (PD), illustrando l'emendamento a sua firma 1.39, sottolinea come esso sia volto a porre rimedio all'incerta regolamentazione dei rapporti istituzionali prevista dal provvedimento in esame. Si sofferma, in particolare, sul ruolo dei prefetti, rilevando come essi fino a qualche anno fa fossero considerati dalla Lega un ostacolo all'autonomia degli enti locali, mentre ora a tale figura vengono attribuite, anche in materia di sicurezza, funzioni di notevole rilievo che incidono sulle competenze degli enti locali stessi. In particolare, ritiene debba essere chiarito

che le segnalazioni dei prefetti al Nucleo della concretezza non debbono riguardare irregolarità dell'azione amministrativa, ma essere circoscritte all'attività organizzativa e gestionale di diritto privato.

Le Commissioni respingono l'emendamento Viscomi 1.39.

Emanuele PRISCO (FdI), intervenendo sull'emendamento a sua firma 1.40, svolge considerazioni riferibili anche alle successive proposte emendative a sua firma 1.41 e 1.42, tutte volte a incrementare il numero delle unità di personale assegnate al Nucleo della concretezza, ritenendo che l'organico di 53 unità previsto dal provvedimento in esame sia estremamente esiguo, in considerazione dei compiti di notevole rilievo ed ampiezza attribuiti al Nucleo. Rileva come, in mancanza di un significativo incremento di tale organico, l'istituzione del Nucleo della concretezza rischi di non avere effetti pratici e di tradursi in una mera norma-manifesto.

Le Commissioni, con distinte votazioni, respingono gli emendamenti Prisco 1.40 e 1.41.

Carmela BUCALO (FdI), intervenendo sull'emendamento Prisco 1.42, di cui è cofirmataria, si associa alle considerazioni svolte dal deputato Prisco, sottolineando, in particolare, come la proposta emendativa in esame preveda l'incremento dell'organico del Nucleo della concretezza da 53 a 103 unità.

Le Commissioni respingono l'emendamento Prisco 1.42.

Paolo ZANGRILLO (FI), intervenendo sull'emendamento Sisto 1.43, di cui è cofirmatario, ribadisce preliminarmente la propria contrarietà all'istituzione del Nucleo della concretezza, rinviando al riguardo alle considerazioni da lui svolte nella seduta del 26 marzo 2019. Preso tuttavia atto della reiezione degli emendamenti soppressivi dell'articolo 1, che prevede l'istituzione del Nucleo, sottolinea

come la proposta emendativa in questione intervenga sulle modalità di reclutamento del personale assegnato al Nucleo stesso, prevedendo che il reclutamento avvenga esclusivamente mediante concorso pubblico per titoli ed esami. Ritiene, infatti, che il meccanismo di reclutamento previsto dal provvedimento in esame, che prevede il concorso pubblico soltanto per 30 unità, mentre le restanti 23 vengono individuate tra il personale delle pubbliche amministrazioni, sia inidoneo a garantire l'assegnazione alla struttura di personale dotato delle competenze necessarie in relazione ai compiti ai quali il Nucleo della concretezza è chiamato a fare fronte.

Antonio VISCOMI (PD) chiede ai relatori un chiarimento circa la previsione, contenuta all'articolo 1, comma 1, capoverso articolo 60-*quater*, del provvedimento in esame, in cui si fa riferimento all'inquadramento del personale assunto per concorso nelle categorie A e B. Ritiene, infatti, che sarebbe stato più opportuno fare riferimento alle aree funzionali, e chiede, in particolare, se il riferimento alla categoria A, in cui si prevede vengano inquadrate 20 unità, debba intendersi all'area funzionale relativa al personale ausiliario, ritenendo in tal caso singolare che ben 20 unità su 53 siano destinate allo svolgimento di compiti ausiliari.

Le Commissioni, con distinte votazioni, respingono gli emendamenti Sisto 1.43, Polverini 1.44 e Fatuzzo 1.45.

Debora SERRACCHIANI (PD) chiede chiarimenti sulla *ratio* dell'emendamento 1.46 dei relatori.

Virginio CAPARVI (Lega), *relatore per la XI Commissione*, chiarisce come l'emendamento 1.46 rivesta carattere strettamente tecnico, essendo volto ad aggiornare le previsioni relative alla copertura finanziaria.

Le Commissioni approvano l'emendamento 1.46 dei relatori (*vedi allegato*) e, con distinte votazioni, respingono gli emendamenti Viscomi 1.47 e Frassinetti 1.48.

Antonio VISCOMI (PD), intervenendo sull'emendamento Lacarra 1.49, di cui è cofirmatario, invita il Governo e la maggioranza a una riflessione sulla necessità di semplificare il sistema dei controlli sulle amministrazioni territoriali. Osserva, in particolare, come spesso i controlli non avvengano in tempo reale, ma a distanza di anni, e abbiano ad oggetto interpretazioni di norme di legge e di contratti collettivi che erano considerate corrette all'epoca dell'adozione degli atti soggetti a controllo ma che sono considerate non più corrette al momento del controllo, con conseguenze rilevanti sia sotto il profilo della necessità di restituire risorse economiche, sia, soprattutto, laddove si tratti di decisioni che incidono sullo stato giuridico del personale.

Sottolinea quindi come l'emendamento 1.49 sia volto a razionalizzare, attraverso il conferimento di una delega al Governo, il sistema dei controlli sugli enti locali, caratterizzato attualmente da modalità non ordinate e spesso vessatorie, ponendo, in particolare, rimedio alla proliferazione delle autorità di controllo.

Le Commissioni respingono l'emendamento Lacarra 1.49.

Andrea GIACCONE, *presidente*, intervenendo sull'ordine dei lavori, avverte, prima che le Commissioni passino all'esame delle proposte emendative riferite all'articolo 2, che i lavori delle Commissioni potrebbero proseguire, indicativamente, fino alle 12,30 – con una breve sospensione intorno alle 10,45, in coincidenza con la seduta delle Commissioni riunite I e IV – in considerazione del fatto che, in Assemblea, non sono previste votazioni nel corso della seduta antimeridiana.

Debora SERRACCHIANI (PD) ritiene che, considerata la delicatezza e la rile-

vanza del tema trattato in Assemblea nel corso della mattinata odierna, in cui è prevista la discussione generale sul disegno di legge C. 1455, recante disposizioni in materia di tutela delle vittime di violenza domestica e di genere, sarebbe opportuno sospendere i lavori delle Commissioni, al fine di consentire a tutti i deputati interessati di prendere parte ai lavori dell'Aula.

Andrea GIACCONE, *presidente*, pur concordando con la collega Serracchiani sull'importanza del disegno di legge all'esame dell'Assemblea, osserva, tuttavia, come, non essendo previste votazioni, sia rimessa alle Commissioni riunite la valutazione sull'opportunità di proseguire o meno i loro lavori nel corso della mattina.

Debora SERRACCHIANI (PD) ribadisce formalmente, perché rimanga agli atti, la richiesta del suo gruppo di sospendere i lavori delle Commissioni riunite, per permettere ai deputati di partecipare alla seduta dell'Assemblea dedicata alla discussione sulle linee generali del disegno di legge C. 1455, anche per evitare eventuali speculazioni mediatiche sull'assenza in Aula dei deputati del gruppo Partito Democratico.

Paolo ZANGRILLO (FI), condividendo le osservazioni della deputata Serracchiani sulla delicatezza del tema in discussione in Assemblea, ritiene opportuno che le Presidenze delle Commissioni riunite prendano in considerazione la sua proposta di sospensione dei lavori.

Virginio CAPARVI (Lega), *relatore per la XI Commissione*, anche a nome del collega Silvestri, relatore per la I Commissione, propone di rinviare la decisione alle 10,45, quando la seduta delle Commissioni riunite dovrà essere sospesa per gli impegni della I Commissione.

Emanuele PRISCO (FdI) dichiara di condividere la proposta del relatore Caparvi.

Andrea GIACCONE, *presidente*, accogliendo la proposta del relatore Caparvi, avverte che le Commissioni adesso passeranno all'esame delle proposte emendative riferite all'articolo 2.

Debora SERRACCHIANI (PD), intervenendo sul suo emendamento 2.1, volto alla soppressione dell'articolo 2, osserva che le misure da questo recate non appaiono in grado di raggiungere l'obiettivo di un efficace contrasto dell'assenteismo nella pubblica amministrazione. Infatti, tale articolo interviene solo sulla patologia di un fenomeno, certo innegabile, ma sicuramente circoscritto, e lo fa con misure generiche, criticate da quasi tutti i soggetti ascoltati in audizione dalle Commissioni riunite.

Paolo ZANGRILLO (FI), intervenendo sull'emendamento Serracchiani 2.1 e ricordando che il gruppo Forza Italia ha presentato proposte emendative volte al miglioramento dell'articolo 2, ritiene che il problema dell'assenteismo nella pubblica amministrazione debba essere affrontato con un approccio globale e, soprattutto, concentrandosi non tanto sull'assenza dal posto di lavoro di pochi cosiddetti « furbetti », quanto, piuttosto, sulla insufficiente motivazione dei pubblici dipendenti, che si riflette negativamente sulla produttività. Pertanto, pur giudicando positivamente l'introduzione di nuovi sistemi di rilevamento delle presenze, tema sul quale il suo gruppo ha presentato una proposta di legge specifica, ritiene necessario affrontare il problema della scarsa produttività, dotando la pubblica amministrazione di nuovi strumenti di gestione dell'azione amministrativa e del personale.

Le Commissioni respingono l'emendamento Serracchiani 2.1.

Antonio VISCOMI (PD), intervenendo sull'emendamento Serracchiani 2.2, di cui è cofirmatario, interamente sostitutivo dell'articolo 2, si unisce alle osservazioni dei colleghi che lo hanno preceduto, ritenendo demagogica la lettura generalmente fatta

del fenomeno dell'assenteismo. Rileva, inoltre, che i reiterati interventi in materia da parte dei Ministri che si sono succeduti dovrebbero fare riflettere sull'inopportunità di insistere nell'adozione di simili misure, privilegiando, piuttosto, un approccio incentrato sulla motivazione dei dipendenti pubblici e sulla valorizzazione delle loro competenze.

Le Commissioni respingono l'emendamento Serracchiani 2.2.

Romina MURA (PD), intervenendo sull'emendamento Gribaudo 2.3, di cui è cofirmataria, stigmatizza l'eco mediatica attribuita al fenomeno dell'assenteismo, che amplifica l'entità di un problema che interessa solo una piccola percentuale dei dipendenti pubblici. Concorda, quindi, con la necessità di lavorare sulla formazione e sulla motivazione di tali lavoratori e sottolinea l'importanza di intervenire con misure adeguate, anche finanziarie, nel settore della scuola, considerato il delicato ruolo svolto dagli insegnanti.

Le Commissioni respingono l'emendamento Gribaudo 2.3.

Carmela BUCALO (FdI), intervenendo sul suo emendamento 2.4, ritiene necessario escludere dall'applicazione delle disposizioni recate dall'articolo 2 il personale docente e quello del comparto della ricerca. Con riferimento, in particolare, agli insegnanti, osserva che già a legislazione vigente sono previsti strumenti, come, ad esempio, il registro elettronico, che certificano con immediatezza la loro presenza sul posto di lavoro.

Virginio CAPARVI (Lega), *relatore per la XI Commissione*, fa presente che il disegno di legge tiene conto della peculiarità del settore della scuola, rinviando la relativa disciplina attuativa a un decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, e di quello della ricerca, richiamando, in proposito, la riserva fatta dall'articolo 3 del decreto legislativo n. 165 del 2001.

Carmela BUCALO (FdI), intervenendo per una precisazione, osserva che il suo emendamento 2.4 ha proprio la finalità di individuare le linee di indirizzo che il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca dovrà seguire.

Le Commissioni respingono l'emendamento Bucalo 2.4.

Marco LACARRA (PD), intervenendo sul suo emendamento 2.6, volto a escludere dall'applicazione dei controlli biometrici introdotti dall'articolo 2 il personale della polizia locale, ribadisce la contrarietà di principio del gruppo del PD verso una visione culturale che dipinge il personale pubblico come assenteista e fannullone. Considera invece necessario mettere i dipendenti pubblici in condizione di lavorare al meglio, piuttosto che ricorrere esclusivamente a misure repressive, che, oltretutto, non risultano efficaci.

Le Commissioni respingono l'emendamento Lacarra 2.6.

Carmela BUCALO (FdI), intervenendo sul suo emendamento 2.7, dichiara di ritenere preferibile che l'introduzione di strumenti di controllo biometrici rientri nella facoltà delle singole pubbliche amministrazioni, e sempre in accordo con le organizzazioni sindacali di categoria, in considerazione del fatto che l'assenteismo è un fenomeno marginale e circoscritto ad alcuni settori della pubblica amministrazione.

Le Commissioni, con distinte votazioni, respingono gli emendamenti Bucalo 2.7 e Rampelli 2.8 e 2.9.

Carla CANTONE (PD), intervenendo sul suo emendamento 2.10, dichiara di ritenere necessario coinvolgere, nella procedura di introduzione dei sistemi di controllo delle presenze, anche le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale. Tali soggetti, infatti, potrebbero dare un contributo positivo nell'organizzazione del lavoro, limitando il fenomeno dell'assenteismo.

Le Commissioni respingono l'emendamento Carla Cantone 2.10.

Antonio VISCOMI (PD), nel dichiarare di sottoscrivere l'emendamento Epifani 2.12, osserva come esso miri a garantire il rispetto della normativa europea in materia tutela della *privacy*, in conformità, dunque, ai principi di proporzionalità, non eccedenza e gradualità dei relativi trattamenti dei dati. Nel rilevare come l'esigenza di rispettare tali principi sia stata ribadita anche dal Garante per la protezione dei dati personali, ascoltato in audizione dalle Commissioni riunite, fa notare che il testo in esame, prevedendo peraltro contestualmente sia la videosorveglianza sia la verifica dei dati biometrici, appare in violazione, di tale normativa europea. Raccomanda dunque l'approvazione dell'emendamento Epifani 2.12.

Le Commissioni respingono l'emendamento Epifani 2.12.

Andrea GIACCONE, *presidente*, constata l'assenza dei presentatori dell'emendamento Epifani 2.13: s'intende che vi abbiano rinunciato.

Sospende quindi brevemente la seduta, al fine di consentire una interlocuzione informale tra i gruppi in vista della definizione delle più opportune modalità di prosecuzione dell'esame.

La seduta, sospesa alle 10.35, è ripresa alle 10.40.

Andrea GIACCONE, *presidente*, a seguito di un confronto informale tra i gruppi, avverte che si è convenuto di interrompere ora i lavori per consentire alla I Commissione di svolgere il successivo punto previsto al suo ordine del giorno, convenendosi altresì di riprendere l'esame del provvedimento alle ore 15.30.

Nessuno chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame alla seduta già prevista per le ore 15.30 della giornata odierna.

La seduta termina alle 10.45.

SEDE REFERENTE

Mercoledì 27 marzo 2019. — Presidenza del presidente della I Commissione Giuseppe BRESCIA. — Interviene il Sottosegretario di Stato per la pubblica amministrazione Mattia Fantinati.

La seduta comincia alle 15.40.

Interventi per la concretezza delle azioni delle pubbliche amministrazioni e la prevenzione dell'assenteismo.

C. 1433 Governo, approvato dal Senato, e C. 781 Ravetto.

(Seguito dell'esame e rinvio).

Le Commissioni proseguono l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nell'odierna seduta antimeridiana.

Giuseppe BRESCIA, *presidente*, segnala innanzitutto che la Conferenza dei Presidenti di gruppo, nella riunione odierna, ha inserito la discussione del provvedimento in Assemblea a partire dalla seduta di lunedì 1° aprile prossimo.

Informa quindi che l'esame riprenderà dall'emendamento Cecconi 2.15, su cui i relatori e il rappresentante del Governo hanno espresso parere contrario.

Andrea CECCONI (Misto-MAIE), intervenendo sul suo emendamento 2.15, volto a prevedere l'alternatività tra i due sistemi di accertamento della presenza in servizio, ovvero la videosorveglianza e le verifiche biometriche, osserva che la sua approvazione consentirebbe di prevenire l'insorgere di un contenzioso che vedrebbe sicuramente soccombente il legislatore statale. L'adozione di ambedue i sistemi di accertamento, infatti, è contraria ai principi dell'ordinamento europeo e l'evidente sproporzione rispetto agli obiettivi è stata messa in luce da numerosi soggetti ascoltati in audizione e, in particolare, dal

Garante per la protezione dei dati personali.

Le Commissioni respingono l'emendamento Cecconi 2.15.

Antonio VISCOMI (PD), intervenendo sull'emendamento Lacarra 2.16, identico all'emendamento Zangrillo 2.17, di cui è cofirmatario, dichiara di concordare con il deputato Cecconi sulla necessità di evitare il ricorso contestuale ad ambedue i sistemi di accertamento della presenza in servizio, al fine di assicurare il rispetto del principio di proporzionalità previsto nell'ordinamento europeo.

Paolo ZANGRILLO (FI), intervenendo sul suo emendamento 2.17, ritiene il ricorso contestuale ai due sistemi di accertamento della presenza in servizio eccessivo e, ribadendo quanto detto nella precedente seduta, sproporzionato rispetto all'obiettivo di contrastare un fenomeno tutto sommato marginale. Pertanto, a suo giudizio, i 60 milioni di euro destinati all'adeguamento delle pubbliche amministrazioni ai nuovi sistemi di rilevazione potrebbero essere meglio impiegati per la formazione e la motivazione del personale, senza trasformare i posti di lavoro in una sorta di prigioni, nelle quali i dipendenti si sentono reclusi e non, come dovrebbe essere, investiti dell'importante compito di erogare servizi ai cittadini.

Carlo FATUZZO (FI), intervenendo sull'emendamento Zangrillo 2.17, di cui è cofirmatario, rileva che il Governo applica due pesi e due misure quando, in relazione ad asili nido e case di riposo, ritiene eccessivo l'obbligo generalizzato di introdurre sistemi di videosorveglianza mentre, invece, in relazione all'accertamento della presenza in servizio dei dipendenti pub-

blici, ha previsto addirittura il ricorso obbligatorio sia a sistemi di verifica biometrica, sia a sistemi di videosorveglianza. Inoltre, l'importanza annessa all'introduzione di tali sistemi dimostra che il Governo ha perso di vista l'importanza e la difficoltà del lavoro dei dipendenti pubblici, che certo non saranno aiutati dalle previsioni del disegno di legge in esame.

Laura RAVETTO (FI), intervenendo anche in qualità di firmataria della proposta di legge C. 781, recante « Disposizioni per la rilevazione della presenza in servizio dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche mediante sistemi di identificazione biometrica », ed essendo quindi convinta della necessità di un intervento normativo in materia, condivide lo spirito dell'emendamento Zangrillo 2.17, in quanto condivide l'esigenza di non criminalizzare la categoria dei pubblici dipendenti. Tiene a precisare, infatti, che la sua proposta di legge propone una soluzione più equilibrata, di maggior tutela per coloro che fanno regolarmente il proprio lavoro, e meno invasiva rispetto alle previsioni proposte per asili e luoghi di cura.

Le Commissioni respingono gli identici emendamenti Lacarra 2.16 e Zangrillo 2.17.

Giuseppe BRESCIA, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 16.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 19.35 alle 19.45.

ALLEGATO

Interventi per la concretezza delle azioni delle pubbliche amministrazioni e la prevenzione dell'assenteismo (C. 1433 Governo, approvato dal Senato, e C. 781 Ravetto).

PROPOSTE EMENDATIVE APPROVATE

ART. 1.

Al comma 1, capoverso ART. 60-bis, comma 7, aggiungere, in fine, le seguenti parole: nonché alle competenti Commissioni parlamentari.

1. 35. Polverini, Zangrillo, Sisto, Calabria, Cannatelli, Fatuzzo, Milanato, Rotondi, Santelli, Sarro, Scoma, Tartaglione, Musella, Ravetto.

(Approvato)

Al comma 1, capoverso ART. 60-quater, comma 2, primo periodo, apportare le seguenti modificazioni:

a) sopprimere le parole: « delle proiezioni »;

b) sostituire le parole: « bilancio triennale 2018-2020 » con le seguenti: « bilancio triennale 2019-2021 »;

c) sostituire le parole: « per l'anno 2018 » con le seguenti: « per l'anno 2019 ».

1. 46. I Relatori.

(Approvato)

COMMISSIONI RIUNITE

II (Giustizia) e VI (Finanze)

S O M M A R I O

ATTI DEL GOVERNO:

| | |
|--|----|
| Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2017/828 che modifica la direttiva 2007/36/CE per quanto riguarda l'incoraggiamento dell'impegno a lungo termine degli azionisti. Atto n. 71 (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e conclusione – Parere favorevole con osservazioni</i>) | 20 |
| ALLEGATO (<i>Parere approvato dalle Commissioni</i>) | 21 |

ATTI DEL GOVERNO

Mercoledì 27 marzo 2019. — Presidenza della presidente della II Commissione, Francesca BUSINAROLO. — Interviene il sottosegretario di Stato all'economia e alle finanze, Massimo Bitonci.

La seduta comincia alle 14.25.

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2017/828 che modifica la direttiva 2007/36/CE per quanto riguarda l'incoraggiamento dell'impegno a lungo termine degli azionisti. Atto n. 71.

(*Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e conclusione – Parere favorevole con osservazioni*).

Le Commissioni proseguono l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 27 febbraio scorso.

Francesca BUSINAROLO, *presidente*, ricorda che nella seduta del 27 febbraio scorso, il relatore per la VI Commissione, onorevole Zennaro, aveva illustrato i contenuti del provvedimento, e nella seduta di ieri sono state svolte le audizioni informali

di rappresentanti della COVIP, di Borsa italiana SpA, e dell'IVASS. Avverte che sono inoltre pervenute le memorie dell'ABI, dell'ANIA, di Assofondipensione, di Assogestioni, di Assonime, di Assosim, di Confindustria, di Eni e di Poste italiane, nonché la memoria depositata dalla CONSOB in occasione dell'audizione sul provvedimento presso la Commissione Politiche dell'Unione europea.

Antonio ZENNARO (M5S), *relatore per la VI Commissione*, presenta e illustra, anche a nome del relatore per la II Commissione Boniardi, una proposta di parere favorevole con osservazioni (*vedi allegato*). Chiede inoltre di porre in votazione la proposta di parere già nella seduta odierna.

Francesca BUSINAROLO, *presidente*, constata l'assenza di obiezioni sulla richiesta del relatore Zennaro di porre in votazione la proposta di parere già nella seduta odierna.

Le Commissioni approvano la proposta di parere favorevole con osservazioni formulata dai relatori.

La seduta termina alle 14.30.

ALLEGATO

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2017/828 che modifica la direttiva 2007/36/CE per quanto riguarda l'incoraggiamento dell'impegno a lungo termine degli azionisti (Atto n. 71).

PARERE APPROVATO DALLE COMMISSIONI

Le Commissioni riunite II (Giustizia) e VI (Finanze),

esaminato lo schema di decreto legislativo recante attuazione della Direttiva (UE) 2017/828 che modifica la Direttiva 2007/36/CE per quanto riguarda l'incoraggiamento dell'impegno a lungo termine degli azionisti (Atto n. 71), predisposto in attuazione della delega contenuta nella Legge di delegazione europea 2016-2017 (legge 25 ottobre 2017, n. 163);

preso atto che la Direttiva (UE) 2017/828 è volta a favorire un più consapevole e stabile coinvolgimento degli azionisti nel governo societario e a semplificare l'esercizio dei relativi diritti. Al fine di perseguire tali obiettivi, vengono introdotti nuovi presidi normativi per assicurare che le società abbiano il diritto di identificare i propri azionisti e che gli intermediari agevolino l'esercizio dei diritti da parte dell'azionista, ivi compreso il diritto di partecipare e votare nelle assemblee generali. Viene inoltre richiesto a investitori istituzionali e gestori di attività di fare *disclosure* sulla propria politica di impegno nelle società partecipate e sulla politica di investimento. Vengono infine dettati presidi informativi e procedurali relativi alla politica di remunerazione degli amministratori e alle operazioni con parti correlate;

tenuto conto delle risultanze delle audizioni svoltesi dinnanzi alle Commissioni riunite, nonché delle numerose memorie depositate dai soggetti interessati;

considerato che l'articolo 2, comma 4, dello Schema di decreto in titolo, intervenendo in tema di identificazione degli azionisti, stabilisce – in ossequio alla facoltà concessa agli Stati membri dall'articolo 3-*bis* della Direttiva (UE) 2017/828 – che le società sono esclusivamente autorizzate a richiedere l'identificazione degli azionisti che detengono più dello 0,5 per cento di azioni o diritti di voto;

ritenuto che, al fine di garantire una trasparente ed efficace comunicazione delle società con i propri azionisti, questi debbano poter essere identificati a prescindere dall'entità della loro partecipazione azionaria;

visti i contenuti dell'articolo 3 dello Schema di decreto, che reca modifiche alla Parte IV, Titolo III, Capo II del TUF in merito alla relazione sulla politica di remunerazione e sui compensi corrisposti e introduce la sezione sulla trasparenza degli investitori istituzionali, dei gestori di attivi e dei consulenti in materia di voto;

rilevato in primo luogo che il comma 1 dell'articolo 3, al fine di recepire le disposizioni della direttiva con riferimento alla relazione sulla politica di remunerazione e sui compensi corrisposti, modifica l'articolo 123-*ter* del TUF senza operare distinzioni tra il regime previsto per le piccole e medie imprese e quello applicabile alle altre società quotate;

osservato tuttavia che la Direttiva (UE) 2017/828 prevede, all'articolo 9-*ter*, paragrafo 4, secondo comma, che gli Stati

membri possano consentire alle piccole e medie imprese – come definite all'articolo 3 della direttiva 2013/34/UE – di sottoporre la sezione della relazione sui compensi corrisposti a una mera discussione assembleare senza votazione, stabilendo che in tal caso la società dovrà spiegare nella successiva relazione sulla remunerazione come ha tenuto conto della discussione nell'assemblea generale;

ritenuto che l'esercizio di tale opzione, consentita dalla Direttiva, oltre ad apparire coerente con il *trend* normativo nazionale ed europeo che prevede, fermi restando i necessari presidi di tutela dei risparmiatori, una disciplina semplificata e proporzionata per le PMI, permetterebbe anche di agevolarne l'accesso e la permanenza al mercato dei capitali;

rammentato che il medesimo articolo 3, al comma 4, con riferimento alle disposizioni sulla trasparenza degli investitori istituzionali, dei gestori di attivi e dei consulenti in materia di voto, modifica l'articolo 127-ter del TUF al fine di migliorare le condizioni applicative per l'esercizio del diritto degli azionisti di presentare domande prima dell'assemblea, fissando in cinque giorni precedenti la data dell'Assemblea il termine entro il quale le domande devono pervenire alla società;

rilevata in proposito l'opportunità di consentire alle società di disporre di più tempo per rispondere alle domande pervenute prima dell'assemblea sugli argomenti all'ordine del giorno, assicurando che i cinque giorni previsti debbano intendersi come giorni lavorativi, o in alternativa aumentandone il numero a sette giorni;

richiamati altresì i contenuti dell'articolo 4, che novella la disciplina sanzionatoria del Testo unico della Finanza (Parte V), in ottemperanza alle norme della direttiva che richiedono agli Stati membri di stabilire misure e sanzioni « efficaci, proporzionate e dissuasive » in caso di violazione delle disposizioni nazionali adottate in attuazione della medesima direttiva;

ricordato che in mancanza di previsioni specifiche della norma di delega contenuta nella Legge di delegazione europea 2016-2017, lo Schema di decreto in titolo fa riferimento all'applicazione del regime previsto dall'articolo 32 della legge n. 234 del 2012 (*Norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea*), il quale stabilisce che, in caso di irrogazione di sanzioni amministrative, queste debbano consistere nel pagamento di una somma non inferiore a 150 euro e non superiore a 150.000 euro;

considerato che l'articolo 6 del disegno di legge di delegazione europea 2018 (A.C. 1201) – approvato dalla Camera dei deputati, attualmente all'esame del Senato (A.S. 944) – prevede una nuova delega al Governo con specifici principi e criteri direttivi per l'attuazione della Direttiva (UE) 2017/828; in particolare, la lettera *i*) del comma 1 individua l'entità delle sanzioni amministrative pecuniarie per le violazioni della direttiva, fissando in 2.500 euro il limite minimo ed in 10 milioni di euro il limite massimo;

rilevato quindi che l'impianto sanzionatorio delineato dal provvedimento in titolo, non essendo allineato con le disposizioni europee, né ponendosi in linea con le sanzioni previste per analoghe fattispecie già contemplate nella disciplina degli intermediari finanziari, non sortirebbe gli auspicati effetti deterrenti e dissuasivi rispetto alle violazioni ipotizzate, prevenendo sanzioni massime assai ridotte anche su materie particolarmente cruciali, quali, ad esempio, le operazioni con parti correlate (di cui al nuovo articolo 192-quinquies del Testo unico della Finanza) e la politica di remunerazione e di compensi (di cui all'articolo 192-bis del medesimo Testo unico);

preso atto che l'articolo 6 reca alcune modifiche al Codice delle assicurazioni private – CAP, di cui al D.Lgs. n. 209 del 2005, in tema di governo societario dell'impresa assicurativa nonché di poteri di intervento e di regolazione dell'IVASS;

considerato come il carattere di armonizzazione minima della direttiva possa costituire un'utile occasione per un intervento più ampio sul quadro normativo che regola il sistema di *governance* delle imprese di assicurazione italiane, con particolare riguardo ai requisiti di onorabilità e competenza delle figure apicali e degli azionisti, alla politica delle remunerazioni nonché ai poteri dell'IVASS di porre rimedio a disfunzioni nel governo societario anche mediante il potere di rimozione, nel rispetto delle facoltà attribuite agli Stati membri dalla Direttiva (UE) 2017/828,

esprimono

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti osservazioni:

a) valuti il Governo l'opportunità di modificare l'articolo 2, comma 4, dello Schema di decreto, eliminando la soglia minima di possesso del capitale sociale con diritto di voto ai fini dell'identificazione degli azionisti;

b) valuti il Governo l'opportunità di modificare il comma 1 dell'articolo 3, introducendo la possibilità per le piccole e medie imprese – consentita dalla Direttiva (UE) 2017/828 – di sottoporre la sezione della relazione sui compensi corrisposti nell'esercizio precedente a una mera discussione assembleare anziché ad un voto consultivo;

c) valuti il Governo l'opportunità di modificare il comma 4 dell'articolo 3, precisando che il termine di cinque giorni precedenti l'Assemblea, entro il quale le domande degli azionisti sugli argomenti all'ordine del giorno debbono pervenire alle società, debba intendersi come cinque giorni lavorativi, o in alternativa stabilendo un più ampio termine di sette giorni;

d) valuti il Governo l'opportunità di incrementare i limiti minimi e massimi delle sanzioni pecuniarie di cui all'articolo 4, anche tenuto conto di quanto previsto dall'articolo 6, comma 1, lettera *i*), del disegno di legge di delegazione europea 2018, attualmente all'esame del Senato;

e) valuti il Governo l'opportunità di intervenire, mediante integrazione dello Schema di decreto in titolo, sulla disciplina recata dal Codice delle assicurazioni private, di cui al D.Lgs. n. 209 del 2005, in materia di requisiti di onorabilità e competenza delle figure apicali e degli azionisti, politica delle remunerazioni nonché poteri dell'IVASS – nel rispetto delle facoltà attribuite agli Stati membri dalla Direttiva (UE) 2017/828 – di porre rimedio a disfunzioni nel governo societario anche mediante il potere di rimozione; valuti in particolare il Governo l'opportunità di introdurre idonei criteri di indipendenza, correttezza e competenza, nonché di prevedere limiti al cumulo degli incarichi, in analogia con la disciplina vigente nel settore bancario e finanziario.

COMMISSIONI RIUNITE

IV (Difesa) e VII (Cultura, scienza e istruzione)

S O M M A R I O

RISOLUZIONI:

| | |
|---|----|
| Sulla pubblicità dei lavori | 24 |
| 7-00072 Acunzo: Per la promozione di forme di collaborazione tra il Ministero della difesa e il Ministero dei beni e delle attività culturali in materia di spettacoli teatrali (<i>Discussione e rinvio</i>) | 24 |

RISOLUZIONI

Mercoledì 27 marzo 2019. — Presidenza del presidente Gianluca RIZZO. — Interviene il sottosegretario di Stato per la difesa Angelo Tofalo.

La seduta comincia alle 10.15.

Sulla pubblicità dei lavori.

Gianluca RIZZO, *presidente*, avverte che è pervenuta la richiesta che della seduta sia data pubblicità anche mediante gli impianti audiovisivi a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

7-00072 Acunzo: Per la promozione di forme di collaborazione tra il Ministero della difesa e il Ministero dei beni e delle attività culturali in materia di spettacoli teatrali.

(Discussione e rinvio).

La Commissione inizia la discussione della risoluzione in titolo.

Nicola ACUNZO (M5S), nell'illustrare la sua risoluzione, ricorda innanzitutto che oggi è la giornata mondiale del teatro; chiarisce quindi che l'atto a sua firma muove da una conoscenza profonda e diretta della crisi che il settore dello spettacolo teatrale sta attraversando. Le criticità principali risiedono, a suo avviso, nella scarsa diffusione delle compagnie teatrali sul territorio nazionale, con particolare riferimento a quelle emergenti, e nel costo eccessivo del prezzo dei biglietti, che tiene i giovani lontani dalle sale teatrali. Il progetto pilota oggetto della risoluzione, che gli piace definire «cultura con-divisa», è pensato per promuovere una collaborazione tra il Ministero della difesa e il Ministero per i beni e le attività culturali in vista dell'apertura anche alla società civile di alcune sale polifunzionali appartenenti all'Amministrazione della Difesa, al fine di trasformare queste ultime in veri e propri teatri. Spiega che, in tal modo, le compagnie teatrali potrebbero effettuare gli allestimenti, le cosiddette prove, e ricevere adeguata assistenza logistica, per attori e tecnici, ad un prezzo calmierato, che consentirà una riduzione delle spese, spesso troppo ingenti. Chiari-

sce che il progetto pilota prevede una destinazione iniziale di cinque sale alla funzione di teatri e una successiva applicazione su scala più vasta, al fine di ottenere dapprima un effetto calmiera sui costi sopportati dalle compagnie e, quindi, una ricaduta benefica sul costo del biglietto, che potrà riavvicinare un pubblico più vasto, soprattutto quello giovanile, alle rappresentazioni teatrali. Dopo aver sottolineato che la cultura è anche lavoro, non solo per gli artisti, ma anche per tante maestranze che ruotano attorno alla realizzazione degli spettacoli, conclude auspicando un ampio consenso sulla proposta contenuta nella sua risoluzione.

Il sottosegretario Angelo TOFALO esprime apprezzamento per l'iniziativa che suscita grande interesse anche in considerazione della specifica delega conferitagli per la diffusione della cultura della sicurezza.

Fa presente, quindi, che il decreto ministeriale 27 luglio 2017 reca i criteri per l'erogazione e le modalità per l'anticipazione e la liquidazione dei contributi per lo spettacolo dal vivo, in corrispondenza degli stanziamenti del Fondo unico per lo spettacolo istituito dalla legge 30 aprile 1985, n. 163.

Segnala che, ai sensi dell'articolo 44 del citato decreto, il Ministero dei beni e delle attività culturali (MIBAC), tramite la Direzione generale dello spettacolo, pianifica, concerta e programma azioni per un'efficace attuazione dei compiti e delle funzioni di promozione nazionale e internazionale ad essa trasferite, sviluppando progetti e iniziative annuali o triennali, sulla base di rapporti di partenariato con le altre Amministrazioni centrali, con le Regioni e gli altri enti territoriali e locali, nonché con istituzioni e organismi di settori nazionali ed esteri, nonché dell'Unione europea.

Aggiunge che il secondo comma della citata disposizione specifica che su esclusiva iniziativa del Ministro per i beni e le attività culturali, possono essere sostenuti finanziariamente progetti speciali, a carat-

tere annuale o triennale, che si caratterizzano per rilevanza nazionale ed internazionale.

Al riguardo, il MIBAC ha comunicato che il Ministro Bonisoli, con nota del 13 dicembre 2018, partendo dall'esperienza realizzata all'interno dell'Aeroporto militare di Capodichino, ha individuato il progetto pilota presentato dal deputato Acunzo e mirato alla fruizione pubblica di alcune sale-teatro polifunzionali site all'interno di sedi appartenenti al Ministero della Difesa, tra i progetti di esclusiva competenza del Ministro per l'anno 2018, con un contributo di euro 25.000.

Passando agli aspetti che più direttamente afferiscono a competenze e attività della Difesa, precisa che le Forze armate, nel ritenere pregevole l'iniziativa contemplata nell'atto di indirizzo finalizzata alla promozione di iniziative culturali e sociali a favore delle fasce sociali meno abbienti, con l'utilizzo di strutture in uso alla Difesa, hanno manifestato, di massima, la più ampia disponibilità, enucleando sul territorio nazionale alcune infrastrutture, ritenute particolarmente significative allo scopo del progetto in argomento.

Evidenzia, tuttavia, che le infrastrutture in parola, sebbene potenzialmente adatte a essere impiegate, devono necessariamente essere, in via preventiva, riqualificate e adeguate in modo da renderle consone alla specifica destinazione d'uso; di guisa che, ove venga manifestato dalle parti interessate un concreto interesse al loro utilizzo, la Forza armata competente dovrà avviare le valutazioni tecnico-economiche del caso.

Sottolinea, inoltre, che l'eventuale disponibilità delle infrastrutture deve necessariamente intendersi circoscritta ad un numero ben limitato di eventi, definito su base annuale, in modo da evitare interferenze con le ordinarie attività di servizio.

Ciò considerato, manifesta la disponibilità del Governo ad accogliere il primo impegno, purché riformulato nel senso di prevedere che la fruizione delle cinque sale polivalenti selezionate consegua alla «previa valutazione della fattibilità tecnico-economica da condursi da parte della

Forza armata competente e a patto di prevedere condizioni agevolate per i militari, rispetto all'utenza, per la partecipazione alle attività culturali in argomento ».

Quanto al secondo impegno, considerate le peculiari competenze assegnate al MIBAC e sulla base di quanto indicato dallo stesso competente Dicastero, ritiene che questo possa essere accolto integralmente.

Valentina APREA (FI) condivide il contenuto della risoluzione del deputato Acunzo, sostenuta e motivata con argomentazioni assai convincenti. Riferisce che il suo gruppo è disponibile a votare favorevolmente per la risoluzione già nella seduta odierna, al fine di consentire al Governo un rapido avvio della fase attuativa di quanto proposto.

Salvatore DEIDDA (FdI) condivide le finalità del progetto che ritiene meritevole, ma sottolinea l'esigenza di non far rica-

dere sul bilancio della Difesa gli oneri derivanti dall'adeguamento delle infrastrutture messe a disposizione.

Antonio DEL MONACO (M5S) esprime pieno sostegno all'iniziativa che avvicina il mondo militare a quello della cultura, a vantaggio di quei soggetti che hanno meno disponibilità economiche.

Matteo DALL'OSSO (FI) esprime l'auspicio che l'atto di indirizzo possa essere approvato dalle Commissioni nei tempi più ristretti possibile.

Flavia PICCOLI NARDELLI (PD) chiede un rinvio del voto, per consentire ai gruppi un esame più approfondito del documento e del suo contenuto.

Gianluca RIZZO, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 10.45.

COMMISSIONI RIUNITE

V (Bilancio, tesoro e programmazione) e VIII (Ambiente, territorio e lavori pubblici)

S O M M A R I O

SEDE REFERENTE:

| | |
|---|----|
| Legge quadro per lo sviluppo delle isole minori marine, lagunari e lacustri. C. 1285 Moronese, approvata dal Senato (<i>Seguito esame e rinvio</i>) | 27 |
| ALLEGATO (<i>Emendamenti ed articoli aggiuntivi</i>) | 31 |

SEDE REFERENTE

Mercoledì 27 marzo 2019. — Presidenza del presidente della VIII Commissione, Alessandro Manuel BENVENUTO. — Interviene il sottosegretario di Stato del Ministero dell'economia e delle finanze, Alessio Mattia Villarosa.

La seduta comincia alle 10.05.

Legge quadro per lo sviluppo delle isole minori marine, lagunari e lacustri.

C. 1285 Moronese, approvata dal Senato.

(Seguito esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 27 febbraio 2019.

Alessandro Manuel BENVENUTO, *presidente*, comunica che la Conferenza delle regioni e delle provincie autonome ha trasmesso alle Commissioni in data 22 marzo 2019 un documento di valutazioni approvato in quel consesso lo scorso 18 ottobre 2018, con riguardo al testo della proposta di legge che, al tempo, era

oggetto di esame dell'Assemblea del Senato.

Avverte che sono pervenute 167 proposte emendative (*vedi allegato*). Al riguardo, le presidenze non ritengono ammissibili gli identici articoli aggiuntivi Burratti 13.01 e Gagliardi 13.02, limitatamente ai commi da 1 a 4, in quanto volti ad introdurre norme specifiche sulle modalità di esercizio della funzione giudiziaria applicabili nelle isole minori, in contrasto con la necessaria uniformità a livello nazionale delle forme di amministrazione della giustizia ai sensi dell'articolo 117 Costituzione.

Ilaria FONTANA (M5S), sottolinea che il progetto di legge in esame ha l'obiettivo di affrontare e risolvere i problemi connessi all'insularità, attuando misure concrete per la crescita economica e sociale delle stesse, in considerazione del valore unico che esse rappresentano.

È sufficiente soffermarsi ad analizzare l'articolo 2 del provvedimento per comprendere gli obiettivi che si vogliono raggiungere, come il favorire una buona qualità della vita, la realizzazione di servizi di telecomunicazioni, la mobilità sostenibile, il migliorare ed implementare i servizi di trasporto, promuovere e riqualificare l'of-

ferta turistica, garantire il funzionamento delle strutture sanitarie, realizzare reti intelligenti di distribuzione dell'energia e garantire il rifornimento idrico.

Ricorda che la proposta di legge in esame ha visto la sua approvazione al Senato con un'ampia condivisione da parte di tutte le forze politiche e fa presente che il gruppo Movimento 5 Stelle ha presentato in questo ramo del Parlamento alcune proposte emendative finalizzate soprattutto a ridefinire le isole marine e le isole lagunari e lacustri, elencate negli allegati di cui all'articolo 1 proprio per garantire che a trarre beneficio del fondo previsto dal provvedimento in esame, possano essere effettivamente le isole di proprietà pubblica. A tal fine intervengono gli emendamenti 1.10 a sua prima firma e l'emendamento 1.9 a prima firma Vianello, che apportano delle modifiche direttamente agli allegati A e B nonché l'articolo aggiuntivo a sua prima firma 1.01, il quale prevede che in caso di passaggi di proprietà tra pubblico e privato, il Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro degli Affari regionali, apporterà, con proprio decreto le modifiche ai suddetti allegati.

L'emendamento a sua prima firma 1.1 aggiunge il profilo storico, monumentale e paesaggistico oltre a quello naturalistico e ambientale, come valore unico che le isole minori marine lagunari e lacustri rappresentano; inserisce inoltre il patrimonio naturale, paesaggistico e storico-monumentale tra i beni per cui lo Stato, le regioni e i comuni devono adottare gli interventi necessari al fine della loro valorizzazione, tutela e messa in sicurezza e specifica che gli enti locali, gli enti parco e le comunità isolate devono attuare politiche di sviluppo sostenibile al fine di conservare e promuovere le diversità naturali e culturali, di rilanciare lo sviluppo ed il lavoro e di valorizzare le potenzialità economiche e produttive anche attraverso il recupero e la promozione del patrimonio storico, artistico e monumentale.

L'emendamento 2.14 a prima firma Deiana è volto a promuovere ed incentivare le attività della pesca e dell'acqua-

coltura non intensiva, scongiurando fenomeni di degrado ambientale e tutelando i piccoli pescatori locali.

La proposta emendativa a sua prima firma 2.19 interviene per inserire, fra gli obiettivi della presente legge, quello di favorire il recupero e la riqualificazione dei siti contaminati da bonificare, delle discariche dismesse e dei depositi di rifiuti non più in uso.

In merito al Comitato istituzionale per le isole minori, l'emendamento a sua prima firma 3.5 ne integra la composizione prevedendo anche la presenza di un rappresentante del Ministero per i beni e le attività culturali, di un rappresentante del Ministero dello sviluppo economico, di un rappresentante del Ministero della salute e di un rappresentante del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca.

Con l'emendamento a sua prima firma 8.1 si prevede che i comuni delle isole minori provvedano alla ricognizione del patrimonio storico, artistico, archeologico e monumentale presente nel proprio territorio d'intesa con le soprintendenze competenti per territorio.

L'emendamento a sua prima firma 14.6 prevede che i comuni delle isole minori che non vi abbiano ancora provveduto, devono adottare il piano di protezione civile comunale entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge;

Con l'emendamento a sua prima firma 17.1 viene inserito il patrimonio culturale quale oggetto di salvaguardia da parte delle regioni che devono procedere ad una ricognizione del fabbisogno finanziario per la realizzazione degli interventi in materia di dissesto idrogeologico;

L'emendamento a sua prima firma 18.1 intende ridurre il trasporto dei rifiuti sulla terraferma prevedendo che i comuni delle isole minori ne favoriscano la riduzione, anche usufruendo del contributo di sbarco, inserendo i programmi di prevenzione della produzione di rifiuti, il miglioramento della raccolta differenziata, il

riutilizzo ed il riciclaggio quali mezzi per favorire la riduzione dello smaltimento finale degli stessi.

Inoltre segnala che con il suo articolo aggiuntivo 12.02 si prevede l'introduzione nel provvedimento di un nuovo articolo 12-*bis* che, al fine di realizzare specifici obiettivi di miglioramento dell'erogazione dei livelli essenziali di assistenza nell'ambito delle isole minori marine, lagunari e lacustri, vincola novanta milioni di euro dal 2019 al 2021 a carico del Fondo sanitario nazionale per autorizzare la realizzazione di specifici progetti regionali relativi ai settori delle emergenze-urgenze, della tutela materno-infantile e della riabilitazione, le cui modalità e termini sono individuati con apposito decreto interministeriale.

Manuela GAGLIARDI (FI) osserva che la proposta di legge, seppur condivisibile in linea di principio in quanto viene incontro alle esigenze delle isole minori, presenta tuttavia alcune criticità, segnalate dai rappresentanti dei comuni sui quali insistono tali isole.

Ritiene che le istanze poste da ultimo dall'ANCIM, che rappresenta i comuni delle isole minori, debbano essere ascoltate e sottolinea, al riguardo, come le proposte emendative presentate dal proprio gruppo vadano nella direzione di accogliere quanto richiesto dall'ANCIM. In particolare, le proposte emendative intervengono sulla *governance* al fine di assicurare una maggiore incidenza dei comuni nei procedimenti amministrativi, con una maggiore presenza di tali comuni e delle regioni nel Comitato istituzionale per le isole minori. Pur dando atto ai relatori di aver cercato una convergenza tra le forze politiche, deve purtroppo evidenziare come non sia stata trovata una linea comune.

Evidenzia come le proposte emendative presentate dai gruppi sia di opposizione che di maggioranza siano state in generale formulate in modo tale da raccogliere le istanze provenienti da tutti i soggetti auditi, ad eccezione dell'ANCIM, e chiede pertanto che a quest'ultimo riguardo venga

fatta una ulteriore riflessione. Una parte fortemente rappresentativa di un interesse specifico dovrebbe infatti, a suo giudizio, essere ascoltata, soprattutto qualora rappresenti esigenze concrete, quali ad esempio la necessità di poter usufruire delle risorse destinate alle isole minori. Osserva, al riguardo, che l'ANCIM ha segnalato come in passato sia stato possibile utilizzare i fondi ad essi destinati qualora gestiti dalla Presidenza del Consiglio dei ministri, mentre non si è riusciti a farlo quando la competenza sull'attribuzione dei fondi era in capo al Ministro per gli affari regionali.

Invita pertanto la maggioranza e il Governo ad una ulteriore seria e preliminare riflessione al riguardo, rinviando le considerazioni sulle singole proposte emendative al momento del loro esame.

Umberto BURATTI (PD) osserva che la proposta di legge all'esame delle Commissioni è stata approvata al Senato con la piena condivisione di tutte le forze politiche, in un testo però completamente diverso da quello originario, stravolgendo completamente, come segnalato dall'ANCIM, l'*input* originariamente dato al Parlamento. Rifacendosi alla sua precedente esperienza di amministratore locale, sa che nessuno meglio dei sindaci conosce la situazione dei territori amministrati e i problemi delle loro comunità. Confidando nella condivisione del suo punto di vista da parte dei molti amministratori locali del gruppo della Lega, invita i colleghi del Movimento 5 Stelle, che hanno fatto della partecipazione una loro bandiera, a valutare concretamente il coinvolgimento delle comunità locali nella definizione di regole che le riguardano, che costituisce a suo giudizio l'unica forma efficace di partecipazione.

Fa presente che l'ANCIM ha salutato il provvedimento approvato dal Senato come l'istituzione di un « parerificio », in evidente contrasto con l'esigenza di semplificazione dei procedimenti amministrativi, per la quale è stata istituita una apposita Commissione parlamentare. Osserva che è preferibile non avere una legge piuttosto che averne una che genera ulteriori pro-

blematiche alle isole minori e in via generale invita ad una riflessione volta a non procedere all'approvazione, solo per ragioni statistiche, di una legge che sin da subito necessita di modifiche.

Quanto alle proposte emendative presentate dal Partito democratico evidenzia come esse abbiano la finalità di intervenire sulla *governance*, con particolare riguardo alla competenza per l'emanazione del decreto di riparto dei fondi, che si ritiene preferibile attribuire alla Presidenza del Consiglio dei ministri in luogo del Ministro per gli affari regionali. Sottolinea, infine, con favore le proposte emendative presentate anche dalle forze di maggioranza volte ad integrare il Comitato istituzionale per le isole minori.

Adriano VARRICA (M5S), *relatore per la VIII Commissione*, nel ringraziare i colleghi delle altre forze politiche con i quali nelle scorse settimane si è svolto un proficuo confronto sui temi della proposta di legge, esprime il proprio dissenso rispetto alle considerazioni del collega Burratti sul ritenere preferire nelle condizioni date la mancata approvazione della legge.

Sarebbe utile non dimenticare che la proposta di legge non ha contenuti solo di carattere ordinamentale ma, al contrario, prevede uno stanziamento cospicuo di fondi, 180 milioni di euro, preziosi per le amministrazioni locali interessate.

Quanto alla *governance*, ricorda che il testo attuale della proposta di legge pre-

vede che siano i comuni nei quali insistono le isole minori, insieme alle loro comunità, a selezionare ed individuare i progetti finanziabili, che dovranno poi passare alle regioni, per poi passare al Comitato, che dovrà individuare i criteri per la ripartizione, sulla base dei requisiti fissati nella legge. Il Comitato dovrà poi formulare una proposta al Ministro per gli affari regionali sul riparto dei fondi, da ratificare con decreto. Sottolinea come tutto il procedimento parta dai comuni interessati, che devono individuare i progetti finanziabili.

Quanto alla competenza per l'emanazione del decreto di riparto dei fondi, evidenzia che le strutture della Presidenza del Consiglio dei ministri e del Dipartimento degli affari regionali sono profondamente cambiate negli anni e, in qualità di legislatore, respinge la necessità di escludere una struttura da un procedimento amministrativo solo in ragione del fatto che in passato si siano rilevate delle criticità. Ritiene invece che le criticità vadano risolte e il procedimento amministrativo delineato nel modo più corretto possibile, attribuendo le competenze in capo a chi deve averle.

Alessandro Manuel BENVENUTO, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 10.30.

ALLEGATO

**Legge quadro per lo sviluppo delle isole minori marine, lagunari
e lacustri. C. 1285 Moronese.**

EMENDAMENTI ED ARTICOLI AGGIUNTIVI

ART. 1.

Al comma 1, dopo la parola: naturalistico, inserire le seguenti: storico, monumentale, paesaggistico.

Conseguentemente:

a) al comma 2, dopo la parola: territorio, inserire le seguenti: e del patrimonio naturale, paesaggistico e storico-monumentale;

b) al comma 4, sostituire le parole: sono riconosciuti come poli con le seguenti: attuano politiche.

- 1. 1.** Ilaria Fontana, Faro, Daga, Deiana, D'Ippolito, Federico, Licatini, Alberto Manca, Maraia, Ricciardi, Rospi, Terzoni, Traversi, Vianello, Vignaroli, Zozzezzi, D'Incà, Buompane, Angiola, Donno, Flati, Gubitosa, Lovecchio, Manzo, Misiti, Zennaro, Sodano.

Al comma 2, sostituire le parole: e i comuni con le seguenti: , i comuni e gli altri enti territoriali interessati.

- 1. 2.** Pellicani, Braga, Buratti, Del Basso De Caro, Morassut, Morgoni, Orlando, Pezzopane.

Al comma 3, dopo le parole: sentiti gli altri enti territoriali inserire le seguenti: e

le associazioni di categoria maggiormente rappresentative.

- 1. 3.** Cortelazzo, Pentangelo, Casino, Gagliardi, Giacometto, Labriola, Mazzetti, Ruffino, Cannizzaro, D'Attis, D'Ettore, Mandelli, Occhiuto, Pella, Prestigiacomato, Paolo Russo.

Al comma 3, dopo le parole: nelle isole minori aggiungere le seguenti: anche non abitate, ma sede di siti archeologici, beni culturali, artistici e architettonici.

- 1. 4.** Butti, Foti.

Al comma 4, dopo le parole: anche costituiti in consorzio, inserire le seguenti: le associazioni e i consorzi turistici, le reti di impresa,.

- 1. 5.** Prestigiacomato, Paolo Russo, D'Attis, Cannizzaro, D'Ettore, Mandelli, Occhiuto, Pella, Cortelazzo, Casino, Gagliardi, Giacometto, Labriola, Mazzetti, Ruffino, Pentangelo.

Al comma 6, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Ogni riferimento alle isole di cui agli allegati A e B, si intende riferito ai rispettivi comuni.

- 1. 7.** Gagliardi, Prestigiacomato, Mazzetti, Paolo Russo, D'Attis, Cannizzaro, D'Ettore, Mandelli, Occhiuto, Pella, Cortelazzo, Casino, Giacometto, Labriola, Ruffino, Pentangelo.

Al comma 6, Allegato A, dopo la voce: AG Linosa, aggiungere la seguente: CI (Carbonia-Iglesias) Calasetta.

1. 6. Gagliardi, Prestigiacomio, Mazzetti, Paolo Russo, D'Attis, Cannizzaro, D'Ettore, Mandelli, Occhiuto, Pella, Cortelazzo, Casino, Giacometto, Labriola, Ruffino, Pentangelo.

Al comma 6, Allegato A, sopprimere le seguenti voci: SV Gallinara e: SV Bergeggi.

Conseguentemente, al medesimo comma 6:

a) Allegato B, sezione: « ISOLE LAGUNARI »:

1) sopprimere le seguenti voci:

Isola della laguna veneta – San Clemente;

Isola della laguna veneta – San Francesco del deserto;

Isola della laguna veneta – San Lazzaro degli Armeni;

2) sostituire la parola: Marzobetto con la seguente: Mazzorbetto;

3) alla voce: GO Isole della laguna di Grado sopprimere le seguenti parole: Isola di Santa Maria di Barbana; Isola di Morgo;

4) aggiungere le seguenti voci: « a) dopo la voce: “Isola della laguna veneta – San Lazzaro degli Armeni” inserire le seguenti:

“Isola della laguna veneta – Lazzaretto Vecchio”;

“Isola della laguna veneta – Lazzaretto Nuovo”;

“Isola della laguna veneta – Poveglia”;

“Isola della laguna veneta – Sacca Fisola”;

“Isola della laguna veneta – Giudecca”;

5) alla voce: « TP – Isole dello Stagnone », inserire, in fine, le seguenti parole: « ; Isola Grande; Isola La Scuola »;

b) al medesimo Allegato B, sezione: « ISOLE LACUSTRI »

1) sopprimere le seguenti voci:

« BS – Isole del lago di Garda »;

« CO – Comacina (lago di Como) »;

2) alla voce: VCO – Isole Borromee sopprimere le parole: « Isola Madre; Isola San Giovanni ».

1. 10. Ilaria Fontana, Faro, Daga, Deiana, D'Ippolito, Federico, Licatini, Alberto Manca, Maraia, Ricciardi, Rospi, Terzoni, Traversi, Vianello, Vignaroli, Zolezzi, D'Incà, Buompane, Angiola, Donno, Flati, Gubitosa, Lovecchio, Manzo, Misiti, Zennaro, Sodano.

Al comma 6, Allegato A, dopo la voce: SV Bergeggi aggiungere la seguente: TA – Isole Cheradi.

1. 9. Vianello, Ilaria Fontana, Daga, Deiana, D'Ippolito, Federico, Licatini, Alberto Manca, Maraia, Ricciardi, Rospi, Terzoni, Traversi, Vignaroli, Zolezzi.

Al comma 6, Allegato B, sezione: ISOLE LAGUNARI dopo la voce: Isola della laguna veneta – Marzobetto inserire le seguenti:

Isola della laguna veneta – Monte dell'oro;

Isola della laguna veneta – S. Ariano;

Isola della laguna veneta – La certosa;

Isola della laguna veneta – S. Giacomo in Paludo;

Isola della laguna veneta – S. Giuliano;

Isola della laguna veneta – Campalto;

Isola della laguna veneta – Lazzaretto;

Isola della laguna veneta – S. Secondo;

Isola della laguna veneta – Trezze;

Isola della laguna veneta – S. Servolo;

Isola della laguna veneta – S. Angelo delle Polveri;

Isola della laguna veneta – Lazzeretto Vecchio;

Isola della laguna veneta – Poveglia;

Isola della laguna veneta – Ottagono Abbandonato;

Isola della laguna veneta – Ottagono Ca'Roman;

Isola della laguna veneta – Faro Spignon;

Isola della laguna veneta – Giudecca;

Isola della laguna veneta – Malamocco.

Conseguentemente, al medesimo Allegato B, sezione: ISOLE LACUSTRI dopo la voce: – BS – Isole del lago di Garda inserire le seguenti:

VR – Isola del Sogno (lago di Garda);

VR – Isola dell'Olivo (lago di Garda);

VR – Isola di Trimelone (lago di Garda).

1. 11. Valbusa, Lucchini, Badole, Gobato, Vallotto, Parolo, D'Eramo, Raffaelli, Benvenuto.

Dopo il comma 6, inserire il seguente:

6-bis. Nella predisposizione degli interventi di cui al comma 2, lo Stato, le regioni, i comuni e gli altri enti territoriali si attengono ai principi della semplificazione amministrativa e del rafforzamento della capacità istituzionale, amministrativa e fiscale, in quanto strumenti idonei a realizzare un modello di sviluppo effettivamente rispondente alle specifiche necessità delle isole minori, basato sulla valo-

rizzazione dei territori e delle loro specificità nonché sul riordino e la semplificazione delle competenze dei soggetti istituzionali coinvolti.

1. 8. Ubaldo Pagano, Braga, Buratti, Del Basso De Caro, Morassut, Morgoni, Orlando, Pellicani, Pezzopane.

Dopo l'articolo 1, inserire il seguente:

ART. 1-bis.

(Ambito di applicazione)

1. La presente legge si applica esclusivamente alle isole marine, lagunari e lacustri di cui, rispettivamente, agli allegati A e B, di proprietà pubblica.

2. In caso di sopravvenuti passaggi di proprietà tra pubblico e privato, il Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro degli affari Regionali, su proposta del Comitato di cui all'articolo 3, comma 5, apporta, con proprio decreto le modifiche agli allegati A e B.

1. 01. Ilaria Fontana, Faro, Daga, Deiana, D'Ippolito, Federico, Licatini, Alberto Manca, Maraia, Ricciardi, Rospi, Terzoni, Traversi, Vianello, Vignaroli, Zollezzi, D'Incà, Buompane, Angiola, Donno, Flati, Gubitosa, Lovecchio, Manzo, Misiti, Zennaro, Sodano.

ART. 2.

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole da: particolare attenzione fino a: garantiti, con le seguenti: assicurando i servizi essenziali costituzionalmente garantiti, con particolare attenzione.

2. 1. Braga, Buratti, Del Basso De Caro, Morassut, Morgoni, Muroni, Orlando, Pellicani, Pezzopane.

Al comma 1, dopo la lettera a), inserire la seguente:

a-bis) l'adozione di sistemi sostenibili per l'approvvigionamento di energia da

fonti rinnovabili e dell'acqua, per la depurazione delle acque, per la gestione dei rifiuti e la chiusura del ciclo dei materiali e per una mobilità a emissioni zero integrando gli impianti nel paesaggio, tutelando gli ecosistemi e rafforzando le produzioni agricole di qualità.

2. 2. Braga, Buratti, Del Basso De Caro, Morassut, Morgoni, Muroi, Orlando, Pellicani, Pezzopane.

Al comma 1, dopo la lettera a), inserire la seguente:

a-bis) garantire i servizi in sicurezza e di qualità in presenza di rilevanti differenze nella domanda per il grande afflusso turistico nei mesi estivi con picchi dei consumi e degli impatti.

2. 3. Braga, Buratti, Del Basso De Caro, Morassut, Morgoni, Muroi, Orlando, Pellicani, Pezzopane.

Al comma 1, lettera c), numero 1), dopo la parola: incentivazione aggiungere le seguenti: alla mobilità condivisa collettiva, anche mediante sostegno a iniziative di car-pooling organizzate dalla cittadinanza o di car-sharing gestiti in raccordo con il trasporto pubblico locale dal Comune.

Conseguentemente, al medesimo comma:

alla lettera c), numero 1), dopo le parole: incentivi agli acquisti di veicoli aggiungere le seguenti: a partire dai veicoli per la mobilità pubblica/TPL e collettiva;

alla lettera e), aggiungere, in fine, le seguenti parole: in particolare incentivare e sostenere il turismo nautico e da diporto totalmente sostenibile, e l'offerta di servizi a basso e/o zero impatto sull'ecosistema marino e costiero;

alla lettera f), sostituire le parole: volti a bilanciare le variazioni di carico elettrico con le seguenti: implementando sistemi di autoproduzione, autoconsumo e comunità dell'energia, fino alla completa autonomia dalla rete;

alla lettera o), dopo la parola: desalinizzazione aggiungere le seguenti: realizzati sia a livello pubblico, che privato da parte di imprese e cittadini;

alla lettera o), aggiungere, in fine, le seguenti parole: inserendo in tal senso tali interventi tra quelli oggetto del 65 per cento di sgravio fiscale per risparmio energetico.

*** 2. 4.** Butti, Foti, Trancassini.

*** 2. 5.** Pastorino, Muroi.

*** 2. 6.** Ruffino, Pella, Mandelli, Cortelazzo, Casino, Gagliardi, Giacometto, Labriola, Mazzetti, Cannizzaro, D'Attis, D'Ettore, Occhiuto, Prestigiacomo, Paolo Russo.

*** 2. 7.** Del Basso De Caro, Braga, Buratti, Morassut, Morgoni, Orlando, Pellicani, Pezzopane.

Al comma 1, lettera c), numero 2), dopo la parola: ciclabilità inserire le seguenti: quali, ad esempio,.

2. 8. Ilaria Fontana, Faro, Daga, Deiana, D'Ippolito, Federico, Licatini, Alberto Manca, Maraia, Ricciardi, Rospi, Terzoni, Traversi, Vianello, Vignaroli, Zozze, D'Incà, Buompane, Angiola, Donno, Flati, Gubitosa, Lovecchio, Manzo, Misiti, Zennaro, Sodano.

Al comma 1, lettera e), sostituire le parole da: compatibilmente fino alla fine della lettera con le seguenti: prevedendo per i comuni la facoltà di destinare a tali scopi il gettito derivante dal contributo di sbarco di cui all'articolo 4, comma 3-bis, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23;

2. 9. Ubaldo Pagano, Braga, Buratti, Del Basso De Caro, Morassut, Morgoni, Orlando, Pellicani, Pezzopane.

Al comma 1, lettera e), aggiungere in fine le seguenti parole: , prevedendo il poten-

ziamento dell'offerta turistica stessa durante tutto l'anno, incentivando la conoscenza di percorsi naturalistici, iniziative sportive, percorsi enogastronomici, salustici, termali e di benessere.

- 2. 10.** Prestigiacomò, Paolo Russo, D'Attis, Cannizzaro, D'Ettore, Mandelli, Occhiuto, Pella, Cortelazzo, Casino, Gagliardi, Giacometto, Labriola, Mazzetti, Ruffino.

Al comma 1 dopo la lettera n) inserire la seguente:

n-bis) a valorizzare gli scarti agricoli favorendo la produzione di biometano, per i trasporti e i fertilizzanti agricoli, in impianti di digestione anaerobica;

- 2. 11.** Braga, Buratti, Del Basso De Caro, Morassut, Morgoni, Muroni, Orlando, Pellicani, Pezzopane.

Al comma 1, lettera p), aggiungere, in fine, le seguenti parole: , con la possibilità altresì di individuare gli immobili da destinare al personale delle Forze di polizia e delle Capitanerie di Porto;

- 2. 12.** Pezzopane, Braga, Buratti, Del Basso De Caro, Morassut, Morgoni, Orlando, Pellicani.

Al comma 1, lettera r) dopo le parole: prodotti agricoli aggiungere le seguenti: e alimentari.

- 2. 13.** Cortelazzo, Casino, Gagliardi, Giacometto, Labriola, Mazzetti, Ruffino, Cannizzaro, D'Attis, D'Ettore, Mandelli, Occhiuto, Pella, Prestigiacomò, Paolo Russo.

Al comma 1, lettera r), dopo le parole: della pesca e dell'acquacoltura inserire le seguenti: non intensive.

- 2. 14.** Deiana, Ilaria Fontana, Daga, D'Ippolito, Federico, Licatini, Alberto

Manca, Maraia, Ricciardi, Rospi, Terzoni, Traversi, Vianello, Vignaroli, Zozzezi.

Al comma 1, lettera v), dopo le parole: imbarcazioni da diporto aggiungere le seguenti: e i motocicli circolanti sull'isola;

- 2. 15.** Cortelazzo, Casino, Gagliardi, Giacometto, Labriola, Mazzetti, Ruffino, Cannizzaro, D'Attis, D'Ettore, Mandelli, Occhiuto, Pella, Prestigiacomò, Paolo Russo.

Al comma 1, lettera bb), aggiungere, in fine, le seguenti parole: e gli sport di squadra sull'isola.

- 2. 16.** Cortelazzo, Casino, Gagliardi, Giacometto, Labriola, Mazzetti, Ruffino, Cannizzaro, D'Attis, D'Ettore, Mandelli, Occhiuto, Pella, Prestigiacomò, Paolo Russo.

Al comma 1, aggiungere, in fine, la seguente lettera:

dd-bis) favorire il recupero e la riqualificazione del patrimonio edilizio pubblico esistente. L'amministrazione marittima, in virtù della necessità di garantire la sicurezza della navigazione e del traffico marittimo e della sicurezza ed operatività degli scali portuali, che presenta specifiche peculiarità nel caso delle isole di cui all'allegato A poiché garantisce servizi marittimi capillari all'utenza marittima e alle intere comunità isolane, ha accesso privilegiato all'assegnazione di tali edifici per finalità logistiche e di servizio.

- 2. 17.** Cortelazzo, Casino, Gagliardi, Giacometto, Labriola, Mazzetti, Ruffino, Cannizzaro, D'Attis, D'Ettore, Mandelli, Occhiuto, Pella, Prestigiacomò, Paolo Russo, Pentangelo.

Al comma 1, aggiungere, in fine, la seguente lettera:

dd-bis) favorire il recupero e la riqualificazione di siti contaminati da bonificare ovvero discariche dismesse e depositi di rifiuti non più in uso.

* **2. 18.** Pretto.

* **2. 19.** Ilaria Fontana, Faro, Daga, Deiana, D'Ippolito, Federico, Licatini, Alberto Manca, Maraia, Ricciardi, Rospi, Terzoni, Traversi, Vianello, Vignaroli, Zolezzi, D'Incà, Buompane, Angiola, Donno, Flati, Gubitosa, Lovecchio, Manzo, Misiti, Zennaro, Sodano.

ART. 3.

Sostituire i commi 1 e 2 con i seguenti:

1. Il documento unico di programmazione isole minori (DUPIM) ed il progetto integrato di sviluppo territoriale (PIST) sono gli strumenti di programmazione degli interventi da realizzare nel territorio delle isole minori. Essi sono approvati dal Comitato istituzionale di cui al successivo comma 5. I fondi, di cui alla legge 24 dicembre 2007, n. 244, ed i fondi di Ministeri di settore assegnati per interventi nei comuni delle isole di cui all'allegato A, non impegnati o spesi o revocati alla data di approvazione della presente legge, sono riassegnati alle medesime isole per finanziare gli interventi pubblici e privati del DUPIM 2014/2020.

2. I singoli comuni interessati concorrono alla predisposizione del Dupim, mediante l'elaborazione dei progetti integrati di sviluppo territoriale (PIST), che è presentato dall'ANCIM al Comitato istituzionale, per le isole di cui all'allegato A. Per le isole di cui all'allegato B essi sono presentati al Comitato istituzionale, dal loro rappresentante. Essi sono adottati anche con il coinvolgimento delle rappresentanze di categoria imprenditoriali, dei lavoratori e dei cittadini, al fine di garan-

tire l'espressione delle istanze correlate allo specifico contesto territoriale di riferimento.

Conseguentemente:

a) al comma 4, sostituire l'ultimo periodo con il seguente: Ove la delibera regionale non intervenga entro il termine di cui al primo periodo, il DUPIM, ed il PIST sono trasmessi, direttamente al Comitato di cui al comma 5, dall'ANCIM, per le isole di cui all'allegato A e per le isole di cui all'allegato B dal loro rappresentante nel suddetto Comitato.

b) sostituire il comma 5 con il seguente:

5. È istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri il Comitato istituzionale per le isole minori, di seguito denominato « Comitato », presieduto dal Presidente del Consiglio dei ministri o da un suo delegato.

c) sostituire il comma 7 con il seguente:

7. Il Comitato approva il DUPIM, corredato dal PIST ed i criteri di riparto predisposti dall'ANCIM, per i comuni di cui all'allegato A e dal rappresentante dei comuni di cui all'allegato B. I criteri possono prevedere che una quota dei finanziamenti sia mirata a favorire e sostenere progetti dell'imprenditoria locale. L'atto approvato è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*.

3. 1. Gagliardi, Prestigiacomò, Labriola, Mandelli, D'Ettore, Cannizzaro, D'Attis, Paolo Russo, Cortelazzo, Giacometto, Pella, Casino, Occhiuto, Mazzetti, Ruffino, Ripani, Mugnai.

Sostituire i commi 1 e 2, con i seguenti:

1. Il documento unico di programmazione isole minori (DUPIM) ed il progetto integrato di sviluppo territoriale (PIST) sono gli strumenti di programmazione degli interventi da realizzare nel territorio delle isole minori. Essi sono approvati dal

Comitato Istituzionale di cui al successivo comma 5. I fondi, di cui alla legge 24 dicembre 2007, n. 244, ed i fondi di Ministeri di settore assegnati per interventi nei comuni delle isole di cui all'allegato A, non impegnati o spesi o revocati alla data di approvazione della presente legge, sono riassegnati alle medesime isole per finanziare gli interventi pubblici e privati del DUPIM 2014/2020.

2. I singoli comuni interessati concorrono alla predisposizione del DUPIM, mediante l'elaborazione dei progetti integrati di sviluppo territoriale (PIST), che è presentato dall'ANCIM al Comitato istituzionale, per i comuni delle isole di cui all'allegato A. Per i comuni delle isole di cui all'allegato B essi sono presentati al Comitato istituzionale, dal loro – rappresentante. Essi sono adottati anche con il coinvolgimento delle rappresentanze di categoria imprenditoriali, dei lavoratori e dei cittadini, al fine di garantire l'espressione delle istanze correlate allo specifico contesto territoriale di riferimento.

Conseguentemente:

a) *al comma 4, sostituire l'ultimo periodo con il seguente:* Ove la delibera regionale non intervenga entro il termine di cui al primo periodo, il DUPIM ed il PIST sono trasmessi, direttamente al Comitato di cui al comma 5, dall'ANCIM, per i comuni delle isole di cui all'allegato A e per i comuni delle isole di cui all'allegato B dal loro rappresentante nel suddetto Comitato.

b) *sostituire il comma 5 con il seguente:*

5. È istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri il Comitato istituzionale per le isole minori, di seguito denominato « Comitato », presieduto dal Presidente del Consiglio dei Ministri o da un suo delegato.

c) *sostituire il comma 7 con il seguente:*

7. Il Comitato approva il DUPIM, corredato dal PIST ed i criteri di riparto

predisposti dall'ANCIM, per i comuni delle isole di cui all'allegato A e dal rappresentante dei comuni delle isole di cui all'allegato B. I criteri possono prevedere che una quota dei finanziamenti sia mirata a favorire e sostenere progetti dell'imprenditoria locale. L'atto approvato è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*.

3. 2. Buratti, Braga, Del Basso De Caro, Morassut, Morgoni, Orlando, Pellicani, Pezzopane.

Al comma 2, sostituire le parole da: anche attraverso, fino alla fine del comma, con le seguenti: Ai fini della sua predisposizione, i singoli comuni istituiscono appositi tavoli di confronto, coinvolgendo, sin dalle fasi iniziali e per tutto il processo di progettazione e attuazione degli interventi, le rappresentanze delle categorie imprenditoriali, dei lavoratori e dei cittadini, al fine di garantire l'espressione delle istanze correlate allo specifico contesto territoriale di riferimento.

3. 3. Cortelazzo, Pentangelo, Casino, Gagliardi, Giacometto, Labriola, Mazzetti, Ruffino, Cannizzaro, D'Attis, D'Ettore, Mandelli, Occhiuto, Pella, Prestigiacomo, Paolo Russo.

Sostituire il comma 6, con il seguente:

6. Il Comitato è composto:

a) da un rappresentante per ciascuno dei Ministeri dell'interno, delle infrastrutture e dei trasporti, dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, dell'economia e delle finanze, delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, dello sviluppo economico, dei beni culturali, della salute e dell'istruzione, dell'università e della ricerca;

b) da un rappresentante per ciascuna delle regioni delle isole minori di cui all'allegato A e da un rappresentante delle regioni delle isole minori di cui all'allegato B;

c) da sette rappresentanti dell'ANCIM e da un sindaco scelto d'intesa fra i sindaci dei comuni delle isole minori di cui all'allegato B.

3. 4. Labriola, Gagliardi, Mandelli, D'Ettore, Prestigiacomo, Cannizzaro, D'Attis, Paolo Russo, Cortelazzo, Giacometto, Pella, Casino, Occhiuto, Mazzetti, Ruffino, Ripani, Mugnai.

Al comma 6, apportare le seguenti modificazioni:

a) alla lettera a), dopo la parola: mare, inserire le seguenti: per i beni e le attività culturali, dello sviluppo economico, della salute e dell'istruzione, dell'università e della ricerca;

b) alla lettera b), sostituire la parola: delle con le seguenti: per tutte le.

* **3. 5.** Ilaria Fontana, Faro, Daga, Deiana, D'Ippolito, Federico, Licatini, Alberto Manca, Maraia, Ricciardi, Rospi, Terzoni, Traversi, Vianello, Vignaroli, Zozzezi, D'Incà, Buompane, Angiola, Donno, Flati, Gubitosa, Lovecchio, Manzo, Misiti, Zennaro, Sodano.

* **3. 6.** Buratti, Braga, Del Basso De Caro, Morassut, Morgoni, Orlando, Pellicani, Pezzopane.

Al comma 6, lettera a), aggiungere, in fine, le seguenti parole: , nonché dal Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri.

** **3. 7.** Labriola, Mandelli, D'Ettore, Gagliardi, Prestigiacomo, Cannizzaro, D'Attis, Paolo Russo, Cortelazzo, Giacometto, Pella, Casino, Occhiuto, Mazzetti, Ruffino.

** **3. 8.** Braga, Buratti, Del Basso De Caro, Morassut, Morgoni, Orlando, Pellicani, Pezzopane.

Al comma 6, sostituire la lettera b) con la seguente: b) da un rappresentante per

ciascuna delle regioni delle isole minori di cui all'allegato A e da un rappresentante delle regioni di cui all'allegato B;

3. 9. Buratti, Braga, Del Basso De Caro, Morassut, Morgoni, Orlando, Pellicani, Pezzopane.

Al comma 6, lettera c), sostituire le parole: da due rappresentanti dell'ANCIM con le seguenti: un rappresentante dell'Associazione nazionale dei comuni italiani e uno dell'ANCIM.

3. 10. Pastorino, Muroi.

Al comma 6, lettera c), sostituire le parole: da due rappresentanti con le seguenti: da sette rappresentanti.

3. 11. Buratti, Braga, Del Basso De Caro, Morassut, Morgoni, Orlando, Pellicani, Pezzopane.

Al comma 6, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:

c-bis) dai rappresentanti delle cinque organizzazioni imprenditoriali maggiormente rappresentative presenti nelle isole minori italiane.

3. 12. Prestigiacomo, Paolo Russo, D'Attis, Cannizzaro, D'Ettore, Mandelli, Occhiuto, Pella, Cortelazzo, Casino, Gagliardi, Giacometto, Labriola, Mazzetti, Ruffino, Pentangelo.

Dopo il comma 7, aggiungere i seguenti:

7-bis. Il Comitato svolge altresì le seguenti funzioni:

a) istruire i provvedimenti concernenti le isole minori, al fine della loro sottoposizione alla Conferenza Stato-città ed autonomie locali ed alla Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;

b) monitorare gli effetti degli interventi adottati nel DUPIM, procedendo ad

una verifica annuale del medesimo Documento anche al fine di eventuali riprogrammazioni e integrazioni.

7-ter. Il Comitato scientifico dell'AN-CIM espleta funzioni di supporto per lo svolgimento dell'attività istruttoria di cui al comma *7-bis*, lettera *a*).

3. 13. Braga, Buratti, Del Basso De Caro, Morassut, Morgoni, Orlando, Pellicani, Pezzopane.

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

7-bis. Per il raggiungimento della finalità della presente legge in materia di energia da fonti rinnovabili, chiusura del ciclo dei materiali, acqua e mobilità sostenibile mediante azioni condivise di tutte le amministrazioni interessate, è istituita, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, una Cabina di regia composta da tre componenti, di cui uno in rappresentanza della Presidenza del Consiglio dei ministri, uno in rappresentanza del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e uno in rappresentanza del Ministero dei beni e delle attività culturali. La Cabina di regia supporta le isole minori nell'elaborazione del piano locale per il clima e la sostenibilità ambientale di cui all'articolo 21.

Conseguentemente, sostituire l'articolo 21 con il seguente:

ART. 21.

(Piano di promozione per la produzione di energia da fonti rinnovabili)

1. Ogni isola minore, di cui agli allegati A e B alla presente legge, elabora un piano locale per il clima e la sostenibilità ambientale, che fa parte integrante del DUPIM, con l'obiettivo di arrivare ad un modello energetico incentrato sulle fonti rinnovabili anche sulla base di quanto stabilito dal decreto ministeriale del 17

febbraio 2017 recante Disposizioni per la progressiva copertura del fabbisogno delle isole minori non interconnesse attraverso energia da fonti rinnovabili. Per l'elaborazione del piano locale per il clima ogni isola si avvale del supporto della cabina di regia nazionale presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare di cui all'articolo 3, comma *7-bis*.

2. Le regioni territorialmente competenti, nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente nei rispettivi bilanci, sentiti i comuni delle isole minori, possono concorrere alla realizzazione del piano locale per il clima di cui al comma 1.

3. 14. Braga, Buratti, Del Basso De Caro, Morassut, Morgoni, Muroi, Orlando, Pellicani, Pezzopane.

Al comma 8, sostituire le parole: definizione di un modello condiviso di sviluppo per le isole minori con le seguenti: definizione di un'area omogenea di sviluppo integrato delle isole ed un nuovo modello di sviluppo europeo.

* **3. 15.** Gagliardi, Prestigiacomo, Cannizzaro, D'Attis, Labriola, Mandelli, D'Etto, Paolo Russo, Cortelazzo, Giacometto, Pella, Casino, Occhiuto, Mazzetti, Ruffino, Ripani, Mugnai.

* **3. 16.** Buratti, Braga, Del Basso De Caro, Morassut, Morgoni, Orlando, Pellicani, Pezzopane.

Sostituire il comma 9 con il seguente:

9. Allo svolgimento delle attività del Comitato si provvede senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Ai componenti del Comitato non spetta alcun compenso, indennità, gettone di presenza, rimborso spese o altro emolumento comunque denominato.

3. 17. Buratti, Braga, Del Basso De Caro, Morassut, Morgoni, Orlando, Pellicani, Pezzopane.

Sostituire il comma 10 con il seguente:

10. I Ministeri e le regioni, presenti nel Comitato, nella prima seduta, presenteranno la ricognizione degli interventi da essi finanziati a valere sui propri fondi ed Accordi di programmazione negoziata. Il DUPIM, così integrato, costituisce il quadro di programma di tutti gli interventi ricadenti nel territorio insulare. Il Comitato si riunisce almeno semestralmente, effettua il monitoraggio dell'attuazione del DUPIM e del PIST e approva eventuali riprogrammazioni. Il nuovo atto viene pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*.

3. 18. Buratti, Braga, Del Basso De Caro, Morassut, Morgoni, Orlando, Pellicani, Pezzopane.

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

ART. 3-bis.

(Istituzione dell'Osservatorio delle isole minori marine)

1. È istituito presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, l'Osservatorio delle isole minori marine di cui all'allegato A, di seguito denominato « Osservatorio », presieduto dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare o da un sottosegretario di Stato appositamente delegato.

2. L'Osservatorio è un organo paritetico ed è composto:

a) da un rappresentante per ciascuno dei Ministeri competenti per le problematiche delle piccole isole, in numero non superiore a sette;

b) da un rappresentante per ciascuna delle sette regioni nel cui territorio sono presenti le piccole isole di cui all'allegato A;

c) da sette sindaci nominati dall'Associazione nazionale dei comuni delle isole minori (ANCIM), tra i quali il presidente

dell'Associazione medesima, in rappresentanza delle aree regionali interessate;

d) da un rappresentante per ciascuno dei parchi nazionali e delle aree marine protette presenti nel territorio delle piccole isole di cui all'allegato A, in numero non superiore a sette, nominati dalla Federazione italiana parchi e riserve naturali;

e) da tre rappresentanti individuati dalle Associazioni ambientaliste;

f) da tre rappresentanti individuati dalle associazioni di categoria della pesca professionale presenti nelle piccole isole di cui all'allegato A.

3. Le regioni, l'ANCIM e la Federazione italiana parchi e riserve naturali nominano autonomamente i propri rappresentanti e li comunicano al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.

4. L'Osservatorio, con apposito regolamento, da adottare entro un mese dal suo insediamento, disciplina la sua durata e il suo funzionamento che non deve, comunque, comportare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

5. Il sindaco presidente dell'ANCIM è componente della Conferenza Stato-città ed autonomie locali e della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.

6. L'Osservatorio ha il compito di:

a) proporre e attuare le migliori soluzioni istruendo e supportando i progetti proposti dalle isole minori marine di cui all'allegato A atti alla realizzazione degli obiettivi che riguardano l'energia, i rifiuti, l'acqua, la mobilità sostenibile in modo da stabilire una strategia condivisa in campo energetico incentrato sulle fonti rinnovabili e che permetta di affrontare le sfide per una corretta gestione circolare del ciclo dell'acqua e dei rifiuti, sviluppando gli impianti di digestione anaerobica in modo da avviare un processo virtuoso che porti alla chiusura del ciclo dei rifiuti organici differenziati per far decollare l'economia circolare; nonché prevenire la

produzione di rifiuti di imballaggio e di favorire il riutilizzo degli imballaggi usati.

b) proporre e attuare misure di conservazione della natura, di tutela del capitale naturale idonei a raggiungere gli obiettivi della Strategia nazionale per la biodiversità e della Rete Natura 2000;

c) proporre e attuare misure per una profonda innovazione della mobilità, che da un lato punti a dare un'alternativa al mezzo privato attraverso un trasporto pubblico locale efficiente, dall'altro incentivi le forme a impatto ambientale zero: veicoli elettrici, percorsi pedonali e ciclabili sicuri;

d) esprime parere sui criteri di riparto per l'erogazione delle risorse ai comuni interessati, tenendo conto della distanza delle isole dalla terraferma, del numero di abitanti residenti alla data dell'ultimo censimento, dei flussi turistici e dell'estensione territoriale;

e) proporre e attuare le strategie rivolte a uno sviluppo sostenibile;

f) proporre la pianificazione della sicurezza ambientale e della protezione civile;

g) proporre e attuare progetti di sviluppo e di innovazione tecnologica per le piccole e medie imprese;

h) proporre e attuare programmi di dotazione infrastrutturale attinenti alle telecomunicazioni, alla mobilità sostenibile, alla portualità, alla sanità pubblica, alla valorizzazione delle risorse naturali e culturali nel contesto della qualificazione dell'offerta turistica;

i) integrare ed esprimere parere sul DUPIM di cui alla presente legge;

l) monitorare l'applicazione e redigere un rapporto annuale sulla presente legge da inviare al Parlamento entro e non oltre il 31 gennaio di ogni anno.

3. 01. Muroni, Braga.

ART. 4.

Al comma 1, sostituire le parole da: è incrementata fino alla fine del comma, con le seguenti: destinata alle isole di cui all'Allegato A, è incrementata di 10 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020, per il finanziamento degli interventi a favore dei comuni delle medesime isole minori e confluirà nel fondo della Presidenza del Consiglio dei Ministri per investimenti nelle isole minori.

4. 1. Gagliardi, Occhiuto, Labriola, Mandelli, D'Ettore, Prestigiaco, Cannizzaro, D'Attis, Paolo Russo, Cortelazzo, Giacometto, Pella, Casino, Mazzetti, Ruffino, Ripani, Mugnai.

Al comma 1, sostituire le parole: 10 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020 *con le seguenti:* 20 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019;

Conseguentemente:

a) *al comma 2, sostituire le parole:* 20 milioni *con le seguenti:* 50 milioni;

b) *all'articolo 23, apportare le seguenti modificazioni:*

1) *al comma 1, alinea, sostituire la parola:* 20 *con la seguente:* 70, *la parola:* 30 *con la seguente:* 70 *e la parola:* 10 *con la seguente:* 20;

2) *al comma 1, lettera b), sostituire le parole:* 5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020 *con le seguenti:* 35 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019;

3) *al comma 1, lettera c) sostituire le parole:* 5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020 *con le seguenti:* 25 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019.

4. 2. Pezzopane, Braga, Buratti, Del Basso De Caro, Morassut, Morgoni, Orlando, Pellicani.

Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: e confluirà nel fondo della Presidenza del Consiglio dei Ministri per investimenti nelle isole minori.

- 4. 3.** Buratti, Braga, Del Basso De Caro, Morassut, Morgoni, Orlando, Pellicani, Pezzopane.

Al comma 2, secondo periodo, ovunque ricorrono, sopprimere le parole: in conto capitale.

- 4. 4.** Labriola, Gagliardi, Prestigiaco, Mandelli, D'Ettore, Cannizzaro, D'Attis, Paolo Russo, Cortelazzo, Giacometto, Pella, Casino, Occhiuto, Mazzetti, Ruffino, Ripani, Mugnai.

Al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole da: nonché fino alla fine del periodo con le seguenti: nonché degli ulteriori interventi per i quali gli articoli successivi rinviano alle risorse del Fondo.

- 4. 5.** Buratti, Braga, Del Basso De Caro, Morassut, Morgoni, Orlando, Pellicani, Pezzopane.

Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: I finanziamenti in conto capitale previsti dal Fondo sono cumulabili al 100 per cento con tutti gli strumenti finanziari e incentivanti previsti a favore degli interventi di cui al precedente articolo 2.

- * **4. 6.** Pastorino, Muroni.
- * **4. 7.** Butti, Foti, Trancassini.
- * **4. 8.** Ruffino, Mandelli, Pella, Labriola, Gagliardi, Prestigiaco, D'Ettore, Cannizzaro, D'Attis, Paolo Russo, Cortelazzo, Giacometto, Casino, Occhiuto, Mazzetti.
- * **4. 9.** Pellicani, Braga, Buratti, Del Basso De Caro, Morassut, Morgoni, Orlando, Pezzopane.

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

2-bis. Una quota del Fondo di cui al comma 1, pari allo 0,5 per cento, è destinata alla promozione e valorizzazione delle manifestazioni culturali, ambientali, musicali, religiose, storiche e turistiche organizzate nelle isole minori dai sindaci e promosse di concerto con le regioni di appartenenza.

- 4. 10.** Cortelazzo, Casino, Gagliardi, Giacometto, Labriola, Mazzetti, Ruffino, Cannizzaro, D'Attis, D'Ettore, Mandelli, Occhiuto, Pella, Prestigiaco, Paolo Russo.

Aggiungere, in fine, i seguenti commi:

3-bis. Le entrate derivanti dal contributo di sbarco nonché quelle dalla tassa di soggiorno sono escluse dalle entrate comprese nella determinazione delle capacità fiscali stimate dal Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi del decreto legislativo 26 novembre 2010, n. 216, e successivi decreti attuativi, in quanto entrate a destinazione speciale.

3-ter. Le spettanze a titolo di Fondo di solidarietà comunale per i comuni di cui all'allegato A sono implementate del 20 per cento per contribuire a ridurre i fattori di particolare disagio permanente che le contraddistinguono.

Conseguentemente, all'articolo 23, apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, alinea, sostituire la parola: 20 con la seguente: 40, la parola: 30 con la seguente: 50 e la parola: 10 con la seguente: 30;

b) al comma 1, lettera b), sostituire le parole: 5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020 con le seguenti: 25 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019.

- 4. 11.** Pellicani, Braga, Buratti, Del Basso De Caro, Morassut, Morgoni, Orlando, Pezzopane.

Aggiungere, in fine, i seguenti commi:

3-bis. Fatto salvo quanto previsto dal comma 1 del presente articolo la dotazione del Fondo ivi previsto è incrementata di ulteriori 10 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019.

3-ter. Al comma 1051 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145 le parole: « di 1,25 per gli apparecchi di cui alla lettera *b*) » sono sostituite dalle seguenti: « e di 1,30 per gli apparecchi di cui alla lettera *b*) ».

4. 12. Muroi, Braga.

ART. 5.

Al comma 1, sostituire la parola: 90 con la seguente: 70 e la parola: 10 con la seguente: 30.

5. 1. Butti, Foti.

Al comma 1, sostituire le parole: 90 per cento con le seguenti: 95 per cento e le parole: 10 per cento con le seguenti: 5 per cento.

5. 2. Prestigiacomio, Paolo Russo, D'Attis, Cannizzaro, D'Ettore, Occhiuto, Pella, Casino, Gagliardi, Giacometto, Labriola, Mazzetti, Ruffino.

Dopo l'articolo 5, inserire il seguente:

ART. 5-bis.

(Fiscalità di sviluppo)

1. Con accordo sancito in sede di Conferenza unificata, convocata ed integrata ai sensi dell'articolo 4, commi 1 e 2, della presente legge, sono individuate, in conformità con le norme dell'Unione europea e in attuazione dei principi di cui alla legge 5 maggio 2009, n. 42, le forme di fiscalità di sviluppo che le regioni competenti, d'intesa con i comuni di cui

all'allegato A, possono applicare nel territorio dei medesimi comuni.

2. La disposizione di cui al comma 1 si applica, in quanto compatibile con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione, alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano che non abbiano già adottato proprie disposizioni in materia di fiscalità di sviluppo, in attuazione dell'articolo 27 della legge 5 maggio 2009, n. 42.

Conseguentemente, all'articolo 23, comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

a) all'alinea, sostituire la parola: 20 con la seguente: 60, la parola: 30 con la seguente: 70 e la parola: 10 con la seguente: 50;

b) alla lettera b), sostituire le parole: 5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020 con le seguenti: 25 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019;

c) alla lettera c) sostituire le parole: 5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020 con le seguenti: 25 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019.

5. 01. Ubaldo Pagano, Braga, Buratti, Del Basso De Caro, Morassut, Morgoni, Orlando, Pellicani, Pezzopane.

Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

ART. 5-bis.

(Fiscalità di sviluppo)

1. I comuni delle isole di cui all'allegato A individuano, in conformità con la normativa dell'Unione europea e della regione di appartenenza, forme di fiscalità di sviluppo con particolare riguardo alla creazione di nuove aziende sostenibili o di attività d'impresa che non perseguano l'obiettivo unico del profitto, ma basino la propria attività su valori sociali, etici e ambientali.

2. Per gli operatori che esercitano la loro attività nelle isole minori, l'aliquota

dell'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) è ridotta del 50 per cento.

3. Ai fini del presente articolo, il Fondo di cui all'articolo 4, comma 1, è incrementato di 30 milioni di euro a decorrere dal 2019.

4. All'onere derivante dal comma 3, valutato in 30 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019, si provvede:

a) quanto a 15 milioni di euro a decorrere dal 2019, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze;

b) quanto a 15 milioni di euro a decorrere dal 2019, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

5. 03. Prestigiacomo, Paolo Russo, D'Attis, Cortelazzo, Casino, Gagliardi, Giacometto, Labriola, Mazzetti, Ruffino, Cannizzaro, D'Ettore, Mandelli, Occhiuto, Pella.

Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

ART. 5-bis.

(Fiscalità di sviluppo)

1. Le imprese che abbiano o stabiliscano la propria sede legale e operativa nel territorio dei comuni delle isole di cui agli allegati A e B, in deroga alle disposizioni generali vigenti in materia, possono stipulare una nuova forma contrattuale di lavoro denominato «Contratto speciale per le isole minori». Tali contratti hanno durata triennale e devono prevedere un

periodo minimo di impiego del lavoratore pari a otto mesi annui per ognuna delle tre annualità. Alle imprese che stipulano tali contratti è riconosciuto uno sgravio contributivo nella misura del cento per cento del contributo IVS INPS versato dal datore di lavoro.

2. All'onere derivante dal comma 1, valutato in 10 milioni di euro annui a decorrere dal 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per gli interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

5. 02. Prestigiacomo, Paolo Russo, D'Attis, Cortelazzo, Casino, Gagliardi, Giacometto, Labriola, Mazzetti, Ruffino, Cannizzaro, D'Attis, D'Ettore, Mandelli, Occhiuto, Pella, Ripani, Pentangelo.

Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

ART. 5-bis.

(Agevolazioni contributive alle imprese nelle isole marine)

1. Ai datori di lavoro privati, con sede legale e operativa nel territorio dei comuni ricadenti nelle isole marine di cui all'allegato A, che assumono lavoratori stagionali impiegati per almeno otto mesi l'anno, per tre periodi d'imposta, è riconosciuto, per i medesimi periodi d'imposta, l'esonero dal versamento dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), riparametrato e applicato su base mensile. Resta ferma l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.

2. All'onere derivante dal comma 1, valutato in 10 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del

decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

* **5. 04.** Navarra, Braga, Miceli, Cardinale, Buratti, Del Basso De Caro, Morassut, Morgoni, Pezzopane.

* **5. 05.** Prestigiaco, Germanà, Siracusano.

Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

ART. 5-bis.

(Partecipazione delle piccole isole al Fondo di solidarietà nazionale)

1. Ai comuni delle piccole isole di cui all'allegato A è assegnato in predeuzione dal Fondo di solidarietà nazionale, ad incremento delle eventuali spettanze ad essi dovute in virtù del riparto generale del Fondo stesso, un importo corrispondente all'aliquota del 30 per cento della contribuzione IRPEF corrisposta dai residenti nei rispettivi territori.

5. 06. Prestigiaco, Paolo Russo, D'Attis, Cannizzaro, D'Ettore, Mandelli, Occhiuto, Pella, Cortelazzo, Casino, Gagliardi, Giacometto, Labriola, Mazzetti, Ruffino, Ripani.

ART. 6.

Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

ART. 6-bis.

(Dotazioni organiche del personale dei comuni delle isole di cui agli allegati A e B)

1. Il comma 229 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, è sostituito dal seguente:

« 229. A decorrere dall'anno 2016, fermi restando i vincoli generali sulla spesa di personale, i comuni istituiti a decorrere dall'anno 2011 a seguito di fusione, le unioni di comuni nonché i co-

muni delle isole minori possono procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato nel limite del 100 per cento della spesa relativa al personale di ruolo cessato dal servizio nell'anno precedente ».

2. All'onere derivante dal comma 1, valutato in 3 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

6. 01. Pentangelo, Cortelazzo, Casino, Gagliardi, Giacometto, Labriola, Mazzetti, Ruffino, Cannizzaro, D'Attis, D'Ettore, Mandelli, Occhiuto, Pella, Prestigiaco, Paolo Russo.

Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

ART. 6-bis.

(Spesa per rapporti di lavoro flessibile dei comuni delle isole di cui agli allegati A e B)

1. La lettera c) del comma 479 dell'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, è sostituita dalla seguente:

« c) le regioni, le città metropolitane e i comuni delle isole minori che rispettano il saldo di cui al comma 466, lasciando spazi finanziari inutilizzati inferiori all'1 per cento degli accertamenti delle entrate finali dell'esercizio nel quale è rispettato il medesimo saldo, possono, nell'anno successivo, innalzare la spesa per rapporti di lavoro flessibile di cui all'articolo 9, comma 28 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, del 10 per cento della spesa sostenibile ai sensi del predetto comma 28 ».

6. 02. Cortelazzo, Pentangelo, Casino, Gagliardi, Giacometto, Labriola, Mazzetti, Ruffino, Cannizzaro, D'Attis, D'Ettore, Mandelli, Occhiuto, Pella, Prestigiaco, Paolo Russo.

ART. 7.

Sostituire il comma 1 con il seguente:

1. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai fini della quantificazione dei fondi per la perequazione infrastrutturale, in attuazione dell'articolo 22 della legge 5 maggio 2009, n. 42, i comuni delle isole minori, d'intesa con le regioni di appartenenza, provvedono alla ricognizione delle proprie dotazioni infrastrutturali delle strutture sanitarie, assistenziali, scolastiche, dei parcheggi, nonché della rete stradale, della rete fognaria, idrica ed elettrica, dell'illuminazione pubblica e delle strutture portuali e aeroportuali, ove esistenti.

7. 1. Cortelazzo, Casino, Gagliardi, Giacometto, Labriola, Mazzetti, Ruffino, Cannizzaro, D'Attis, D'Ettore, Mandelli, Occhiuto, Pella, Prestigiaco, Paolo Russo.

Al comma 2, dopo le parole: i sindaci dei comuni di cui al comma 1 *inserire le seguenti:* sentite le associazioni di categoria maggiormente rappresentative sul territorio.

* **7. 2.** Prestigiaco, Paolo Russo, D'Attis, Cortelazzo, Casino, Gagliardi, Giacometto, Labriola, Mazzetti, Ruffino, Cannizzaro, D'Ettore, Mandelli, Occhiuto, Pella.

* **7. 3.** Cortelazzo, Pentangelo, Casino, Gagliardi, Giacometto, Labriola, Mazzetti, Ruffino, Cannizzaro, D'Attis, D'Ettore, Mandelli, Occhiuto, Pella, Prestigiaco, Paolo Russo.

Al comma 2, dopo la parola: trasmettono *aggiungere le seguenti:* alla Conferenza Unificata e.

Conseguentemente:

a) *all'articolo 8, comma 2, dopo la parola:* trasmettono *aggiungere le seguenti:* alla Conferenza Unificata,;

b) *all'articolo 9, comma 2, dopo la parola:* trasmettono *inserire le seguenti:* alla Conferenza Unificata,;

c) *all'articolo 10, comma 2, dopo la parola:* trasmettono *aggiungere le seguenti:* alla Conferenza Unificata,.

7. 4. Pastorino, Muroni.

Al comma 2, dopo la parola: trasmettono *aggiungere le seguenti:* alla Conferenza Unificata,.

7. 5. Pastorino, Muroni.

Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:

3-bis. I comuni delle isole minori di cui agli allegati A e B, annessi alla presente legge, in deroga alla normativa generale in materia di avanzo vincolato per il saldo di finanza pubblica, di cui all'articolo 1, commi 465 e seguenti della legge dell'11 dicembre 2016, n. 232, possono utilizzare nei loro bilanci le quote di avanzo vincolato derivante da stanziamenti di bilancio dell'esercizio precedente corrispondenti a entrate vincolate.

3-ter. All'onere derivante dal comma *3-bis*, valutato i 10 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

7. 6. Cortelazzo, Pentangelo, Casino, Gagliardi, Giacometto, Labriola, Mazzetti, Ruffino, Cannizzaro, D'Attis, D'Ettore, Mandelli, Occhiuto, Pella, Prestigiaco, Paolo Russo.

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

3-bis. Per i comuni delle isole minori sono escluse le poste di spesa correlate all'applicazione di avanzo vincolato dai vincoli imposti dal saldo di finanza pubblica di cui all'articolo 1, commi 465 e seguenti, della legge 11 dicembre 2016, n. 232.

Conseguentemente, all'articolo 23, comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

a) alla alinea, sostituire la parola: 20 con la seguente: 30, la parola: 30 con la seguente: 40 e la parola: 10 con la seguente: 20;

b) alla lettera b), sostituire le parole: 5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020 con le seguenti: 15 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019.

7. 7. Pellicani, Braga, Buratti, Del Basso De Caro, Morassut, Morgoni, Orlando, Pezzopane.

ART. 8.

Al comma 1, sostituire le parole: regioni di appartenenza con le seguenti: soprintendenze competenti per territorio.

8. 1. Ilaria Fontana, Faro, Daga, Deiana, D'Ippolito, Federico, Licatini, Alberto Manca, Maraia, Ricciardi, Rospi, Terzoni, Traversi, Vianello, Vignaroli, Zozzezi, D'Incà, Buompane, Angiola, Donno, Flati, Gubitosa, Lovecchio, Manzo, Misiti, Zennaro, Sodano.

Al comma 2, dopo la parola: trasmettono aggiungere le seguenti: alla Conferenza Unificata,.

8. 2. Pastorino, Muroni.

ART. 9.

Al comma 2, dopo la parola: trasmettono inserire le seguenti: alla Conferenza Unificata,.

9. 1. Pastorino, Muroni.

ART. 10.

Al comma 2, dopo la parola: trasmettono aggiungere le seguenti: alla Conferenza Unificata,.

10. 1. Pastorino, Muroni.

Al comma 3, dopo la parola: ittica aggiungere la seguente: , alimentare.

10. 2. Cortelazzo, Casino, Gagliardi, Giacometto, Labriola, Mazzetti, Ruffino, Cannizzaro, D'Attis, D'Ettore, Mandelli, Occhiuto, Pella, Prestigiacomo, Paolo Russo.

Dopo articolo 10, aggiungere il seguente:

ART. 10-bis.

1. Al fine di promuovere e tutelare le produzioni del distretto del vetro artistico è istituito un apposito Osservatorio contro le contraffazioni.

2. L'Osservatorio di cui al comma 1 ha sede a Murano ed è costituito dai soggetti istituzionali del distretto del «Vetro Artistico di Murano e vetro del Veneziano», con il coinvolgimento delle organizzazioni sindacali e di categoria e la partecipazione di un rappresentante del Ministero dello sviluppo economico.

10. 01. Pellicani, Braga, Buratti, Del Basso De Caro, Morassut, Morgoni, Orlando, Pezzopane.

ART. 11.

Sostituire l'articolo 11 con il seguente:

ART. 11.

(Miglioramento e potenziamento delle strutture finalizzate all'incremento e alla diversificazione dell'offerta turistica)

1. Al fine di favorire un più razionale e adeguato utilizzo del patrimonio edilizio esistente nonché una minore occupazione del territorio per migliorare e potenziare i servizi turistici e alberghieri, i comuni delle isole di cui all'allegato A, annesso alla presente legge, possono autorizzare, anche in deroga agli strumenti urbanistici e paesaggistici vigenti, un aumento della volumetria degli immobili aziendali pari al 30 per cento di quella esistente, nel rispetto delle caratteristiche architettoniche preesistenti o tipiche del luogo. Il cambio di destinazione d'uso in deroga agli strumenti urbanistici è consentito esclusivamente per la realizzazione di poli museali e di servizi turistici accessori ed ancillari, ad esclusione della ricettività alberghiera ed extralberghiera.

2. Al fine di stabilire la congruità degli interventi di ampliamento degli immobili di cui al comma 1, rispetto alle esigenze di sviluppo del territorio come definite dai piani di sviluppo turistico di cui al comma 4, le imprese turistiche presentano ai comuni di appartenenza e agli organi preposti apposite istanze dalle quali si evincano i benefici derivanti dal potenziamento delle aziende esistenti in termini di maggiore produttività o incremento occupazionale.

3. Al fine di incrementare l'offerta turistica delle isole minori, i Ministeri competenti destinano per ogni esercizio finanziario una somma prelevata dal Fondo di cui all'articolo 4 per la promozione e la valorizzazione del territorio, dei prodotti tipici e dell'offerta turistica.

4. Per le finalità di cui al comma 3, i comuni di cui al comma 1 presentano ai

Ministeri competenti piani quinquennali di sviluppo turistico e, entro il mese di dicembre di ogni anno, i relativi progetti di intervento riferiti all'anno successivo o a una pluralità di anni. La redazione dei piani di sviluppo turistico è affidata mediante procedure di evidenza pubblica ad esperti in pianificazione turistica. I piani sono redatti seguendo tutte le fasi necessarie, con particolare attenzione a quelle di definizione degli obiettivi e degli interventi necessari, seguendo un processo di concertazione ampiamente partecipato e di continuo monitoraggio degli interventi. I progetti devono essere coerenti con la cornice strategica stabilita dal piano di sviluppo turistico, dimostrare la propria sostenibilità economica ed ambientale, evidenziare la stretta correlazione con il potenziale incremento del flusso turistico ed essere muniti del relativo quadro economico. I Ministeri competenti erogano le somme relative ai progetti approvati entro il successivo mese di marzo, dando priorità ai progetti in grado di dimostrare un potenziale incremento dei flussi turistici nei mesi di marzo, aprile, ottobre, novembre e dicembre.

5. I Ministeri competenti, d'intesa con le regioni interessate e con i comuni di cui al comma 1, entro il mese di dicembre di ogni anno verificano il fabbisogno di personale addetto all'accoglienza turistica delle isole minori per l'anno successivo. Al fine di sopperire a eventuali carenze, le stesse amministrazioni, per quanto di rispettiva competenza, si ricordano con le associazioni di categoria del comparto turistico maggiormente rappresentative presenti sul territorio e organizzano nel territorio delle stesse isole corsi di formazione professionale per operatori turistici, ferme restando le norme sulle guide turistiche ed escursionistiche.

11. 1. Prestigiacomo, Paolo Russo, D'Attis, Cortelazzo, Casino, Gagliardi, Giacometto, Labriola, Mazzetti, Ruffino, Cannizzaro, D'Ettore, Mandelli, Occhiuto, Pella.

Al comma 1, dopo le parole: servizi turistici e alberghieri aggiungere le se-

guenti: nonché al fine di incrementare le attività sportive, sia in forma amatoriale che in forma imprenditoriale.

11. 2. Cortelazzo, Casino, Gagliardi, Giacometto, Labriola, Mazzetti, Ruffino, Cannizzaro, D'Attis, D'Ettore, Mandelli, Occhiuto, Pella, Prestigiaco, Paolo Russo.

Al comma 2, dopo le parole: isole minori inserire le seguenti: procedono entro il mese di dicembre di ciascun anno alla verifica del fabbisogno di personale addetto all'accoglienza turistica nel territorio delle isole minori per l'anno successivo.

11. 3. Pezzopane, Braga, Buratti, Del Basso De Caro, Morassut, Morgoni, Orlando, Pellicani.

Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

2-bis. Nei comuni delle isole di cui all'allegato A, annesso alla presente legge, non si applicano i limiti di spesa previsti, per le assunzioni a tempo determinato, dall'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.

2-ter. Le amministrazioni delle isole di cui al comma 1 possono bandire concorsi con una riserva di posti fino al 50 per cento destinata a chi abbia maturato, al 31 dicembre 2017 e nei cinque anni precedenti, almeno tre anni di servizio nella pubblica amministrazione che bandisce il concorso, maturati anche con contratti di lavoro flessibile o progetti obiettivo in attività svolte o riconducibili alla medesima area, categoria o profilo professionale per la quale il concorso è bandito.

2-quater. All'onere derivante dai commi *2-bis* e *2-ter*, valutato in 15 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10,

comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004 n. 307.

11. 7. Prestigiaco, Paolo Russo, D'Attis, Cannizzaro, D'Ettore, Mandelli, Occhiuto, Pella, Cortelazzo, Casino, Gagliardi, Giacometto, Labriola, Mazzetti, Ruffino, Pentangelo.

Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

2-bis. Per le medesime finalità di cui al comma 1, ai comuni ricadenti nelle isole marine di cui all'allegato A, non si applicano le limitazioni per l'assunzione di personale a tempo determinato di cui all'articolo 9, comma 28, del decreto-legge n. 78 del 2010, convertito con modificazioni, dalla legge n. 122 del 2010.

2-ter. I comuni ricadenti nelle isole marine di cui all'allegato A possono bandire procedure concorsuali riservate, in misura non superiore al cinquanta per cento dei posti disponibili a chi abbia maturato alla data del 31 dicembre 2017, almeno tre anni di contratto, anche non continuativi, negli ultimi cinque anni, presso l'amministrazione che bandisce il concorso, maturati anche attraverso contratti di lavoro flessibile o progetti obiettivo, in attività svolte o riconducibili alla medesima area, categoria e profilo professionale per la quale il concorso è bandito.

* **11. 5.** Navarra, Braga, Miceli, Cardinale, Buratti, Del Basso De Caro, Morassut, Morgoni, Pezzopane.

* **11. 6.** Prestigiaco, Germanà, Siracusano.

Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

2-bis. Le regioni e i comuni delle isole minori, nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente, promuovono e organizzano nel proprio territorio attività sportive, sia in forma amatoriale che in forma

imprenditoriale, per le finalità di cui all'articolo 1.

11. 4. Prestigiacomò, Paolo Russo, D'Attis, D'Ettore, Mandelli, Occhiuto, Pella, Cortelazzo, Casino, Gagliardi, Giacommetto, Labriola, Mazzetti, Ruffino, Cannizzaro.

ART. 12.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 12.

(Misure per migliorare i servizi sanitari)

1. Lo Stato e le regioni territorialmente competenti garantiscono alla popolazione residente e ai turisti nelle isole di cui agli allegati A e B il diritto all'assistenza sanitaria locale nel rispetto dei livelli essenziali di assistenza (LEA). Al fine di garantire l'appropriatezza della presa in carico e la risposta alle emergenze-urgenze, le regioni provvedono alla riorganizzazione dei presidi ospedalieri, ove esistenti.

2. Qualora, a causa della particolarità delle patologie, degli interventi o degli strumenti necessari, non sia possibile provvedere all'assistenza sanitaria locale immediata, è riconosciuto ai residenti nelle isole di cui agli allegati A e B, in armonia con i parametri esistenti, il diritto al rimborso delle spese sostenute per sottoporsi alle cure presso strutture sanitarie in terraferma nell'ambito della regione di appartenenza, fermo restando quanto già previsto per gli interventi extra-regionali. Le stesse provvidenze sono riconosciute a un accompagnatore, qualora il paziente non sia in grado di spostarsi in autonomia.

3. Nelle isole di cui agli allegati A e B, per l'intero arco di tempo annuale, in proporzione alla popolazione residente e a quella connessa ai flussi turistici, è garantita la presenza continuativa di medici di primo soccorso, di infermieri e di apparecchiature di urgenza e di primo intervento.

4. I punti nascita presenti nelle isole di cui agli allegati A e B, sono mantenuti, anche in deroga alla normativa vigente, implementando adeguatamente le professionalità e le dotazioni strumentali occorrenti, anche al fine di garantire la corretta gestione delle situazioni di maggiore criticità e il trasferimento in sicurezza del neonato che necessiti di interventi particolari in centri di livello avanzato.

5. Le regioni nel cui territorio sono comprese isole di cui agli allegati A e B promuovono e stabiliscono adeguati collegamenti con centri di eccellenza per diagnosi precoce e il tempestivo intervento sulle patologie gravi, sia in fase prenatale che nell'immediato *post partum*.

6. Nei comuni delle isole di cui agli allegati A e B e in ciascuna isola per i comuni pluri-insulari nonché in ogni area pluri-comunale che insista sullo stesso territorio, è garantita la presenza di presidi territoriali organizzati idonei per la presa in carico del percorso di emergenza-urgenza, per l'erogazione di servizi delle cure primarie e per la gestione territoriale ambulatoriale e domiciliare delle patologie croniche nonché per la presa in carico dei pazienti oncologici e dializzati.

7. Per i medici in servizio nelle isole minori sono previste adeguate opportunità formative e di aggiornamento presso strutture di eccellenza, anche finalizzate a servizi di telemedicina.

8. Al fine di valorizzare le iniziative già in essere presso le isole minori, le amministrazioni interessate adottano le opportune misure per la divulgazione al pubblico e l'implementazione delle pratiche di volontariato attivate con il concorso dei cittadini e delle organizzazioni di volontariato e coordinate dal servizio 118, in considerazione della loro rilevanza quale modello di azione diffusa e capillare per interventi che non necessitano della presenza di personale medico.

9. All'onere derivante dal presente articolo pari a 10 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del

decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

12. 1. Cortelazzo, Casino, Gagliardi, Giacometto, Labriola, Mazzetti, Ruffino, Cannizzaro, D'Attis, D'Ettore, Mandelli, Occhiuto, Pella, Prestigiaco, Paolo Russo.

Al comma 1, dopo le parole: territorialmente competenti, *inserire le seguenti:* mediante accordo in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, con la partecipazione del presidente dell'ANCIM e dei presidenti delle regioni nel cui territorio sono presenti isole minori, *e sostituire le parole:* alla riorganizzazione delle strutture sanitarie ove esistenti *con le seguenti:* al potenziamento e alla riorganizzazione delle attività dei presidi sanitari e dei presidi ospedalieri, ove esistenti, al fine della loro fruizione sia nelle condizioni di normale presenza stanziale, sia nelle situazioni di sovraffollamento determinato dalle presenze turistiche.

Conseguentemente:

a) dopo il comma 1 inserire il seguente:

1-bis. L'accordo di cui al comma 1 deve prevedere:

a) interventi atti a garantire, in termini proporzionali rispetto alla popolazione stabilmente residente e rispetto alla popolazione temporanea derivante dai flussi turistici, la presenza costante nei presidi sanitari e ospedalieri delle isole minori di personale medico e infermieristico di comprovata esperienza negli interventi di primo soccorso, nonché di apparecchiature per il primo intervento e per le diagnosi d'urgenza;

b) anche in deroga alla normativa vigente, il mantenimento dei punti nascita esistenti, con adeguata disponibilità di personale e di dotazioni strumentali, al fine di

garantire la corretta gestione dell'assistenza prenatale e neonatale, con particolare riferimento alle situazioni di criticità per le quali deve essere altresì garantita la disponibilità, mediante specifici protocolli di intesa, di mezzi per il trasferimento in sicurezza presso centri di eccellenza per diagnosi precoci e per interventi di emergenza sulle patologie gravi, prenatali e *post-partum*;

c) la disponibilità, presso ciascun comune delle isole minori, di presidi territoriali organizzati per la presa in carico dei percorsi di emergenza-urgenza, per l'erogazione dei servizi di cure primarie e per la gestione ambulatoriale e domiciliare delle patologie croniche, ivi compresa la presa in carico di pazienti oncologici e dializzati;

d) la possibilità di effettuare nell'isola le visite sanitarie e gli esami di controllo specialistico, presso i presidi sanitari e le strutture ospedaliere, ove esistenti, con cadenze prestabilite e correlate alle diverse necessità conseguenti alle esigenze dei cittadini stabilmente residenti e alle situazioni di sovraffollamento conseguenti ai flussi turistici;

e) qualora, a causa della particolarità delle patologie, degli interventi o degli strumenti necessari, non sia possibile provvedere all'assistenza locale immediata, è riconosciuto agli abitanti delle isole minori il diritto al rimborso delle spese sostenute in armonia con i parametri esistenti per sottoporsi alle cure presso strutture sanitarie in terraferma all'interno della regione di appartenenza, fermo restando quanto già previsto per gli interventi extra-regionali. Le stesse provvidenze sono riconosciute ad un accompagnatore, qualora il paziente non sia in grado di spostarsi in autonomia;

f) l'effettuazione, con cadenza periodica, di appositi interventi per la formazione e l'aggiornamento del personale medico in servizio presso le isole minori, finalizzati in particolare alla corretta pratica della telemedicina, anche con l'eventuale periodica applicazione presso strutture di eccellenza.;

b) all'articolo 23, comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

all'alinea, sostituire la parola: 20 con la seguente: 60, la parola: 30 con la seguente: 70 e la parola: 10 con la seguente: 50;

alla lettera b), sostituire le parole: 5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020 con le seguenti: 25 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019;

alla lettera c) sostituire le parole: 55 milioni di euro annui a decorrere dall'anno con le seguenti: 25 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019.

12. 2. Pezzopane, Braga, Buratti, Del Basso De Caro, Morassut, Morgoni, Orlando, Pellicani.

Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

2-bis. Qualora, a causa della particolarità delle patologie, degli interventi o degli strumenti necessari, non sia possibile provvedere all'assistenza sanitaria locale immediata, è riconosciuto ai residenti nelle isole di cui all'allegato A, in armonia con i parametri esistenti, il diritto al rimborso delle spese sostenute per sottoporsi alle cure presso strutture sanitarie in terraferma nell'ambito della regione di appartenenza, fermo restando quanto già previsto per gli interventi extra-regionali. Le stesse provvidenze sono riconosciute a un accompagnatore, qualora il paziente non sia in grado di spostarsi in autonomia.

2-ter. Nelle isole di cui all'allegato A, per l'intero arco di tempo annuale, in proporzione alla popolazione residente e a quella connessa ai flussi turistici, è garantita la presenza continuativa di medici di primo soccorso, di infermieri e di apparecchiature di urgenza e di primo intervento e di medici di base.

2-quater. I punti nascita presenti nelle isole di cui all'allegato A sono mantenuti o ripristinati anche in deroga alla normativa vigente, implementando adeguatamente le professionalità e le dotazioni strumentali occorrenti, anche al fine di

garantire la corretta gestione delle situazioni di maggiore criticità e il trasferimento in sicurezza del neonato che necessiti di interventi particolari in centri di livello avanzato.

2-quinquies. Nelle sedi insulari, dove già esiste un presidio ospedaliero, oltre la funzione di pronto soccorso con i relativi servizi di supporto, va garantita l'attività di medicina interna e piccola chirurgia.

2-sexies. Le regioni nel cui territorio sono comprese isole di cui all'allegato A promuovono e stabiliscono adeguati collegamenti con centri di eccellenza per diagnosi precoce e il tempestivo intervento sulle patologie gravi, sia in fase prenatale che nell'immediato *post partum*.

2-septies. Nei comuni delle isole di cui all'allegato A e in ciascuna isola per i comuni pluri-insulari, nonché in ogni area pluri-comunale che insista sullo stesso territorio, è garantita la presenza di presidi territoriali organizzati idonei per la presa in carico del percorso di emergenza-urgenza, per l'erogazione di servizi delle cure primarie e per la gestione territoriale ambulatoriale e domiciliare delle patologie croniche nonché per la presa in carico dei pazienti oncologici e dializzati.

2-octies. Ciascuna regione, sede di comuni insulari, istituisce l'Osservatorio sulla salute. Tale Osservatorio è composto da un rappresentante della giunta regionale, che lo presiede, da un rappresentante dell'ANCIM e dai sindaci dei comuni insulari della suddetta regione.

12. 3. Mazzetti, Ruffino, Cannizzaro, D'Attis, Paolo Russo, Gagliardi, Prestigiacomo, Cortelazzo, D'Ettore, Casino, Giacometto, Pella, Labriola, Mandelli, Occhiuto, Ripani, Mugnai.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. Le farmacie pubbliche e private convenzionate con il Servizio sanitario nazionale e ubicate nelle isole minori dispensano i farmaci acquistati dalle ASL ai fini della loro distribuzione diretta agli assistiti secondo quanto disposto dall'articolo 8, comma 1, lettera a), del decreto-

legge 18 settembre 2001, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2001, n. 405.

Conseguentemente, all'articolo 23, dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2. All'onere derivante dall'attuazione del comma 2-bis dell'articolo 12, valutato in 500.000 euro annui a decorrere dall'anno 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

12. 4. Gemmato, Butti, Foti, Trancassini, Varchi, Bucalo, Luca De Carlo, Lollobrigida, Ciaburro, Lucaselli, Caretta, Zucconi, Donzelli, Ferro, Fidanza, Maschio, Frassinetti, Rizzetto, Osnato, Mantovani, Silvestroni, Mollicone, Rottelli, Acquaroli.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. Nelle isole di cui agli allegati A e B, con popolazione fino a 600 abitanti, è garantita la presenza continuativa di almeno due medici nel periodo tra il 1° maggio e il 30 settembre di ciascun anno.

Conseguentemente, all'articolo 23, comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

all'alinea, sostituire la parola: 20 con la seguente: 60, la parola: 30 con la seguente: 70 e la parola: 10 con la seguente: 50;

alla lettera b), sostituire le parole: 5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020 con le seguenti: 25 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019;

alla lettera c) sostituire le parole: 5 milioni di euro annui a decorrere dal-

l'anno 2020 con le seguenti: 25 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019.

12. 5. Pellicani, Braga, Buratti, Del Basso De Caro, Morassut, Morgoni, Orlando, Pezzopane.

Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

2-bis. Le regioni nel cui territorio sono comprese le isole di cui all'allegato A promuovono e stabiliscono adeguati collegamenti con centri di eccellenza per la diagnosi precoce e il tempestivo intervento sulle patologie gravi, sia in fase prenatale che nell'immediato *post partum*.

2-ter. Nei comuni delle isole abitate di cui all'allegato e in ciascuna isola per i comuni pluri-insulari, nonché in ogni area pluri-comunale che insista sullo stesso territorio, è garantita la presenza di presidi territoriali organizzati idonei per la presa in carico del percorso di emergenza-urgenza, per l'erogazione di servizi delle cure primarie e per la gestione territoriale ambulatoriale e domiciliare delle patologie croniche nonché per la presa in carico dei pazienti oncologici e dializzati.

12. 7. Buratti, Braga, Del Basso De Caro, Morassut, Morgoni, Orlando, Pellicani, Pezzopane.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. Qualora, a causa della particolarità delle patologie, degli interventi o degli strumenti necessari, non sia possibile provvedere all'assistenza sanitaria locale immediata, è riconosciuto ai residenti nelle isole di cui all'allegato A, in armonia con i parametri esistenti, il diritto al rimborso delle spese sostenute per sottoporsi alle cure presso strutture sanitarie in terraferma nell'ambito della regione di appartenenza, fermo restando quanto già previsto per gli interventi extra-regionali. Le stesse provvidenze sono riconosciute a un accompagnatore,

qualora il paziente non sia in grado di spostarsi in autonomia.

12. 6. Buratti, Braga, Del Basso De Caro, Morassut, Morgoni, Orlando, Pellicani, Pezzopane.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. Nelle isole di cui all'allegato A, per l'intero arco di tempo annuale, in proporzione alla popolazione residente e a quella connessa ai flussi turistici, è garantita la presenza continuativa di medici di primo soccorso, di infermieri e di apparecchiature di urgenza di primo intervento e di medici di base.

12. 8. Buratti, Braga, Del Basso De Caro, Morassut, Morgoni, Orlando, Pellicani, Pezzopane.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. I punti nascita presenti nelle isole di cui all'allegato A sono mantenuti o ripristinati, anche in deroga alla normativa vigente, implementando adeguatamente le professionalità e le dotazioni strumentali occorrenti, anche al fine di garantire la corretta gestione delle situazioni di maggiore criticità e il trasferimento in sicurezza del neonato che necessiti di interventi particolari in centri di livello avanzato.

12. 9. Buratti, Braga, Del Basso De Caro, Morassut, Morgoni, Orlando, Pellicani, Pezzopane.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. Nelle sedi insulari, dove già esiste un presidio ospedaliero, oltre la funzione di pronto soccorso con i relativi servizi di supporto, è garantita l'attività di medicina interna e di piccola chirurgia.

12. 10. Buratti, Braga, Del Basso De Caro, Morassut, Morgoni, Orlando, Pellicani, Pezzopane.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. Ciascuna regione sede di comuni insulari, istituisce l'Osservatorio sulla Salute. Tale Osservatorio è composto da un rappresentante della Giunta Regionale, che lo presiede, da un rappresentante ANCIM e dai sindaci dei comuni insulari della suddetta regione.

12. 11. Buratti, Braga, Del Basso De Caro, Morassut, Morgoni, Orlando, Pellicani, Pezzopane.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. È esclusa dalla base imponibile ai fini delle imposte sui redditi l'indennità di residenza corrisposta ai titolari di farmacie rurali aventi sede nelle isole minori. Al relativo onere, valutato in 1.000.000 di euro annui a decorrere dall'anno 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

12. 12. Gemmato, Butti, Foti, Trancassini, Varchi, Bucalo, Luca De Carlo, Lollobrigida, Ciaburro, Lucaselli, Caretta, Zucconi, Donzelli, Ferro, Fidanza, Maschio, Frassinetti, Rizzetto, Osnato, Mantovani, Silvestroni, Mollicone, Rottelli, Acquaroli.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. Al fine di garantire adeguata raggiungibilità delle strutture sanitarie presenti sulla terraferma, in particolare per quanto concerne i tempi, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le regioni, d'intesa con il Ministero della Salute, approvano

appositi piani di intervento rafforzando il parco mezzi.

12. 13. Pellicani, Braga, Buratti, Del Basso De Caro, Morassut, Morgoni, Orlando, Pezzopane.

Dopo l'articolo 12, aggiungete il seguente:

ART. 12-bis.

(Potenziamento del servizio delle farmacie nelle isole minori)

1. Le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, con propri provvedimenti, autorizzano le aziende sanitarie locali a stipulare con le organizzazioni maggiormente rappresentative delle farmacie pubbliche e private accordi finalizzati all'erogazione dei servizi di cui al decreto legislativo 3 ottobre 2009, n. 153, con oneri a carico del Servizio sanitario nazionale, tramite le farmacie convenzionate con il medesimo Servizio sanitario nazionale e ubicate nelle isole minori, entro il limite di spesa di 500.000 euro annui.

Conseguentemente, all'articolo 23, dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

1-bis. All'onere derivante dall'attuazione dell'articolo 12-bis della presente legge, pari a 500.000 euro annui a decorrere dal 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

12. 01. Gemmato, Butti, Foti, Trancassini, Varchi, Bucalo, Luca De Carlo, Lollobrigida, Ciaburro, Lucaselli, Caretta, Zucconi, Donzelli, Ferro, Fidanza, Maschio, Frassinetti, Rizzetto, Osnato, Silvestroni, Mollicone, Mantovani, Rotelli, Acquaroli.

Dopo l'articolo 12, inserire il seguente:

ART. 12-bis.

(Autorizzazione di spesa per la realizzazione di progetti per le isole minori)

1. Per la realizzazione di specifici obiettivi di miglioramento dell'erogazione dei livelli essenziali di assistenza nell'ambito delle isole minori marine, lagunari e lacustri e delle località caratterizzate da eccezionali difficoltà di accesso, è vincolata con delibera del Comitato interministeriale per la programmazione economica, ai sensi dell'articolo 1, commi 34 e 34-bis, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e successive modificazioni, una quota pari a 20 milioni di euro per l'anno 2019, a 35 milioni di euro per l'anno 2020 e a 35 milioni di euro per l'anno 2021 a carico del Fondo sanitario nazionale, su proposta del Ministro della salute, previa sottoscrizione, in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, di apposita intesa sul riparto delle disponibilità finanziarie per il Servizio sanitario nazionale per i medesimi anni.

2. La somma di cui al comma 1 è assegnata alle regioni per la realizzazione di specifici progetti, presentati dalle competenti Aziende sanitarie locali, anche sulla base delle proposte dei comuni interessati, relativamente ai settori delle emergenze-urgenze, della tutela materno-infantile e della riabilitazione, valutati dal Comitato permanente per la verifica dell'erogazione dei livelli essenziali di assistenza.

3. Con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, sono indicate le modalità e i termini per la presentazione dei progetti regionali di cui al presente articolo.

12. 02. Ilaria Fontana, Faro, Daga, Deiana, D'Ippolito, Federico, Licatini, Al-

berto Manca, Maraia, Ricciardi, Rospi, Terzoni, Traversi, Vianello, Vignaroli, Zolezzi, D'Incà, Buompane, Angiola, Donno, Flati, Gubitosa, Lovecchio, Manzo, Misiti, Zennaro, Sodano.

ART. 13.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 13.

(Misure per il potenziamento del sistema di istruzione)

1. In deroga alle disposizioni vigenti in materia di organizzazione del sistema di istruzione, al fine di preservare l'autonomia delle istituzioni scolastiche delle isole minori e garantire un presidio sul territorio anche in riferimento alla loro struttura dimensionale, nonché al fine di assicurare la stabilità degli organici del personale scolastico delle isole minori, presso ciascuna delle predette istituzioni scolastiche sono istituiti l'organico funzionale di istituto e la graduatoria di istituto.

2. Accede alla graduatoria di istituto il personale direttivo, docente e amministrativo, tecnico ed ausiliario (ATA) di ruolo che presenta apposita richiesta all'ufficio scolastico regionale territorialmente competente, corredata della documentazione da cui risultino la residenza e la contestuale dimora nel territorio dell'isola nella quale è ubicata l'istituzione scolastica indicata nella richiesta. Il predetto personale è nominato in servizio presso l'istituzione scolastica indicata, con precedenza rispetto al personale collocato nella medesima graduatoria nazionale; il medesimo personale mantiene altresì titolo preferenziale nelle procedure di trasferimento e di passaggio di cattedra, all'interno degli istituti insulari, nonché di attribuzione degli incarichi a tempo indeterminato.

3. Al fine di garantire la continuità del servizio, nel periodo in cui le avverse condizioni meteorologiche non consentano al personale pendolare di essere presente

con continuità, al personale direttivo, docente e ATA che non sia in possesso dei requisiti di cui al comma 2 e che presti effettivo servizio presso le istituzioni scolastiche di cui al comma 1 in modo continuativo, a tempo indeterminato o per supplenze brevi, sono attribuiti i seguenti benefici:

a) il servizio prestato, anche presso diverse classi negli istituti di istruzione di ogni ordine e grado, è, valutato in misura doppia;

b) è conferita una specifica indennità per sede disagiata, da definire con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;

c) sono concesse le medesime agevolazioni attribuite ai cittadini residenti nelle isole minori in materia di riduzione dei titoli di viaggio per i trasporti marittimi, aerei e terrestri.

4. Nelle istituzioni scolastiche di cui al comma 1 gli incarichi per le supplenze brevi sono conferiti prioritariamente al personale inserito nella graduatoria di istituto.

Conseguentemente, all'articolo 23, apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1, alinea, sostituire la parola: 20 con la seguente: 60, la parola: 30 con la seguente: 70 e la parola: 10 con la seguente: 50;*

b) *al comma 1, lettera b), sostituire le parole: 5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020, con le seguenti: 25 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019;*

c) *al comma 1, lettera c) sostituire le parole: 5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020, con le seguenti: 25 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019.*

13. 1. Morgoni, Braga, Buratti, Del Basso De Caro, Morassut, Orlando, Pellicani, Pezzopane.

Al comma 1 aggiungere, in fine, le seguenti parole: Al personale direttivo, docente e amministrativo, tecnico e ausiliario non residente e assunto a tempo determinato in istituzioni scolastiche aventi sede nelle isole, di cui all'allegato A, viene riconosciuto un punteggio doppio per il servizio effettivamente prestato e reso.

* **13. 2.** Buratti, Braga, Del Basso De Caro, Morassut, Morgoni, Orlando, Pellicani, Pezzopane.

* **13. 3.** Gagliardi, Prestigiacomo, Labriola, Mandelli, Occhiuto, Mazzetti, Ruffino, Cannizzaro, D'Attis, Paolo Russo, Cortelazzo, D'Ettore, Casino, Giacometto, Pella, Ripani, Mugnai.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. Qualora non siano presenti sul territorio delle isole di cui alla presente legge plessi scolastici che garantiscano l'accesso alla scuola dell'obbligo sino all'età obbligatoria per legge, si prevedono, di concerto con l'ANCIM ed i Ministeri competenti, misure di sostegno economico alle famiglie che devono obbligatoriamente sostenere spese per garantire lo studio dei figli fuori dal domicilio familiare.

Conseguentemente, all'articolo 23, apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, alinea, sostituire la parola: 20 con la seguente: 60, la parola: 30 con la seguente: 70 e la parola: 10 con la seguente: 50;

b) al comma 1, lettera b), sostituire le parole: 5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020 con le seguenti: 25 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019;

c) al comma 1, lettera c) sostituire le parole: 5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020 con le seguenti: 25 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019.

13. 4. Morgoni, Braga, Buratti, Del Basso De Caro, Morassut, Orlando, Pellicani, Pezzopane.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. Le regioni territorialmente competenti possono, altresì, prevedere graduatorie relative al personale docente nelle quali si iscrivono esclusivamente coloro che intendono insegnare nelle isole di cui all'allegato A.

Conseguentemente, all'articolo 23, apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, alinea, sostituire la parola: 20 con la seguente: 60, la parola: 30 con la seguente: 70 e la parola: 10 con la seguente: 50;

b) al comma 1, lettera b), sostituire le parole: 5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020 con le seguenti: 25 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019;

c) al comma 1, lettera c) sostituire le parole: 5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020 con le seguenti: 25 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019.

13. 5. Morgoni, Braga, Buratti, Del Basso De Caro, Morassut, Orlando, Pellicani, Pezzopane.

Dopo l'articolo 13, aggiungere il seguente:

ART. 13-bis.

(Prevenzione e composizione dei conflitti e riduzione del contenzioso giurisdizionale)

1. Al fine di ridurre il contenzioso giurisdizionale nelle isole minori di cui all'allegato A e di promuovere il ricorso alle modalità di soluzione alternativa delle controversie, le regioni territorialmente competenti perseguono obiettivi di pacificazione sociale e di composizione non conflittuale delle controversie, favorendo il ricorso alla mediazione e garantendo un'equilibrata relazione tra mediazione e procedimento giudiziario, in ottemperanza alla direttiva 2008/52/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2008, e al decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28.

2. Le regioni e i comuni competenti promuovono il ricorso alla mediazione inserendo, nei contratti in cui è parte il comune, la clausola di mediazione, quale strumento già previsto dal diritto europeo e nazionale per dirimere preventivamente le controversie componendo il conflitto, attuale o potenziale, mediante un nuovo equilibrio collaborativo tra le parti.

3. Le regioni e i comuni competenti possono stipulare convenzioni con organismi di mediazione accreditati presso il Ministero della giustizia al fine di assicurare ogni possibile riduzione dei costi pubblici nel rispetto dei principi di trasparenza, legalità, imparzialità e buon andamento della pubblica amministrazione.

4. La mediazione di cui al presente articolo è esperita senza pregiudizio per gli ordinari percorsi giudiziari, con l'obiettivo di temperare, prevenire e ridurre i conflitti e i connessi oneri finanziari, commerciali e sociali ad essi direttamente collegati, contribuendo alla pacificazione dei rapporti sociali nelle isole, laddove l'isolamento e gli spazi ristretti li rendono maggiormente a rischio.

5. Sono ripristinate o confermate definitivamente le sezioni distaccate dei Tribunali nei territori delle isole minori ricadenti nelle isole di Capri, Elba, Ischia, La Maddalena e Lipari. Le Sezioni distaccate di cui al presente articolo, sono dichiarate sedi giudiziarie.

* **13. 01.** Buratti, Braga, Del Basso De Caro, Morassut, Morgoni, Orlando, Pellicani, Pezzopane.

* **13. 02.** Gagliardi, Prestigiacomo, Labriola, Mandelli, Occhiuto, Mazzetti, Ruffino, Cannizzaro, D'Attis, Paolo Russo, Cortelazzo, D'Ettore, Casino, Giacometto, Pella, Ripani, Mugnai.

ART. 14.

Al comma 1, sostituire le parole da: istituire un apposito *fino alla fine del comma, con le seguenti:* potenziare la struttura locale di protezione civile anche

attraverso l'integrazione di risorse umane provenienti da altri uffici comunali e prevedere una specifica e continua attività di formazione, anche del personale già impiegato presso tali strutture comunali.

* **14. 1.** Ruffino, Giacometto, Cortelazzo, Casino, Gagliardi, Labriola, Mazzetti, Cannizzaro, D'Attis, D'Ettore, Mandelli, Occhiuto, Pella, Prestigiacomo, Paolo Russo.

* **14. 2.** Pezzopane, Braga, Buratti, Del Basso De Caro, Morassut, Morgoni, Orlando, Pellicani.

Sostituire il comma 2 con il seguente:

2. Per favorire l'attività di prevenzione nonché il tempestivo intervento in caso di catastrofi i comuni delle isole minori possono prevedere la costituzione di un apposito fondo.

14. 3. Braga, Buratti, Del Basso De Caro, Morassut, Morgoni, Orlando, Pellicani, Pezzopane.

Al comma 3, sostituire le parole da: messa in sicurezza *fino alla fine del comma, con le seguenti:* protezione civile, avvalendosi della collaborazione della regione competente. Il piano di protezione civile comunale in ossequio a quanto previsto dall'articolo 12 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, deve contenere tutte le informazioni utili alla gestione delle emergenze, con particolare riferimento all'istituzione del presidio territoriale, all'accessibilità al territorio, all'individuazione delle sedi del coordinamento delle attività di protezione civile e alla verifica della funzionalità delle aree di emergenza (aree di attesa, aree e centri di assistenza, zone per l'atterraggio in emergenza), nonché alle azioni per lo sviluppo del volontariato comunale e per l'organizzazione dell'informazione alla popolazione prima, durante e dopo l'emergenza.

* **14. 4.** Giacometto, Cortelazzo, Ruffino, Casino, Gagliardi, Labriola, Mazzetti,

Cannizzaro, D'Attis, D'Ettore, Mandelli, Occhiuto, Pella, Prestigiaco, Paolo Russo.

- * **14. 5.** Pezzopane, Braga, Buratti, Del Basso De Caro, Morassut, Morgoni, Orlando, Pellicani.

Al comma 3, sostituire le parole: messa in sicurezza, *con le seguenti:* protezione civile comunale.

- 14. 6.** Ilaria Fontana, Faro, Daga, Deiana, D'Ippolito, Federico, Licatini, Alberto Manca, Maraia, Ricciardi, Rospi, Terzoni, Traversi, Vianello, Vignaroli, Zozzezi, D'Incà, Buompane, Angiola, Donno, Flati, Gubitosa, Lovecchio, Manzo, Misiti, Zennaro, Sodano.

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

4-bis. Per garantire condizioni di sicurezza nelle isole minori e favorire il tempestivo intervento di soccorso, è prevista la presenza di almeno una sede di distacco permanente con personale effettivo e con disponibilità di mezzi nautici veloci in grado di raggiungere celermente l'isola preventivamente dotata di mezzi e attrezzature antincendi. Per le isole lagunari e lacustri la sede di distacco espleta funzioni sull'intero bacino della laguna o del lago.

- 14. 7.** Valbusa, Lucchini, Badole, Gobato, Vallotto, Parolo, D'Eramo, Raffalli, Benvenuto.

ART. 15.

Al comma 1, dopo le parole: singoli o associati, *aggiunge le seguenti:* anche per il tramite dell'Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI),.

- * **15. 1.** Butti, Foti, Trancassini.

- * **15. 2.** Pastorino, Muronì.

Sostituire il comma 2 con il seguente:

2. I comuni delle isole minori, previo esperimento di apposita procedura ad evidenza pubblica, possono stipulare convenzioni con istituti di credito al fine di incrementare le risorse finanziarie per lo sviluppo e l'occupazione e di introdurre modalità sinergiche di programmazione degli investimenti. Le convenzioni devono prevedere che siano ammissibili a finanziamento le iniziative private che risultino coerenti con uno specifico progetto inserito nel DUPIM, individuate a seguito di valutazione, basata sui profili di efficacia dell'iniziativa anche in riferimento alla sua potenzialità sinergica rispetto al progetto, effettuata d'intesa tra il comune e l'istituto di credito.

- 15. 3.** Morgoni, Braga, Buratti, Del Basso De Caro, Morassut, Orlando, Pellicani, Pezzopane.

Dopo l'articolo 15, aggiungere il seguente:

ART. 15-bis.

(Sistema idrico integrato)

1. Ai fini della corretta gestione del sistema idrico integrato, nei comuni delle isole di cui agli allegati A e B, è consentita la gestione del servizio idrico in forma autonoma.

2. I comuni delle isole di cui agli allegati A e B possono scegliere le forme di gestione consentite dall'ordinamento giuridico vigente per le fonti idriche, compresi i dissalatori presenti nel proprio territorio.

- 15. 01.** Cortelazzo, Pentangelo, Casino, Gagliardi, Giacometto, Labriola, Mazzetti, Ruffino, Cannizzaro, D'Attis, D'Ettore, Mandelli, Occhiuto, Pella, Prestigiaco, Paolo Russo.

ART. 16.

Al comma 1, dopo le parole: del trasporto marittimo aggiungere le seguenti: e lacustre.

16. 1. Butti, Foti.

Al comma 1, dopo le parole: continuità del servizio, aggiungere le seguenti: anche del trasporto pubblico su gomma,.

16. 2. Cortelazzo, Casino, Gagliardi, Giacometto, Labriola, Mazzetti, Ruffino, Cannizzaro, D'Attis, D'Ettore, Mandelli, Occhiuto, Pella, Prestigiaco, Paolo Russo.

Al comma 1, aggiungere, in fine, i seguenti periodi: A tale fine, le regioni istituiscono un tavolo tecnico permanente, da riunire con cadenza almeno semestrale, nell'ambito del quale vengono recepite le istanze provenienti dal territorio. Del tavolo tecnico fanno parte, oltre ai comuni delle isole minori della regione di appartenenza, anche le associazioni di categoria locali e regionali maggiormente rappresentative in tema di turismo e trasporti. Diventa, altresì, obiettivo prioritario quello di prevedere nei prossimi bandi quinquennali la progressiva eliminazione del divario rappresentato dal maggiore costo per l'utenza per percorrere tratte di pari distanza rispetto a quanto avviene sulla terraferma utilizzando i mezzi pubblici. La presente legge, entro 12 mesi dalla data della sua entrata in vigore, impegna lo Stato e le regioni, ciascuno per metà dell'importo necessario, a garantire la copertura annuale necessaria per colmare tale divario. All'onere derivante dal presente comma, pari a 10 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre

2004, n. 282, convertito con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

16. 3. Cortelazzo, Pentangelo, Casino, Gagliardi, Giacometto, Labriola, Mazzetti, Ruffino, Cannizzaro, D'Attis, D'Ettore, Mandelli, Occhiuto, Pella, Prestigiaco, Paolo Russo.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. Al fine di potenziare i servizi di trasporto da e per le isole minori e di garantire la continuità territoriale con la terraferma, le risorse del fondo per il trasporto pubblico locale istituito dall'articolo 1, comma 1031, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, da destinare all'acquisto di elicotteri per garantire il collegamento con le isole minori ai sensi della lettera c-bis) del citato articolo 1, comma 1031, sono erogate direttamente ai comuni di cui all'allegato A alla presente legge, per essere destinate alla acquisizione e alla gestione di una dotazione di elicotteri da utilizzare per il servizio di trasporto, con particolare riferimento al trasporto in caso di emergenze-urgenze.

Conseguentemente, all'articolo 23, apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, alinea, sostituire la parola: 20 con la seguente: 60, la parola: 30 con la seguente: 70 e la parola: 10 con la seguente: 50;

b) al comma 1, lettera b), sostituire le parole: 5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020 con le seguenti: 25 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019;

c) al comma 1, lettera c), sostituire le parole: 5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020 con le seguenti: 25 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019.

16. 4. Del Basso De Caro, Braga, Buratti, Morassut, Morgoni, Orlando, Pellicani, Pezzopane.

Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

2-bis. Le regioni, ove non già previsto e fatte salve condizioni più favorevoli, partecipano e contribuiscono alla copertura finanziaria, in misura pari almeno al 50 per cento, dei costi del trasporto marittimo per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani svolto direttamente dai comuni isolani o dalle aziende da questi incaricate.

2-ter. Le regioni, altresì, obbligano le compagnie che svolgono l'attività di collegamento marittimo con le isole, alla riserva, in favore dei residenti nei comuni isolani, del 20 per cento dei posti fino ad almeno 15 minuti prima dell'orario di partenza da e per le isole.

2-quater. Le regioni adottano ogni opportuno provvedimento finalizzato all'allineamento dei prezzi medi praticati nella regione medesima:

a) dei costi del carburante avio nelle strutture aeroportuali;

b) delle tariffe per il trasporto del gas a mezzo nave;

c) del costo del carburante per autotrazione.

2-quinquies I possessori di seconde case ed i nativi, che pagano i relativi tributi locali, ed i componenti dei loro nuclei familiari sono parificati ai residenti in attuazione del principio di continuità territoriale.

* **16. 5.** Gagliardi, Ruffino, Labriola, Cannizzaro, D'Attis, Prestigiacomo, Mandelli, Occhiuto, Mazzetti, Paolo Russo, Cortelazzo, D'Ettore, Casino, Giacommetto, Pella, Ripani, Mugnai.

* **16. 6.** Buratti, Braga, Del Basso De Caro, Morassut, Morgoni, Orlando, Pellicani, Pezzopane.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. Le regioni territorialmente competenti adottano, in favore delle isole minori con popolazione non superiore a 600

abitanti, provvedimenti finalizzati alla riduzione dei costi di trasporto connessi:

a) allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani e degli oli esausti;

b) alle forniture di carburanti per autotrazione, nonché dei carburanti utilizzati per la pesca e l'agricoltura;

c) dei mezzi di soccorso per i servizi di interesse pubblico.

Conseguentemente, all'articolo 23, apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, alinea, sostituire la parola: 20 con la seguente: 60, la parola: 30 con la seguente: 70 e la parola: 10 con la seguente: 50;

b) al comma 1, lettera b), sostituire le parole: 5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020 con le seguenti: 25 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019;

c) al comma 1, lettera c) sostituire le parole: 5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020 con le seguenti: 25 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019.

16. 7. Del Basso De Caro, Braga, Buratti, Morassut, Morgoni, Orlando, Pellicani, Pezzopane.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. Le regioni, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, redigono i piani di mobilità finalizzati a rivalutare l'assetto dei collegamenti interni ed esterni delle isole minori, in funzione di una migliore redistribuzione delle risorse economiche, degli itinerari orari e dei mezzi di collegamento da impiegare, dando priorità ai principi di intermodalità e sostenibilità economica ed ambientale delle tratte e dei mezzi da impiegare. Tra questi, possono essere inclusi anche mezzi in atto non utilizzati e/o utilizzati solo in alcuni comprensori.

* **16. 8.** Prestigiacomo, Paolo Russo, D'Attis, Cortelazzo, Casino, Gagliardi, Gia-

cometto, Labriola, Mazzetti, Ruffino, Cannizzaro, D'Ettore, Mandelli, Occhiuto, Pella.

- * **16. 9.** Del Basso De Caro, Braga, Buratti, Morassut, Morgoni, Orlando, Pellicani, Pezzopane.

Dopo l'articolo 16, inserire il seguente:

ART. 16-bis.

1. Sono definitivamente ripristinate le sezioni distaccate dei tribunali già presenti nei territori delle isole minori di Elba, Ischia e Lipari. Le sezioni distaccate di cui al presente comma sono dichiarate sedi giudiziarie disagiate e il Governo è delegato ad emanare i necessari atti normativi, entro 90 giorni dalla data della pubblicazione della presente legge nella *Gazzetta Ufficiale*, per prevedere l'introduzione di specifici incentivi destinati al personale ivi assegnato, se residente, domiciliato o dimori sulla terraferma.

2. All'onere derivante dal presente articolo, valutato in 1 milione di euro annui a decorrere dall'anno 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

- 16. 01.** Prestigiacomo, Paolo Russo, D'Attis, Cortelazzo, Casino, Gagliardi, Giacometto, Labriola, Mazzetti, Ruffino, Cannizzaro, D'Ettore, Mandelli, Occhiuto, Pella, Ripani, Pentangelo.

ART. 17.

Al comma 1, dopo la parola: naturalistico, inserire la seguente: culturale.

- 17. 1.** Ilaria Fontana, Faro, Daga, Deiana, D'Ippolito, Federico, Licatini, Alberto Manca, Maraia, Ricciardi, Rospi, Terzoni, Traversi, Vianello, Vignaroli, Zo-

lezzi, D'Incà, Buompane, Angiola, Donno, Flati, Gubitoso, Lovecchio, Manzo, Misiti, Zennaro, Sodano.

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Considerati i rischi connessi alla subsidenza e all'erosione di alcuni contesti insulari, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, i comuni aventi sede nelle isole di cui agli allegati A e B istituiscono delle apposite commissioni con l'obiettivo di individuare e segnalare in modo sistematico alle regioni competenti le diverse criticità riscontrate a livello locale.

- * **17. 2.** Prestigiacomo, Paolo Russo, D'Attis, Cannizzaro, D'Ettore, Mandelli, Occhiuto, Pella, Cortelazzo, Casino, Gagliardi, Giacometto, Labriola, Mazzetti, Ruffino, Pentangelo.

- * **17. 5.** Braga, Buratti, Del Basso De Caro, Morassut, Morgoni, Orlando, Pellicani, Pezzopane.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. Per quanto riguarda il rischio sismico, vulcanico, da maremoto, da deficit idrico e da incendi boschivi e da fenomeni meteorologici avversi, le regioni territorialmente competenti, in accordo con i comuni e le comunità isolate, procedono ad una ricognizione degli eventuali fabbisogni finanziari finalizzata alla realizzazione di interventi strutturali e non strutturali per la riduzione dei rischi, compatibilmente con le risorse disponibili a legislazione vigente nei rispettivi bilanci.

Conseguentemente, alla rubrica sostituire le parole: dissesto idrogeologico con le seguenti: rischi di protezione civile.

- 17. 4.** Braga, Buratti, Del Basso De Caro, Morassut, Morgoni, Orlando, Pellicani, Pezzopane.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. Per quanto riguarda il rischio sismico, vulcanico, da maremoto, da deficit idrico e da incendi boschivi e da fenomeni meteorologici avversi, le regioni territorialmente competenti, in accordo con i comuni e le comunità isolate, procedono ad una ricognizione degli eventuali fabbisogni finanziari finalizzata alla realizzazione di interventi strutturali e non strutturali per la riduzione dei rischi, compatibilmente con le risorse disponibili a legislazione vigente nei rispettivi bilanci.

17. 3. Mazzetti, Giacometto, Cortelazzo, Ruffino, Casino, Gagliardi, Labriola, Cannizzaro, D'Attis, D'Ettore, Mandelli, Occhiuto, Pella, Prestigiaco, Paolo Russo.

ART. 18.

Apportare le seguenti modificazioni:

al comma 1, dopo la parola: sanitaria, *inserire le seguenti:* nonché la riduzione del trasporto dei rifiuti sulla terraferma;

sostituire la lettera a) con la seguente:
a) programmi di prevenzione della produzione di rifiuti, il miglioramento della raccolta differenziata, nonché il riutilizzo, la preparazione per il riutilizzo e il riciclaggio;

sopprimere la lettera b);

alla lettera c), premettere le seguenti parole: fermo restando quanto previsto dall'articolo 34 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50,

18. 1. Ilaria Fontana, Faro, Daga, Deiana, D'Ippolito, Federico, Licatini, Alberto Manca, Maraia, Ricciardi, Rospi, Terzoni, Traversi, Vianello, Vignaroli, Zozzezi, D'Incà, Buompane, Angiola, Donno, Flati, Gubitosa, Lovecchio, Manzo, Misiti, Zennaro, Sodano.

Al comma 1, dopo la lettera d), aggiungere le seguenti:

d-bis) l'adozione entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, da parte dei comuni le cui isole fanno parte degli allegati A e B, di tariffe puntuali tali da concedere sgravi fino al 50 per cento alle imprese che dimostrino una minore produzione di rifiuti indifferenziati;

d-ter) una riduzione, da concedere entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, della tassa rifiuti in percentuale corrispondente al numero di mesi di effettiva chiusura dei pubblici esercizi nell'arco dell'anno.

18. 2. Prestigiaco, Paolo Russo, D'Attis, Cortelazzo, Casino, Gagliardi, Giacometto, Labriola, Mazzetti, Ruffino, Cannizzaro, D'Ettore, Mandelli, Occhiuto, Pella, Pentangelo.

Al comma 1, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:

d-bis) l'adozione di misure economiche volte all'abbattimento dei costi di trasporto dei rifiuti presso i centri di stoccaggio e i termovalorizzatori, all'azzeramento dei costi di smaltimento dei rifiuti solidi urbani e, infine, alla realizzazione di reti sub-lacuali volte a eliminare l'emissione di anidride carbonica derivante dai combustibili tradizionali.

18. 3. Cortelazzo, Casino, Gagliardi, Giacometto, Labriola, Mazzetti, Ruffino, Cannizzaro, D'Attis, D'Ettore, Mandelli, Occhiuto, Pella, Prestigiaco, Paolo Russo.

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

1-bis. I comuni delle isole di cui all'allegato A, d'intesa con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e con le regioni, nell'ambito delle proprie competenze, possono promuovere progetti finalizzati al recupero di rifiuti in mare da parte di imprese di pesca, di

cooperative, di consorzi e associazioni tra imprese di pesca, nonché di organizzazioni di produttori e di pescatori autonomi o subordinati che, nell'esercizio dell'attività di pesca, recuperano rifiuti in mare e li trasportano a terra.

1-ter. I comuni di cui al comma *1-bis* individuano appositi punti di raccolta destinati ai rifiuti recuperati in mare.

1-quater. A valere sulle risorse del fondo di cui all'articolo 4, comma 1, possono essere finanziati i progetti di cui al comma *1-bis*.

18. 4. Braga, Buratti, Del Basso De Caro, Morassut, Morgoni, Muroi, Orlando, Pellicani, Pezzopane.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. I comuni di cui al comma 1, che realizzano progetti compatibili con le finalità di cui allo stesso comma 1, hanno diritto a beneficiare del contributo annuale a copertura integrale dei costi di trasporto marittimo effettivamente sostenuti. All'onere derivante dal presente comma, pari a 10 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertita con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

18. 5. Cortelazzo, Pentangelo, Casino, Gagliardi, Giacometto, Labriola, Mazzetti, Ruffino, Cannizzaro, D'Attis, D'Ettore, Mandelli, Occhiuto, Pella, Prestigiacommo, Paolo Russo.

Dopo l'articolo 18, aggiungere il seguente:

ART. 18-bis.

(Potenziamento delle politiche di gestione dei flussi migratori)

1. Con decreto del Ministro dell'interno, da adottarsi entro tre mesi dalla data di

entrata in vigore della presente legge, e in accordo con le regioni e i comuni interessati, è istituito il Fondo per la gestione dei flussi migratori nelle isole minori per le isole interessate da frequenti arrivi di migranti, con una dotazione annua, a decorrere dal 2019, pari a 10 milioni di euro. Il Fondo di cui al presente articolo viene impiegato per potenziare le procedure di identificazione e trasferimento e, ove possibile, di rimpatrio immediato dei migranti.

2. Con decreto del Ministero dell'interno viene altresì stabilita, per le isole interessate da frequenti arrivi di migranti, una adeguata dotazione organica di Forze di polizia per il controllo, il presidio del territorio, il mantenimento dell'ordine pubblico e per la gestione dei flussi di migranti.

3. All'onere derivante dal presente articolo, pari a 10 milioni di euro annui a decorrere dal 2019, si provvede:

a) quanto a 5 milioni di euro annui a decorrere dal 2019, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero;

b) quanto a 5 milioni di euro annui a decorrere dal 2019, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282 convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

18. 01. Prestigiacommo, Paolo Russo, D'Attis, Cannizzaro, D'Ettore, Mandelli, Occhiuto, Pella, Cortelazzo, Casino, Gagliardi, Giacometto, Labriola, Mazzetti, Ruffino.

ART. 19.

Al comma 1, sostituire le parole: in sede di predisposizione con le seguenti: nell'ambito.

19. 1. Ilaria Fontana, Faro, Daga, Deiana, D'Ippolito, Federico, Licatini, Alberto Manca, Maraia, Ricciardi, Rospi, Terzoni, Traversi, Vianello, Vignaroli, Zozzezi, D'Incà, Buompane, Angiola, Donno, Flati, Gubitoso, Lovecchio, Manzo, Misiti, Zennaro, Sodano.

Dopo l'articolo 19, aggiungere il seguente:

ART. 19-bis.

(Utilizzo nelle isole minori di contenitori realizzati con materie prime naturali e biodegradabili per l'imballaggio di prodotti ittici)

1. Al fine di prevenire la produzione di rifiuti di confezionamento e imballaggio di prodotti ittici e la conseguente dispersione in mare di microplastiche, nei territori dei comuni delle isole di cui all'allegato A è consentito l'utilizzo esclusivo per l'imballaggio di prodotti ittici di contenitori realizzati con materie prime naturali e/o biodegradabili.

2. Ai fini di cui al comma 1, alle imprese, anche individuali, con sede operativa nei comuni delle isole di cui all'allegato A, è riconosciuto un credito d'imposta pari al 50 per cento delle spese sostenute e documentate per l'acquisto di contenitori realizzati con materie prime naturali e/o biodegradabili per l'imballaggio di prodotti ittici.

3. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i

criteri e le modalità per l'accesso al credito d'imposta di cui al comma 2.

19. 01. Ubaldo Pagano, Braga, Buratti, Del Basso De Caro, Morassut, Morgoni, Orlando, Pellicani, Pezzopane.

Dopo l'articolo 19, aggiungere il seguente:

ART. 19-bis.

(Utilizzo nelle isole minori di contenitori realizzati con materie prime naturali e biodegradabili per l'imballaggio di prodotti ittici)

1. Al fine di prevenire la produzione di rifiuti di confezionamento e imballaggio di prodotti ittici e la conseguente dispersione in mare di microplastiche, nei territori dei comuni delle isole di cui all'allegato A è consentito l'utilizzo esclusivo per l'imballaggio di prodotti ittici di contenitori realizzati con materie prime naturali e/o biodegradabili.

2. Ai fini di cui al comma 1, nell'ambito delle risorse destinate a ciascun comune a valere sulle risorse del Fondo di cui all'articolo 4, comma 1, i comuni possono prevedere un contributo per le spese sostenute e documentate dalle imprese, anche individuali, con sede operativa nei comuni delle isole di cui all'allegato A, per l'acquisto di contenitori realizzati con materie prime naturali e/o biodegradabili per l'imballaggio di prodotti ittici.

19. 02. Braga, Buratti, Del Basso De Caro, Morassut, Morgoni, Orlando, Pellicani, Pezzopane.

ART. 20.

Al comma 1, dopo la parola: territori aggiungere le seguenti: nonché di quelli gravati dal vincolo di uso civico.

20. 1. Prestigiacomo, Paolo Russo, D'Attis, Cortelazzo, Casino, Gagliardi, Giacometto, Labriola, Mazzetti, Ruffino, Cannizzaro, D'Ettore, Mandelli, Occhiuto, Pella, Pentangelo.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. Sulle isole minori marine di cui all'articolo 1, comma 6, l'attività venatoria non è consentita.

20. 2. Muroli.

Dopo l'articolo 20, aggiungere i seguenti:

ART. 20-bis.

(Completamento del processo di regionalizzazione della gestione dei servizi pubblici di navigazione nei laghi Maggiore, di Garda e di Como)

1. Il processo di regionalizzazione della gestione dei servizi pubblici di navigazione nei laghi Maggiore, di Garda e di Como di cui alla legge 18 luglio 1957, n. 614, di seguito denominata « gestione », deve essere completato entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

2. Al fine di cui al comma 1, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, d'intesa con il Ministero dell'economia e delle finanze, procede prioritariamente:

a) all'aggiornamento del piano di risanamento tecnico-economico per l'individuazione e il reperimento dei fondi necessari al completamento del processo di regionalizzazione della gestione;

b) alla sottoscrizione di un accordo con le regioni interessate per l'esercizio delle funzioni e delle competenze trasferite;

c) alla sottoscrizione di un accordo di programma con le regioni interessate per definire le risorse finanziarie in conto capitale e in conto esercizio, nonché la loro ripartizione;

d) al trasferimento dei beni in capo al soggetto regionale deputato alla gestione del servizio, di cui all'articolo 20-ter.

ART. 20-ter.

(Gestione regionale)

1. Entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le regioni interessate al processo di regionalizzazione provvedono alla costituzione di tre distinte società di capitali, rispettivamente, per il lago Maggiore, per il lago di Garda e per il lago di Como, e di una *holding* di gestione delle stesse, alla quale sono trasferiti i beni e le risorse finanziarie in dotazione della gestione.

ART. 20-quater.

(Adeguamento della normativa regionale)

1. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le regioni interessate provvedono ad adeguare le rispettive normative in materia di navigazione lacuale alle disposizioni della medesima legge.

20. 01. Butti, Foti.

ART. 21.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 21.

(Piano per incentivare la produzione di energia da fonti rinnovabili fino al 100 per cento del fabbisogno energetico isole minori marine)

1. Le regioni territorialmente competenti, di concerto con i comuni ricadenti nelle isole minori marine di cui all'allegato A e la soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio competente per territorio, predispongono un piano per incentivare la produzione di energia da fonti rinnovabili fino al 100 per cento del fabbisogno energetico.

2. Il piano, di cui al comma 1, è suddiviso in due fasi. La prima fase prevede il raggiungimento di una quota del 100 per cento di elettricità da fonti rinnovabili entro il 2030 attraverso la graduale eliminazione delle fonti fossili e lo

spostamento delle risorse, attualmente destinate agli incentivi alle fonti fossili, alle fonti rinnovabili. La seconda fase prevede il raggiungimento del 100 per cento di energia da fonti rinnovabili nei comuni ricadenti nelle isole minori marine di cui all'allegato A, entro il 2040. Il piano prevede altresì misure di efficienza energetica indispensabili al raggiungimento degli obiettivi fissati, nonché l'adozione delle misure necessarie allo sviluppo della mobilità elettrica.

21. 1. Muroi, Braga.

Sostituire il comma 1 con i seguenti:

1. Le regioni territorialmente competenti, d'intesa con i comuni, predispongono, di concerto con la soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio competente per territorio, un piano per la realizzazione di impianti di produzione e distribuzione di energia da fonti rinnovabili per le isole minori.

1-bis. Il piano approntato dal Comitato di cui all'articolo 3, costituisce atto autorizzatorio degli interventi in esso previsti.

21. 2. Gagliardi, Giacometto, Prestigiacomo, Cannizzaro, D'Attis, Labriola, Mandelli, Occhiuto, Mazzetti, Paolo Russo, Cortelazzo, Ruffino, D'Ettore, Casino, Pella, Ripani, Mugnai.

Sostituire il comma 1 con il seguente:

1. Le regioni territorialmente competenti, d'intesa con i comuni, predispongono, di concerto con la soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio competente per territorio, un piano per la realizzazione di impianti di produzione e distribuzione di energia da fonti rinnovabili per le isole minori.

21. 3. Buratti, Braga, Del Basso De Caro, Morassut, Morgoni, Orlando, Pellicani, Pezzopane.

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

dopo le parole: sentiti i comuni delle isole minori *aggiungere le seguenti:* e la Conferenza Unificata;

sostituire le parole: possono predisporre *con le seguenti:* supportano i Comuni nella predisposizione;

aggiungere, in fine, le seguenti parole: in un'ottica di autoproduzione, autoconsumo e stoccaggio locale, sul modello dei sistemi di distribuzione chiusi.

21. 4. Pastorino, Muroi.

Al comma 1, sostituire le parole: possono predisporre *con le seguenti:* supportano i Comuni nella predisposizione *e aggiungere, in fine, le seguenti parole:* in un'ottica di autoproduzione, autoconsumo e stoccaggio locale, sul modello dei sistemi di distribuzione chiusi.

21. 5. Ruffino, Gagliardi, Giacometto, Prestigiacomo, Cannizzaro, D'Attis, Labriola, Mandelli, Occhiuto, Mazzetti, Paolo Russo, Cortelazzo, D'Ettore, Casino, Pella.

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

1-bis. Il Piano di cui al comma precedente dovrà indicare le aree e i siti idonei a ospitare impianti di produzione da fonte rinnovabile nei territori isolani, dando priorità alle aree destinate ad insediamenti produttivi ovvero ad aree da bonificare e/o riqualificare, specificando tipologia e/o dimensione ammissibile degli impianti.

1-ter. Al fine di accelerare lo sviluppo di impianti alimentati da fonti rinnovabili e per consentire ugualmente il raggiungimento degli obiettivi di cui all'articolo 2, comma 1 lettera f), nonché degli obiettivi minimi di sviluppo dell'utilizzo delle fonti energetiche rinnovabili nei tempi stabiliti dal decreto del Ministero dello sviluppo economico del 14 febbraio 2017, fino all'adozione del Piano si intendono di regola compatibili con le previsioni dei piani

paesaggistici gli impianti fotovoltaici a terra ubicati all'interno di aree destinate ad insediamenti produttivi, commerciali e servizi, come identificate negli strumenti della pianificazione territoriale e negli atti di governo del territorio, ad eccezione dei centri storici e delle aree storiche assimilate, ovvero all'interno di aree da bonificare e/o riqualificare.

1-*quater*. La compatibilità di cui al comma 1-*ter* è subordinata alla dimostrazione dell'assenza di alternative localizzative e/o progettuali tecnicamente ed ambientalmente maggiormente sostenibili.

1-*quinquies*. Nell'ambito dell'*iter* autorizzativo dei suddetti impianti, la Soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio competente per territorio, per armonizzare la presenza di eventuali opere connesse o infrastrutture indispensabili all'esercizio dell'impianto con gli indirizzi, le previsioni o le prescrizioni contenute nei piani paesaggistici, potrà indicare, entro sessanta giorni a decorrere dalla ricezione degli atti, ogni opportuna modifica progettuale.

21. 6. Pretto.

Dopo l'articolo 21, aggiungere il seguente:

ART. 21-bis.

(Incentivi per la promozione e sviluppo delle attività economiche giovanili improntate alla tutela e alla valorizzazione delle isole minori marine)

1. Allo scopo di incentivare lo sviluppo di attività economiche improntate alla tutela e alla valorizzazione del patrimonio naturale, alla promozione delle risorse locali e all'incremento dell'occupazione giovanile, nel rispetto delle finalità istitutive e dei piani di gestione delle aree protette marine, i giovani imprenditori che non abbiano ancora compiuto il quarantesimo anno d'età, anche associati in forma cooperativa, aventi residenza da almeno tre anni nei comuni il cui territorio è ricompreso nelle isole minori ma-

rine di cui all'allegato A, che avviano un'attività d'impresa a decorrere dal 1° gennaio 2020, possono avvalersi, nel rispetto delle disposizioni dell'Unione europea in materia di aiuti di Stato, per il periodo di imposta in cui l'attività è iniziata e per i cinque periodi successivi, di un regime fiscale agevolato con il pagamento di un'imposta sostitutiva pari al 5 per cento del reddito prodotto. Il beneficio di cui al presente comma è riconosciuto a condizione che i soggetti interessati abbiano regolarmente adempiuto agli obblighi previdenziali, assicurativi e contributivi previsti dalla legislazione vigente in materia.

2. Ai fini contributivi, previdenziali ed extratributari, nonché del riconoscimento delle detrazioni per carichi di famiglia ai sensi dell'articolo 12, comma 3, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, la posizione dei contribuenti che si avvalgono del regime agevolato previsto dal comma 1 è valutata tenendo conto dell'ammontare che, ai sensi del medesimo comma, costituisce base imponibile per l'applicazione dell'imposta sostitutiva.

3. L'agevolazione di cui al comma 1 è riconosciuta esclusivamente per le attività d'impresa inerenti i seguenti settori d'intervento:

a) educazione e formazione ambientale;

b) sviluppo e promozione delle produzioni agroalimentari e artigianali tipiche delle isole minori marine di cui all'allegato A;

c) escursionismo ambientale, turismo ecosostenibile e pescaturismo;

d) manutenzione e ripristino degli ecosistemi, gestione forestale;

e) conservazione della natura, di tutela del capitale naturale idonei a raggiungere gli obiettivi della Strategia nazionale per la biodiversità e della Rete Natura 2000;

f) mobilità sostenibile e percorsi pedonali e ciclabili sicuri;

g) restauro ed efficientamento energetico del patrimonio edilizio esistente.

4. L'agevolazione fiscale di cui al comma 1 è concessa nel limite massimo di spesa di 20 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020. Ai relativi oneri si provvede mediante quota parte delle maggiori entrate derivanti dalla soppressione, al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, del numero 110 (prodotti fitosanitari) di cui alla Tabella A, parte III, « Beni e servizi soggetti all'aliquota del 10 per cento » e del numero 19 (fertilizzanti di cui alla legge 19 ottobre 1984, n. 748) di cui alla Tabella A, parte II, « Beni e servizi soggetti all'aliquota del 4 per cento ».

21. 01. Muroni, Braga.

Dopo l'articolo 21, aggiungere il seguente:

ART. 21-bis.

(Piano per il clima e la sostenibilità nelle isole minori marine)

1. Le isole minori marine di cui all'allegato A, al fine di approfondire e individuare le migliori soluzioni per arrivare a un modello energetico incentrato sulle fonti rinnovabili, e che permetta di affrontare le sfide per una corretta gestione circolare del ciclo dell'acqua e dei rifiuti, nonché per prevenire la produzione di rifiuti di imballaggio e di favorire il riutilizzo degli imballaggi usati, in via sperimentale, nonché per una corretta gestione circolare del ciclo dell'acqua e dei rifiuti, sviluppando gli impianti di digestione anaerobica in modo da avviare un processo virtuoso che porti alla chiusura del ciclo dei rifiuti organici differenziati per far decollare l'economia circolare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, ognuna delle isole minori marine di cui all'allegato A elabora ed

approva un piano per il clima e la sostenibilità ambientale, avente l'obiettivo di approfondire e individuare le soluzioni migliori per arrivare a un modello energetico incentrato sulle fonti rinnovabili e che permette di affrontare le sfide per una corretta gestione circolare del ciclo dell'acqua e dei rifiuti.

21. 02. Muroni, Braga.

Dopo l'articolo 21, aggiungere il seguente:

ART. 21-bis.

(Prevenzione del randagismo canino e felino nelle isole minori marine)

1. Ai fini di una corretta gestione e prevenzione del randagismo di cani e gatti, nel rispetto e in applicazione della legge 14 agosto 1991, n. 281, e relative leggi regionali di applicazione, i comuni delle isole minori marine di cui all'allegato A dispongono entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, un Piano pluriennale di intervento che preveda, fra l'altro:

a) iniziative di informazione anche nelle scuole sulla detenzione responsabile degli animali;

b) il censimento dei cani e delle colonie feline;

c) l'identificazione con *microchip* e la registrazione nell'anagrafe degli animali d'affezione dei cani e dei gatti presenti sulle isole;

d) il controllo da parte delle Polizie locali e nazionali dell'identificazione e della registrazione nell'anagrafe degli animali d'affezione di cani e gatti, anche in ingresso da porti e aeroporti;

e) campagne periodiche di sterilizzazione di cani e gatti anche di proprietà;

f) il riconoscimento e l'affidamento a privati e associazioni *Onlus* per la protezione degli animali di cani liberi accuditi e colonie feline;

g) la realizzazione di un presidio sanitario veterinario per le sterilizzazioni e gli interventi di soccorso.

21. 03. Muroli, Braga.

ART. 22.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. Lo Stato provvede ad inserire i territori insulari appartenenti ai comuni di cui agli allegati A e B nell'elenco dei territori economicamente svantaggiati ai sensi delle direttive europee di riferimento.

Conseguentemente, all'articolo 23, apportare le seguenti modificazioni:

al comma 1, alinea, sostituire la parola: 20 con la seguente: 60, la parola: 30 con la seguente: 70 e la parola: 10 con la seguente: 50;

al comma 1, lettera b), sostituire le parole: 5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020 con le seguenti: 25 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019;

al comma 1, lettera c), sostituire le parole: 5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020 con le seguenti: 25 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019.

22. 1. Pellicani, Braga, Buratti, Del Basso De Caro, Morassut, Morgoni, Orlando, Pezzopane.

ART. 23.

Al comma 1, lettera a), apportare le seguenti modificazioni:

sopprimere le parole: delle proiezioni;

sostituire le parole: bilancio triennale 2018-2020 con le seguenti: bilancio triennale 2019- 2021;

sostituire le parole: per l'anno 2018 con le seguenti: per l'anno 2019.

Conseguentemente, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

23. 5. I Relatori.

Al comma 1, dopo la lettera c) aggiungere la seguente:

c-bis) Le entrate da contributo di sbarco sono escluse dalle entrate comprese nella determinazione delle capacità fiscali stimate dal Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi del decreto legislativo 26 novembre 2010, n. 216, e successivi decreti attuativi, in quanto costituiscono entrate a destinazione speciale.

23. 1. Buratti, Braga, Del Basso De Caro, Morassut, Morgoni, Orlando, Pellicani, Pezzopane.

Al comma 1, dopo la lettera c) aggiungere la seguente:

c-bis) Le spettanze a titolo di Fondo di solidarietà comunale per i comuni inseriti nell'allegato A, sono implementate di un 20 per cento per contribuire ai particolari fattori di disagio permanente che li contraddistinguono, così come previsto nel primo decreto attuativo della legge 5 maggio 2009, n. 42, sul federalismo fiscale delle autonomie locali.

23. 2. Buratti, Braga, Del Basso De Caro, Morassut, Morgoni, Orlando, Pellicani, Pezzopane.

Al comma 1, dopo la lettera c) aggiungere la seguente:

c-bis) Per i comuni delle isole minori sono escluse le poste di spesa correlate all'applicazione di avanzo vincolato dai vincoli imposti per il saldo di finanza pubblica (pareggio di bilancio – ex patto

di stabilità) prevista dai commi 465 e seguenti dell'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232.

23. 3. Buratti, Braga, Del Basso De Caro, Morassut, Morgoni, Orlando, Pellicani, Pezzopane.

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

1-bis. Le entrate da contributo di sbarco sono escluse dalle entrate comprese nella determinazione delle capacità fiscali stimate dal Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi del decreto legislativo 26 novembre 2010, n. 216, e successivi decreti attuativi, in quanto costituiscono entrate a destinazione speciale.

1-ter. Le spettanze a titolo di Fondo di solidarietà comunale per i comuni delle isole dell'allegato A, sono implementate di un 20 per cento per contribuire ai particolari fattori di disagio permanente che li contraddistinguono, così come previsto nel primo decreto attuativo della legge 5 maggio 2009, n. 42, sul federalismo fiscale delle autonomie locali.

1-quater. Per i comuni delle isole minori sono escluse le poste di spesa corre-

late all'applicazione di avanzo vincolato dai vincoli imposti per il saldo di finanza pubblica di cui ai commi 465 e seguenti, dell'articolo 1, della legge 11 dicembre 2016 n. 232.

1-quinquies. Ai maggiori oneri derivanti dai precedenti commi, nei limiti di 4 milioni di euro per il 2019 e di 8 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio 2019-2021, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

1-sexies. Il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

23. 4. Cannizzaro, D'Attis, Labriola, Gagliardi, Occhiuto, Giacometto, Prestigiacomo, Mandelli, Mazzetti, Paolo Russo, Cortelazzo, Ruffino, D'Ettore, Casino, Pella, Ripani, Mugnai.

COMMISSIONI RIUNITE

VII (Cultura, scienza e istruzione) e XIII (Agricoltura)

S O M M A R I O

| | |
|---|----|
| UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI | 72 |
|---|----|

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Mercoledì 27 marzo 2019.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle
14.05 alle 14.25.

COMMISSIONI RIUNITE

IX (Trasporti, poste e telecomunicazioni) e X (Attività produttive, commercio e turismo)

S O M M A R I O

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione dei commissari straordinari di Alitalia-Società Aerea Italiana Spa in amministrazione straordinaria, Daniele Discepolo, Enrico Laghi e Stefano Paleari, sulla situazione economico-finanziaria e sulle prospettive dell'impresa

73

AUDIZIONI INFORMALI

Mercoledì 27 marzo 2019.

Audizione dei commissari straordinari di Alitalia-Società Aerea Italiana Spa in amministrazione straordinaria, Daniele Discepolo, Enrico Laghi e Stefano Paleari, sulla situazione economico-finanziaria e sulle prospettive dell'impresa.

L'audizione informale è stata svolta dalle 14.20 alle 15.50.

I COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni)

S O M M A R I O

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA:

| | |
|---|----|
| 5-01753 Gebhard: Su problematiche derivanti dall'estensione, operata dalla legge 9 gennaio 2019, n. 3, a fondazioni, associazioni e comitati, di taluni obblighi previsti per i partiti politici | 75 |
| <i>ALLEGATO 1 (Testo della risposta)</i> | 81 |
| 5-01754 Sisto e Mulè: Sulle iniziative da intraprendere per la caserma dei Vigili del fuoco di Albenga | 75 |
| <i>ALLEGATO 2 (Testo della risposta)</i> | 82 |
| 5-01755 Macina: Sui dati relativi all'applicazione degli articoli 116 e 117 del decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e della legge 26 maggio 1969, n. 241, in materia di agevolazioni di viaggio in occasione delle consultazioni elettorali | 76 |
| <i>ALLEGATO 3 (Testo della risposta)</i> | 83 |
| 5-01756 Prisco ed altri: Sulle iniziative da assumere per contrastare comportamenti che possano istigare alla violenza nelle manifestazioni sportive | 76 |
| <i>ALLEGATO 4 (Testo della risposta)</i> | 85 |
| 5-01757 Migliore: Su questioni relative all'applicazione dell'articolo 14 del decreto-legge n. 113 del 2018, in materia di conoscenza della lingua italiana quale requisito per la concessione della cittadinanza italiana | 77 |
| <i>ALLEGATO 5 (Testo della risposta)</i> | 87 |
| UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI | 78 |
| INDAGINE CONOSCITIVA: | |
| Indagine conoscitiva nell'ambito dell'esame della proposta di legge costituzionale C. 1585 cost. approvata dal Senato, e C. 1172 cost. D'Uva, recante « Modifiche agli articoli 56, 57 e 59 della Costituzione in materia di riduzione del numero dei parlamentari » e della proposta di legge C. 1616, approvata dal Senato, recante « Disposizioni per assicurare l'applicabilità delle leggi elettorali indipendentemente dal numero dei parlamentari ». | |
| Audizione del professor Massimo Luciani, Professore di diritto costituzionale presso l'Università di Roma « La Sapienza » (<i>Svolgimento e conclusione</i>) | 78 |
| Audizione del professor Francesco Clementi, Professore di diritto pubblico comparato presso l'Università di Perugia (<i>Svolgimento e conclusione</i>) | 79 |
| COMITATO PERMANENTE PER I PARERI: | |
| Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e altre disposizioni in materia di tutela delle vittime di violenza domestica e di genere. Emendamenti C. 1455-A Governo e abb. (Parere all'Assemblea) (<i>Esame e conclusione – Parere</i>) | 79 |

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA

Mercoledì 27 marzo 2019. — Presidenza del presidente Giuseppe BRESCIA. — In-

terviene il Sottosegretario di Stato per l'interno Stefano Candiani.

La seduta comincia alle 14.

Giuseppe BRESCIA, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche mediante la trasmissione diretta sulla *web-tv* della Camera dei deputati.

5-01753 Gebhard: Su problematiche derivanti dall'estensione, operata dalla legge 9 gennaio 2019, n. 3, a fondazioni, associazioni e comitati, di taluni obblighi previsti per i partiti politici.

Gabriele TOCCAFONDI (Misto-CP-A-PS-A) illustra l'interrogazione, di cui è cofirmatario, facendo notare che la legge n. 3 del 2019 (cosiddetta legge «spazzacorrotti») ha ampliato l'ambito di applicazione della normativa previgente in materia di obblighi a carico di fondazioni, associazioni e comitati, equiparando questi ultimi ai partiti e movimenti politici qualora gli organi direttivi siano composti, in tutto o in parte, da membri di organi di partiti o movimenti politici, ovvero persone che siano o siano state, nei dieci anni precedenti, membri del Parlamento nazionale o europeo o di assemblee elettive regionali o locali.

In tale ambito l'atto di sindacato ispettivo chiede quali iniziative di competenza il Ministro interrogato e il Governo intendano adottare al fine di correggere un dettato normativo che, oltre a presentare possibili profili di incostituzionalità, appare altamente lesivo della possibilità, per fondazioni, associazioni e comitati, di continuare a svolgere la propria funzione, nonché caratterizzato da una logica punitiva e di discredito nei confronti della politica.

Il Sottosegretario Stefano CANDIANI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 1*).

Gabriele TOCCAFONDI (Misto-CP-A-PS-A), replicando, evidenzia come, a prescindere dall'individuazione dello specifico Dicastero competente su tale materia, la questione debba coinvolgere il Governo nel suo complesso, tenuto conto che le disposizioni di cui si tratta sono state adottate

collegialmente in seno al Consiglio dei ministri e poi approvate in Parlamento, senza che sia stata data all'opposizione possibilità di interloquire.

Nel merito fa notare che equiparare ai partiti e movimenti politici le fondazioni, le associazioni e i comitati comporta l'imposizione a tali soggetti delle realtà *no-profit* adempimenti burocratici eccessivi, soprattutto per quanto concerne la redazione dei bilanci, con un considerevole incremento dei costi.

Dopo aver osservato che alla base della normativa in questione vi è l'idea sbagliata che svolgere attività politica rappresenti una sorta di «male assoluto», sottolinea come in questo modo si rischi di criminalizzare come potenziali corruttori moltissimi volontari che gratuitamente prestano ogni giorno la propria opera per il bene comune.

5-01754 Sisto e Mulè: Sulle iniziative da intraprendere per la caserma dei Vigili del fuoco di Albenga.

Giorgio MULÈ (FI) illustra l'interrogazione in titolo, di cui è cofirmatario, relativa alla situazione di degrado in cui versa la caserma dei Vigili del fuoco di Albenga, e nella quale si chiede quali iniziative il Governo intenda intraprendere affinché siano eseguiti tempestivamente i lavori necessari di adeguamento strutturale della predetta caserma.

Il Sottosegretario Stefano CANDIANI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 2*). Segnala inoltre come sarà cura del Governo adoperarsi per assicurare la necessaria armonizzazione delle iniziative in relazione alle strutture che siano di proprietà di diversi soggetti pubblici.

Giorgio MULÈ (FI), replicando, prende atto dell'inizio dei lavori nella parte dell'immobile di proprietà del Ministero dell'Interno e auspica che da parte dello stesso Ministero venga intrapresa ogni iniziativa per assicurare l'effettivo inizio dei lavori anche nella porzione dell'immobile

di proprietà dell'amministrazione provinciale, senza che ciò pregiudichi la ricerca di una soluzione definitiva attraverso l'acquisto o la locazione di un nuovo immobile.

Sottolinea quindi come Forza Italia garantirà tutto il suo appoggio a tali iniziative sul territorio.

5-01755 Macina: Sui dati relativi all'applicazione degli articoli 116 e 117 del decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e della legge 26 maggio 1969, n. 241, in materia di agevolazioni di viaggio in occasione delle consultazioni elettorali.

Giuseppe BRESCIA, *presidente*, illustra l'interrogazione in titolo, di cui è cofirmatario, osservando come la normativa vigente preveda agevolazioni di viaggio per le elezioni politiche regionali e comunali a favore degli elettori, per il viaggio di andata alla sede elettorale dove risultano iscritti, e ritorno. Tali agevolazioni trovano applicazione anche in occasione delle elezioni europee e dei referendum previsti dagli articoli 75 e 138 della Costituzione.

Ricorda che gli ultimi dati relativi alle spese dello Stato per tali agevolazioni di viaggio risultano fermi al 2009 e sono stati resi noti nella relazione tecnica del decreto-legge 11 aprile 2011, n. 37, nella quale emerge che le spese in agevolazioni di viaggio dal 2004 al 2009 ammontavano a circa 28 milioni di euro, a fronte di circa 1,5 milioni di viaggi per una media di circa 20 euro a viaggio.

In merito ritiene che alcune spese possano essere abbattute, a fronte di innovazioni che facilitino il concreto esercizio del diritto di voto da parte di tutti i cittadini, senza obbligarli a lunghi viaggi, richiamando a tale riguardo gli interventi normativi contenuti nella proposta di legge cosiddetta «Elezioni pulite», approvata dalla Camera e ferma al Senato, o all'adozione, anche in via sperimentale, del voto elettronico.

In tale contesto l'interrogazione chiede di poter conoscere i dati relativi alle spese

per agevolazioni di viaggio in occasione di consultazioni elettorali dal 2010 fino al 2018.

Il Sottosegretario Stefano CANDIANI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 3*).

Giuseppe BRESCIA, *presidente*, replicando, si dichiara soddisfatto della risposta, osservando come la conoscenza dei dati in questione possa essere utile alla collettività. Auspica, in ogni caso, che il tema della riduzione dei costi connesso allo svolgimento delle elezioni sia ripreso in futuro dalla Commissione, la quale potrebbe in tale contesto affrontare anche altre questioni rilevanti come, ad esempio, l'innovazione delle procedure in sede di espressione del voto dei cittadini. Si tratta, a suo avviso, di temi meritevoli di un serio approfondimento, da svolgere anche in collaborazione con il Ministero dell'interno, tenuto conto che richiamano esigenze connesse sia al risparmio dei costi sia alla libertà di voto dei cittadini.

5-01756 Prisco ed altri: Sulle iniziative da assumere per contrastare comportamenti che possano istigare alla violenza nelle manifestazioni sportive.

Emanuele PRISCO (FdI) illustra l'interrogazione in titolo, che ha ad oggetto gli episodi di violenza da parte dei genitori durante le manifestazioni sportive del calcio giovanile e nella quale si chiede quali iniziative, anche normative, intenda adottare il Governo a tutela dell'ordine pubblico per contrastare tali fenomeni, stabilendo efficaci sanzioni per chiunque promuova, con il proprio comportamento, la violenza nella pratica sportiva in generale e in quella calcistica in particolare, e prevedendo, nello specifico, sanzioni esemplari a carico di quei genitori che si rendano colpevoli dei suddetti comportamenti.

Il Sottosegretario Stefano CANDIANI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 4*).

Emanuele PRISCO (FdI), replicando, prende atto della risposta e richiama, in particolare, l'attenzione, dal punto di vista della prevenzione, sull'opportunità di prevedere l'obbligatorietà della sottoscrizione del codice etico da parte delle società sportive, e, per quanto concerne le sanzioni, sulla possibile estensione degli strumenti sanzionatori previsti per lo sport professionistico, come ad esempio il Dapso, anche ai genitori nel caso di manifestazioni sportive giovanili, non soltanto a tutela dell'ordine pubblico, ma anche della valenza educativa dell'attività sportiva giovanile.

5-01757 Migliore: Su questioni relative all'applicazione dell'articolo 14 del decreto-legge n. 113 del 2018, in materia di conoscenza della lingua italiana quale requisito per la concessione della cittadinanza italiana.

Angela SCHIRÒ (PD) illustra l'interrogazione in titolo, di cui è cofirmataria, osservando come il decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113, all'articolo 14, comma 1, lettera *a-bis*), ponga per lo straniero che fa domanda di cittadinanza *jure matrimonii* il requisito di « un'adeguata conoscenza della lingua italiana, non inferiore al livello B1 del QCER ».

Evidenzia che l'introduzione del requisito della conoscenza della lingua italiana rappresenta un fatto di cui da anni si discute anche in ambito parlamentare, a proposito sia della concessione della cittadinanza a stranieri, residenti in Italia e all'estero, sia del riconoscimento *jure sanguinis* della cittadinanza a discendenti di emigrati italiani di diverse generazioni, senza tuttavia che si sia arrivati sul tema a conclusioni organiche o quantomeno coordinate. Si è deciso, invece, di affrontare solo una questione, quella relativa allo straniero che sposa un cittadino italiano, provocando uno strappo che determina un forte squilibrio.

La richiesta di attestazione della conoscenza della lingua italiana a livello B1, per lo straniero che ha contratto matrimonio con un/a cittadino/a italiano/a ha

creato un diffuso disagio tra le coppie « miste » residenti all'estero, il cui numero è progressivamente aumentato sia per la consistenza del retroterra emigratorio sia per la recente crescita dei flussi in uscita, soprattutto di giovani.

Evidenzia quindi come il provvedimento richiamato sembri non tenere in considerazione alcuni dati di fatto, quali la rada presenza sui territori esteri delle strutture autorizzate a rilasciare la certificazione, la non breve periodicità delle loro operazioni e la complessità e gli elevati costi della predisposizione dei documenti da allegare alla richiesta, nonché della loro traduzione e legalizzazione, soggetti a scadenza dei termini di validità. Rileva inoltre che vi sono stati ritardi e incertezze nella comunicazione ai terminali amministrativi che ha determinato ulteriore perdita di tempo.

Segnala altresì come la disposizione abbia creato problemi interpretativi e pratici che è necessario e urgente affrontare: si riferisce a quello relativo alla data precisa dell'entrata in vigore del provvedimento e all'esclusione della retroattività riguardo alle richieste presentate antecedentemente, sia nel periodo precedente al decreto – legge n. 113 del 2018, sia in quello che intercorre fra la data di tale decreto e l'entrata in vigore della legge 1° dicembre 2018; a quello relativo alla possibilità, per le istanze avanzate immediatamente dopo l'entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge, di essere integrate della attestazione linguistica anche successivamente, allo scopo di non vanificare, in tutto o in parte, la documentazione acquisita; a quello relativo alla comunicazione, attraverso i consolati e lo stesso sito *web* del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, dei luoghi e degli istituti all'estero presso i quali è possibile ottenere la certificazione linguistica.

In tale contesto l'interrogazione chiede al Governo se non ritenga opportuno adottare le iniziative di competenza per sospendere l'applicazione della disposizione richiamata, alla luce delle considerazioni esposte in premessa o, in linea subordinata,

nata, se e come intenda provvedere ad una più chiara definizione delle questioni amministrative richiamate dagli interroganti.

Auspica infine che l'Esecutivo fornisca una risposta ispirata a concretezza e a responsabilità, e non si limiti a una difesa di bandiera di un provvedimento che, a suo avviso, ha finora determinato solo difficoltà e risentimenti.

Il Sottosegretario Stefano CANDIANI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 5*), facendo inoltre notare che la conoscenza della lingua italiana non rappresenta un requisito solo formale, ma anche sostanziale, consentendo, peraltro, ai cittadini di acquisire piena consapevolezza sulla normativa vigente.

Francesca LA MARCA (PD), replicando, in qualità di cofirmataria dell'interrogazione, si dichiara insoddisfatta della risposta, rilevando come le disposizioni del decreto-legge n. 113 del 2018 abbiano arrecato seri problemi agli italiani all'estero, di cui il Governo ignora le esigenze. Fa notare che particolarmente danneggiate risultano le famiglie miste, che magari hanno al proprio interno figli e un coniuge italiani, considerata l'impossibilità, per l'altro coniuge, di ottenere la cittadinanza. Ritiene incongruo che, al contrario, per i discendenti di emigrati italiani di diverse generazioni, in quali a volte non hanno alcuna conoscenza della lingua italiana, sia stato possibile ottenere la cittadinanza attraverso lo *ius sanguinis*.

Nel segnalare come lei stessa e la deputata Schirò siano cittadine italiane di seconda generazione, nate e cresciute fuori dall'Italia, chiede che il Governo valuti una sospensione dell'applicazione delle disposizioni del decreto-legge n. 113 del 2018, auspicando quantomeno l'avvio di un tavolo di discussione, al fine di risolvere quanto prima le problematiche testé illustrate e di porre fine alle tante incertezze determinate da quella normativa, che riguardano addirittura anche le strutture autorizzate a rilasciare la certificazione.

Giuseppe BRESCIA, *presidente*, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

La seduta termina alle 14.40.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.40 alle 14.45.

INDAGINE CONOSCITIVA

Mercoledì 27 marzo 2019. — Presidenza del presidente Giuseppe BRESCIA.

La seduta comincia alle 14.45.

Indagine conoscitiva nell'ambito dell'esame della proposta di legge costituzionale C. 1585 cost. approvata dal Senato, e C. 1172 cost. D'Uva, recante « Modifiche agli articoli 56, 57 e 59 della Costituzione in materia di riduzione del numero dei parlamentari » e della proposta di legge C. 1616, approvata dal Senato, recante « Disposizioni per assicurare l'applicabilità delle leggi elettorali indipendentemente dal numero dei parlamentari ».

Audizione del professor Massimo Luciani, Professore di diritto costituzionale presso l'Università di Roma « La Sapienza ».

(Svolgimento e conclusione).

Giuseppe BRESCIA, *presidente*, fa presente che l'ordine del giorno reca l'audizione del professor Massimo Luciani, Professore di diritto costituzionale presso l'Università di Roma « La Sapienza ».

Avverte che l'audizione sarà trasmessa attraverso la *web-tv* della Camera dei deputati.

Ringrazia il professor Luciani per aver accolto l'invito della Commissione e chiede cortesemente di contenere il suo intervento in circa dieci minuti, in modo da consentire ai commissari di porre eventuali domande.

Dà quindi la parola al professor Luciani.

Massimo LUCIANI, *Professore di diritto costituzionale presso l'Università di Roma « La Sapienza »*, svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Interviene per porre quesiti e formulare osservazioni il deputato Stefano CECANTI (PD).

Massimo LUCIANI, *Professore di diritto costituzionale presso l'Università di Roma « La Sapienza »*, risponde ai quesiti posti e rende ulteriori precisazioni.

Giuseppe BRESCIA, *presidente*, ringrazia il professor Luciani e dichiara conclusa l'audizione.

Audizione del professor Francesco Clementi, Professore di diritto pubblico comparato presso l'Università di Perugia.

(Svolgimento e conclusione).

Giuseppe BRESCIA, *presidente*, fa presente che l'ordine del giorno reca l'audizione del professor Francesco Clementi, Professore di diritto pubblico comparato presso l'Università di Perugia.

Avverte che l'audizione sarà trasmessa attraverso la *web-tv* della Camera dei deputati.

Ringrazia il professor Clementi per aver accolto l'invito della Commissione e chiede cortesemente di contenere il suo intervento in circa dieci minuti, in modo da consentire ai commissari di porre eventuali domande.

Dà quindi la parola al professor Clementi.

Francesco CLEMENTI, *Professore di diritto pubblico comparato presso l'Università di Perugia*, svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Intervengono per porre quesiti e formulare osservazioni i deputati Stefano

CECCANTI (PD), Andrea GIORGIS (PD), Marco DI MAIO (PD), Massimo UNGARO (PD) e Barbara POLLASTRINI (PD).

Francesco CLEMENTI, *Professore di diritto pubblico comparato presso l'Università di Perugia*, risponde ai quesiti posti e rende ulteriori precisazioni.

Giuseppe BRESCIA, *presidente*, ringrazia il professor Clementi e dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 15.35.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

COMITATO PERMANENTE PER I PARERI

Mercoledì 27 marzo 2019. — Presidenza del presidente Alberto STEFANI.

La seduta comincia alle 15.35.

Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e altre disposizioni in materia di tutela delle vittime di violenza domestica e di genere.

Emendamenti C. 1455-A Governo e abb.

(Parere all'Assemblea).

(Esame e conclusione – Parere).

Il Comitato inizia l'esame degli emendamenti.

Alberto STEFANI, *presidente*, rileva come il Comitato sia chiamato a esaminare, ai fini del parere all'Assemblea, gli emendamenti, contenuti nel fascicolo n. 1, presentati alla proposta di legge C. 1455-A, recante « Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e altre disposizioni in materia di tutela delle vittime di violenza domestica e di genere ».

Valentina CORNELI (M5S) *relatrice*, rileva come gli emendamenti contenuti nel fascicolo n. 1 non presentino profili critici

per quanto attiene al rispetto del riparto di competenze legislative di cui all'articolo 117 della Costituzione e propone pertanto di esprimere su di essi nulla osta.

Nessun altro chiedendo di intervenire, il Comitato approva la proposta di parere.

La seduta termina alle 15.40.

ALLEGATO 1

5-01753 Gebhard: Su problematiche derivanti dall'estensione, operata dalla legge 9 gennaio 2019, n. 3, a fondazioni, associazioni e comitati, di taluni obblighi previsti per i partiti politici.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Signor Presidente, Onorevoli Deputati, la legge 9 gennaio 2019, n. 3, recante « Misure per il contrasto dei reati contro la pubblica amministrazione, nonché in materia di prescrizione del reato e in materia di trasparenza dei partiti e movimenti politici », interviene anche a disciplinare alcuni aspetti del rapporto tra partiti politici e fondazioni politiche.

Il provvedimento prevede che alle fondazioni, associazioni e ai comitati che abbiano un « indice di collegamento » con partiti o movimenti politici, quali la composizione degli organi direttivi, ovvero erogino somme o contribuzioni ai partiti, si applichino gli obblighi in materia di trasparenza e rendicontazione stabiliti per gli stessi partiti o movimenti politici.

È posta in capo alla Commissione per la trasparenza e il controllo dei rendiconti dei partiti e dei movimenti politici l'applicazione delle sanzioni previste in base al nuovo assetto normativo.

In base alla predetta legge il Governo è poi delegato ad adottare, entro un anno dalla data in vigore della legge medesima, un decreto legislativo recante un testo unico di coordinamento normativo nel quale sono riunite le disposizioni legislative vigenti in materia di contributi ai candidati alle elezioni, ai partiti e ai movimenti politici, di rimborso per le spese per le consultazioni elettorali e referendarie, di trasparenza e democraticità dei partiti.

Ciò premesso, è opportuno precisare che l'intervento legislativo su cui gli onorevoli interroganti pongono l'attenzione in

questa sede nasce da un disegno di legge presentato alla Camera dei Deputati, il 24 settembre 2018, dal Ministro della Giustizia. Ed è stato lo stesso Dicastero ad assicurare, *ratione materiae*, la rappresentanza del Governo in tutte le fasi dell'*iter* parlamentare di approvazione, intervenuta, in via definitiva, nella seduta del 18 dicembre 2018, in questo ramo del Parlamento.

La nuova specifica disciplina dettata per le fondazioni, le associazioni e i comitati non coinvolge aspetti di stretta competenza del Ministero dell'interno che, come noto, riguarda, invece, il distinto ambito della tenuta del registro delle persone giuridiche e della procedura per l'iscrizione nello stesso ai fini dell'acquisto della personalità giuridica, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 2000.

Rilevo, in ogni caso, che le norme cui fanno riferimento gli interroganti sono in vigore solo da poche settimane e che, anche per tale ragione, le criticità segnalate potranno essere adeguatamente considerate all'esito dell'effettiva applicazione del nuovo regime, ciò anche al fine di valutare l'opportunità di eventuali interventi integrativi.

In tal senso il Ministero della Giustizia ha comunicato che è allo studio di quel Dicastero la valutazione circa un intervento normativo che integri le disposizioni richiamate, tenendo in particolare considerazione le istanze in più occasioni sollevate dalle rappresentanze del « terzo settore ».

ALLEGATO 2

5-01754 Sisto: Sulle iniziative da intraprendere per l'adeguamento strutturale della caserma dei Vigili del fuoco di Albenga.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Signor Presidente, onorevoli Deputati, gli onorevoli interroganti chiedono di conoscere le iniziative che il Ministero dell'interno intende intraprendere per la tempestiva esecuzione dei necessari lavori di adeguamento strutturale del fabbricato in cui è ubicata la caserma del distaccamento dei vigili del fuoco di Albenga.

Come è stato precisato, l'immobile è suddiviso in due porzioni di proprietà, rispettivamente, dell'Amministrazione Provinciale e del Ministero dell'interno.

Per quanto concerne la porzione di proprietà ministeriale, informo che è già stata autorizzata la spesa di 89.430 euro per l'esecuzione di lavori di risanamento interno del distaccamento, di coibentazione e impermeabilizzazione dei lastrici solari, oltre che di ripristino dei cornicioni e sotto cornicioni della sede.

I lavori hanno già avuto inizio nella prima decade del corrente mese di marzo e si prevede possano essere ultimati entro la fine della prossima estate.

Nella programmazione del presente esercizio finanziario sono stati, inoltre, inseriti altri lavori inerenti la video sorveglianza, il potenziamento dell'illuminazione esterna, la manutenzione dell'area adibita a piazzale e parcheggio e la sostituzione dei cancelli e dei portoni.

Ricordo inoltre che, nell'ottobre del 2018, con fondi stanziati dal Provveditorato alle Opere Pubbliche, è stata completata la manutenzione straordinaria del cosiddetto Castello di manovra, cioè del manufatto utilizzato per le esercitazioni dei Vigili del Fuoco.

Per quanto riguarda la porzione di fabbricato di proprietà della Provincia, risulta che i lavori per gli interventi di ristrutturazione, per un importo pari a 39.000 euro, potranno anch'essi iniziare a breve, assicurando uno stretto coordinamento con i lavori già avviati sulla prima parte di fabbricato.

Vorrei, inoltre, far presente che – anche grazie all'intervenuto stanziamento, nell'ultima legge di bilancio, di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2019 al 2023, destinati all'acquisto e all'adeguamento strutturale delle sedi di servizio del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco – il Ministero dell'interno non esclude la possibilità di trovare una più efficace e definitiva soluzione attraverso la ricerca di una nuova sede o la costruzione di un nuovo distaccamento.

In tal senso sono già in corso i necessari contatti con l'Amministrazione comunale di Albenga allo scopo di individuare siti utili alla realizzazione del nuovo distaccamento.

ALLEGATO 3

5-01755 Macina: Sui dati relativi all'applicazione degli articoli 116 e 117 del decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e della legge 26 maggio 1969, n. 241, in materia di agevolazioni di viaggio in occasione delle consultazioni elettorali.

TESTO DELLA RISPOSTA

Signor Presidente, onorevoli Deputati, in occasione delle consultazioni elettorali e referendarie l'ordinamento prevede, com'è noto, agevolazioni di viaggio in favore degli elettori « fuori sede » che decidono di rientrare nel comune in cui sono iscritti a votare.

Gli onorevoli interroganti, partendo dagli ultimi dati conosciuti sui rimborsi concessi dal 2004 al 2009, desunti dalla relazione al decreto-legge 11 aprile del 2011, n. 37, recante norme urgenti per le commissioni elettorali circondariali e per il voto dei cittadini temporaneamente all'estero in occasione dei *referendum* del giugno 2011, chiedono di conoscere gli analoghi dati del periodo 2010-2018.

Nel corrispondere positivamente a quanto richiesto, deposito agli atti della Commissione una tabella predisposta dalla Direzione centrale della finanza locale del

Ministero dell'interno in cui sono compendati in dettaglio, per il periodo 2010-2018, i dati relativi ai rimborsi per le agevolazioni di viaggio in occasione delle tornate elettorali, distinti per anno, tipologia di consultazione, spesa complessiva e spesa media per viaggio.

Ritengo utile riferirvi, intanto, alcuni significativi numeri aggregati:

in 9 anni sono state concesse agevolazioni per 1.385.757 viaggi;

la spesa complessiva sostenuta è stata pari a 31.902.520 euro, con una spesa media per viaggio pari a 23,02 euro;

il confronto tra il costo medio di questo periodo rispetto a quello del 2004-2009, che si attestava su di una media di circa 20 euro per viaggio, denota un incremento del 15 per cento circa.

| AGEVOLAZIONI DI VIAGGIO CONCESSE AGLI ELETTORI | | | | | |
|---|---|------------------|------------------------------------|----------------------------|----------------|
| Anno | Tipologia di consultazione elettorale | N. viaggi | Spesa complessiva sostenuta | Spesa media viaggio | |
| 2010 | Regionali: 13 Regioni + Amm.ve: (Provinciali: 12 province e Comunali: n. 1.100 comuni circa) | 51.210 | € 1.139.084 | € 22,24 | |
| 2011 | Referendum + Regionali: Molise + Amm.ve: (Provinciali: 11 Province e Comunali: n. 1.350 comuni circa) | 123.958 | € 2.743.868 | € 22,14 | |
| 2012 | Regionali: Sicilia + Amm.ve: (Comunali: n. 940 comuni circa) | 36.882 | € 719.837 | € 19,52 | |
| 2013 | Politiche + Regionali: 6 Regioni + Amm.ve: (Provinciali: n. 3 province e Comunali: n. 600 comuni circa) | 329.559 | € 7.546.857 | € 22,90 | |
| 2014 | Europee + Regionali: 5 Regioni + Amm.ve: (Comunali: n. 4.100 comuni circa) | 133.662 | € 3.136.770 | € 23,47 | |
| 2015 | Regionali: n. 7 Regioni + Amm.ve: (Comunali: n. 760 comuni circa) | 74.475 | € 1.710.730 | € 22,97 | |
| 2016 | Referendum: n. 2 + Amm.ve: (Comunali: n. 1.350 comuni circa) | 275.165 | € 6.688.671 | € 24,31 | |
| 2017 | Mancato quorum Referendum + Regionali (Sicilia) + Amm.ve: (Comunali: n. 1.000 comuni circa) | 28.826 | € 507.558 | € 17,61 | |
| 2018 | Politiche + Regionali: 5 Regioni + Amm.ve: (Provinciali: n. 2 province e Comunali: n. 770 comuni circa) | 332.020 | € 7.709.145 | € 23,22 | |
| | | | € 1.334.547 | € 31.902.519 | € 23,02 |

ALLEGATO 4

5-01756 Prisco: Sulle iniziative per contrastare comportamenti violenti in occasione di manifestazioni sportive giovanili.

TESTO DELLA RISPOSTA

Signor Presidente, onorevoli Deputati, il fenomeno della violenza perpetrata in occasione di manifestazioni sportive è alla costante attenzione del Ministero dell'interno, impegnato non solo in un'attività di contrasto attraverso la severa applicazione delle specifiche misure previste dall'ordinamento, ma anche in una attività di prevenzione orientata alla promozione di iniziative volte ad accrescere la cultura sportiva.

Al riguardo, l'Osservatorio Nazionale sulle Manifestazioni Sportive è fermamente impegnato nel sensibilizzare e responsabilizzare le società di calcio al contrasto di ogni forma di violenza, attraverso lo strumento utile del Codice etico la cui sottoscrizione potrà essere estesa anche ai genitori, in ogni ambito sportivo in cui si manifesta la partecipazione giovanile.

In effetti va rilevato come tutte le federazioni sportive abbiano adottato un Codice etico dello sport allo scopo di difendere e promuovere, tra coloro che organizzano e divulgano la pratica sportiva, l'adesione a quei valori etici di lealtà, correttezza e non violenza che ne costituiscono la forza e il senso profondo.

Sempre in chiave di prevenzione, appare senz'altro condivisibile quanto prospettato dagli onorevoli interroganti circa l'opportunità di avviare una *partnership* con i diversi attori coinvolti, finalizzata all'innalzamento culturale è valoriale tra le nuove generazioni, in un'ottica di condivisione delle esperienze e risorse.

A tale proposito informo che il predetto Osservatorio ha già sviluppato una specifica progettualità rivolta a rafforzare

l'azione di prevenzione dei fenomeni di violenza ed intolleranza in ambito sportivo mediante iniziative formative, educative e di sensibilizzazione afferenti a valori ed etica nello sport, indirizzate, oltre che ai tesserati, anche al pubblico giovanile, soprattutto in ambito scolastico.

Si ritiene utile, inoltre, l'avvio di una specifica attività di monitoraggio ed analisi in merito alle violenze ed intemperanze dei genitori in occasione degli eventi sportivi.

Quanto, invece, alle misure normative finalizzate al contrasto del fenomeno in questione, ricordo come il Daspo (divieto di accedere alle manifestazioni sportive) si sia rivelato in questi anni un utile strumento.

Tale misura di prevenzione personale trova applicazione – come specificato dall'articolo 2-*bis* del decreto-legge n. 336 del 2001 e confermato dalla più recente giurisprudenza – nei casi di competizioni che si svolgono nell'ambito delle attività previste dalle federazioni sportive e dagli enti e organizzazioni riconosciuti dal CONI.

Nella stagione 2018/2019, sino al 19 marzo scorso, sono stati emessi 1.626 provvedimenti di Daspo; nella stagione 2017/18 erano stati in tutto 2.418, mentre nella stagione 2016/17 i provvedimenti emessi erano stati complessivamente 2.530. Sempre alla data del 19 marzo scorso risultano attivi sul territorio 6.583 provvedimenti di Daspo.

Informo, infine, che ulteriori misure di prevenzione e contrasto sono contenute nel disegno di legge A.C. 1603-*ter* recante deleghe al Governo e altre disposizioni in

materia di ordinamento sportivo, di professioni sportive nonché misure di contrasto della violenza in occasione delle manifestazioni sportive e semplificazioni. L'esame di tale provvedimento, attualmente assegnato alla Commissione Giustizia, po-

trebbe rappresentare occasione di confronto per l'eventuale implementazione di misure idonee a sanzionare comportamenti irresponsabili e diseducativi per i giovani che praticano l'attività sportiva ed agonistica.

ALLEGATO 5

5-01757 Migliore: Su questioni relative all'applicazione dell'articolo 14 del decreto-legge n. 113 del 2018, in materia di conoscenza della lingua italiana quale requisito per la concessione della cittadinanza italiana.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Signor Presidente, onorevoli Deputati, come ricordato dagli interroganti, in sede di conversione del decreto-legge sicurezza ed immigrazione è stato introdotto per le ipotesi di acquisto della cittadinanza italiana *iure matrimonii* il requisito del possesso di un'adeguata conoscenza della lingua italiana.

Per dimostrare tale conoscenza – non inferiore al livello B1 del quadro comune europeo di riferimento – i richiedenti sono tenuti ad attestare, all'atto della presentazione dell'istanza, il possesso di un titolo di studio rilasciato da un istituto di istruzione pubblico o paritario in Italia o all'estero, riconosciuto dal Ministero dell'istruzione, dell'Università e della Ricerca e dal Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale.

In alternativa, gli interessati sono tenuti a produrre apposita certificazione attestante il livello richiesto di conoscenza della lingua italiana, rilasciata da uno dei quattro enti certificatori riconosciuti dai predetti Ministeri e dalla connessa rete nazionale ed internazionale di istituzioni ed enti convenzionati.

Al riguardo, vorrei evidenziare che la scelta del Legislatore trova fondamento nella consapevolezza che la conoscenza della lingua e della cultura di un Paese è fattore essenziale per l'integrazione di coloro che fanno richiesta di concessione della cittadinanza.

Ricordo come anche in altri Paesi europei sia già richiesta, al medesimo fine, la conoscenza non solo della lingua ma anche della storia nazionale.

È il caso di evidenziare, peraltro, che la dimostrazione di un'adeguata conoscenza

della lingua italiana era già prevista nel nostro ordinamento, ben prima dell'entrata in vigore del decreto sicurezza ed immigrazione, per il cittadino straniero residente legalmente in Italia da più di cinque anni che intendesse chiedere il permesso comunitario per soggiornanti di lungo periodo.

In relazione, poi, alla estensione della validità temporale della nuova disposizione, rilevo che le disposizioni in questione sono applicabili alle sole istanze di concessione della cittadinanza presentate dalla data di entrata in vigore della legge di conversione, il 5 dicembre 2018, restando esclusa qualsiasi ipotesi di applicazione retroattiva.

Nel silenzio della legge, le istanze di cittadinanza prive delle autocertificazioni o attestazioni precedentemente citate, non potranno pertanto essere prese in considerazione, attesa l'impossibilità di una loro successiva integrazione.

In ordine, poi, alla richiamata questione delle strutture autorizzate al rilascio della relativa certificazione, informo che le notizie sulla rete nazionale ed internazionale di istituzioni ed enti universitari sono già rintracciabili nelle informazioni pubblicate sui siti *web* del Ministero dell'istruzione, dell'Università e della Ricerca Scientifica, del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale e dei quattro enti certificatori riconosciuti dagli stessi Ministeri.

Evidenzio, infine, che il Ministero dell'interno ha già provveduto a diramare dettagliate istruzioni operative sulle nuove disposizioni e si appresta a pubblicare sul proprio sito istituzionale le informazioni e le risposte ai più frequenti quesiti.

II COMMISSIONE PERMANENTE

(Giustizia)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

| | |
|--|----|
| Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Serbia sulla cooperazione nel settore della difesa, fatto a Belgrado il 16 dicembre 2013. C. 1541 Governo (Parere alla III Commissione) (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole</i>) | 88 |
| Interventi per la concretezza delle azioni delle pubbliche amministrazioni e la prevenzione dell'assenteismo. C. 1433 Governo, approvato dal Senato, e abb. (Parere alle Commissioni riunite I e XI) (<i>Esame e rinvio</i>) | 88 |

SEDE REFERENTE:

| | |
|--|----|
| Modifiche all'articolo 5 della legge 1° dicembre 1970, n. 898, in materia di assegno spettante a seguito di scioglimento del matrimonio o dell'unione civile. C. 506 Morani (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>) | 91 |
| AVVERTENZA | 91 |

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 27 marzo 2019. — Presidenza della presidente Francesca BUSINAROLO. — Interviene il sottosegretario di Stato alla giustizia, Vittorio Ferraresi.

La seduta comincia alle 14.30.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Serbia sulla cooperazione nel settore della difesa, fatto a Belgrado il 16 dicembre 2013. C. 1541 Governo.
(Parere alla III Commissione).
(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta di ieri.

Iolanda DI STASIO (M5S), *relatrice*, propone di esprimere sul provvedimento in titolo parere favorevole.

Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere favorevole formulata dalla relatrice.

Interventi per la concretezza delle azioni delle pubbliche amministrazioni e la prevenzione dell'assenteismo.

C. 1433 Governo, approvato dal Senato, e abb.
(Parere alle Commissioni riunite I e XI).
(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Valentina D'ORSO (M5S), *relatrice*, fa presente che la Commissione è chiamata ad esaminare, nella seduta odierna, ai fini dell'espressione del prescritto parere, il

disegno di legge del Governo recante « Interventi per la concretezza delle azioni delle pubbliche amministrazioni e la prevenzione dell'assenteismo » (A.C. 1433), assegnato per l'esame in sede referente alle Commissioni riunite I e XI.

Rammenta che il disegno di legge, approvato dal Senato il 6 dicembre scorso, è composto da sei articoli volti rispettivamente a istituire il nucleo della concretezza preposto alla verifica della realizzazione delle azioni concrete per il miglioramento dell'efficienza della pubblica amministrazione; a contrastare l'assenteismo da parte dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche; ad adeguare i fondi per il trattamento accessorio dei dipendenti pubblici; ad accelerare le assunzioni mirate e il ricambio generazionale nonché a recare disposizioni in materia di buono pasto e disposizioni finali e clausole di salvaguardia.

Nel rinviare alla documentazione degli uffici per una descrizione dettagliata di tutte le citate disposizioni, avverte che si soffermerà sui commi 1 e 4 dell'articolo 2, che incidono sulla competenza della Commissione Giustizia.

Rileva preliminarmente che l'articolo 2 prevede l'introduzione di sistemi di verifica biometrica dell'identità e di videosorveglianza degli accessi per i dipendenti delle amministrazioni pubbliche (di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni), ai fini della verifica dell'osservanza dell'orario di lavoro.

Rammenta che, come stabilito dal comma 1 dell'articolo 2, l'introduzione dei sistemi suddetti è prevista in sostituzione di quelli di rilevazione automatica attualmente in uso; una modifica approvata nel corso dell'esame in Senato ha specificato che i sistemi si riferiscono agli accessi. Sono esclusi dalla previsione dei nuovi sistemi: il personale in regime di diritto pubblico (di cui all'articolo 3 del citato decreto legislativo n. 165, e successive modificazioni) nonché i dipendenti titolari di un rapporto agile (rapporto di lavoro subordinato che, secondo la definizione di cui all'articolo 18 della legge 22 maggio

2017, n. 81, si svolge senza precisi vincoli di orario o di luogo, con svolgimento della prestazione in parte all'interno di locali aziendali e in parte all'esterno, senza una postazione fissa).

Evidenzia, inoltre, che una modifica adottata nel corso dell'esame in Senato ha introdotto inoltre, nella procedura di adozione dei nuovi sistemi, il richiamo ai principi di proporzionalità, non eccedenza e gradualità ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, sulla protezione dei dati. La disposizione europea richiamata richiede infatti che i dati personali siano adeguati, pertinenti e limitati a quanto necessario rispetto alle finalità del trattamento, secondo il cosiddetto principio di minimizzazione dei dati.

Segnala che il comma 1 in commento prevede, quindi, attraverso l'impiego contestuale e non alternativo dei relativi sistemi, il trattamento sia di dati personali quali l'immagine della persona (attraverso l'utilizzo di strumenti di videosorveglianza), sia di dati biometrici.

Ricorda che la definizione delle modalità attuative della sostituzione dei sistemi di rilevazione automatica attualmente in uso con quelli di verifica biometrica dell'identità e di videosorveglianza è demandata ad un decreto, avente natura regolamentare, del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione, previa intesa sancita in sede di Conferenza unificata Stato-regioni-province autonome-città ed autonomie locali, previo parere del Garante per la protezione dei dati personali sulle modalità di trattamento dei dati biometrici.

Evidenzia che, per il personale docente ed educativo, si prevede (comma 4) un distinto regolamento, emanato dal Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione, previo parere del Garante per la protezione dei dati personali. Resta fermo, in ogni caso, il rispetto delle norme europee sul trattamento dei dati biometrici, di cui all'arti-

colo 9 del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, e delle misure di garanzia in materia di trattamento dei medesimi dati biometrici, predisposte dal suddetto Garante ai sensi dell'articolo 2-*septies* del codice in materia di protezione dei dati personali (di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196).

Segnala che il Regolamento UE 2016/679 all'articolo 4, paragrafo 1, n. 14), definisce i dati biometrici come quei « dati personali ottenuti da un trattamento tecnico specifico, relativi alle caratteristiche fisiche, fisiologiche o comportamentali di una persona fisica e che ne consentono o confermano l'identificazione univoca, quali l'immagine facciale o i dati dattiloscopici ». Per questi dati, il Regolamento (articolo 9) sancisce in linea generale il divieto di trattamento, superabile solo in presenza di alcuni presupposti tra i quali, la necessità per il titolare di adempiere a un obbligo legale o di eseguire un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri ovvero ancora la necessità del trattamento per l'assolvimento degli obblighi e l'esercizio dei diritti specifici (del titolare del trattamento o dell'interessato stesso) in materia di diritto del lavoro, nella misura in cui sia autorizzato « dal diritto degli Stati membri », in presenza di garanzie appropriate per i diritti fondamentali e gli interessi del soggetto passivo (articolo 6, paragrafo 1, lettera *c*) ed *e*), 3, e articolo 9, paragrafo 2, lettera *b*).

Evidenzia che lo stesso Regolamento prevede poi una specifica riserva normativa nazionale per la disciplina dei rapporti di lavoro, consentendo a ogni Stato membro di prevedere « norme più specifiche » in materia, comprensive di « misure appropriate e specifiche a salvaguardia della dignità umana, degli interessi legittimi e dei diritti fondamentali degli interessati » (articolo 88, paragrafi 1 e 2). I presupposti di legittimità del trattamento dei dati biometrici, anche in materia di lavoro, attengono alla sussistenza di una previsione normativa specifica (di rango legislativo o regolamentare a seconda dei

casi), alla necessità del trattamento per la realizzazione dei legittimi fini perseguiti, nonché al rispetto di garanzie appropriate. Al riguardo con il decreto legislativo n. 108 del 2018 che ha modificato il Codice per la protezione dei dati personali (decreto legislativo n. 196 del 2003) in sede di adeguamento al Regolamento europeo, il legislatore ha previsto (con il nuovo articolo 2-*septies* del Codice) un provvedimento generale del Garante recante, appunto, le misure di garanzia necessarie per la legittimità del trattamento dei dati genetici, biometrici e relativi alla salute, nell'esercizio del margine di flessibilità concesso sul punto dal legislatore europeo.

Enrico COSTA (FI) chiede alla relatrice ed al rappresentante del Governo se le Commissioni di merito abbiano approvato emendamenti volti a recepire le osservazioni, avanzate in sede di audizione sul provvedimento in titolo, dal Presidente dell'Autorità Garante per la protezione dei dati personali.

Francesca BUSINAROLO, *presidente*, precisa che la Commissione è al momento chiamata ad esprimere il parere sul testo del provvedimento come trasmesso dal Senato in quanto le Commissioni di merito non hanno ancora terminato l'esame degli emendamenti.

Enrico COSTA (FI) sottolinea che, nel corso dell'audizione svolta presso le Commissioni riunite I e XI, il presidente dell'Autorità Garante per la protezione dei dati personali ha richiamato l'esigenza di conformarsi ai principi di necessità e proporzionalità contenuti nel regolamento europeo 2016/679 in ordine alla introduzione dei sistemi di verifica biometrica e di videosorveglianza degli accessi per i dipendenti delle pubbliche amministrazioni.

Valentina D'ORSO (M5S), *relatrice*, osserva che nel corso dell'esame del provvedimento presso l'altro ramo del Parlamento è stata approvata una modifica al testo che ha previsto la necessità dell'in-

troduzione dei sistemi di verifica biometrica e di videosorveglianza degli accessi per i dipendenti delle pubbliche amministrazioni « nel rispetto dei principi di proporzionalità, non eccedenza e gradualità ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016 ».

Francesca BUSINAROLO, *presidente*, si riserva di verificare, anche alla luce della calendarizzazione del provvedimento in Assemblea, se sussistano le condizioni perché la Commissione possa pronunciarsi eventualmente sul testo come risultante al termine dell'esame delle proposte emendative da parte delle Commissioni di merito. Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.40.

SEDE REFERENTE

Mercoledì 27 marzo 2019. — Presidenza della presidente Francesca BUSINAROLO. — Interviene il sottosegretario di Stato alla giustizia, Vittorio Ferraresi.

La seduta comincia alle 14.40.

Modifiche all'articolo 5 della legge 1° dicembre 1970, n. 898, in materia di assegno spettante a seguito di scioglimento del matrimonio o dell'unione civile.

C. 506 Morani.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 5 febbraio 2019.

Francesca BUSINAROLO, *presidente*, ricorda che il 13 marzo scorso si è concluso il ciclo di audizioni sul provvedimento in discussione. Nessuno chiedendo di intervenire, dichiara concluso l'esame preliminare e avverte che il termine per la presentazione di proposte emendative al testo sarà fissato a seguito delle riunioni dell'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, che si terrà domani.

La seduta termina alle 14.45.

AVVERTENZA

Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

COMITATO DEI NOVE

Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e altre disposizioni in materia di tutela delle vittime di violenza domestica e di genere.

Esame emendamenti C. 1455 ed abb./A.

III COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari esteri e comunitari)

S O M M A R I O

AUDIZIONI:

Audizione della viceministra degli affari esteri e della cooperazione internazionale, Emanuela Claudia Del Re, sullo stato delle relazioni tra l'Italia e l'Egitto anche in relazione all'accertamento delle responsabilità sulla morte di Giulio Regeni, avvenuta il 25 gennaio 2016 (*Svolgimento, ai sensi dell'articolo 143, comma 2, del regolamento, e conclusione*) 92

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto ministeriale di individuazione, per l'anno 2019, delle priorità tematiche per l'attribuzione di contributi a progetti di ricerca proposti dagli enti internazionalistici. Atto n. 75 (*Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio*) 93

SEDE REFERENTE:

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra la Repubblica italiana e l'Organizzazione internazionale di diritto per lo sviluppo (IDLO) relativo alla sede dell'organizzazione, fatto a Roma il 14 giugno 2017. C. 1680 senatori Ferrara ed altri, approvato dal Senato (*Esame e rinvio*) 96

Ratifica ed esecuzione del Protocollo aggiuntivo (n. 3) all'Accordo sulla sede tra il Governo della Repubblica italiana e l'Istituto universitario europeo, con allegati, fatto a Firenze il 19 ottobre 2018. C. 1681 Governo, approvato dal Senato (*Esame e rinvio*) 98

Ratifica ed esecuzione dello Scambio di Note per la proroga dell'Accordo di cooperazione nel settore della difesa tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica del Libano del 21 giugno 2004, fatto a Beirut il 25 luglio e il 16 settembre 2016. C. 1469 Governo (*Seguito dell'esame e conclusione*) 99

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI 100

INDAGINE CONOSCITIVA:

Sull'azione internazionale dell'Italia per l'attuazione dell'Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile: l'efficacia del quadro normativo nazionale e del sistema italiano di cooperazione.

Audizione di rappresentanti di AIDOS, Associazione Italiana Donne per lo Sviluppo (*Svolgimento e conclusione*) 100

AUDIZIONI

Mercoledì 27 marzo 2019. — Presidenza della presidente Marta GRANDE. — Interviene la viceministra degli affari esteri e della cooperazione internazionale, Emanuela Claudia Del Re.

La seduta comincia alle 8.35.

Audizione della viceministra degli affari esteri e della cooperazione internazionale, Emanuela Claudia Del Re, sullo stato delle relazioni tra l'Italia e l'Egitto anche in relazione all'accertamento delle responsabilità sulla morte di Giulio Regeni, avvenuta il 25 gennaio 2016.

(Svolgimento, ai sensi dell'articolo 143, comma 2, del regolamento, e conclusione).

Marta GRANDE, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori sarà assicurata anche attraverso la *web-tv* della Camera dei deputati. Introduce, quindi, l'audizione.

Emanuela Claudia DEL RE, *viceministra degli affari esteri e della cooperazione internazionale*, svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Intervengono, quindi, per porre quesiti e formulare osservazioni, Edmondo CIRIELLI (FdI), Ivan SCALFAROTTO (PD), Pino CABRAS (M5S), Paolo FORMENTINI (Lega) e Yana Chiara EHM (M5S).

Emanuela Claudia DEL RE, *viceministra degli affari esteri e della cooperazione internazionale*, replica ai quesiti posti e fornisce ulteriori precisazioni.

Marta GRANDE, *presidente*, dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 9.10.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

ATTI DEL GOVERNO

Mercoledì 27 marzo 2019. — Presidenza della presidente Marta GRANDE. — Interviene il sottosegretario agli affari esteri e alla cooperazione internazionale, Guglielmo Picchi.

La seduta comincia alle 10.05.

Schema di decreto ministeriale di individuazione, per l'anno 2019, delle priorità tematiche per l'attribuzione di contributi a progetti di ricerca proposti dagli enti internazionalistici.

Atto n. 75.

(Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio).

La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto ministeriale in oggetto.

Marta GRANDE, *presidente*, ricorda la Commissione è chiamata a esprimere il previsto parere entro il prossimo 9 aprile.

Mirella EMILIOZZI (M5S), *relatrice*, ricorda che la legge di bilancio per il 2019 ha disposto l'abrogazione della legge n. 948 del 1982 che disciplinava l'erogazione di contributi per la ricerca internazionalistica da parte del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.

Segnala che è stato, pertanto, eliminato il tradizionale sistema dei contributi a bilancio che aveva evidenziato alcune difficoltà ed è stata invece prevista l'erogazione di contributi a singoli progetti di ricerca.

In particolare, sottolinea che la nuova disciplina – introdotta dall'articolo 1, comma 588, della legge di bilancio 2019 – è definita dal nuovo articolo 23-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, recante ordinamento dell'Amministrazione degli affari esteri. Evidenzia che l'atto del Governo in esame costituisce, pertanto, la prima esperienza applicativa della nuova disciplina.

Entrando nel dettaglio dell'articolato, segnala che, in base al comma 1 del citato articolo 23-*bis*, il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale può erogare, a valere su un apposito stanziamento – pari quest'anno a 778.000 euro – contributi ad enti con personalità giuridica o ad organizzazioni non lucrative di utilità sociale, impegnati da almeno tre anni continuativi nella formazione in campo internazionalistico o nella ricerca in materia di politica estera.

Precisa che le erogazioni sono regolate da convenzioni, previa procedura pubblica, nel rispetto dei principi di trasparenza e di parità di trattamento.

Il comma 2 prevede che i contributi siano attribuiti a progetti di ricerca, proposti dagli enti richiamati, nell'ambito delle priorità tematiche fissate con decreto del MAECI entro il 31 gennaio di ogni

anno. Lo schema di decreto è sottoposto al parere delle competenti Commissioni parlamentari, chiamate a pronunciarsi entro venti giorni dall'assegnazione, decorsi i quali il provvedimento può essere comunque adottato.

Sottolinea, inoltre, che le spese effettivamente sostenute per tali progetti sono rimborsate nella misura massima del 75 per cento. I risultati dei progetti di ricerca e l'impiego delle somme assegnate sono pubblicati in un'apposita sezione del sito istituzionale del Ministero.

Ricorda che dopo il parere delle competenti Commissioni parlamentari e la successiva adozione del decreto, si procederà alla pubblicazione di un bando per la presentazione dei progetti di ricerca secondo la procedura finora seguita *ex* articolo 2 della abrogata legge n. 948 del 1982.

Evidenzia che nel bando, che sarà pubblicato sul sito internet del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale e al quale verrà assicurata la massima diffusione, saranno indicati: i requisiti per la presentazione delle richieste di contributo; le priorità tematiche; le modalità di presentazione delle domande di contributi; la documentazione da produrre; le modalità di rendicontazione delle spese sostenute per i progetti.

L'esame delle istanze pervenute – e la successiva selezione dei progetti da finanziare – sarà effettuato a cura di una commissione del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale presieduta dal direttore dell'Unità di analisi e programmazione della Segreteria generale del Ministero stesso, composta dai rappresentanti delle direzioni generali e dei servizi competenti per materia.

Evidenzia che il provvedimento in esame individua otto priorità tematiche, specificamente correlate alle grandi questioni dell'agenda internazionale, che potranno servire a razionalizzare ed orientare la presentazione dei progetti da parte dei diversi centri di ricerca.

Osserva che la prima priorità, denominata «L'Italia e l'Europa: dalla stagnazione al rilancio del progetto europeo», fa

riferimento alle principali problematiche che si pongono ora al processo d'integrazione europea: dal deficit democratico, all'autonomia strategica e internazionale della UE, fino ai problemi finanziari che condizionano il bilancio dell'Unione e che devono essere esaminati anche attraverso il ricorso alla metodologia dell'analisi costi-benefici. Particolare attenzione è riservata al ruolo e alle criticità dei partner e dei «vicini» europei: il Regno Unito post *Brexit*, gli Stati dei Balcani occidentali e la Turchia.

La seconda priorità è, non a caso, strettamente intrecciata alle tematiche che si stanno affrontando in un'indagine conoscitiva della Commissione (relativa alla politica estera dell'Italia per la pace e la stabilità del Mediterraneo) ed attiene al futuro del Mediterraneo allargato, definito una sfida «esistenziale» per il nostro Paese e l'Unione europea. Questa linea di ricerca mira a sollecitare la presentazione di contributi e progetti volti alla definizione di un'agenda positiva per il Mediterraneo allargato quale snodo globale tra Europa, Africa e Asia.

Particolare rilievo assume l'analisi dei principali teatri di crisi della regione, a partire dalla Libia, nella prospettiva di una stabilizzazione duratura e sostenibile del Paese quale chiave di volta per la sicurezza e la prosperità della regione. Una specifica attenzione è riservata ai fenomeni che, in seguito all'accordo sul nucleare iraniano, conducono alla formazione di egemonie nel Medio Oriente e alla costruzione di un nuovo ordine nella regione. Un'ulteriore dimensione di interesse riguarda il dialogo multiculturale e la ricerca di una nuova narrativa nei rapporti tra Islam e Occidente.

La terza priorità è costituita dalle relazioni tra Italia e Africa: i sotto-temi ricompresi in questo filone di ricerca vanno dalla definizione di un «nuovo patto europeo» all'impatto delle potenze esterne sulle dinamiche geopolitiche ed economico-finanziarie del Continente, fino alle sfide con le quali la Commissione si sta confrontando nell'ambito dei lavori dell'indagine conoscitiva sull'attuazione

dell'Agenda globale 2030: degrado climatico, urbanizzazione, demografia, processi migratori, sicurezza alimentare, ruolo ed implicazioni di medio-lungo periodo della cooperazione allo sviluppo.

La ricerca di una nuova strategia per le migrazioni internazionali rappresenta il quarto asse prioritario di ricerca, strettamente correlato al precedente. Al riguardo, precisa che il documento pone in rilievo l'esigenza di definire la strategia italiana al fine di fornire una risposta strutturata e multilivello ai migranti economici e ai rifugiati, nel breve, medio e lungo periodo. Uno specifico rilievo è riconosciuto alla definizione di un ruolo per gli organismi internazionali come l'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati (UHNCR) e l'Organizzazione internazionale per le migrazioni (IOM) nella protezione dei migranti vulnerabili nei Paesi di transito, nonché nei rimpatri volontari assistiti.

La quinta area prioritaria investe una delle questioni attualmente più dibattute dagli studi internazionali: l'emergere di un nuovo sistema mondiale multipolare e la crisi del tradizionale ordine liberale mondiale. In questo contesto sono ricomprese le ricerche che afferiscono all'impatto delle scelte di politica estera dell'Amministrazione americana, fino al nuovo protagonismo delle grandi potenze globali come Russia e Cina.

Evidenzia che una specifica attenzione è infatti riservata all'impegno della NATO sul fronte orientale, alla percezione russa dell'Alleanza Atlantica ed al ruolo di UE, Italia e Russia di fronte alle sfide globali e alle crisi nel vicinato, in particolare in Ucraina e Siria. Anche nel caso della Cina, il provvedimento traccia un ambito di ricerca incentrato sull'analisi della strategia e delle contraddizioni dello sviluppo cinese, da grande potenza commerciale a gigante tecnologico e dell'innovazione.

La sesta priorità tematica, denominata « La politica estera come investimento per il futuro dell'Italia », si sofferma invece sulle strategie e gli strumenti per l'attrazione di investimenti e la catalizzazione di talenti; sulla promozione integrata degli

interessi del nostro sistema economico-produttivo, della ricerca, della cultura; sul rafforzamento della nostra competitività globale.

Evidenzia che all'interno di questa priorità trovano spazio le ricerche sull'efficienza, l'efficacia e l'impatto della cooperazione italiana allo sviluppo in un sistema sempre più globalizzato e competitivo e sulle prospettive della diplomazia del XXI secolo di fronte alla rivoluzione digitale.

La settima linea prioritaria riguarda le nostre comunità all'estero, tra continuità storica e nuove mobilità, privilegiando: l'analisi dell'evoluzione delle collettività italiane e le sue implicazioni e potenzialità per l'economia dell'Italia; il nodo della tutela degli interessi delle nostre collettività nello scenario post *Brexit*; l'aumento costante delle richieste di cittadinanza italiana in America latina.

L'ottava e ultima priorità – al pari di quella riguardante la politica estera – ha invece un carattere più « sistemico », poiché si focalizza sull'analisi delle situazioni di fragilità nelle aree internazionali che assumono una valenza strategica per il nostro Paese, evidenziando l'esigenza di analizzare i modelli di prevenzione, gestione delle crisi e stabilizzazione. Un tema specifico punta a delineare e definire un « modello italiano » di gestione degli eventi di crisi. Un ulteriore tema di ricerca mira a evidenziare il ruolo delle donne nella prevenzione delle crisi e nella fase di stabilizzazione post-conflitto.

Segnala, inoltre, che l'articolo 23-*bis* del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 18 del 1967, prevede che i bandi per la presentazione delle domande di contributo debbano individuare modalità per incoraggiare la partecipazione di giovani studiosi. Questa innovazione normativa consentirà, dunque, l'accesso ai contributi anche a nuove realtà giovani, finora di fatto escluse dal finanziamento dei propri progetti di ricerca, grazie a una quota a loro riservata, attraverso modalità ispirate a una logica meritocratica.

Ritiene, quindi, apprezzabile lo sforzo di razionalizzazione e ampliamento della

platea dei beneficiari svolto dal Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale nella definizione del provvedimento in esame, che potrà utilmente servire ad orientare efficacemente l'attività di ricerca internazionalistica finanziata da contributi pubblici nell'anno in corso.

Poiché si tratta di questioni tematiche molto discusse dalla Commissione e che formano oggetto, in taluni casi, di specifiche indagini conoscitive, auspica che nel corso del dibattito possano emergere ulteriori spunti propositivi da inserire nel parere sull'atto del Governo in esame.

Il sottosegretario Guglielmo PICCHI si riserva di intervenire nel prosieguo del dibattito.

Andrea DELMASTRO DELLE VEDOVE (FdI), esprimendo apprezzamento per la proposta di introdurre criteri meritocratici per l'accesso ai finanziamenti a beneficio dei giovani studiosi, sottolinea che tale innovazione dovrebbe consentire di superare l'approccio autoreferenziale che ha finora caratterizzato l'attività dei taluni enti internazionalistici. Inoltre, chiede che sia inserito tra le priorità anche il tema delle persecuzioni contro le minoranze religiose nel mondo.

Paolo FORMENTINI (Lega) si associa alla richiesta del collega Delmastro Delle Vedove, suggerendo che, in alternativa all'aggiunta di una nuova priorità, il tema della tutela della libertà religiosa possa essere anche trattato nell'ambito della seconda priorità, relativa al futuro del Mediterraneo allargato.

Mirella EMILIOZZI (M5S), *relatrice*, precisando che le priorità illustrate hanno, per loro natura, una portata generale, si dichiara disponibile a tenere conto degli stimoli emersi nel dibattito ai fini della predisposizione della proposta di parere.

Marta GRANDE, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 10.20.

SEDE REFERENTE

Mercoledì 27 marzo 2019. — Presidenza della presidente Marta GRANDE. — Interviene il sottosegretario agli affari esteri e alla cooperazione internazionale, Guglielmo Picchi.

La seduta comincia alle 10.20.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra la Repubblica italiana e l'Organizzazione internazionale di diritto per lo sviluppo (IDLO) relativo alla sede dell'organizzazione, fatto a Roma il 14 giugno 2017. C. 1680 senatori Ferrara ed altri, approvato dal Senato.

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Simona SURIANO (M5S), *relatrice*, ricorda che il progetto di legge in esame riproduce parzialmente il testo di un disegno di legge presentato nel corso della XVII legislatura, approvato dalla Camera dei deputati nel novembre del 2017 ma il cui *iter* di esame al Senato non fu ultimato a causa della conclusione della legislatura.

Sottolinea che il testo in esame è stato ripresentato in questa legislatura dal senatore Gianluca Ferrara ed approvato da quel ramo del Parlamento il 7 marzo scorso.

Evidenzia che l'Accordo in esame, che costituisce la revisione dell'Accordo di sede risalente al 1992 (e Accordo di sede con l'IDLO modificato l'anno successivo), deriva sia dall'opportunità di considerare il mutato quadro istituzionale interno dell'IDLO, sia di dare riscontro a specifiche esigenze segnalate dall'Organizzazione medesima, al fine di consolidarne la presenza nel nostro Paese.

L'IDLO – istituita nel 1988 e dal 2001 in possesso dello *status* di osservatore presso le Nazioni Unite – è l'unica orga-

nizzazione intergovernativa esclusivamente dedicata alla promozione dello Stato di diritto.

Segnala che, sorto nel 1983 come organizzazione internazionale non governativa con sede nei Paesi Bassi, l'originario Istituto internazionale di diritto per lo sviluppo (IDLI) si è trasformato nel 1988 – con l'Accordo internazionale per la creazione dell'Istituto internazionale di diritto per lo sviluppo, sottoscritto il 5 febbraio 1988 da otto membri, tra i quali il nostro Paese – in organizzazione intergovernativa trasferendo la propria sede a Roma.

Osserva che nel 2002 l'IDLI ha cambiato la propria denominazione in IDLO ed ha adottato una prima revisione dell'Accordo istitutivo del 1988. Ulteriori modifiche e integrazioni dell'Accordo sono intervenute nel 2008 e, da ultimo, nel 2012.

Rileva che attualmente i membri dell'IDLO sono 31: tra gli altri, oltre a numerosi Paesi membri dell'Unione europea, gli Stati Uniti d'America, la Cina, l'Afghanistan, il Kenya, l'Egitto, il Sudan, il Mozambico, le Filippine, e il Salvador.

Sottolinea che l'organizzazione, che ha il proprio quartiere generale a Roma e dal 2014 un ufficio distaccato all'Aja, svolge attività a sostegno di comunità e governi nel settore delle riforme legislative e dello sviluppo delle istituzioni al fine di promuovere pace, giustizia, sviluppo sostenibile e opportunità economiche; si occupa, inoltre, di attività di ricerca nel settore del diritto e sui temi della giustizia.

Evidenzia che l'IDLO, attiva in America, Asia, Europa, Medio Oriente ed Africa, può vantare competenza nello sviluppo istituzionale e *legal empowerment*, esperienza in diversi sistemi giuridici ed un ampio *corpus* di ricerche su diritto e giustizia.

Ricorda che l'IDLO ha infatti effettuato interventi in oltre 170 Paesi attraverso una rete di circa 2.500 esperti ed in collaborazione con 47 associazioni indipendenti; ha inoltre organizzato corsi di formazione per oltre 20 mila giuristi provenienti da tutto il mondo.

Precisa che, quanto ai finanziamenti, IDLO riceve contributi volontari sia per i suoi progetti specifici, sia per le operazioni generali da una varietà di donatori, quali Stati e organizzazioni multilaterali, fondazioni private, aziende e soggetti individuali.

Rileva che fondamentali sono in particolare quei contributi che consentono una programmazione flessibile e prevedibile delle attività, comprese le spese di funzionamento.

Segnala che l'Italia è tradizionalmente uno dei principali donatori di risorse *core* dell'IDLO: come precisato nella relazione allegata al progetto di legge originario, negli ultimi anni, a fronte anche di una diminuzione delle risorse disponibili per il finanziamento all'IDLO, da individuarsi tra quelle allocate presso la Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, per contributi volontari, sono emersi tra i più importanti donatori di finanziamenti *core* gli Stati Uniti d'America e, soprattutto, i Paesi Bassi (divenuti il principale donatore di risorse *core*).

Sottolinea che, nel quadro di un tentativo mirato a trasferire la sede IDLO all'Aja, i Paesi Bassi si sono impegnati ad erogare finanziamenti fino ad un massimo di 17,5 milioni di euro in quattro anni.

Evidenzia che il nostro Paese si è opposto con successo alla proposta olandese di trasferimento riuscendo a mantenere a Roma la sede dell'Organizzazione.

Osserva che il testo in via di ratifica consolida la presenza in Italia della sede dell'IDLO, scongiurando il rischio di un suo possibile trasferimento all'estero. Al riguardo, segnala che il nuovo Accordo, composto di 18 articoli e sottoscritto nel giugno 2017, dispone l'invulnerabilità della sede centrale dell'Organizzazione (articolo III), la sua protezione (articolo IV), individuandone i servizi pubblici necessari (articolo V) e stabilendo che essa goda di immunità giurisdizionale in relazione ai suoi atti di natura pubblica o privata e che

possa predisporre idonee procedure per la soluzione delle controversie con il suo personale (articolo VI).

Rileva che alla struttura viene altresì riconosciuta la qualifica di organizzazione intergovernativa con personalità giuridica internazionale (articolo VII) e viene concessa l'esenzione dalla tassazione diretta (articolo IX) anche al personale italiano regolarmente impiegato presso la struttura, analogamente a quanto fatto da altri Paesi.

Precisa che il testo accorda inoltre all'Organizzazione alcune agevolazioni finanziarie per il raggiungimento dei suoi obiettivi istituzionali (articolo X) e stabilisce norme in materia di assicurazioni sociali e sanitarie per il personale (articolo XI) e per il loro transito e soggiorno nel territorio della Repubblica italiana (articolo XII).

Sottolinea che altre norme individuano i privilegi e le immunità per i rappresentanti degli Stati e i membri del Consiglio consultivo (Articolo XIII) e per gli esperti impegnati in missioni ufficiali per conto dell'Organizzazione (articolo XIV), nonché per il personale stabile della struttura (articolo XV), precisando che tali privilegi e immunità non siano conferiti a vantaggio personale degli interessati ma ad esclusivo interesse dell'Organizzazione (articolo XVI).

Evidenzia che gli oneri economici del disegno di legge, riformulati nel corso dell'esame al Senato, sono valutati complessivamente in 326.000 euro annui.

Conclusivamente, auspica una rapida conclusione dell'*iter* di approvazione del progetto di legge in esame poiché l'attività dell'IDLO si integra coerentemente con quella di altre organizzazioni internazionali aventi sede a Roma come l'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'alimentazione e l'agricoltura – FAO, il Programma alimentare mondiale – WFP, il Fondo internazionale per lo sviluppo agricolo – IFAD e *Bioversity International*, operanti nel campo della sicurezza alimentare e dello sviluppo dell'agricoltura sostenibile.

Il sottosegretario Guglielmo PICCHI si riserva di intervenire nel prosieguo del dibattito.

Marta GRANDE, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, avverte che si intende si sia rinunciato al termine per la presentazione degli emendamenti e che il provvedimento sarà trasmesso alle Commissioni competenti per l'espressione dei pareri. Rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

Ratifica ed esecuzione del Protocollo aggiuntivo (n. 3) all'Accordo sulla sede tra il Governo della Repubblica italiana e l'Istituto universitario europeo, con allegati, fatto a Firenze il 19 ottobre 2018.
C. 1681 Governo, approvato dal Senato.

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Marta GRANDE, *presidente e relatrice*, nel sottolineare che il disegno di legge in esame è già stato approvato dal Senato il 7 marzo scorso, ricorda che l'Istituto universitario europeo (IUE) è un'istituzione accademica di assoluta eccellenza, fondata nel 1972 dagli Stati membri dell'allora Comunità europea, la cui missione principale è quella di promuovere la ricerca e gli studi dottorali e post-dottorali nell'ambito delle scienze umane.

Segnala che ad oggi ne fanno parte 23 Stati membri dell'Unione europea, cui si aggiungono Svizzera e Norvegia che hanno siglato con la struttura accordi di associazione.

Evidenzia che, a seguito della conclusione nel luglio del 1975 di un apposito Accordo con l'Italia, l'Istituto ha stabilito la propria sede presso la Badia Fiesolana di San Domenico di Fiesole, a pochi chilometri dal centro di Firenze.

Ricorda che nella scorsa legislatura, proprio in ragione del prestigio derivante per il nostro Paese dalla presenza dello IUE sul suo territorio, con la ratifica del Protocollo aggiuntivo (n. 2) all'Accordo

sulla sede, autorizzata dalla legge n. 182 del 2014, le disposizioni già previste per la sede principale dell'Istituto sono state estese anche ad altre strutture limitrofe, come Villa Schifanoia e Villa Salvati.

Osserva che il Protocollo aggiuntivo (n. 3) all'Accordo sulla sede tra l'Italia e l'Istituto universitario europeo, oggetto del disegno di legge di ratifica in esame, ha l'obiettivo di favorire l'avvio, nell'ambito dell'offerta formativa dello IUE, della Scuola delle politiche pubbliche transnazionali, una struttura di formazione avanzata sui grandi temi strategici dei futuri scenari internazionali, a beneficio di studenti, ricercatori, studiosi e operatori pubblici e privati destinati a esercitare responsabilità decisionali e a formulare politiche statuali e sovranazionali.

Rileva che, stante il prestigio ulteriore che la nuova Scuola apporterà all'Istituto, l'Italia ha offerto la concessione di un altro edificio, identificato nel Palazzo Buontalenti, nel cuore di Firenze, già sede della Corte d'appello fino al 2012 e attualmente inutilizzato.

Sottolinea che il Protocollo, composto di 8 articoli, oltre a mettere a disposizione dell'Istituto universitario europeo l'edificio (articoli 1-3), prevede una razionalizzazione delle dotazioni immobiliari che l'Italia assicura allo IUE (articolo 4), oltre al versamento da parte del nostro Paese di un contributo annuale forfettario per far fronte alle spese di manutenzione ordinaria, in ottemperanza agli obblighi derivanti dagli accordi internazionali vigenti (articolo 5). Precisa che il testo consente altresì eventuali successive intese fra le Parti per la concessione di altri immobili finalizzati a un più razionale funzionamento dell'Istituto (articolo 6).

Segnala che gli oneri economici del disegno di legge – ascrivibili essenzialmente alle spese di ristrutturazione e manutenzione ordinaria e straordinaria degli edifici demaniali concessi in uso all'Istituto – sono valutati complessivamente in 3,75 milioni di euro per il 2018, in 7,55 milioni di euro per il 2019, in 8,75 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021, in 28,75 milioni di euro per

l'anno 2022, in 850.000 euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2026, e in 1,05 milioni di euro a decorrere dal 2027.

Auspica che anche la Camera concluda rapidamente e positivamente l'*iter* di approvazione del disegno di legge in esame, passaggio essenziale per l'attivazione di un'innovativa struttura di formazione dell'Istituto universitario europeo, specializzata negli studi sulle politiche pubbliche transnazionali, la cui conoscenza appare decisiva nell'ottica di favorire un'effettiva democratizzazione delle scelte pubbliche internazionali e sovranazionali nell'epoca della globalizzazione.

Il sottosegretario Guglielmo PICCHI si riserva di intervenire nel prosieguo del dibattito.

Marta GRANDE, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, avverte che si intende si sia rinunciato al termine per la presentazione degli emendamenti e che il provvedimento sarà trasmesso alle Commissioni competenti per l'espressione dei pareri. Rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

Ratifica ed esecuzione dello Scambio di Note per la proroga dell'Accordo di cooperazione nel settore della difesa tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica del Libano del 21 giugno 2004, fatto a Beirut il 25 luglio e il 16 settembre 2016.

C. 1469 Governo.

(Seguito dell'esame e conclusione).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 20 febbraio scorso.

Marta GRANDE, *presidente*, avverte che sono pervenuti i pareri favorevoli delle Commissioni Affari costituzionali, Difesa e Bilancio. Evidenzia che la Commissione difesa ha, in particolare, correttamente ricordato che il Libano è un Paese ad altissima valenza geo-strategica per l'Italia in virtù del suo ruolo chiave nel garantire

la stabilità nello scacchiere mediorientale continuando a partecipare alla missione UNIFIL, di cui detiene nuovamente il comando dall'agosto 2018 e dove è presente con un contingente di circa 1.100 militari, assai apprezzato da tutti gli attori regionali.

La Commissione delibera, quindi, di conferire il mandato al relatore, onorevole Billi, di riferire in senso favorevole all'Assemblea sul provvedimento in esame. Delibera altresì di chiedere l'autorizzazione a riferire oralmente.

Marta GRANDE, *presidente*, si riserva di designare i componenti del Comitato dei nove sulla base delle indicazioni dei gruppi.

La seduta termina alle 10.30.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 10.45 alle 10.55.

INDAGINE CONOSCITIVA

Mercoledì 27 marzo 2019. — Presidenza della presidente Marta GRANDE.

La seduta comincia alle 15.10.

Sull'azione internazionale dell'Italia per l'attuazione dell'Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile: l'effi-

cacia del quadro normativo nazionale e del sistema italiano di cooperazione.

Audizione di rappresentanti di AIDOS, Associazione Italiana Donne per lo Sviluppo.

(Svolgimento e conclusione).

Marta GRANDE, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori sarà assicurata anche attraverso la *web-tv* della Camera dei deputati. Introduce, quindi, l'audizione.

Maria Grazia PANUNZI, *presidente AIDOS*, e Stefania BURBO, *focal point dell'Osservatorio per la salute globale*, svolgono una relazione sui temi oggetto dell'indagine conoscitiva.

Intervengono, quindi, per porre quesiti e formulare osservazioni, Simona SURIANO (M5S) e Yana Chiara EHM (M5S).

Maria Grazia PANUNZI, *presidente AIDOS*, Paola CIRILLO, *vicepresidente AIDOS*, e Stefania BURBO, *focal point dell'Osservatorio per la salute globale*, replicano ai quesiti posti e forniscono ulteriori precisazioni.

Marta GRANDE, *presidente*, dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 15.50.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

IV COMMISSIONE PERMANENTE

(Difesa)

S O M M A R I O

INTERROGAZIONI:

| | |
|---|-----|
| Sulla pubblicità dei lavori | 102 |
| 5-01395 Galantino: Sui difetti di funzionamento del paracadute modello T10-C e sui bandi di gara aggiuntivi per ripristinarne la piena funzionalità | 102 |
| <i>ALLEGATO 1 (Testo della risposta)</i> | 109 |
| 5-00716 Pagani: Sulla missione militare dell'Unione Africana in Somalia denominata Amisom | 102 |
| <i>ALLEGATO 2 (Testo della risposta)</i> | 111 |

SEDE CONSULTIVA:

| | |
|--|-----|
| Sulla pubblicità dei lavori | 103 |
| Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Serbia sulla cooperazione nel settore della difesa, fatto a Belgrado il 16 dicembre 2013. C. 1541 Governo (Parere alla III Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>) ... | 103 |
| Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione in materia di difesa tra Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica del Niger, fatto a Roma il 26 settembre 2017. C. 1468 Governo (Parere alla III Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>) | 105 |

ATTI DEL GOVERNO:

| | |
|--|-----|
| Sulla pubblicità dei lavori | 107 |
| Schema di decreto ministeriale di approvazione del programma pluriennale di A/R n. SMD 04/2017, relativo all'acquisizione, comprensiva del relativo sostegno logistico, di aeromobili a pilotaggio remoto della categoria MALE (<i>Medium Altitude Long Endurance</i>) e potenziamento delle capacità di <i>Intelligence, Surveillance and Reconnaissance</i> della Difesa. Atto n. 2 (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>) | 107 |

SEDE CONSULTIVA:

| | |
|---|-----|
| Sulla pubblicità dei lavori | 108 |
| Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Serbia sulla cooperazione nel settore della difesa, fatto a Belgrado il 16 dicembre 2013. C. 1541 Governo (Parere alla III Commissione) (<i>Seguito esame e conclusione – Parere favorevole</i>) | 108 |
| <i>ALLEGATO 3 (Parere approvato dalla Commissione)</i> | 112 |
| Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione in materia di difesa tra Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica del Niger, fatto a Roma il 26 settembre 2017. C. 1468 Governo (Parere alla III Commissione) (<i>Seguito esame e conclusione – Parere favorevole</i>) | 108 |
| <i>ALLEGATO 4 (Parere approvato dalla Commissione)</i> | 113 |
| UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI | 108 |

INTERROGAZIONI

Mercoledì 27 marzo 2019. — Presidenza del presidente Gianluca RIZZO. — Interviene il sottosegretario di Stato per la difesa, Raffaele Volpi.

La seduta comincia alle 9.30.**Sulla pubblicità dei lavori.**

Gianluca RIZZO, *presidente*, avverte che è pervenuta la richiesta che della seduta sia data pubblicità anche mediante gli impianti audiovisivi a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

5-01395 Galantino: Sui difetti di funzionamento del paracadute modello T10-C e sui bandi di gara aggiuntivi per ripristinarne la piena funzionalità.

Il sottosegretario Raffaele VOLPI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 1*).

Aggiunge che nella Brigata Folgore è operativo un reparto tecnico che si occupa dello sviluppo dei materiali, le cui capacità sono riconosciute a livello internazionale e che colloca all'avanguardia nel settore.

Davide GALANTINO (M5S) si dichiara pienamente soddisfatto della risposta fornita dal rappresentante del Governo.

Sottolinea, quindi, l'importanza dell'atto di sindacato ispettivo che mette al centro due temi cui ha sempre dedicato particolare attenzione: la sicurezza dei nostri militari e la trasparenza nell'*iter* di acquisizione dei mezzi di equipaggiamento, che richiede scelte oculate in quanto le risorse spese non appartengono ai privati ma bensì alla collettività pubblica e ai cittadini.

Ciò premesso, ricorda che nel settembre 2018 il Comando Brigata Paracadutisti Folgore ha sospeso le attività di aviolanci

con fune di vincolo per il ripetersi di problemi tecnici collegabili a possibili gravi malfunzionamenti.

Condivide, quindi, la scelta operata di salvaguardare le vite dei nostri militari fermando le attività, nonostante ciò abbia comunque costituito un danno per la Folgore, le cui capacità di combattimento e di prontezza operativa sono venute meno per un periodo di circa 5 mesi.

Infine, fa presente che la Brigata Folgore è l'unica grande unità aviotrasportata dell'Esercito italiano, impegnata, in modo particolare, al di fuori del territorio nazionale in missioni di soccorso umanitario e di mantenimento della pace in stretta collaborazione con le Nazioni Unite.

Conclude chiedendo al Governo di poter ricevere copia della relazione dell'indagine avviata dal Comando Brigata Paracadutisti Folgore sulle cause di malfunzionamento dei paracadute T10.

5-00716 Pagani: Sulla missione militare dell'Unione Africana in Somalia denominata Amisom.

Il sottosegretario Raffaele VOLPI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 2*) sottolineando l'importanza della presenza militare italiana in Somalia.

In particolare, evidenzia come i nostri militari riescano in tale area ad esprimere al meglio le capacità di intervenire per supportare le istituzioni locali nei processi di transizione verso condizioni di pace, coniugando il tutto con la percezione di una presenza non invasiva.

Nicola CARÈ (PD), replicando, si dichiara soddisfatto della risposta che ritiene adeguata.

Precisa, quindi, che per il gruppo del Partito democratico è prioritario conoscere tutti gli strumenti che il Governo vorrà mettere in campo per preservare l'incolumità dei nostri militari impegnati nelle missioni di pace e, nel caso specifico, in Somalia.

Osserva che la Somalia, per la sua posizione strategica nel controllo dei traf-

fici commerciali che passano per lo stretto di Bab el-Mandeb, è tornata ad essere meta di conquista per quelle nazioni che hanno la volontà di ergersi a potenze regionali e, in particolare, della Turchia che sembra avere ben compreso l'importanza del controllo dell'accesso nell'area del Mediterraneo allargato.

Conclude auspicando che il Governo voglia fare di tutto per tutelare la sicurezza dei nostri militari appartenenti al contingente impegnato in Somalia.

Gianluca RIZZO, *presidente*, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

La seduta termina alle 9.45.

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 27 marzo 2019. — Presidenza del presidente Gianluca RIZZO. — Interviene il sottosegretario di Stato per la difesa, Raffaele Volpi.

La seduta comincia alle 9.45.

Sulla pubblicità dei lavori.

Gianluca RIZZO, *presidente*, avverte che è pervenuta la richiesta che della seduta sia data pubblicità anche mediante gli impianti audiovisivi a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Serbia sulla cooperazione nel settore della difesa, fatto a Belgrado il 16 dicembre 2013. C. 1541 Governo.

(Parere alla III Commissione).

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Marica FANTUZ (Lega), *relatrice*, osserva che la Commissione difesa è chiamata ad esprimere un parere alla Commissione affari esteri in merito al disegno di legge C. 1541 che reca l'autorizzazione alla ratifica e all'esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Serbia sulla cooperazione nel settore della difesa, fatto a Belgrado il 16 dicembre 2013.

Evidenzia, quindi, che l'Accordo intende incrementare la cooperazione bilaterale tra le Forze armate dei due Paesi al fine di consolidare le rispettive capacità difensive in un quadro di salvaguardia dei reciproci interessi riguardanti il miglioramento delle capacità militari nel campo addestrativo, tecnologico ed industriale, in conformità con i rispettivi ordinamenti giuridici nonché con gli obblighi assunti a livello internazionale.

Ricorda che il quadro normativo di settore tra Italia e Serbia è tuttora delineato dall'Accordo fra il Governo della Repubblica italiana ed il Consiglio dei Ministri di Serbia e Montenegro sulla cooperazione nel settore della difesa, sottoscritto a Roma il 19 novembre 2003, ratificato ai sensi della legge 9 dicembre 2005, n. 276, ed entrato in vigore il 3 maggio 2006.

Successivamente il Montenegro, dichiarato indipendente dalla Serbia a seguito del referendum del 21 maggio 2006, ha convenuto con l'Italia sulla necessità di sottoscrivere un nuovo Accordo che disciplinasse in modo più completo ed esclusivo la cooperazione bilaterale in campo militare, firmato il 14 settembre 2011, ratificato ai sensi della legge 16 novembre 2015, n. 213, ed entrato in vigore dal 5 febbraio 2016.

Rileva, dunque, che con l'entrata in vigore dell'Accordo italo-serbo non sarà più in vigore neanche il precedente Accordo con il Consiglio dei Ministri di Serbia e Montenegro del 19 novembre 2003.

Passando al merito dell'Intesa, segnala che l'Accordo si compone di un breve Preambolo, in cui viene richiamata la comune adesione alla Carta delle Nazioni Unite, e di 13 articoli.

In particolare, l'articolo 1 contiene le definizioni dei termini adottati nel testo.

L'articolo 2 indica i principi e gli scopi dell'atto pattizio, riconducibili a reciprocità, eguaglianza e mutuo interesse, in conformità ai rispettivi ordinamenti giuridici e agli impegni internazionali assunti dalle Parti nonché, per la Parte italiana, all'ordinamento europeo.

A tale riguardo, segnala che la Serbia ha presentato domanda di adesione all'Unione europea nel dicembre 2009 e che, nel marzo 2012, quando Belgrado e Pristina hanno raggiunto un accordo sulla rappresentazione regionale del Kosovo, alla Serbia è stato riconosciuto lo *status* di paese candidato.

Quanto all'articolo 3, tale disposizione disciplina gli aspetti generali della cooperazione tra i Ministeri della difesa dei due Paesi. In particolare, il paragrafo 4 prevede che i rappresentanti dei due Ministeri si potranno riunire con cadenza annuale, alternativamente in Italia e in Serbia, al fine di elaborare e di approvare accordi specifici a integrazione e completamento dell'Accordo, nonché eventuali programmi di cooperazione tra le Forze armate dei due Paesi.

L'articolo 4 individua le aree di cooperazione in cui potrà svilupparsi la cooperazione: politica di difesa e sicurezza; ricerca e sviluppo di armi ed equipaggiamenti militari; approvvigionamento di prodotti e servizi della difesa; supporto logistico; esperienze acquisite in operazioni umanitarie e di mantenimento della pace (*peace-keeping*); industria della difesa, scambio e transito di materiali ed equipaggiamenti militari; organizzazione delle Forze armate, amministrazione e gestione delle risorse umane; protezione ambientale e controllo dell'inquinamento causato da attività militari; formazione e addestramento in campo militare; polizia militare; sanità militare; storia e cultura militare; sport militare nonché altri settori di comune interesse.

L'articolo 5 individua le modalità di cooperazione, che consistono in riunioni tra i rispettivi Ministri, Capi di stato maggiore della difesa, loro vice e altri

rappresentanti autorizzati; scambio di esperienze tra esperti delle due Parti; dibattiti, consultazioni e partecipazione a convegni, conferenze, seminari e corsi; organizzazione di corsi ed esercitazioni militari; scambio di osservatori in esercitazioni militari; partecipazione ad operazioni umanitarie e di mantenimento della pace; visite presso unità militari; scambi nel campo della cultura e dello sport militare.

L'articolo 6 disciplina la cooperazione nel campo dei materiali per la difesa stabilendo che il reciproco equipaggiamento di materiali di interesse delle rispettive Forze armate sarà attuato con operazioni dirette da Stato a Stato, oppure tramite società private autorizzate dalle Parti. Inoltre i due Paesi si impegnano a non riesportare a terzi il materiale acquisito senza il consenso scritto della Parte cedente.

Sottolinea, quindi, che la relazione illustrativa precisa che tali previsioni dell'Accordo semplificano le procedure di scambio di prodotti per la difesa, fatti salvi i divieti imposti dalla legge sul controllo dell'esportazione, importazione e transito dei materiali di armamento (legge n. 185 del 9 luglio 1990), in attesa della prossima adesione della Serbia all'Unione europea.

L'articolo 7 regola gli aspetti finanziari dell'Accordo, stabilendo che le Parti sosterranno in modo autonomo tutti gli eventuali oneri discendenti da attività in esso disciplinate e che l'esecuzione di tali attività sarà subordinata alla disponibilità dei relativi fondi.

Il risarcimento dei danni eventualmente derivanti dalle attività previste dall'Accordo è disciplinato dall'articolo 8, mentre l'articolo 9 riguarda la protezione della proprietà intellettuale e dei brevetti derivanti dalle attività condotte in attuazione dell'Accordo.

La risoluzione delle controversie eventualmente derivanti dall'interpretazione o dall'applicazione dell'Accordo avverrà esclusivamente mediante consultazioni e negoziati bilaterali, attraverso i canali diplomatici e senza mediazioni di terze parti, secondo quanto previsto dall'articolo 10.

Riferisce, inoltre, che l'articolo 11 regola l'entrata in vigore dell'Accordo, mentre le modalità di adozione di emendamenti all'Accordo sono disciplinate dall'articolo 12.

Infine, l'articolo 13 prevede che l'Accordo è concluso a tempo indeterminato, fino a quando una delle Parti non decida di denunciarlo. Sono stabilite, inoltre, le modalità dell'eventuale notifica della risoluzione di una Parte all'altra, che produrrà effetti novanta giorni dopo il suo ricevimento.

Segnala, da ultimo, che la relazione illustrativa che accompagna il disegno di legge governativo evidenzia che nel testo dell'Accordo non vi sono disposizioni sulla giurisdizione da applicare al personale, in considerazione dell'entrata in vigore, il 3 ottobre 2015, dell'adesione della Serbia all'Accordo NATO PfP Sofa (*Partnership for Peace regarding the status of their Forces and any Additional Protocol*) che, in materia di giurisdizione penale, garantisce pienamente il personale ospitato impiegato nel territorio dell'altra Parte.

Quanto al disegno di legge governativo, gli articoli 1 e 2 contengono, rispettivamente, l'autorizzazione alla ratifica e l'ordine di esecuzione dell'Accordo; l'articolo 3 dispone la copertura degli oneri finanziari – pari a 1.979 euro annui ad anni alterni, a decorrere dall'anno 2019 – discendenti dall'attuazione delle attività derivanti dall'articolo 3, comma 4 dell'Accordo; l'articolo 4 contiene una clausola di invarianza finanziaria; infine, l'articolo 5 regola l'entrata in vigore del provvedimento, prevista per il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

Ciò premesso, si riserva di presentare una proposta di parere favorevole a conclusione del dibattito.

Il sottosegretario Raffaele VOLPI richiama l'attenzione sull'importanza dell'Accordo nell'ambito della politica italiana d'intervento a favore della stabilizzazione delle aree di crisi.

Osserva come l'Accordo in esame prosegua la cooperazione nel settore della difesa già operante tra le Parti e sotto-

linea come nell'area balcanica l'Italia abbia già ratificato analoghi accordi con gli altri Paesi presenti nella regione. Si tratta, dunque, di un'occasione utile per rafforzare il ruolo di mediazione che il nostro Paese può svolgere nel processo di stabilizzazione dell'area balcanica e che aiuta a riconoscere il ruolo finora svolto dall'Italia.

Gianluca RIZZO, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione in materia di difesa tra Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica del Niger, fatto a Roma il 26 settembre 2017.

C. 1468 Governo.

(Parere alla III Commissione).

(*Esame e rinvio*).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Luca FRUSONE (M5S), *relatore*, introduce l'esame del provvedimento rilevando che l'Accordo di cooperazione in materia di difesa tra il Governo italiano e quello del Niger, fatto a Roma il 26 settembre 2017, consta di un breve preambolo e di dodici articoli che forniscono una cornice giuridica per avviare forme strutturate di cooperazione tra le Forze armate dei due paesi e consolidare le rispettive capacità difensive, nell'intento di incoraggiare, agevolare e sviluppare la cooperazione nel settore della difesa.

Prima di soffermarsi più diffusamente sui contenuti dell'Accordo, ricorda che il Niger, dopo un periodo di instabilità e fragilità istituzionale, a partire dalle elezioni presidenziali del 2011, ha iniziato un processo di stabilizzazione e democratizzazione.

Ricorda, inoltre, che l'Italia partecipa alla missione bilaterale di supporto alla Repubblica del Niger (MISIN) che ha come compiti quelli di favorire la stabilizzazione dell'area e rafforzare le capacità di con-

trollo del territorio delle autorità nigerine e dei Paesi del G5 Sahel (Niger, Mali, Mauritania, Chad e Burkina Faso), sostenere lo sviluppo delle Forze di sicurezza nigerine al fine di incrementare le capacità volte al contrasto del fenomeno dei traffici illegali e delle minacce alla sicurezza, infine, concorrere alle attività di sorveglianza delle frontiere e del territorio e di sviluppo della componente aerea della Repubblica del Niger e fornire attività di formazione, addestramento, consulenza, assistenza, supporto e *mentoring* a favore delle forze di sicurezza e delle istituzioni governative nigerine, in Italia e in Niger, al fine di incrementarne le capacità complessive.

Passando, quindi, ai contenuti di merito, segnala che l'articolo 1 enunzia i principi ispiratori e lo scopo dell'Accordo che ha come obiettivo quello di incoraggiare, agevolare e sviluppare la cooperazione nel settore della difesa sulla base dei principi di reciprocità, eguaglianza e interesse reciproco, in conformità ai rispettivi ordinamenti giuridici e agli impegni internazionali assunti dalle Parti.

L'articolo 2, relativo alla cooperazione che si intende istituire tra i due paesi, disciplina l'attuazione dell'Accordo.

In particolare, viene attribuita ai rispettivi Ministeri della Difesa la responsabilità dell'elaborazione dei piani annuali e pluriennali e dell'organizzazione delle attività di cooperazione, anche attraverso eventuali consultazioni dei rappresentanti delle Parti che si terranno, alternativamente, in Italia e in Niger. Vengono, inoltre, enunciati i campi e le modalità della cooperazione che sono quelli tradizionalmente previsti dagli Accordi di tale tipo.

L'articolo 3 stabilisce che ciascuna parte sosterrà le spese di propria competenza relativamente all'esecuzione dell'Accordo, facendo altresì obbligo alla parte ospitante di farsi carico, se necessario, delle cure d'urgenza della parte ospitata, possibilmente in strutture militari.

L'articolo 4 prevede che lo Stato ospitante eserciti la propria giurisdizione per i reati commessi nel suo territorio da parte del personale ospitato; viene comunque fatto salvo il diritto dello Stato in-

viente di esercitare la propria giurisdizione sui membri delle proprie Forze armate e del personale civile nel caso in cui i reati commessi minaccino la propria sicurezza o il proprio patrimonio o siano stati commessi intenzionalmente o per negligenza nell'esecuzione del servizio o in relazione a esso.

Segnala, inoltre, che nei casi in cui la parte ospitata sia coinvolta in reati per i quali la legislazione del Paese ospitante preveda l'applicazione della pena capitale o di altre pene contrastanti con i principi fondamentali dell'ordinamento giuridico della parte ospitata, tali sanzioni non saranno irrogate e se già irrogate non saranno eseguite.

L'articolo 5 disciplina il risarcimento dei danni causati in occasione di attività previste dall'Accordo o connesse alle stesse.

Particolare rilievo per le competenze della Commissione riveste l'articolo 6 che riguarda la cooperazione nel campo dei prodotti della difesa. La norma enumera le categorie di armamenti previsti e stabilisce che il reciproco approvvigionamento dei prodotti indicati potrà realizzarsi nell'ambito di quanto previsto dall'Accordo e mediante operazioni dirette tra i due Stati, o tra società private autorizzate dai rispettivi Governi che si impegnano a non riesportare quanto acquisito a paesi terzi, senza il preventivo assenso della Parte cedente.

Inoltre, come ricordato dalla relazione che accompagna il provvedimento, l'approvvigionamento e la riesportazione dovranno essere effettuati in accordo con i principi stabiliti nella legge sul controllo dell'esportazione, importazione e transito dei materiali d'armamento (legge 9 luglio 1990, n. 185).

L'articolo 7 disciplina la regolamentazione delle procedure necessarie per garantire la protezione della proprietà intellettuale derivante da attività condotte in conformità all'Accordo e ai sensi delle rispettive normative nazionali e degli Accordi internazionali in materia sottoscritti dalle Parti, mentre l'articolo 8 regola il trattamento di informazioni, documenti,

materiali, atti e cose cui sia stata apposta, da una delle Parti, una classifica di segretezza.

L'articolo 9 riguarda le eventuali controversie derivanti dall'interpretazione o dall'applicazione dell'Accordo.

Infine, gli articoli 10, 11 e 12 riguardano, rispettivamente, l'entrata in vigore dell'Accordo, la possibilità di sottoscrivere protocolli aggiuntivi e la possibilità di denunciare l'Accordo che non influirà sui programmi e sulle attività in corso previsti, se non diversamente concordato tra le Parti.

Quanto al disegno di legge governativo, gli articoli 1 e 2 contengono, rispettivamente, l'autorizzazione alla ratifica e l'ordine di esecuzione dell'Accordo; l'articolo 3 dispone la copertura degli oneri finanziari – pari a 5.140 euro annui ad anni alterni, a decorrere dall'anno 2019 – discendenti dall'attuazione delle attività derivanti dall'articolo 2 dell'Accordo; l'articolo 4 contiene una clausola di invarianza finanziaria, per la quale dall'attuazione dell'Accordo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica; infine, l'articolo 5 regola l'entrata in vigore del provvedimento, prevista per il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Ciò premesso, ribadisce l'importanza dell'Accordo per gli effetti che questo riveste nella delicata area del Sahel, e si riserva di presentare una proposta di parere favorevole a conclusione del dibattito.

Il sottosegretario Raffaele VOLPI concorda con il relatore sull'importanza dell'Accordo e sottolinea come sia essenziale dotarsi di un quadro giuridico di riferimento affinché la nostra presenza militare in Niger possa svolgere al meglio i delicati compiti affidati.

Condivide anche le considerazioni sull'importanza della cooperazione nel campo dei prodotti della difesa ed evidenzia come la nostra legislazione nazionale e gli impegni internazionali assunti dal nostro Paese costituiscano un'importante ga-

ranza affinché lo scambio di armamenti non possa condurre a transiti verso paesi terzi in stato di belligeranza.

Gianluca RIZZO, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 10.10.

ATTI DEL GOVERNO

Mercoledì 27 marzo 2019. — Presidenza del presidente Gianluca RIZZO. — Interviene il sottosegretario di Stato per la difesa, Angelo Tofalo.

La seduta comincia alle 14.10.

Sulla pubblicità dei lavori.

Gianluca RIZZO, *presidente*, avverte che è pervenuta la richiesta che della seduta sia data pubblicità anche mediante gli impianti audiovisivi a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Schema di decreto ministeriale di approvazione del programma pluriennale di A/R n. SMD 04/2017, relativo all'acquisizione, comprensiva del relativo sostegno logistico, di aeromobili a pilotaggio remoto della categoria MALE (*Medium Altitude Long Endurance*) e potenziamento delle capacità di *Intelligence, Surveillance and Reconnaissance* della Difesa.

Atto n. 2.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto ministeriale in oggetto, rinviato nella seduta del 13 marzo 2019.

Gianluca RIZZO, *presidente*, avverte che la Commissione Bilancio, nella seduta di ieri, martedì 26 marzo, ha rinviato l'espressione del proprio parere in seguito alla richiesta del relatore di acquisire chiarimenti dal Governo sulla sostenibilità

finanziaria del programma per ciascun anno, a partire dalla sua concreta attuazione.

Propone, pertanto, non essendovi obiezioni, di rinviare il seguito dell'esame.

Nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.15.

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 27 marzo 2019. — Presidenza del presidente Gianluca RIZZO. — Interviene il sottosegretario di Stato per la difesa, Raffaele Volpi.

La seduta comincia alle 14.15.

Sulla pubblicità dei lavori.

Gianluca RIZZO, *presidente*, avverte che è pervenuta la richiesta che della seduta sia data pubblicità anche mediante gli impianti audiovisivi a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Serbia sulla cooperazione nel settore della difesa, fatto a Belgrado il 16 dicembre 2013. C. 1541 Governo.

(Parere alla III Commissione).

(Seguito esame e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta antimeridiana.

Marica FANTUZ (Lega), *relatrice*, presenta una proposta di parere favorevole che illustra (*vedi allegato 3*).

La Commissione approva la proposta di parere formulata dalla relatrice.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione in materia di difesa tra Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica del Niger, fatto a Roma il 26 settembre 2017.

C. 1468 Governo.

(Parere alla III Commissione).

(Seguito esame e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta antimeridiana.

Luca FRUSONE (M5S), *relatore*, presenta ed illustra una proposta di parere favorevole (*vedi allegato 2*).

La Commissione approva la proposta di parere formulata dal relatore.

La seduta termina alle 14.20.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.20 alle 14.25.

ALLEGATO 1

5-01395 Galantino: Sui difetti di funzionamento del paracadute modello T10-C e sui bandi di gara aggiuntivi per ripristinarne la piena funzionalità.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Con riferimento alla richiesta manifestata nell'atto di «esplicitare l'intero iter procedurale che ha portato a nuove autorizzazioni di spesa a carico del Ministero della difesa», si rappresenta quanto segue.

La Direzione degli Armamenti Aeronautici e della Aeronavigabilità (ARMAEREO) ha assicurato, a partire dal 2000 fino al 2007, a seguito di specifica richiesta dello Stato Maggiore dell'Esercito (SME), l'acquisizione di sistemi paracadute T10 C e del relativo supporto logistico, prodotti in esclusiva dalla Società Aero Sekur (ex Irvin Aerospace).

Nel mese di giugno del 2017, lo SME ha manifestato l'esigenza di ammodernamento/ricostituzione delle capacità aviolancistiche del comparto forze convenzionali.

In particolare, ha richiesto l'acquisizione di:

un sistema pallone frenato omologato per il lancio di paracadutisti mediante fune di vincolo, con le relative attrezzature;

n. 350 paracadute principale dorsale ad apertura automatica a velocità zero;

n. 150 paracadute ventrale di riserva a velocità zero.

L'acquisizione di tali forniture è avvenuta a seguito di gara a procedura ristretta con aggiudicazione a lotti separati indetta dalla citata Direzione ARMAEREO, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 15 novembre 2011 n. 208, in combinato disposto con l'articolo 61 del decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50.

La gara è stata, quindi, aggiudicata alla Zodiac Aerosafety Systems la cui offerta è stata valutata economicamente più vantaggiosa, in ragione dei requisiti e dei parametri di valutazione prefissati nel Capitolato Tecnico, da parte di una Commissione all'uopo nominata.

Il contratto n. 860 del 28 dicembre 2017, di importo pari a 1.849.980,49 euro, è stato registrato dalla Corte dei conti con foglio n. 1/372 in data 27 febbraio 2018.

In data 12 ottobre 2018, lo SME ha incaricato ARMAEREO per l'approvvigionamento di ulteriori sistemi di paracadute dello stesso tipo di quelli oggetto della commessa di cui al citato contratto n. 860.

Successivamente, in data 29 ottobre 2018, lo stesso SME ha fornito ulteriori elementi a supporto dell'acquisizione di n. 350 paracadute principale (EPC P/N 304542) e n. 350 paracadute di riserva (P/N 304561) per l'Esercizio Finanziario 2018 evidenziando, in particolare, come la Brigata Folgore avesse recentemente disposto il blocco cautelativo dell'attività di lancio con il paracadute ad apertura comandata T10 C a seguito del ripetersi di una serie di inconvenienti tecnici: blocco che aveva causato la sospensione delle attività di aviolancio.

Lo SME chiariva, altresì, che l'ulteriore approvvigionamento aveva lo scopo di garantire una comunaltà logistica con i paracadute già in acquisizione e di prossima introduzione in servizio e certificazione, garantendo una capacità omogenea e completa sia per quanto riguarda i materiali da approvvigionare, sia per

quanto riguarda il supporto logistico, l'addestramento e le procedure di utilizzo.

Viste le predette esigenze dello Stato maggiore, la Direzione ARMAEREO, come motivato nella Determinazione a Contrarre del 7 novembre 2018, ha stipulato l'Ordinativo d'acquisto (*Purchase Order*) n. 2611FR con la ditta Safran Aerosafety Systems già Zodiac Aerosafety Systems per un valore di 2.374.155,00 euro.

Tale Ordinativo è stato poi registrato dalla Corte dei conti in data 1° febbraio 2019.

Con riferimento, invece, alle iniziative da avviare, « anche sulla base del contratto

di fornitura siglato con il fornitore del T10-C che ha evidenziato i difetti sopra indicati », si rende noto che gli esiti di un'indagine interna hanno evidenziato come il malfunzionamento fosse da attribuirsi a cause di eccezionalità e casualità, eliminando ogni dubbio circa un ipotetico difetto di costruzione.

Pertanto, non sono state rilevate violazioni delle clausole contrattuali.

Per completezza d'informazione, infine, si rende noto che l'attività aviolancistica con paracadute T10 C è stata regolarmente autorizzata, in data 18 febbraio 2019, con la revoca della sospensione dall'impiego.

ALLEGATO 2

5-00716 Pagani: Sulla missione militare dell'Unione Africana in Somalia denominata Amisom.**TESTO DELLA RISPOSTA**

In merito all'episodio nel quale, lo scorso 1° ottobre, a Mogadiscio, l'equipaggio di un veicolo tattico multiruolo LINCE appartenente alla missione EUTM Somalia è stato coinvolto in un'esplosione, l'analisi dei fatti ha evidenziato che le misure di protezione delle Forze e le procedure adottate nella circostanza sono risultate pienamente efficaci, tanto da escludere, come ha ricordato lo stesso interrogante, conseguenze per il nostro personale.

Il contingente italiano in Somalia è, peraltro, dotato di mezzi e dispositivi di sicurezza e protezione già impiegati in altri Teatri Operativi e che consentono di far fronte in maniera efficace ai rischi connessi alle diverse missioni, inclusa la minaccia rappresentata dagli Ordigni Esplosivi Improvvisati (IED).

Nel breve e medio termine, in relazione alla valutazione della minaccia, non si ritiene che l'episodio modifichi il livello di rischio; ad ogni buon fine, il Comandante della missione ha intrapreso ogni possibile

iniziativa, anche nei confronti dell'*African Union Mission Somalia* (AMISOM), per mitigare il rischio di attacchi.

Va altresì sottolineato che l'Unione Europea già svolge, anche grazie al contributo italiano, un ruolo determinante nella stabilizzazione dell'area e nello sviluppo delle capacità delle Forze locali per il controllo del territorio e la sicurezza della popolazione, sia nell'ambito delle tre missioni *European Union Training Mission Somalia* (EUTM Somalia), *European Union Capacity Building Mission in Somalia* (EUCAP Somalia) ed *European Naval Force Somalia* (Op. ATLANTA), sia attraverso il finanziamento della citata AMISOM.

Quanto alla transizione delle responsabilità di sicurezza alle istituzioni somale, essa sarà parte di un processo graduale necessariamente condiviso dai diversi attori coinvolti – ONU *in primis* – anche in funzione di variabili fondamentali quali la situazione *in loco* e la consolidata capacità delle autorità di Mogadiscio di garantire il totale controllo del territorio.

ALLEGATO 3

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Serbia sulla cooperazione nel settore della difesa, fatto a Belgrado il 16 dicembre 2013 (C. 1541 Governo).

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La Commissione IV (Difesa),

esaminato il disegno di legge recante la Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Serbia sulla cooperazione nel settore della difesa, fatto a Belgrado il 16 dicembre 2013, C. 1541 Governo;

rilevato che l'Accordo intende incrementare la cooperazione bilaterale tra le Forze armate dei due Paesi al fine di consolidare le rispettive capacità difensive in un quadro di salvaguardia dei reciproci interessi riguardanti il miglioramento delle capacità militari nel campo addestrativo, tecnologico ed industriale, in conformità con i rispettivi ordinamenti giuridici, nonché con gli obblighi assunti a livello internazionale;

ricordato che il quadro normativo di settore tra Italia e Serbia è tuttora delineato dall'Accordo fra il Governo della Repubblica italiana ed il Consiglio dei Ministri di Serbia e Montenegro sulla cooperazione nel settore della difesa, sottoscritto a Roma il 19 novembre 2003, ratificato ai sensi della legge 9 dicembre 2005, n. 276, ed entrato in vigore il 3 maggio 2006;

evidenziato che l'Accordo disciplina gli aspetti generali della cooperazione tra

i Ministeri della difesa dei due Paesi, individua le aree in cui potrà svilupparsi la cooperazione e le modalità con cui si svolgerà la cooperazione stessa, analogamente a quanto previsto da altri accordi già ratificati in materia;

rilevato, infine, che l'articolo 6 disciplina la cooperazione nel campo dei materiali per la difesa stabilendo che il reciproco equipaggiamento di materiali di interesse delle rispettive Forze armate sarà attuato con operazioni dirette da Stato a Stato, oppure tramite società private autorizzate dalle Parti e precisando che i due Paesi si impegnano a non riesportare a terzi il materiale acquisito senza il consenso scritto della Parte cedente;

preso atto che la relazione illustrativa chiarisce che tali previsioni dell'Accordo semplificano le procedure di scambio di prodotti per la difesa, fatti salvi i divieti imposti dalla legge sul controllo dell'esportazione, importazione e transito dei materiali di armamento, in attesa della prossima adesione della Serbia all'Unione europea che faciliterà i trasferimenti all'interno delle Comunità di prodotti per la difesa,

esprime

PARERE FAVOREVOLE.

ALLEGATO 4

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione in materia di difesa tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica del Niger, fatto a Roma il 26 settembre 2017 (C. 1468 Governo).

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La Commissione IV (Difesa),

esaminato il disegno di legge recante la ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione in materia di difesa tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica del Niger, fatto a Roma il 26 settembre 2017 (C. 1468 Governo);

ricordato che l'Accordo in esame consta di un breve preambolo e di dodici articoli che forniscono una cornice giuridica per avviare forme strutturate di cooperazione tra le Forze armate dei due paesi e consolidare le rispettive capacità difensive, nell'intento di incoraggiare, agevolare e sviluppare la cooperazione nel settore della difesa;

rilevato che l'Italia partecipa alla missione bilaterale di supporto alla Repubblica del Niger (MISIN) che si inserisce nell'ambito delle iniziative di *capacity building* volte a favorire la stabilizzazione dell'area e a rafforzare le capacità di controllo del territorio da parte delle au-

torità nigerine e dei Paesi del G5 Sahel (Niger, Mali, Mauritania, Chad e Burkina Faso);

rilevato, altresì, che tra i compiti di tale missione rientra anche quello di concorrere alle attività di sorveglianza delle frontiere e del territorio, nonché sostenere lo sviluppo delle Forze di sicurezza nigerine al fine di incrementare le capacità volte al contrasto del fenomeno dei traffici illegali e delle minacce alla sicurezza;

evidenziato che l'articolo 6, nell'ambito della cooperazione nel campo dei prodotti della difesa, elenca le categorie di armamenti previsti e stabilisce che il reciproco approvvigionamento dei prodotti indicati potrà realizzarsi nell'ambito di quanto previsto dall'Accordo e mediante operazioni dirette tra i due Stati, o tra società private autorizzate dai rispettivi Governi che si impegnano a non riesportare quanto acquisito a paesi terzi, senza il preventivo assenso della Parte cedente, esprime

PARERE FAVOREVOLE.

V COMMISSIONE PERMANENTE

(Bilancio, tesoro e programmazione)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

| | |
|---|-----|
| Ratifica ed esecuzione dei seguenti Trattati: <i>a)</i> Trattato di estradizione tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica del Kenya, fatto a Milano l'8 settembre 2015; <i>b)</i> Trattato di assistenza giudiziaria in materia penale tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica del Kenya, fatto a Milano l'8 settembre 2015. C. 1539 Governo (Parere alla III Commissione) (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con condizioni, volte a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione</i>) | 115 |
| Ratifica ed esecuzione dei seguenti Trattati: <i>a)</i> Trattato di assistenza giudiziaria in materia penale tra la Repubblica italiana e la Repubblica del Kazakhstan, fatto ad Astana il 22 gennaio 2015; <i>b)</i> Trattato di estradizione tra la Repubblica italiana e la Repubblica del Kazakhstan, fatto ad Astana il 22 gennaio 2015. C. 1540 Governo (Parere alla III Commissione) (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con condizioni, volte a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione</i>) | 116 |
| Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Serbia sulla cooperazione nel settore della difesa, fatto a Belgrado il 16 dicembre 2013. C. 1541 Governo (Parere alla III Commissione) (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con condizioni, volte a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione</i>) | 117 |
| Disposizioni in materia di trasparenza dei rapporti tra le imprese produttrici, i soggetti che operano nel settore della salute e le organizzazioni sanitarie. Nuovo testo C. 491 (Parere alla XII Commissione) (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>) | 118 |
| Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e altre disposizioni in materia di tutela delle vittime di violenza domestica e di genere. C. 1455-A (Parere all'Assemblea) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole – Parere su emendamenti</i>) | 119 |
| <i>ALLEGATO (Documentazione depositata dal rappresentante del Governo)</i> | 126 |

ATTI DEL GOVERNO:

| | |
|--|-----|
| Schema di decreto legislativo recante modifiche al decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 200, di attuazione della direttiva 2005/28/CE, adottato in attuazione della delega per il riassetto e la riforma della normativa in materia di sperimentazione clinica dei medicinali ad uso umano. Atto n. 72 (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e conclusione – Parere favorevole</i>) | 124 |
| UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI | 125 |

AUDIZIONI INFORMALI:

| | |
|--|-----|
| Audizione di rappresentanti della Corte dei conti nell'ambito dell'esame in sede referente della proposta di legge C. 977 Germanà, recante Disposizioni per il recupero di mancati trasferimenti erariali agli enti locali della Regione siciliana | 125 |
|--|-----|

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 27 marzo 2019. — Presidenza del presidente Claudio BORGHI. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Alessio Mattia Villarosa.

La seduta comincia alle 14.30.

Ratifica ed esecuzione dei seguenti Trattati: a) Trattato di estradizione tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica del Kenya, fatto a Milano l'8 settembre 2015; b) Trattato di assistenza giudiziaria in materia penale tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica del Kenya, fatto a Milano l'8 settembre 2015.

C. 1539 Governo.

(Parere alla III Commissione).

(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con condizioni, volte a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 26 marzo 2019.

Claudio BORGHI, *presidente*, ricorda che, nella seduta del 26 marzo scorso, il rappresentante del Governo si era riservato di fornire i chiarimenti richiesti dal relatore.

Il sottosegretario Alessio Mattia VILLAROSA assicura che l'articolo 13 del Trattato di assistenza giudiziaria in materia penale, che prevede l'applicazione di misure di protezione in favore delle vittime, dei testimoni e di altre persone, potrà essere attuato con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Michele GUBITOSA (M5S), *relatore*, formula quindi la seguente proposta di parere:

« La V Commissione,

esaminato il progetto di legge C. 1539 Governo, recante Ratifica ed esecuzione

dei seguenti Trattati: a) Trattato di estradizione tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica del Kenya, fatto a Milano l'8 settembre 2015; b) Trattato di assistenza giudiziaria in materia penale tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica del Kenya, fatto a Milano l'8 settembre 2015;

preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, da cui si evince che l'articolo 13 del Trattato di assistenza giudiziaria in materia penale, che prevede l'applicazione di misure di protezione in favore delle vittime, dei testimoni e di altre persone, potrà essere attuato con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica;

ritenuto che:

appare necessario sopprimere il comma 2 dell'articolo 3 del presente disegno di legge di ratifica, giacché la nuova disciplina della compensazione degli oneri eventualmente eccedenti le previsioni di spesa, di cui all'articolo 17, commi da 12 a 12-*quater*, della legge n. 196 del 2009, da esso richiamata, è da ritenersi ormai automaticamente applicabile anche in assenza di un esplicito richiamo normativo;

appare necessario precisare il carattere annuo di tutti gli oneri previsti a regime, con decorrenza dal 2019, dal comma 1 dell'articolo 3,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti condizioni, volte a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione:

All'articolo 3, comma 1, apportare le seguenti modifiche:

dopo le parole: euro 24.826 aggiungere la seguente: annui;

dopo le parole: euro 5.000 aggiungere la seguente: annui;

dopo le parole: euro 26.126 aggiungere la seguente: annui;

dopo le parole: euro 10.850 aggiungere la seguente: annui.

All'articolo 3, sopprimere il comma 2. ».

Il sottosegretario Alessio Mattia VILLAROSA concorda con la proposta di parere formulata dal relatore.

La Commissione approva la proposta di parere formulata dal relatore.

Ratifica ed esecuzione dei seguenti Trattati: a) Trattato di assistenza giudiziaria in materia penale tra la Repubblica italiana e la Repubblica del Kazakhstan, fatto ad Astana il 22 gennaio 2015; b) Trattato di estradizione tra la Repubblica italiana e la Repubblica del Kazakhstan, fatto ad Astana il 22 gennaio 2015.

C. 1540 Governo.

(Parere alla III Commissione).

(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con condizioni, volte a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 26 marzo 2019.

Claudio BORGHI, *presidente*, ricorda che, nella seduta del 26 marzo, scorso il rappresentante del Governo si era riservato di fornire i chiarimenti richiesti dal relatore.

Il sottosegretario Alessio Mattia VILLAROSA conferma che l'articolo 14 del Trattato di assistenza giudiziaria in materia penale, che prevede l'applicazione di misure di protezione in favore delle vittime, dei testimoni e di altre persone, potrà essere attuato con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Claudio BORGHI, *presidente*, in sostituzione del relatore, formula quindi la seguente proposta di parere:

« La V Commissione,

esaminato il progetto di legge C. 1540 Governo, recante Ratifica ed esecuzione dei seguenti Trattati: a) Trattato di assistenza giudiziaria in materia penale tra la Repubblica italiana e la Repubblica del Kazakhstan, fatto ad Astana il 22 gennaio 2015; b) Trattato di estradizione tra la Repubblica italiana e la Repubblica del Kazakhstan, fatto ad Astana il 22 gennaio 2015;

preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, da cui si evince che l'articolo 14 del Trattato di assistenza giudiziaria in materia penale, che prevede l'applicazione di misure di protezione in favore delle vittime, dei testimoni e di altre persone, potrà essere attuato con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica;

ritenuto che:

appare necessario sopprimere il comma 2 dell'articolo 3 del presente disegno di legge di ratifica, giacché la nuova disciplina della compensazione degli oneri eventualmente eccedenti le previsioni di spesa, di cui all'articolo 17, commi da 12 a 12-*quater*, della legge n. 196 del 2009, da esso richiamata, è da ritenersi ormai automaticamente applicabile anche in assenza di un esplicito richiamo normativo;

appare necessario precisare il carattere annuo di tutti gli oneri previsti a regime, con decorrenza dal 2019, dal comma 1 dell'articolo 3,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti condizioni, volte a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione:

All'articolo 3, comma 1, apportare le seguenti modifiche:

dopo le parole: euro 26.434 aggiungere la seguente: annui;

dopo le parole: euro 17.100 aggiungere la seguente: annui;

dopo le parole: euro 44.895, aggiungere la seguente: annui;

dopo le parole: euro 5.000 aggiungere la seguente: annui.

All'articolo 3, sopprimere il comma 2. ».

Il sottosegretario Alessio Mattia VILLAROSA concorda con la proposta di parere formulata dal relatore.

La Commissione approva la proposta di parere formulata dal relatore.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Serbia sulla cooperazione nel settore della difesa, fatto a Belgrado il 16 dicembre 2013. C. 1541 Governo.

(Parere alla III Commissione).

(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con condizioni, volte a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 26 marzo 2019.

Claudio BORGHI, *presidente*, ricorda che la Commissione è in attesa dei chiarimenti richiesti dal relatore nella seduta del 26 marzo scorso.

Il sottosegretario Alessio Mattia VILLAROSA, riguardo alle diverse modalità di computo della diaria dovuta agli ufficiali inviati in missione evidenziate dalla relazione tecnica, fa presente che le diarie di missione spettanti ai predetti ufficiali sono state determinate sulla base del decreto ministeriale 27 agosto 1998 e successive modificazioni, recante Adeguamento delle diarie di missione all'estero del personale statale, civile e militare, delle università e della scuola. Precisa in particolare che nel gruppo III della tabella A del citato de-

creto ministeriale sono ricompresi i gradi di « maggiore generale, brigadiere generale e colonnello » corrispondenti, attualmente, a generale di divisione, generale di brigata e colonnello, mentre nel gruppo IV della medesima tabella A sono ricompresi i gradi « da tenente colonnello a maresciallo capo ». Ne consegue pertanto che il diverso importo delle diarie non viene individuato in base al possesso della qualifica dirigenziale, ma in base al grado rivestito dal personale militare.

Rileva quindi che, pur considerando che tra le qualifiche dirigenziali sono stati ricompresi, con il decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 94, anche gli ufficiali con il grado di maggiore e tenente colonnello, in mancanza di un adeguamento del decreto ministeriale 27 agosto 1998, con il termine « dirigente militare », indicato nella relazione tecnica, si deve quindi intendere il personale dei soli gradi individuati nel gruppo III della tabella A del citato decreto ministeriale 27 agosto 1998, come sopra specificati.

Conferma infine, con riferimento alla decorrenza dell'onere, che la prima riunione con la Controparte si svolgerà in Serbia nel 2019.

Erik Umberto PRETTO (Lega), *relatore*, formula quindi la seguente proposta di parere:

« La V Commissione,

esaminato il progetto di legge C. 1541, recante Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Serbia sulla cooperazione nel settore della difesa, fatto a Belgrado il 16 dicembre 2013;

preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, da cui si evince che:

riguardo alle diverse modalità di computo della diaria dovuta agli ufficiali inviati in missione evidenziate dalla relazione tecnica, si fa presente che le diarie di missione spettanti ai predetti ufficiali sono state determinate sulla base del decreto ministeriale 27 agosto 1998 e suc-

cessive modificazioni, recante Adeguamento delle diarie di missione all'estero del personale statale, civile e militare, delle università e della scuola;

in particolare, nel gruppo III della tabella A del citato decreto ministeriale sono ricompresi i gradi di « maggiore generale, brigadiere generale e colonnello » corrispondenti, attualmente, a generale di divisione, generale di brigata e colonnello, mentre nel gruppo IV della medesima tabella A sono ricompresi i gradi « da tenente colonnello a maresciallo capo »;

pertanto, il diverso importo delle diarie non viene individuato in base al possesso della qualifica dirigenziale, ma in base al grado rivestito dal personale militare;

pur considerando che tra le qualifiche dirigenziali sono stati ricompresi, con il decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 94, anche gli ufficiali con il grado di maggiore e tenente colonnello, in mancanza di un adeguamento del decreto ministeriale 27 agosto 1998, con il termine « dirigente militare », indicato nella relazione tecnica, si deve quindi intendere il personale dei soli gradi individuati nel gruppo III della tabella A del citato decreto ministeriale 27 agosto 1998, come sopra specificati;

con riferimento alla decorrenza dell'onere, si conferma che la prima riunione con la Controparte si svolgerà in Serbia nel 2019;

rilevata, altresì, la necessità:

all'articolo 3, comma 1, di configurare gli oneri di missione del personale ivi contenuti non come limite massimo di spesa, ma come previsione di spesa;

all'articolo 4, comma 2, di precisare, con specifico riferimento all'articolo 7 dell'Accordo, ivi richiamato, che l'eventualità di nuovi o maggiori oneri, allo stato peraltro non quantificabili, è da intendersi limitata alle sole disposizioni di cui al citato articolo 7, comma 1, numero 2),

dell'Accordo medesimo, conformemente a quanto riportato dalla relazione tecnica, esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti condizioni, volte a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione:

All'articolo 3, comma 1, sostituire le parole: All'onere derivante dall'articolo 3, comma 4, dell'Accordo di cui all'articolo 1 della presente legge, pari a *con le seguenti:* Agli oneri derivanti dall'articolo 3, comma 4, dell'Accordo di cui all'articolo 1 della presente legge, valutati in.

All'articolo 4, comma 2, sostituire le parole: articoli 7, commi 1 e 2 *con le seguenti:* articoli 7, comma 1, numero 2) ».

Il sottosegretario Alessio Mattia VILLAROSA concorda con la proposta di parere formulata dal relatore.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Disposizioni in materia di trasparenza dei rapporti tra le imprese produttrici, i soggetti che operano nel settore della salute e le organizzazioni sanitarie.

Nuovo testo C. 491.

(Parere alla XII Commissione).

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato, da ultimo, nella seduta del 12 marzo 2019.

Claudio BORGHI, *presidente*, ricorda che, nella seduta del 5 marzo 2019, il rappresentante del Governo si era riservata di fornire i chiarimenti richiesti dal relatore.

Massimo Enrico BARONI (M5S) segnala di aver avuto notizie dal Ministero della salute in merito a una prossima comunicazione al Ministero dell'economia e delle finanze dei dati necessari per

l'elaborazione di una risposta alle richieste di chiarimento formulate dal relatore.

Claudio BORGHI, *presidente*, osserva che, nel caso in cui la Commissione di merito dovesse concludere l'esame del provvedimento prima che la Commissione bilancio abbia ricevuto risposta alle richieste di chiarimento del relatore, la Commissione bilancio potrebbe esprimere il proprio parere direttamente all'Assemblea.

Quindi, non essendovi obiezioni, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e altre disposizioni in materia di tutela delle vittime di violenza domestica e di genere.

C. 1455-A.

(Parere all'Assemblea).

(Esame e conclusione – Parere favorevole – Parere su emendamenti).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Giuseppe BUOMPANE (M5S), *relatore*, fa presente che il provvedimento reca modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e altre disposizioni in materia di tutela delle vittime di violenza domestica e di genere e che oggetto di esame è il testo risultante dalle proposte emendative approvate dalla Commissione II (Giustizia).

Segnala che il testo originario del disegno di legge C. 1455 del Governo, che nella seduta del 7 marzo la Commissione ha deliberato di adottare come testo base, è corredato di relazione tecnica, che risulta tuttora utilizzabile, e che esso contiene, all'articolo 14, una clausola di neutralità finanziaria, riferita all'intero provvedimento.

Passando all'esame delle norme considerate dalla relazione tecnica nonché delle altre disposizioni che presentano profili di carattere finanziario, osserva quanto segue.

In merito agli articoli da 1 a 3, concernenti i reati di violenza domestica e di genere, non ha osservazioni da formulare per i profili di quantificazione.

Circa l'articolo 4, concernente la formazione degli operatori di polizia, rileva che la norma prevede corsi di formazione per gli operatori delle Forze di polizia, con frequenza obbligatoria per il personale individuato. Segnala come la relazione tecnica affermi che ai relativi oneri si farà fronte nell'ambito degli stanziamenti vigenti, mediante opportune misure organizzative e forme di collaborazione tra uffici e individua puntualmente le partizioni di bilancio recanti le risorse per la formazione, rispettivamente, della Polizia penitenziaria, della Polizia di Stato e dell'Arma dei carabinieri. Osserva che la medesima relazione tecnica, tuttavia, rappresenta infine che «gli attuali stanziamenti sugli indicati capitoli sono già destinati a ordinarie e incompressibili attività addestrative già programmate». Tenuto conto di tale indicazione, reputa necessario acquisire elementi di valutazione circa l'effettiva possibilità che i corsi di formazione obbligatoria in materia di violenza domestica e di genere possano essere svolti nel quadro delle risorse disponibili e senza pregiudizio di ulteriori iniziative già previste a valere sulle medesime risorse.

Con riguardo all'articolo 10, relativo alle comunicazioni di scarcerazione ed evasione e uso del braccialetto elettronico, in relazione agli adempimenti indicati, ritiene che andrebbero acquisiti elementi di valutazione a conferma della sostenibilità dei medesimi nel quadro delle risorse disponibili a legislazione vigente.

In ordine all'articolo 11, in materia di trattamento psicologico per i condannati per maltrattamenti contro familiari o conviventi e per atti persecutori, rileva che la norma amplia il novero delle persone condannate che «possono sottoporsi» a un trattamento psicologico con finalità di recupero e di sostegno. Pur tenendo conto che alla disposizione in esame risulta applicabile la clausola di invarianza finanziaria riferita al provvedimento nel suo complesso e che alla norma introduttiva della possibilità di trattamento psicologico non sono stati ascritti effetti finanziari, ritiene che andrebbero acquisiti elementi di valutazione al fine di suffragare l'as-

sunzione che gli ulteriori trattamenti psicologici possano effettivamente essere erogati nell'ambito delle risorse disponibili.

Con riferimento all'articolo 13, concernente le procedure relative all'indennizzo per le vittime di reato, rileva che la norma trasferisce le funzioni di autorità di assistenza – nel quadro dell'assistenza alle vittime di reato in ambito UE – dalle Procure presso le Corti di appello alle Procure presso i Tribunali. In proposito giudica necessario acquisire chiarimenti volti ad escludere che il predetto trasferimento di funzioni comporti nuovi o maggiori oneri rispetto a quelli già previsti a legislazione vigente, anche tenuto conto delle esigenze di formazione nonché dell'aggravio amministrativo per gli uffici incaricati.

Per quanto concerne l'articolo 14, recante una clausola di invarianza finanziaria, rinvia, in merito ai profili di quantificazione, alle osservazioni riferite ai precedenti articoli.

Il sottosegretario Alessio Mattia VILLAROSA deposita agli atti della Commissione una nota del Ministero della giustizia, recante risposta alle richieste di chiarimento formulate dal relatore (*vedi allegato*).

Giuseppe BUOMPANE (M5S), *relatore*, formula quindi la seguente proposta di parere:

« La V Commissione,

esaminato il progetto di legge C. 1455 Governo e abb.-A, recante Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e altre disposizioni in materia di tutela delle vittime di violenza domestica e di genere;

preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, da cui si evince che:

con riferimento all'articolo 4, relativo alla formazione degli operatori di polizia, si evidenzia che le esigenze formative derivanti dal presente articolo saranno sostenute utilizzando gli specifici fondi in materia di formazione del perso-

nale della Polizia penitenziaria, della Polizia di Stato e dell'Arma dei Carabinieri, istituiti nell'ambito degli stati di previsione della spesa delle amministrazioni interessate (Ministero della giustizia, Ministero dell'interno, Ministero della difesa), ricorrendo all'adozione di opportune misure organizzative e di miglioramento delle forme di collaborazione già esistenti degli uffici interessati;

si conferma, pertanto, la possibilità che i corsi di formazione obbligatoria in materia di violenza domestica e di genere possano essere svolti nel quadro delle risorse disponibili a legislazione vigente e senza pregiudizio delle iniziative già previste, anche attraverso una riprogrammazione e rimodulazione delle stesse risorse disponibili;

all'articolo 10, laddove si disciplinano in modo puntuale le comunicazioni relative alla scarcerazione, cessazione della misura di sicurezza detentiva, evasione e la volontaria sottrazione dell'internato, che devono essere sempre effettuate alla persona offesa da un reato di violenza domestica o di genere e al suo difensore con l'ausilio della polizia giudiziaria, si fa presente che si tratta di adempimenti già garantiti dalla medesima polizia giudiziaria nell'ambito delle proprie competenze istituzionali e che possono essere fronteggiati nel quadro delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente;

al medesimo articolo 10, laddove si prevedono procedure di controllo della persona oggetto del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa, si assicura che il giudice potrà prescrivere l'utilizzo di mezzi elettronici o altri strumenti tecnici solo se, come previsto a legislazione vigente, sia stata accertata da parte della polizia giudiziaria la disponibilità di tale strumento;

all'articolo 11, che prevede la possibilità di sottoporre al trattamento psicologico con finalità di recupero e di sostegno coloro che sono stati condannati per maltrattamenti contro familiari o convi-

venti o per atti persecutori, si fa presente che, poiché tale forma di trattamento è già prevista a legislazione vigente per coloro che avevano abusato di minori, è già presente personale specializzato già formato per le affrontare le predette fattispecie;

le occorrenti risorse finanziarie possono essere reperite nell'ambito del riparto effettivo tra le Regioni, secondo l'accordo sancito a decorrere dall'anno 2017 dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano e quantificate in euro 165.424.023;

tali risorse costituiscono quota parte del Fondo sanitario nazionale destinata al finanziamento della sanità penitenziaria, integrata a garanzia dei livelli essenziali di assistenza in ambito penitenziario con le altre risorse sanitarie ordinarie e specifiche che potranno essere utilizzate anche per le finalità del citato articolo 11;

l'articolo 13, che prevede il trasferimento delle competenze relative « all'autorità di assistenza » in materia di indennizzo delle vittime di reato, dalle Procure generali della Repubblica presso le Corti di appello alle Procure della Repubblica presso i Tribunali circondariali, non risulta suscettibile di determinare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica rispetto a quelli già previsti a legislazione vigente, giacché gli adempimenti potranno essere distribuiti su più strutture giudiziarie presenti sul territorio nazionale, riducendo i carichi di lavoro in capo al personale in servizio presso gli uffici giudiziari e al contempo garantendo una maggiore efficienza e sostenibilità delle attività collegate all'assistenza;

infine, con riferimento all'invarianza degli effetti sui saldi di finanza pubblica relativi alle disposizioni sopra esaminate, di cui all'articolo 14, si conferma che dall'attuazione del provvedimento in esame non deriveranno nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, non rinvenendosi per l'espletamento degli

adempimenti previsti dalle norme fabbisogni aggiuntivi, considerato che ogni attività ricompresa nel presente provvedimento è sostenibile attraverso le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente,

esprime

PARERE FAVOREVOLE ».

Il sottosegretario Alessio Mattia VILLAROSA concorda con la proposta di parere formulata dal relatore.

Luigi MARATTIN (PD), in relazione a quanto disposto dall'articolo 4, desidera sapere se sia possibile svolgere ulteriori attività formative utilizzando i citati fondi in materia di formazione del personale, i quali, secondo la relazione tecnica, sono già destinati a ordinarie e incomprimibili attività addestrative già programmate.

Il sottosegretario Alessio Mattia VILLAROSA assicura che le esigenze formative previste dall'articolo 4 del provvedimento saranno sostenute utilizzando gli specifici fondi in materia di formazione del personale, ricorrendo all'adozione di opportune misure organizzative e di miglioramento delle forme di collaborazione, già esistenti, tra gli uffici interessati.

Luigi MARATTIN (PD) chiede rassicurazioni in merito mantenimento del livello delle attuali attività formative successivamente all'entrata in vigore del provvedimento in esame.

Claudio BORGHI, *presidente*, sulla base di quanto riportato nella nota del Ministero della giustizia depositata dal rappresentante del Governo, evidenzia che i corsi di formazione obbligatoria in materia di violenza domestica e di genere potranno essere svolti nel quadro delle risorse disponibili e senza pregiudizio delle iniziative già previste, anche attraverso una riprogrammazione e rimodulazione degli specifici fondi in materia di formazione del personale della Polizia penitenziaria,

della Polizia di Stato e dell'Arma dei Carabinieri.

Giuseppe Ercole BELLACHIOMA (Lega) concorda sul fatto che, qualora se ne riscontrasse la necessità, si potrebbero modificare le modalità di svolgimento degli attuali programmi formativi.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Claudio BORGHI, *presidente*, avverte che l'esame delle proposte emendative riferire al provvedimento in esame avrà luogo al termine dell'audizione di rappresentanti della Corte dei conti.

La seduta, sospesa alle 14.50, riprende alle 15.50.

Giuseppe BUOMPANE (M5S), *relatore*, comunica che l'Assemblea, in data odierna, ha trasmesso il fascicolo n. 1 degli emendamenti.

Con riferimento alle proposte emendative la cui quantificazione o copertura appare carente o inidonea, segnala le seguenti:

identici Varchi 9.21 e Boldrini 9.100, che sono volti ad ammettere al patrocinio a spese dello Stato gli enti o associazioni che non perseguono scopi di lucro e non esercitano attività economica, che intendono costituirsi parte civile nei procedimenti relativi ai delitti di cui al provvedimento in esame, senza provvedere alla quantificazione dell'onere che ne deriva e alla relativa copertura finanziaria;

Annibaldi 14.1, che, sostituendo l'articolo 5 del provvedimento recante la clausola di invarianza finanziaria, provvede alla copertura degli oneri derivanti dallo stesso provvedimento, valutati in 10 milioni di euro annui a decorrere dal 2019, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge n. 282 del 2004, senza precisare da quali disposizioni derivino tali oneri, come richiesto dalla disciplina contabile.

Con riferimento alle proposte emendative per le quali appare opportuno acquisire l'avviso del Governo, segnala le seguenti:

Bologna 4.0101, che prevede che le regioni provvedano alla formazione continua degli operatori sociali e sanitari pubblici che possono essere incaricati di trattare casi di violenza di genere o sui minori, nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. Al riguardo, ritiene opportuno acquisire l'avviso del Governo in ordine alla possibilità di dare attuazione alla proposta emendativa con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente;

Novelli 4.0102, che prevede che le regioni promuovano e sostengano appositi interventi di recupero ed accompagnamento rivolti agli autori di violenza di genere. Al riguardo, ritiene opportuno acquisire l'avviso del Governo in ordine alla possibilità di dare attuazione alla proposta emendativa con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente;

Bartolozzi 4.0103, che prevede che la sospensione condizionale della pena per i delitti di cui al presente provvedimento sia comunque subordinata alla partecipazione a specifici percorsi di recupero presso enti o associazioni che si occupano di prevenzione e recupero di soggetti condannati per i medesimi reati. Al riguardo, ritiene opportuno acquisire l'avviso del Governo in ordine agli eventuali effetti finanziari della proposta emendativa;

Santelli 4.0106, che è volta ad istituire, presso le aziende e i presidi ospedalieri, aree separate dalle sale d'attesa generali riservate alle vittime dei delitti di cui al provvedimento in esame, prevedendo che dall'attuazione della stessa proposta emendativa non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e che le amministrazioni interessate provvedono ai relativi adempimenti con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vi-

gente. Al riguardo, ritiene opportuno acquisire l'avviso del Governo in ordine alla possibilità di dare attuazione alla proposta emendativa con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente;

Versace 11.0101 e Iovino 11.0102, che implementano, a vario titolo, le finalità del Piano d'azione straordinario contro la violenza sessuale e di genere, prevedendo in modo particolare un supporto psicologico a favore delle vittime di reato. Al riguardo, ritiene opportuno acquisire l'avviso del Governo in ordine alla possibilità di dare attuazione alle proposte emendative nell'ambito delle risorse stanziata a legislazione vigente per l'attuazione del medesimo Piano;

Siracusano 11.028, che inserisce tra le finalità del Piano d'azione straordinario contro la violenza sessuale e di genere la promozione di attività di prevenzione della violenza contro le donne attraverso l'attivazione di corsi di difesa personale e di arti marziali, provvedendo ai relativi oneri, pari a 5 milioni di euro annui a decorrere dal 2019, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui al comma 5 dell'articolo 10 del decreto-legge n. 282 del 2004. Al riguardo, ritiene necessario acquisire l'avviso del Governo in merito alla presenza delle occorrenti risorse sul Fondo per interventi strutturali di politica economica a decorrere dal 2019;

Varchi 13.100, che prevede che il Fondo di rotazione per la solidarietà alle vittime dei reati di tipo mafioso, delle richieste estorsive e dell'usura sia altresì destinato all'erogazione alle vittime delle somme eventualmente richieste a titolo di spese giudiziarie. Al riguardo, ritiene opportuno acquisire l'avviso del Governo in ordine alla possibilità di dare attuazione alle proposte emendative nell'ambito delle risorse destinate a legislazione vigente all'alimentazione del citato Fondo;

Carbonaro 13.0100, che è volta, tra l'altro, ad istituire una commissione di studio avente il compito di coadiuvare le

università italiane pubbliche e private ai fini dell'inserimento all'interno delle classi di laurea dello studio di questioni di genere, nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. Al riguardo, ritiene opportuno acquisire l'avviso del Governo in ordine alla possibilità di dare attuazione alla proposta emendativa con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Fa presente, infine, che le restanti proposte emendative trasmesse non sembrano presentare profili problematici dal punto di vista finanziario. Tra queste segnala, in particolare, le proposte emendative Carfagna 4.0107 e Prestigiaco 11.0100, che provvedono alla copertura dei relativi oneri, qualificati come limiti massimi di spesa, mediante corrispondente riduzione dell'accantonamento del fondo speciale di parte corrente di competenza del Ministero dell'economia e delle finanze, che allo stato reca le occorrenti disponibilità.

Il sottosegretario Alessio Mattia VILLAROSA esprime parere contrario su tutte le proposte emendative puntualmente richiamate dal relatore, in quanto suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica privi di idonea quantificazione e copertura. In merito alle proposte emendative Carfagna 4.0107 e Prestigiaco 11.0100, osserva che l'accantonamento del fondo speciale di parte corrente di competenza del Ministero dell'economia e delle finanze, a carico del quale è posta la copertura finanziaria delle medesime proposte emendative, presenta le occorrenti disponibilità, sebbene risulti privo di un'apposita finalizzazione. Con questa precisazione, esprime pertanto nulla osta sulle predette proposte emendative. Esprime altresì nulla osta sulle restanti proposte emendative trasmesse.

Giuseppe BUOMPANE (M5S), *relatore*, preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, propone quindi di esprimere parere contrario sugli emendamenti 9.21, 9.100, 13.100 e 14.1 e sugli articoli aggiuntivi

4.0101, 4.0102, 4.0103, 4.0106, 11.028, 11.0101, 11.0102 e 13.0100, in quanto suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica privi di idonea quantificazione e copertura, nonché di esprimere nulla osta sulle restanti proposte emendative.

Il sottosegretario Alessio Mattia VILLAROSA concorda con la proposta di parere del relatore.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

La seduta termina alle 16.

ATTI DEL GOVERNO

Mercoledì 27 marzo 2019. — Presidenza del presidente Claudio BORGHI. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Alessio Mattia Villarosa.

La seduta comincia alle 14.50.

Schema di decreto legislativo recante modifiche al decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 200, di attuazione della direttiva 2005/28/CE, adottato in attuazione della delega per il riassetto e la riforma della normativa in materia di sperimentazione clinica dei medicinali ad uso umano.

Atto n. 72.

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e conclusione — Parere favorevole).

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto all'ordine del giorno, rinviato, da ultimo, nella seduta del 12 marzo 2019.

Claudio BORGHI, *presidente*, comunica che è pervenuto il prescritto parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome sullo schema di decreto in esame.

Carmelo Massimo MISITI (M5S), *relatore*, formula la seguente proposta di parere:

«La V Commissione bilancio, tesoro e programmazione,

esaminato lo Schema di decreto legislativo recante modifiche al decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 200, di attuazione della direttiva 2005/28/CE, adottato in attuazione della delega per il riassetto e la riforma della normativa in materia di sperimentazione clinica dei medicinali ad uso umano (Atto n. 72);

preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, da cui si evince che:

il personale competente nella gestione dei dati e nel coordinamento della ricerca, di cui all'articolo 1, comma 1, lettera d), di fatto già opera nella maggior parte delle strutture interessate;

peraltro anche la legge n. 24 del 2017, in materia di responsabilità medica, all'articolo 7, comma 3, elenca tra gli esercenti la professione sanitaria anche il personale che esercita l'attività di sperimentazione e di ricerca clinica;

d'altro canto, la conduzione di sperimentazioni cliniche — che non è un'attività istituzionalmente obbligatoria — non può prescindere dall'utilizzo di personale dedicato senza correre il rischio di essere penalizzata da un punto di vista qualitativo, con evidenti danni per i pazienti e per gli stessi promotori della sperimentazione;

ai fini della neutralità finanziaria dell'intervento di cui all'articolo 1, comma 1, lettera e), si rassicura che l'AIFA, unitamente al Ministero della salute, effettuerà una stima in ordine alle strutture che possono condurre studi secondo la metodologia di genere e conseguentemente determinerà le tariffe dovute per le ispezioni di buona pratica tenendo conto di tale dato, in modo che la tariffa stessa sia modulata in maniera tale da coprire i costi sostenuti da AIFA;

nel fare ciò, si garantirà l'equilibrio tra le altre tariffe e quella agevolata applicata ai centri che possono condurre studi secondo la metodologia di genere, in modo che i saldi finali restino invariati e che sia incentivata la creazione di centri dedicati anche alla medicina di genere, senza che ciò si traduca in una proliferazione degli stessi, in ossequio alla ratio normativa,

esprime

PARERE FAVOREVOLE ».

Il sottosegretario Alessio Mattia VILLAROSA concorda con la proposta di parere formulata dal relatore.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

La seduta termina alle 14.55.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.55 alle 15.05.

AUDIZIONI INFORMALI

Mercoledì 27 marzo 2019.

Audizione di rappresentanti della Corte dei conti nell'ambito dell'esame in sede referente della proposta di legge C. 977 Germanà, recante Disposizioni per il recupero di mancati trasferimenti erariali agli enti locali della Regione siciliana.

L'audizione informale è stata svolta dalle 15.05 alle 15.45.

ALLEGATO

Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e altre disposizioni in materia di tutela delle vittime di violenza domestica e di genere (C. 1455-A).

**DOCUMENTAZIONE DEPOSITATA DAL
RAPPRESENTANTE DEL GOVERNO**



Ministero della Giustizia

GABINETTO DEL MINISTRO
Area Economico-Finanziaria

All'Ufficio Legislativo

OGGETTO: A.C. 1455 e abb.-A, recante schema di disegno di legge: "Modifiche al Codice di procedura penale: disposizioni in materia di tutela delle vittime di violenza domestica e di genere".

Risposta osservazioni alla nota n. 84 del Servizio bilancio della Camera "Verifica delle quantificazioni" del 27 marzo 2019.

In riferimento alle osservazioni formulate dal Servizio bilancio della Camera contenute nella nota n. 84 del 27 marzo 2019 in oggetto indicata, per i profili di competenza di questa amministrazione e relativamente agli effetti finanziari connessi all'attuazione del provvedimento in esame, si osserva quanto segue.

In relazione *all'articolo 4*, si evidenzia di aver provveduto ad aggiornare le informazioni relative agli stanziamenti di bilancio indicati nella relazione tecnica con i dati relativi al bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021 come di seguito riportato.

Al riguardo, si evidenzia che le esigenze formative derivanti dal presente articolo verranno sostenute utilizzando gli specifici fondi in materia di formazione del personale, istituiti nell'ambito delle amministrazioni interessate, ricorrendo all'adozione di opportune misure organizzative e di miglioramento delle forma di collaborazione già esistenti degli uffici interessati.

In particolare, le esigenze formative della Polizia Penitenziaria, potranno essere fronteggiate mediante l'utilizzo delle ordinarie risorse che risultano già iscritte nel bilancio del Ministero della giustizia alla U.d.V. 1.1 – Programma 6.1 "Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria" – Azione "Supporto per l'erogazione dei servizi penitenziari, sul capitolo 1671 p.g. 9 "Spese per l'organizzazione e il funzionamento dei corsi per la formazione, l'aggiornamento ed il perfezionamento del personale del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria; compensi per l'insegnamento e per le altre prestazioni" che reca uno stanziamento iniziale di euro 214.522 per



Ministero della Giustizia

GABINETTO DEL MINISTRO Area Economico-Finanziaria

ciascuno degli anni 2019-2021 e p.g. 27 “ Spese per l’organizzazione e il funzionamento dei corsi di formazione del personale appartenente al corpo di polizia penitenziaria” che reca uno stanziamento iniziale di euro 1.385.553 per ciascuno degli anni 2019-2021.

Per quel che concerne la Polizia di Stato le risorse sono appostate sul bilancio del Ministero dell’interno, alla Missione 7 “Ordine pubblico e sicurezza” – Programma 8 “Contrasto al crimine, tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica” – del C.d.R. Dipartimento della pubblica sicurezza – Azione 4: “Formazione ed addestramento della Polizia di Stato” sul cap. 2721 Pg. 1 “Spese per il funzionamento degli istituti di istruzione e per la formazione professionale del personale della polizia di Stato, nonché in relazione alle esigenze connesse al coordinamento, per la formazione e la specializzazione del personale in servizio presso il dipartimento della P.S. e di quello di altre amministrazioni che svolgono attività di polizia e per lo svolgimento dei relativi corsi. Spese per arredi ed allestimenti speciali. Spese per corsi indetti da enti, istituti ed amministrazioni varie. Spese per corsi di formazione e di aggiornamento del personale assegnato alla direzione investigativa antimafia. Spese per esercitazioni ed addestramenti collettivi. Spese per la cooperazione europea e internazionale nella formazione del personale di polizia”, che reca uno stanziamento iniziale a legislazione vigente di euro, di euro 2.871.303 per l’anno 2019, di euro 2.587.272 per l’anno 2020 e di euro 1.934.790 per l’anno 2021.

In particolare, le esigenze formative dell’Arma dei Carabinieri potranno essere fronteggiate mediante l’utilizzo delle ordinarie risorse che risultano già iscritte nel bilancio del Ministero della difesa alla Missione 5 “Difesa e sicurezza del territorio” – Programma 1 “Approntamento e impiego Carabinieri per la difesa e la sicurezza” – Azione 6 “Gestione e assistenza del personale dell’Arma”, sul capitolo 4875, piano gestionale 1 “Indennità e spese di viaggio al personale che partecipa a esercitazioni, campi e corsi di istruzione all’interno e all’estero”, che reca uno stanziamento iniziale di euro 6.687.729 per l’anno 2019, di euro 8.687.729 per ciascuno degli anni 2020-2021, nonché sul piano gestionale 2 “Spese per scuole, campi, manovre. Altre spese inerenti all’istruzione del personale”, che reca uno stanziamento di euro 924.097 per ciascuno degli anni 2019 – 2021.

Si conferma, altresì, la possibilità che i corsi di formazione obbligatoria in materia di violenza domestica e di genere possano essere svolti nel quadro delle risorse disponibili e senza



Ministero della Giustizia

GABINETTO DEL MINISTRO Area Economico-Finanziaria

pregiudizio sulle iniziative già previste avvalendosi delle medesime risorse sopra indicate, anche attraverso una riprogrammazione e rimodulazione delle stesse.

In relazione a quanto segnalato **all'articolo 10**, il quale interviene su alcuni articoli del codice di procedura penale (nella specie l'art. 90-ter, 282-ter, 282-quater, 299 e 659, prevedendo la modifica dei testi per alcune disposizioni, mentre per altre sono introdotti dei nuovi commi) disciplinando in maniera puntuale le comunicazioni relative alla scarcerazione, cessazione della misura di sicurezza detentiva, evasione e la volontaria sottrazione dell'internato, che devono essere sempre effettuate alla persona offesa da un reato di violenza domestica o di genere e al suo difensore con l'ausilio della polizia giudiziaria, *si osserva che si tratta di adempimenti già garantiti dalla medesima nell'ambito delle proprie competenze istituzionali e che possono essere fronteggiati nel quadro delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente. In ordine alla previsione delle procedure di controllo della persona oggetto del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa, si assicura che il giudice potrà prescrivere l'utilizzo di mezzi elettronici o altri strumenti tecnici solo se sia stata accertata da parte della polizia giudiziaria la disponibilità di tale strumento.*

Per quanto riguarda, inoltre, la previsione di cui **all'articolo 11**, inerente la possibilità di sottoporre al trattamento psicologico con finalità di recupero e di sostegno coloro che sono stati condannati per i delitti commessi ai sensi degli articoli 572, 583-quinquies, 609-bis, 609-octies e 612-bis c.p., *si rappresenta che tale forma di trattamento era già prevista per coloro che avevano abusato di minori e quindi, a legislazione vigente, è presente del personale specializzato già formato per le casistiche che qui sono descritte. Inoltre, si segnala che le risorse finanziarie possono essere reperite nell'ambito del riparto effettivo tra le Regioni, secondo l'accordo sancito a decorrere dall'anno 2017 dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano e quantificate in euro 165.424.023.*

Tali risorse costituiscono la quota parte del Fondo sanitario nazionale destinata al finanziamento della sanità penitenziaria ripartita tra le regioni con continuità e su base annua, definita come spesa obbligatoria e integrata a garanzia dei livelli essenziali di assistenza in ambito penitenziario con le altre risorse sanitarie ordinarie e specifiche, le quali, pertanto, possono essere utilizzate anche per le finalità del presente articolo.



Ministero della Giustizia

GABINETTO DEL MINISTRO Area Economico-Finanziaria

Per quanto riguarda, poi, **l'articolo 13**, si osserva che il trasferimento delle competenze relative “all'autorità di assistenza” come definita dal decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 204, in attuazione della direttiva 2004/80/CE inerente l'indennizzo delle vittime di reato, dalle Procure generali della Repubblica presso le Corti di appello alle Procure della Repubblica presso i Tribunali circondariali *non è suscettibile di determinare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica rispetto a quelli già previsti a legislazione vigente, atteso che gli adempimenti potranno essere distribuiti su più strutture giudiziarie presenti sul territorio nazionale, riducendo i carichi di lavoro in capo al personale in servizio presso gli uffici giudiziari e al contempo garantendo una maggiore efficienza e sostenibilità delle attività collegate all'assistenza.*

In ordine **all'articolo 14**, infine, con riferimento all'invarianza degli effetti sui saldi di finanza pubblica relativi alle disposizioni sopra esaminate, si ribadisce che dall'attuazione del provvedimento in esame non deriveranno nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, non rinvenendosi per l'espletamento degli adempimenti previsti dalle norme fabbisogni aggiuntivi, considerato che *ogni attività ricompresa nel presente provvedimento è sostenibile attraverso le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.*

Il Dirigente

Massimiliano Micheletti

VI COMMISSIONE PERMANENTE

(Finanze)

S O M M A R I O

SEDE REFERENTE:

Disposizione per la semplificazione fiscale, il sostegno delle attività economiche e delle famiglie e il contrasto dell'evasione fiscale. C. 1074 Ruocco (*Seguito dell'esame e rinvio*) 130

SEDE REFERENTE

Mercoledì 27 marzo 2019. — Presidenza della presidente Carla RUOCCO. — Interviene il Sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Massimo Bitonci.

La seduta comincia alle 15.40.

Disposizione per la semplificazione fiscale, il sostegno delle attività economiche e delle famiglie e il contrasto dell'evasione fiscale.

C. 1074 Ruocco.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 27 febbraio scorso.

Carla RUOCCO, *presidente e relatrice*, avverte che alle ore 14 si è riunita la Conferenza dei Presidenti di gruppo, che ha stabilito che la discussione in Assemblea della proposta di legge C. 1074 sulle semplificazioni fiscali abbia luogo a partire da lunedì 8 aprile prossimo. Occorre pertanto che la Commissione concluda l'esame degli emendamenti entro la giornata del prossimo martedì 2 aprile. Ciò affinché il testo modificato del provvedimento possa essere trasmesso alle Com-

missioni competenti in sede consultiva, che si dovranno esprimere entro il successivo giovedì 4, giorno in cui occorrerà recepire gli eventuali rilievi formulati e votare il mandato al relatore. Si riserva, quindi, di presentare al più presto, come già preannunciato nello scorso Ufficio di presidenza, alcune proposte emendative, sulle quali sarà fissato un termine per la presentazione di subemendamenti.

Invita il Governo, per parte sua, a concorrere fattivamente all'istruttoria in corso, effettuando in tempo utile tutte le analisi e verifiche di Sua competenza, al fine di garantire la conclusione dell'esame in Commissione nei tempi prospettati.

Gian Mario FRAGOMELI (PD) considerato che le proposte emendative preannunciate dalla Presidente avranno verosimilmente effetti sostanziali sull'attuale formulazione del testo della proposta di legge, chiede chiarimenti circa i tempi di presentazione, anche al fine di garantire che le opposizioni abbiano a disposizione sufficiente tempo per poter presentare subemendamenti. Auspica che vi sia la possibilità di svolgere sul testo un lavoro approfondito e costruttivo, con il contributo di tutti i gruppi.

Carla RUOCCO, *presidente e relatrice*, conferma che presenterà il prima possibile le annunciate proposte emendative, che ha

già provveduto a predisporre, definendone i contenuti, ma sulle quali sono ancora in corso alcune analisi e verifiche, che auspica possano essere completate in tempi rapidi. Assicura, in ogni caso, che sarà fissato un congruo termine per la presentazione di subemendamenti, al fine di

consentire il più ampio apporto da parte dei gruppi in Commissione.

Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame alla seduta già convocata per la giornata di domani.

La seduta termina alle 15.45.

VII COMMISSIONE PERMANENTE

(Cultura, scienza e istruzione)

S O M M A R I O

AUDIZIONI INFORMALI:

| | |
|--|-----|
| Audizione informale di rappresentanti di: Forum delle associazioni familiari, Comitato articolo 26, Non si tocca la famiglia e Lions Club International MD 108, nell'ambito dell'esame in sede referente delle proposte di legge C. 682 Capitanio, C. 734 Gelmini, C. 916 Dadone, C. 988 Battilocchio, C. 1166 Toccafondi, C. 1182 Comaroli, C. 1464 Mura, C. 1465 Schullian, C. 1480 Pella, C. 1485 d'iniziativa popolare, C. 1499 Frassinetti e Petizione n. 111, in materia di educazione civica o educazione alla cittadinanza attiva e responsabile e alla Costituzione | 132 |
|--|-----|

AUDIZIONI INFORMALI

Mercoledì 27 marzo 2019.

Audizione informale di rappresentanti di: Forum delle associazioni familiari, Comitato articolo 26, Non si tocca la famiglia e Lions Club International MD 108, nell'ambito dell'esame in sede referente

delle proposte di legge C. 682 Capitanio, C. 734 Gelmini, C. 916 Dadone, C. 988 Battilocchio, C. 1166 Toccafondi, C. 1182 Comaroli, C. 1464 Mura, C. 1465 Schullian, C. 1480 Pella, C. 1485 d'iniziativa popolare, C. 1499 Frassinetti e Petizione n. 111, in materia di educazione civica o educazione alla cittadinanza attiva e responsabile e alla Costituzione.

L'audizione informale è stata svolta dalle 14.30 alle 15.45.

VIII COMMISSIONE PERMANENTE

(Ambiente, territorio e lavori pubblici)

S O M M A R I O

RISOLUZIONI:

7-00195 Ilaria Fontana e 7-00207 Muroi: Misure per assicurare maggiore efficacia e pubblicità agli interventi di tutela della qualità dell'aria (*Discussione e rinvio*) 133

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI 135

INTERROGAZIONI:

5-00782 Cenni: Delocalizzazione dello stabilimento produttivo chimico della M3 Srl sito a San Miniato (PI) 135

ALLEGATO 1 (*Testo della risposta*) 137

5-00971 Invidia: Criticità ambientali derivanti dal differimento della chiusura dell'inceneritore sito nel territorio di Busto Arsizio 135

ALLEGATO 2 (*Testo della risposta*) 139

5-01154 Businarolo: Istituzione dell'osservatorio ambientale per il monitoraggio e la condivisione con istituzioni locali e cittadini degli interventi relativi alla linea ferroviaria AV/AC Milano-Verona 136

ALLEGATO 3 (*Testo della risposta*) 141

5-01735 Gribaudo: Ritardi nella procedura di valutazione di impatto ambientale per la realizzazione della variante di Demonte sulla strada statale 21 in Piemonte 136

ALLEGATO 4 (*Testo della risposta*) 142

RISOLUZIONI

Mercoledì 27 marzo 2019. — Presidenza del presidente Alessandro Manuel BENVENUTO. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'ambiente e per la tutela del territorio e del mare, Salvatore Micillo.

La seduta comincia alle 14.30.

7-00195 Ilaria Fontana e 7-00207 Muroi: Misure per assicurare maggiore efficacia e pubblicità agli interventi di tutela della qualità dell'aria.

(Discussione e rinvio).

La Commissione inizia la discussione delle risoluzioni in titolo.

Ilaria FONTANA (M5S), nel sottolineare il lavoro condiviso dalle forze di maggioranza finalizzato all'elaborazione dell'atto di indirizzo in discussione, relativo alla trasparenza dei dati inerenti alla qualità dell'aria, illustra dettagliatamente i contenuti della risoluzione, con particolare riguardo agli impegni in essa presenti.

Rossella MURONI (LeU), sottolinea la rilevanza e la delicatezza del tema della qualità dell'aria, rispetto al quale il Paese ha registrato nell'anno 2018 un vero e proprio « codice rosso », con conseguente deferimento alla Corte europea. L'inquinamento comporta infatti costi rilevanti non solo dal punto di vista dell'impoverti-

mento ambientale e delle conseguenze sulla salute umana, ma anche dal punto di vista economico, dovendo il Paese pagare le sanzioni che verranno comminate per il mancato rispetto dei parametri imposti dall'Europa.

Giudica fondamentale in tale quadro che il Paese si doti di un piano per la mobilità sostenibile, operando una vera e propria rivoluzione culturale, che non metta al primo posto il possesso dell'automobile e non ascriva a tale possesso alcun valore di affermazione sociale, ma che valorizzi invece la mobilità elettrica e soprattutto la mobilità collettiva. Questo cambiamento dovrà essere accompagnato da azioni che aiutino l'industria nazionale a convertire la propria produzione, attraverso l'innovazione ambientale tecnologica, con la creazione di nuove competenze e quindi di nuovi posti di lavoro.

Condividendo lo spirito dell'intervento operato dal Governo sul *bonus-malus* finalizzato all'incentivazione della mobilità sostenibile, ritiene tuttavia che siano necessari strumenti più ambiziosi, che accompagnino i centri urbani verso una trasformazione che abbia come finalità ultima il miglioramento della qualità di vita nelle città. Si tratta di un tema con forti potenzialità, in grado di mettere l'innovazione tecnologica al centro di un nuovo processo culturale, volto alla riconfigurazione del tessuto urbano che limiti il consumo di suolo e valorizzi le periferie. A quest'ultimo riguardo osserva, infatti, come spesso l'ingiustizia ambientale si sovrapponga all'ingiustizia sociale, rendendo le periferie i luoghi più colpiti dal punto di vista dell'inquinamento.

Sottolinea la necessità di interventi volti alla riqualificazione energetica degli edifici, essendo il riscaldamento domestico una delle maggiori fonti di inquinamento. Sarebbe a tal fine è opportuno che si intervenisse sulle cosiddette «case colabrodo», la cui inefficienza energetica impedisce l'abbattimento delle emissioni inquinanti che il Paese si è impegnato a portare avanti in Europa. Ritiene quella ambientale una grande sfida della nostra epoca, che investe la generazione attuale

ancor più di quelle future, nonché una importante occasione per elaborare una nuova politica ambientale, che porti a costruire la città del futuro come un luogo in cui sia primariamente valorizzata la qualità dell'abitare. Compito della politica è elaborare una strategia per accompagnare le città italiane in questa importante trasformazione e in tale direzione si colloca la risoluzione da lei presentata, di cui illustra gli impegni. In particolare, per quanto riguarda il Piano energia e clima, citato nel primo di essi, ritiene che la Commissione debba avere un ruolo forte e strategico e che sia indispensabile pervenire all'elaborazione di una *road map* per la lotta all'inquinamento atmosferico nelle città. A tal fine osserva, infatti, che le azioni per combattere l'inquinamento atmosferico non possono essere efficaci qualora non diffuse, non esistendo confini fisici di contenimento dell'inquinamento. Auspica, infine, che possano essere adottate le soluzioni innovative presenti in Europa e impiegate le risorse europee disponibili, dirottando su di esse i 18,8 miliardi di euro attualmente destinati all'energia fossile, al fine di attuare interventi che riducano drasticamente l'inquinamento e incidano in modo rilevante sulla qualità della vita nelle città.

Il sottosegretario Salvatore MICILLO si riserva di intervenire in una successiva seduta.

Alessio BUTTI (FdI), intervenendo sull'ordine dei lavori, sottolinea la rilevanza degli impegni contenuti nelle risoluzioni e illustrati dalle presentatrici, rispetto ai quali riterrebbe opportuna una valutazione preliminare da parte del Ministro dell'ambiente. Ricorda, infatti, che nel corso dell'audizione sulle linee programmatiche svoltesi davanti alla Commissione diversi mesi or sono, il Ministro ha fatto riferimento ad una serie di iniziative – tra le quali ricorda la lotta alla plastica monouso, la riforma della Commissione VIA-VAS, le agevolazioni per gli imprenditori e i consumatori virtuosi, gli interventi sulla Terra dei fuochi, le azioni sulla periferia

romana e milanese in ordine alla tematica dei rifiuti – delle quali sarebbe opportuno conoscere lo stato di avanzamento.

Nel ricordare che il 5 giugno sarà la giornata internazionale dell'ambiente, chiede alla presidenza che possa essere svolta un'audizione del Ministro dell'ambiente sui temi oggetto delle risoluzioni, nonché sugli altri temi citati che si collegano in modo ampio alle questioni ambientali e climatiche.

Alessandro Manuel BENVENUTO, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire rinvia il seguito della discussione ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.55.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Mercoledì 27 marzo 2019.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.55 alle 15.

INTERROGAZIONI

Mercoledì 27 marzo 2019. — Presidenza del presidente Alessandro Manuel BENVENUTO. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'ambiente e per la tutela del territorio e del mare, Salvatore Micillo.

La seduta comincia alle 15.

Alessandro Manuel BENVENUTO, *presidente*, avverte che l'ordine del giorno reca lo svolgimento di interrogazioni a risposta in Commissione in materia di ambiente.

Avverte che, non essendovi obiezioni, la pubblicità delle sedute è assicurata attraverso l'attivazione di impianti audiovisivi a circuito chiuso. Ricorda che, dopo la risposta del rappresentante del Governo,

l'interrogante ha facoltà di replicare per non più di cinque minuti, a norma dell'articolo 132, comma 2, del regolamento.

5-00782 Cenni: Delocalizzazione dello stabilimento produttivo chimico della M3 Srl sito a San Miniato (PI).

Il sottosegretario Salvatore MICILLO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 1*).

Susanna CENNI (PD), replicando, si dichiara parzialmente soddisfatta della risposta fornita dal rappresentante del Governo, che ringrazia per aver ripercorso tutti i passaggi della vicenda oggetto dell'interrogazione. Osserva tuttavia che le informazioni riportate nella risposta erano da lei conosciute e che non sono state esplicitate le iniziative che il Governo intende assumere al riguardo. Evidenzia inoltre che, seppur nel periodo intercorso dalla data di presentazione ad oggi è intervenuta la sentenza del tribunale amministrativo regionale che ha respinto il ricorso del comune, tuttavia rimane il tema della presenza di uno stabilimento chimico in una zona residenziale, con le conseguenze di carattere sanitario e sociale che questo comporta.

5-00971 Invidia: Criticità ambientali derivanti dal differimento della chiusura dell'inceneritore sito nel territorio di Busto Arsizio.

Il sottosegretario Salvatore MICILLO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 2*).

Niccolò INVIDIA (M5S), replicando, ringrazia il rappresentante del Governo per la risposta resa, di cui si riserva di approfondire i contenuti, con particolare riguardo alla possibilità per il Ministero di agire, anche in assenza di una richiesta formulata in tal senso dalla regione.

5-01154 Businarolo: Istituzione dell'osservatorio ambientale per il monitoraggio e la condivisione con istituzioni locali e cittadini degli interventi relativi alla linea ferroviaria AV/AC Milano-Verona.

Il sottosegretario Salvatore MICILLO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 3*).

Alberto ZOLEZZI (M5S), replicando in qualità di cofirmatario, ringrazia il rappresentante del Governo per le notizie relative alla operatività dell'Osservatorio ambientale, di cui sottolinea l'importanza. Fa presente che è in corso presso la Commissione trasporti della Camera una valutazione delle infrastrutture inserite nel Contratto di programma con RFI, che prevede 1900 km di nuovi binari per 70 diverse opere. Osserva che per quanto riguarda la Val Susa e la tratta Brescia Padova si sta procedendo ad un'analisi costi benefici, mentre per la tratta Brescia-Verona l'Osservatorio permetterà una migliore valutazione. Tra le 309 prescrizioni della delibera CIPE alcune sono inerenti alla eventualità che 100.000 persone nel territorio bresciano possano rimanere senza acqua. L'Osservatorio avrà quindi un ruolo importante nell'individuare le bonifiche necessarie sulle discariche del territorio. Giudica indispensabile un più attento controllo su un territorio difficile, che ha visto di recente anche numerosi casi di polmonite dovuti all'inquinamento del fiume Chiese, attraverso il quale dovrà passare la tratta Brescia Padova.

5-01735 Gribaudo: Ritardi nella procedura di valutazione di impatto ambientale per la realizzazione della variante di Demonte sulla strada statale 21 in Piemonte.

Il sottosegretario Salvatore MICILLO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 4*).

Chiara GRIBAUDDO (PD), replicando, nel ringraziare il sottosegretario per la risposta resa, evidenzia che è trascorso un anno dalla presentazione dell'interrogazione e che una prima risposta, seppur interlocutoria, è stata resa solo qualche giorno fa. Pur avendo chiarito alcune questioni, non ritiene che sia stata chiarita la motivazione per la quale ci si è fermati per più di un anno. Ritiene che la salute dei cittadini e la loro sicurezza debbano costituire una priorità per il Governo e pertanto auspica con forza che si possa intervenire sull'opera oggetto dell'interrogazione. Nel caso fosse necessaria una rivisitazione del progetto, fa presente che esistono altre proposte progettuali. Nel ribadire la necessità che si riprenda la discussione su questo tema, invita il sottosegretario a visitare i territori sui quali insiste l'opera, al fine di comprenderne l'urgenza.

Alessandro Manuel BENVENUTO, *presidente*, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

La seduta termina alle 15.30.

ALLEGATO 1

5-00782 Cenni: Delocalizzazione dello stabilimento produttivo chimico della M3 Srl sito a San Miniato (PI).**TESTO DELLA RISPOSTA**

Con riferimento alle questioni poste, sulla base degli elementi acquisiti, si fa presente che lo Stabilimento della M3 S.r.l., sito a San Miniato, è notificato, ai sensi del decreto legislativo n. 105 del 2015, come stabilimento di «soglia inferiore» presso l'inventario nazionale degli stabilimenti a rischio di incidente rilevante e di conseguenza sottoposto ai controlli ispettivi del sistema di gestione della sicurezza da parte della Regione. A tale riguardo, la Regione Toscana ha comunicato che lo stabilimento è stato sempre oggetto di visite ispettive sul sistema SGS secondo una programmazione periodica, predisposta dalla Regione stessa e da ARPAT, sin dal 2007. Nel mese di novembre scorso si è conclusa la visita ispettiva allo stabilimento M3 in attuazione del programma annuale 2018. Grazie alle misure integrative e alle prescrizioni richieste dopo gli esiti di tali controlli, effettuati *in loco* da apposite commissioni ispettive coordinate da ARPAT e alle quali l'Azienda ha sempre ottemperato, la Regione ha potuto procedere ad un costante aggiornamento e miglioramento del Sistema di gestione della Sicurezza nonché ad una progressiva limitazione delle potenziali conseguenze in caso di un eventuale evento incidentale.

Per quanto attiene gli aspetti legati al Piano di Emergenza Esterna, la Prefettura di Pisa, in qualità di soggetto competente, ha segnalato di aver approvato il suddetto Piano nel 2014 in considerazione delle aree di danno/rischio all'epoca considerate precauzionali. Successivamente, lo stabilimento è passato ad utilizzare solo una linea di produzione su tre disponibili e

dall'impiego di circa 45 addetti agli attuali 8/10. In considerazione della necessità di revisione del Piano di Emergenza Esterna, per adattarlo alle effettive esigenze produttive dell'azienda, è stato avviato un percorso di approfondimento e di verifica sul piano tecnico con tutti gli Enti competenti (Vigili del Fuoco, ARPAT, INAIL e Comune di San Miniato). L'aggiornamento del suddetto Piano, ai sensi dell'intervenuto decreto legislativo n. 105 del 2015, è stato redatto dal Comando provinciale dei Vigili del Fuoco di Pisa, sulla scorta delle informazioni fornite dal Gestore, condiviso con tutte le Autorità coinvolte e poi pubblicato il 23 gennaio 2017 per 30 giorni ai fini della consultazione della popolazione. Lo stesso Comando dei Vigili del Fuoco ha ritenuto, in seguito, che M3 dovesse presentare una nuova notifica per l'aggiornamento delle aree di stoccaggio dei prodotti all'interno dello stabilimento e la conseguente ridefinizione delle aree di sicuro impatto e delle aree di danno. Detta notifica è stata presentata dalla M3 all'ISPRA in data 1° agosto 2017 e integrata il 14 novembre 2017. Sempre secondo quanto riferito dalla Prefettura di Pisa, l'azienda risulta compatibile territorialmente con gli insediamenti limitrofi, sia che si tenga conto dell'area di danno/rischio prevista nel Piano del 2014 sia, a maggior ragione, dell'area di danno/rischio, più ristretta, inserita nel nuovo Piano in corso di approvazione nel quale si prescriverebbe la totale chiusura di un'area di stoccaggio non utilizzata, al fine di mitigare il rischio per la popolazione.

In merito alla delocalizzazione dell'impianto, fermo restando l'obbligo del Ge-

store, finché sono presenti nel sito sostanze pericolose oggetto di notifica, di garantire l'adozione di tutte le misure idonee a prevenire gli incidenti rilevanti e a limitarne le conseguenze per la salute umana e per l'ambiente, si rappresenta che l'eventuale rilocalizzazione dello stabilimento dovrà essere sottoposta dalle Autorità locali alle verifiche della compatibilità urbanistica con il territorio circostante, previste dal citato decreto legislativo n. 105 del 2015.

A tal proposito, il Comune di San Miniato ha rappresentato di aver approvato, con deliberazione consiliare del 7 agosto 2015, il nuovo regolamento urbanistico, introducendo norme tecniche di attuazione della cessazione dell'attività della M3 entro il 30 settembre 2018, per incompatibilità con il contesto circostante sotto il profilo della sicurezza ambientale, con possibilità di delocalizzazione in altro Comune limitrofo.

L'Azienda ha impugnato detto provvedimento dinanzi al TAR Toscana, ritenendo i costi della delocalizzazione troppo elevati e rilevando che l'attività oggi svolta

nello stabilimento comporta aree di danno/rischio di gran lunga minori rispetto a quelle previste nel Piano del 2014. Il TAR con sentenza n. 1436 del 5 novembre 2018, ha accolto il ricorso e per l'effetto ha annullato la delibera del Consiglio comunale, motivando che « la disposizione contenuta in un piano regolatore che preveda la delocalizzazione di attività esistenti deve considerarsi estranea al potere urbanistico » del Comune.

L'Amministrazione comunale ha riferito, comunque, che, nonostante l'esito sfavorevole del contenzioso amministrativo, continuerà ad attivarsi con ogni modalità consentita dalla legge per la delocalizzazione dell'impianto, di concerto con l'azienda.

Ad ogni modo, si segnala che, nelle more dell'approvazione del nuovo Piano di Emergenza Esterna, l'ARPAT, TASI e il Comando provinciale dei Vigili del Fuoco, quali autorità competenti, monitorano costantemente lo stabilimento al fine di garantire adeguati livelli di sicurezza per la salute dei cittadini e per la tutela dell'ambiente.

ALLEGATO 2

5-00971 Invidia: Criticità ambientali derivanti dal differimento della chiusura dell'inceneritore sito nel territorio di Busto Arsizio.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Con riferimento alle questioni poste, occorre evidenziare, in via preliminare, che in ordine alla possibilità di intervenire sul calcolo del fabbisogno regionale di incenerimento individuato dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 10 agosto 2016, l'articolo 6, comma 3, del medesimo decreto introduce la facoltà per le Regioni e le Province autonome di presentare, entro il 30 giugno di ogni anno, al Ministero dell'ambiente una richiesta di aggiornamento del fabbisogno residuo regionale di incenerimento dei rifiuti urbani e assimilati. Il Ministero dell'ambiente esamina la documentazione e propone le necessarie modifiche al predetto decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 2016, tenendo conto anche delle politiche in atto relative alla dismissione di impianti o alla riduzione di capacità di trattamento rispetto al relativo fabbisogno di incenerimento. Allo stato attuale, si fa presente che la Regione Lombardia non ha attivato alcun procedimento in tal senso.

La stessa Regione ha comunicato, in merito alle problematiche in argomento, che nel corso di recenti incontri presso l'Assessorato regionale, la società ACCAM S.p.A. ha fornito aggiornamenti e ha comunicato di aver provveduto all'approvazione di un nuovo piano industriale, che prevede il prolungamento dell'attività del termovalorizzatore di Busto Arsizio fino al 2027 (data di scadenza dell'AIA) e la realizzazione di importanti investimenti per il miglioramento dell'impianto.

Sempre secondo quanto riferito dall'Amministrazione regionale, l'azienda ha informato, altresì, dell'intenzione di av-

viare un'attività di recupero di parte del materiale degli ingombranti nell'ottica dell'economia circolare, di utilizzare una parte della produzione di energia elettrica per l'alimentazione dei veicoli elettrici impegnati nella raccolta dei rifiuti e, da ultimo, dell'intenzione di dotarsi delle infrastrutture necessarie per lo smaltimento dei fanghi di depurazione.

Nei prossimi mesi, inoltre, gli uffici regionali competenti provvederanno all'aggiornamento dell'autorizzazione dell'impianto, per conformarla alle nuove disposizioni sulle migliori tecniche disponibili approvate dalla Commissione europea.

Fermo restando quanto fin qui esposto, si ritiene utile riferire anche quanto comunicato dall'ARPA con particolare riferimento all'evento occorso presso l'impianto di Busto Arsizio il 15 marzo 2018. L'Agenzia ha fatto presente, al riguardo, che dopo aver individuato la causa del guasto, ACCAM ha proceduto alla sostituzione del pezzo, ripristinando la funzionalità del presidio di abbattimento. Inoltre, le polveri emesse a camino sono derivate direttamente dal processo di combustione, senza nessun tipo di trattamento per l'abbattimento, solo nel periodo di guasto.

ARPA ha evidenziato, altresì, di aver attivato una verifica ispettiva straordinaria e di aver immediatamente relazionato la Regione Lombardia, nonché l'Autorità Giudiziaria sulla vicenda. Sono tuttora in corso approfondimenti di natura tecnica, volti a determinare la rilevanza delle ricadute nell'area, nell'ambito del procedimento penale avviato dalla Procura della Repubblica di Busto Arsizio.

Al fine di accrescere l'attenzione del Gestore, in occasione della verifica straordinaria e delle successive interlocuzioni con ACCAM, sono state richieste modifiche di carattere gestionale/impiantistico, finalizzate al miglioramento del controllo del processo, allo scopo di evitare il ripetersi di situazioni come quelle che hanno condotto all'incidente. D'intesa con la Regione Lombardia, è stata anche individuata una soglia di fermo impianto sul parametro polveri totali, inferiore rispetto al limite di autorizzazione.

Si segnala, infine, che l'inceneritore di Busto Arsizio, come tutti gli inceneritori regionali, è connesso alla rete SME di ARPA Lombardia, che consente di ricevere, in continuo, i dati provenienti dai sistemi di monitoraggio delle emissioni, installati ai camini degli impianti; questo sistema consente ad ARPA di valutare eventi anomali e critici, in maniera puntuale, e di poter individuare le situazioni che meritano attenzione e approfondimento, coinvolgendo l'Autorità competente e il Gestore stesso.

ALLEGATO 3

5-01154 Businarolo: Istituzione dell'osservatorio ambientale per il monitoraggio e la condivisione con istituzioni locali e cittadini degli interventi relativi alla linea ferroviaria AV/AC Milano-Verona.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Con riferimento alle questioni poste, si segnala che, all'esito delle attività propeedeutiche all'istituzione dell'Osservatorio ambientale previsto dalla prescrizione n. 15 della delibera CIPE n. 42 del 2017, con Decreto Direttoriale del Ministero dell'ambiente del 13 febbraio 2019 è stato istituito l'Osservatorio Ambientale « Linea ferroviaria AV/AC Milano-Verona. Tratta Brescia-Verona ».

Ai sensi dell'articolo 2 del predetto Decreto istitutivo, l'Osservatorio Ambientale provvede a svolgere i compiti prescritti al punto 4, dell'Allegato 1 alla citata Delibera CIPE, informandone il Ministero dell'ambiente per i successivi adempimenti, mantenendo salve le attività di verifica, ai sensi dall'articolo 185, commi 6 e 7 del decreto legislativo n. 163 del 2006, poste in capo al Ministero, che si avvale della Commissione Tecnica di Verifica dell'impatto Ambientale – VIA/VAS. L'Osservatorio provvede, inoltre, ad esaminare, sotto il profilo ambientale, la realizzazione dell'infrastruttura e le ricadute sul territorio, anche a fronte di criticità non previste; a sovrintendere all'esecuzione del monitoraggio delle componenti ambientali con le quali l'opera si troverà ad interferire, indicando ogni utile iniziativa ritenuta necessaria; e provvederà ad informare, attraverso il Presidente, gli Enti locali territorialmente interessati circa lo svol-

gimento delle proprie attività, assicurando la disponibilità e l'accessibilità della documentazione in proprio possesso.

Il predetto Osservatorio provvederà, altresì, a garantire una completa informazione del pubblico attivando un sito istituzionale relativo alle attività in corso e concluse, ai risultati del piano di monitoraggio ambientale, nonché lo stato di avanzamento generale delle verifiche di ottemperanza delle condizioni ambientali; garantirà piena collaborazione con il Ministero dell'ambiente, ai fini della condivisione dei dati di monitoraggio e delle analisi relative alle diverse componenti ambientali, fornendo tutte le informazioni necessarie ad alimentare le banche dati del Portale delle Valutazioni Ambientali del Ministero dell'ambiente; svolgerà le verifiche di competenza in ordine all'utilizzo delle terre e rocce da scavo e alle variazioni che non costituiscono modifiche sostanziali al piano di utilizzo; fornirà pareri su temi sensibili inerenti le componenti ambientali oggetto del piano di monitoraggio ambientale.

L'Osservatorio è tenuto, inoltre, a trasmettere al Ministero dell'ambiente, con cadenza trimestrale, un rendiconto analitico delle attività svolte e delle eventuali criticità di maggior rilievo affrontate in tale periodo.

Si segnala, infine, che l'Osservatorio ambientale in argomento si insedierà ufficialmente presso il Ministero dell'ambiente il prossimo 4 aprile.

ALLEGATO 4

5-01735 Gribaudo: Ritardi nella procedura di valutazione di impatto ambientale per la realizzazione della variante di Demonte sulla strada statale 21 in Piemonte.

TESTO DELLA RISPOSTA

Con riferimento alle questioni poste, relative alla realizzazione del progetto «S.S. 21 “della Maddalena” Variante di Demonte, Aisone e Vinadio – Lotto 1 – Variante di Demonte», si fa presente che, in data 30 maggio 2018, la Società ANAS S.p.A. ha trasmesso al Ministero dell’ambiente la documentazione per lo svolgimento della procedura di Valutazione di Impatto Ambientale, integrata con la procedura di Valutazione di Incidenza di cui all’articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica n. 357 del 1997 per il progetto definitivo.

La Regione Piemonte ha formulato il proprio parere favorevole con prescrizioni ai fini del giudizio di compatibilità ambientale, all’esito dell’istruttoria condotta da parte delle strutture regionali competenti e di quanto emerso durante le riunioni dell’Organo tecnico e nelle sedute dalla Conferenza di servizi di luglio 2018.

Nel contempo, con Decreto n. 30/2019 la Commissione regionale per il patrimonio culturale del Piemonte ha dichiarato che i Resti del Forte della Consolata rivestono interesse culturale ai sensi degli articoli 10, comma 1 e 12 del decreto legislativo n. 42 del 2005 e che, pertanto, sono sottoposti alle condizioni di tutela previste da tale decreto.

Il Ministero dei beni e delle attività culturali ha chiesto, quindi, alla Soprintendenza competente di verificare la sussistenza dell’interesse culturale sul predetto sito e si è in attesa dell’esito della verifica.

Si fa presente, altresì, che la Commissione VIA/VAS sta attualmente svolgendo

l’istruttoria tecnica ed ha provveduto a richiedere ad ANAS integrazioni al progetto. Su richiesta della società proponente, il procedimento è stato sospeso per 60 giorni, per provvedere all’elaborazione della documentazione progettuale integrativa.

ANAS ha trasmesso la predetta documentazione in data 18 febbraio 2019. Conseguentemente, il periodo di sospensione è terminato il 26 febbraio.

In data 7 marzo 2019, la Commissione Tecnica di Verifica dell’impatto Ambientale VIA/VAS ha comunicato che, considerata la rilevanza della documentazione integrativa, la stessa debba essere pubblicata secondo le modalità previste dall’articolo 24 del decreto legislativo n. 152 del 2006, al fine di consentire la partecipazione del pubblico.

Il Ministero dell’ambiente ha, pertanto, posto in essere le attività utili a dare comunicazione ad ANAS, affinché la stessa provveda all’invio del nuovo avviso al pubblico. Ai sensi del richiamato articolo 24 del Codice dell’Ambiente, dal momento della pubblicazione della documentazione integrativa, è previsto un termine di 30 giorni per la presentazione di eventuali osservazioni da parte del pubblico.

Quanto riferito testimonia, dunque, che le problematiche rappresentate sono tenute in debita considerazione da parte del Ministero dell’ambiente, il quale ha provveduto, e provvederà per il futuro, alle attività e valutazioni di competenza sulla procedura in argomento con il massimo grado di attenzione.

IX COMMISSIONE PERMANENTE

(Trasporti, poste e telecomunicazioni)

S O M M A R I O

INTERROGAZIONI:

| | |
|--|-----|
| 5-00856 D'Incà: Finanziamento del sistema tramviario monorotaia SIR del comune di Padova . | 144 |
| <i>ALLEGATO 1 (Testo integrale della risposta)</i> | 148 |
| 5-01031 Cortelazzo: Mantenimento del servizio di treni ad alta velocità/alta capacità sulla tratta Venezia S. Lucia-Roma Termini. | |
| 5-01457 Pellicani: Ripristino di corse del Frecciarossa da Venezia a Roma e realizzazione della tratta ferroviaria ad alta velocità tra Padova e Bologna | 144 |
| <i>ALLEGATO 2 (Testo integrale della risposta)</i> | 149 |
| 5-01459 Giacometto: Progetto di riorganizzazione dell'assetto aziendale dell'Ente nazionale per l'assistenza al volo (ENAV) | 144 |
| <i>ALLEGATO 3 (Testo integrale della risposta)</i> | 150 |

SEDE REFERENTE:

| | |
|--|-----|
| Affidamento dei servizi di trasporto nelle ferrovie turistiche isolate della rete ferroviaria e di vigilanza sull'applicazione delle norme di sicurezza. C. 1615 Marino (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>) | 145 |
| <i>ALLEGATO 4 (Emendamenti presentati)</i> | 151 |
| <i>ALLEGATO 5 (Emendamenti approvati)</i> | 152 |

INDAGINE CONOSCITIVA:

| | |
|---|-----|
| Indagine conoscitiva sulle nuove tecnologie delle telecomunicazioni, con particolare riguardo alla transizione verso il 5G ed alla gestione dei <i>big data</i> (<i>Deliberazione di una proroga del termine</i>) | 146 |
|---|-----|

ATTI DEL GOVERNO:

| | |
|--|-----|
| Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2016/797 relativa all'interoperabilità del sistema ferroviario dell'Unione europea. Atto n. 73 (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio</i>) | 146 |
| Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2016/798 sulla sicurezza delle ferrovie. Atto n. 74 (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio</i>) | 146 |

| | |
|---|-----|
| UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI | 147 |
|---|-----|

COMITATO RISTRETTO:

| | |
|---|-----|
| Modifiche al codice della strada. C. 24 Brambilla, C. 192 Schullian, C. 193 Schullian, C. 219 Schullian, C. 234 Gebhard, C. 264 Molteni, C. 367 Comaroli, C. 681 Baldelli, C. 777 Gusmeroli, C. 1051 De Lorenzis, C. 1113 Pagani, C. 1187 Bergamini, C. 1245 Mulè, C. 1348 Gadda, C. 1358 Meloni, C. 1364 Frassini, C. 1366 Maccanti, C. 1368 Scagliusi, C. 1601 Butti, C. 1613 Zanella e petizione n. 38 | 147 |
|---|-----|

INTERROGAZIONI

Mercoledì 27 marzo 2019. — Presidenza del presidente Alessandro MORELLI. — Interviene il viceministro delle infrastrutture e dei trasporti Edoardo Rixi.

La seduta comincia alle 9.25.**5-00856 D'Inca: Finanziamento del sistema tramviario monorotaia SIR del comune di Padova.**

Il viceministro Edoardo RIXI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 1*).

Federico D'INCÀ (M5S), replicando, ringrazia per la risposta chiara ed esauritiva del rappresentante del Governo che contiene elementi informativi in parte già noti.

Al riguardo ribadisce come la questione dirimente sia la possibilità di trasferire su altra linea le risorse finanziarie già stanziare per la linea SIR dal momento che per gli attuali modelli di treni utilizzati si sono riscontrate non poche problematiche di reperimento dei pezzi di ricambio.

5-01031 Cortelazzo: Mantenimento del servizio di treni ad alta velocità/alta capacità sulla tratta Venezia S. Lucia-Roma Termini.**5-01457 Pellicani: Ripristino di corse del Frecciarossa da Venezia a Roma e realizzazione della tratta ferroviaria ad alta velocità tra Padova e Bologna.**

Alessandro MORELLI, *presidente*, avverte che le interrogazioni in titolo, vertendo sulla stessa materia, saranno svolte congiuntamente.

Il viceministro Edoardo RIXI risponde alle interrogazioni in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 2*).

Piergiorgio CORTELAZZO (FI), replicando, si dichiara insoddisfatto della ri-

sposta fornita dal rappresentante del Governo che giudica alquanto evasiva.

Ribadisce la necessità che sia ripristinato il servizio da parte di un treno Frecciarossa per la tratta Venezia-Roma nelle prime ore del mattino, che veniva utilizzato da una nutrita platea di utenti che non possono considerarsi soddisfatti dalla scelta di Trenitalia di sostituirlo con un treno Frecciargento, dalla velocità inferiore, peraltro in un orario diverso.

Nicola PELLICANI (PD), replicando, si dichiara insoddisfatto della risposta fornita dal rappresentante del Governo, ribadendo che il soppresso treno Frecciarossa della linea Venezia-Roma serviva in realtà un'utenza non trascurabile di lavoratori ed imprenditori che hanno bisogno di raggiungere la città di Roma entro un orario accettabile. Ricorda che la linea ferroviaria Padova-Bologna necessita di interventi di ammodernamento al fine di renderla idonea anche all'alta velocità e ribadisce la necessità del ripristino del treno Frecciarossa per la tratta Venezia-Roma soppresso da Trenitalia.

5-01459 Giacometto: Progetto di riorganizzazione dell'assetto aziendale dell'Ente nazionale per l'assistenza al volo (ENAV).

Il viceministro Edoardo RIXI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 3*).

Carlo GIACOMETTO (FI), replicando, si dichiara insoddisfatto della risposta fornita dal rappresentante del Governo che giudica burocratica. Evidenzia che le annunciate misure relative all'assetto di ENAV non potranno che penalizzare l'aeroporto di Caselle di Torino come peraltro ampiamente denunciato dalla lettera del sindaco della città, sottoscritta dai parlamentari piemontesi, indirizzata al ministro Toninelli.

Alessandro MORELLI, *presidente*, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

La seduta termina alle 9.45.

SEDE REFERENTE

Mercoledì 27 marzo 2019. — Presidenza del presidente Alessandro MORELLI. — Interviene il viceministro delle infrastrutture e dei trasporti Edoardo Rixi.

La seduta comincia alle 9.45.

Affidamento dei servizi di trasporto nelle ferrovie turistiche isolate della rete ferroviaria e di vigilanza sull'applicazione delle norme di sicurezza.

C. 1615 Marino.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento.

Alessandro MORELLI, *presidente*, ricorda che nella seduta del 19 marzo è stata illustrata la relazione introduttiva e si è svolta la discussione generale.

Avverte che sono stati presentati 4 emendamenti *(vedi allegato 4)*.

Invita quindi il relatore Marino ad esprimere il parere sugli emendamenti.

Bernardo MARINO (M5S), *relatore*, chiede alla presidenza una breve sospensione della seduta.

La seduta, sospesa alle 9.50, è ripresa alle 9.55.

Bernardo MARINO (M5S), *relatore*, raccomandando l'approvazione delle proposte emendative presentate a sua prima firma 1.2, 1.3 e 1.01, esprime parere favorevole sull'emendamento De Lorenzis 1.1, a condizione che sia riformulato nei termini riportati in allegato *(vedi allegato 5)*.

Il viceministro Edoardo RIXI esprime parere conforme a quello del relatore.

Diego DE LORENZIS (M5S) accetta la riformulazione dell'emendamento a sua prima firma 1.1 proposta dal relatore.

La Commissione approva l'emendamento De Lorenzis 1.1 nel testo riformulato *(vedi allegato 5)*.

Alessandro MORELLI, *presidente*, avverte che, a seguito dell'approvazione dell'emendamento De Lorenzis 1.1, deve ritenersi assorbito l'emendamento 1.2 del relatore.

La Commissione, con distinte votazioni, approva l'emendamento 1.3 e l'articolo aggiuntivo 1.01 del relatore *(vedi allegato 5)*.

Bernardo MARINO (M5S), *relatore*, ringrazia i deputati di tutti i gruppi parlamentari per la condivisione del testo, auspicando che si pervenga in tempi rapidi al trasferimento in sede legislativa.

Alessandro MORELLI, *presidente*, avverte che il testo risultante dall'approvazione degli emendamenti sarà trasmesso alle Commissioni competenti per l'espressione del prescritto parere.

Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 10.

INDAGINE CONOSCITIVA

Mercoledì 27 marzo 2019. — Presidenza del presidente Alessandro MORELLI. — Interviene il viceministro delle infrastrutture e dei trasporti Edoardo Rixi.

La seduta comincia alle 10.

Indagine conoscitiva sulle nuove tecnologie delle telecomunicazioni, con particolare riguardo alla transizione verso il 5G ed alla gestione dei big data.

(Deliberazione di una proroga del termine).

Alessandro MORELLI, *presidente*, comunica che la riunione odierna è finalizzata alla deliberazione di una proroga del termine dell'indagine conoscitiva.

Sulla base di quanto convenuto in sede di ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, ed essendo stata acquisita l'intesa con il Presidente della Camera dei deputati, ai sensi dell'articolo 144, comma 1, del Regolamento, propone una proroga del termine dell'indagine conoscitiva sulle nuove tecnologie delle telecomunicazioni, con particolare riguardo alla transizione verso il 5G ed alla gestione dei big data, al 30 giugno 2019.

La Commissione approva la proposta del presidente.

La seduta termina alle 10.05.

ATTI DEL GOVERNO

Mercoledì 27 marzo 2019. — Presidenza del presidente Alessandro MORELLI. — Interviene il viceministro delle infrastrutture e dei trasporti Edoardo Rixi.

La seduta comincia alle 10.05.

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2016/797 relativa all'interoperabilità del sistema ferroviario dell'Unione europea.

Atto n. 73.

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto legislativo, rinviato nella seduta del 6 marzo 2019.

Alessandro MORELLI, *presidente*, ricorda che è stato svolto, congiuntamente

alla XIV Commissione Politiche dell'Unione europea, un ciclo di audizioni informali. Comunica che sono pervenute alla Commissione le memorie dell'Autorità di regolazione dei trasporti, del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile del Ministero dell'interno e dell'Agenzia confederale dei trasporti e dei servizi (AGENS).

Avverte, altresì, che non è ancora pervenuto il prescritto parere della Conferenza Stato-Regioni e che la Commissione non può dunque procedere all'espressione del parere.

Nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2016/798 sulla sicurezza delle ferrovie.

Atto n. 74.

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto, rinviato, da ultimo, nella seduta del 6 marzo 2019.

Alessandro MORELLI, *presidente*, avverte che è stato trasmesso alla Commissione il prescritto parere della Conferenza Stato-Regioni e che la Commissione Bilancio ha deliberato i propri rilievi.

Ricorda che è stato svolto, congiuntamente alla XIV Commissione Politiche dell'Unione europea, un ciclo di audizioni informali. Comunica, altresì, che sono pervenute alla Commissione le memorie dell'Autorità di regolazione dei trasporti, del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile del Ministero dell'interno e dell'Agenzia confederale dei trasporti e dei servizi (AGENS).

Ricorda inoltre che il termine per l'espressione del parere sul provvedimento in esame scade nella giornata odierna.

Comunica in proposito che, nel corso dell'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, di mercoledì 20 marzo è stata rappresentata l'esigenza di disporre di un tempo più ampio per la predisposizione del parere, anche in considerazione del fatto che il termine di scadenza della delega è fissato al 16 maggio. A tal fine chiede al rappresentante del Governo di non procedere alla definitiva approvazione dello schema di decreto legislativo in esame prima che la Commissione abbia reso il proprio parere.

La Commissione, per parte sua, si impegna a pervenire comunque all'espressione del parere entro giovedì 4 aprile prossimo.

Il viceministro Edoardo RIXI dichiara che il Governo si impegna a non adottare in via definitiva lo schema di decreto legislativo in esame prima che la Commissione proceda all'approvazione del parere di competenza.

Alessandro MORELLI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 10.10.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 10.10 alle 10.15.

COMITATO RISTRETTO

Mercoledì 27 marzo 2019.

Modifiche al codice della strada.

C. 24 Brambilla, C. 192 Schullian, C. 193 Schullian, C. 219 Schullian, C. 234 Gebhard, C. 264 Molteni, C. 367 Comaroli, C. 681 Baldelli, C. 777 Gusmeroli, C. 1051 De Lorenzis, C. 1113 Pagani, C. 1187 Bergamini, C. 1245 Mulè, C. 1348 Gadda, C. 1358 Meloni, C. 1364 Frassini, C. 1366 Maccanti, C. 1368 Scagliusi, C. 1601 Butti, C. 1613 Zanella e petizione n. 38.

Il Comitato ristretto si è riunito dalle 10.15 alle 10.35.

ALLEGATO 1

5-00856 D'Incà: Finanziamento del sistema tramviario monorotaia SIR del comune di Padova.**TESTO INTEGRALE DELLA RISPOSTA**

In premessa evidenzio che per la realizzazione della linea tranviaria SIR3 tratta Stazione-Voltabarozzo il comune di Padova è destinatario di un finanziamento di 56 milioni di euro assegnato con decreto ministeriale n. 360 del 2018 Riparto del fondo per il finanziamento degli investimenti e lo sviluppo infrastrutturale del Paese di cui alla legge di bilancio 2017 destinato al trasporto rapido di massa.

Il costo della linea è stato stimato dal comune in 68.540.678 milioni di euro, incluso l'acquisto di 7 mezzi rotabili, finanziato dal comune per 12.540.678 milioni.

Il progetto preliminare ha già ottenuto parere favorevole nella procedura di VIA.

Quanto al tracciato, questo è stato inizialmente individuato nell'ambito del PUM 2001 (Piano Urbano Mobilità) che ha previsto un sistema di 3 linee TPL di forza, poi confermato sia nel PUM intercomunale del 2012 che nel PUMS (Piano Urbano Mobilità Sostenibile) in corso di ultima-

zione. Inoltre, il progetto prevede il mantenimento della pista ciclabile in fregio alla sede della linea.

Aggiungo che il collegamento con il nuovo Polo Ospedaliero di Padova Est sarà assicurato dalla linea SIR2, inserita nel PUMS e integrata con le linee SIR1 e SIR3.

Preciso anche che l'analisi costi benefici inviata dal comune di Padova al MIT conferma la convenienza economico-sociale dell'intervento, evidenziandone anche la positività degli indicatori di riferimento.

Infine, circa la possibilità di utilizzare il finanziamento assegnato alla tranvia SIR 3 per l'acquisto di bus elettrici quale alternativa alla realizzazione della tratta tranviaria, informo che i fondi stanziati sono riservati al settore dei sistemi di trasporto rapido di massa ed escludono tra le opere finanziabili l'acquisto di autobus.

Peraltro il 6 febbraio scorso è stata sottoscritta tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e il comune di Padova la convenzione finalizzata all'erogazione dei contributi.

ALLEGATO 2

5-01031 Cortellazzo: Mantenimento del servizio di treni ad alta velocità/alta capacità sulla tratta Venezia S. Lucia-Roma Termini.

5-01457 Pellicani: Ripristino di corse del Frecciarossa da Venezia a Roma e realizzazione della tratta ferroviaria ad alta velocità tra Padova e Bologna.

TESTO INTEGRALE DELLA RISPOSTA

Rispondo congiuntamente agli atti n. 5-01031 dell'Onorevole Cortellazzo e altri e n. 5-01457 dell'Onorevole Pellicani e altri in quanto vertono su analogo argomento.

In premessa ricordo che il treno Alta Velocità in argomento rientra nei collegamenti ferroviari a mercato, le cosiddette Frece, effettuati da Trenitalia in piena autonomia commerciale.

Al riguardo, Trenitalia ha riferito che nessun treno è stato cancellato, In effetti l'impresa ferroviaria ha chiarito di aver solamente rimodulato l'offerta in quanto la versione *no stop* non aveva un carico di passeggeri sufficiente per sostenere i costi del treno.

Le modifiche ai Frecciarossa 9403 e 9446 operative dall'orario invernale 2018/2019 hanno la funzione di garantire la sostenibilità e la maggiore regolarità dell'offerta commerciale ferroviaria nei collegamenti fra il Veneto e la Capitale.

Prima del cambio orario del 9 dicembre 2018, i due Frecciarossa registravano infatti un carico medio insufficiente per garantirne la sostenibilità economica attraverso la sola vendita dei biglietti. Mentre le variazioni apportate hanno fatto registrare sin da subito un incremento dei passeggeri pari al 31 per cento.

Più in generale, la nuova offerta dei servizi a mercato di Trenitalia tra il Veneto e Roma – costituita da 40 corse

giornaliere, di cui 24 Frecciarossa e 16 Frecciargento – rimane inalterata dal punto di vista quantitativo e viene sensibilmente migliorata sotto quello qualitativo.

Infatti la fermata anche a Bologna e Firenze amplia la gamma dei servizi a disposizione e la nuova articolazione dell'orario, oltre a consentire di raggiungere Roma da Venezia in prima mattinata alle 9.10 con il treno Frecciarossa 8401 in sostituzione di un Frecciargento, garantisce anche una migliore copertura dei collegamenti nell'orario compreso tra le 9 e le 11.10.

Infine, quanto ad eventuali caratteristiche AV sulla linea Bologna-Padova, informo che, a valle della realizzazione della bretella AV Bologna-Venezia attivata nel mese di dicembre 2017, la capacità dell'attuale infrastruttura è idonea a supportare il modello di esercizio nel medio periodo. Inoltre, Rete Ferroviaria Italiana fa presente che detta linea è oggetto di un potenziamento tecnologico complessivo – con un investimento di 160 milioni di euro interamente finanziato – che comporterà il rinnovo di tutti gli apparati delle stazioni e la realizzazione di un apparato centrale computerizzato multistazione, con l'obiettivo di garantire una più efficace gestione del traffico e un incremento della regolarità del servizio.

ALLEGATO 3

5-01459 Giacometto: Progetto di riorganizzazione dell'assetto aziendale dell'Ente nazionale per l'assistenza al volo (ENAV).**TESTO INTEGRALE DELLA RISPOSTA**

Per quanto riferisce l'Ente Nazionale per l'Aviazione Civile (ENAV), l'integrazione del servizio di avvicinamento di Torino si inserisce all'interno del Piano industriale approvato il 12 marzo 2018, e rappresenta un'importante evoluzione tecnologica e operativa che consentirà di gestire il traffico aereo con un nuovo modello organizzativo, migliorando produttività e competitività e continuando, al contempo, a garantire i massimi livelli di sicurezza. Infatti questo cambiamento operativo non pregiudica in alcun modo le *performance* dello scalo piemontese ma è esclusivamente finalizzato a migliorarne le capacità ricettive.

In tale quadro, l'aeroporto Torino Caselle sarà allineato al modello operativo degli altri grandi aeroporti europei ed italiani, esattamente come già avviene negli scali di Roma Fiumicino, Milano Malpensa, Milano Linate e Bergamo Orio al Serio, nei quali la fase di avvicinamento viene da sempre gestita dai Centri di Controllo d'Area.

In particolare, il nuovo modello operativo prevede, a regime, il consolidamento dei 4 centri di controllo sulle due sedi di Roma e Milano – che attualmente gestiscono da sole il 71 per cento dello spazio aereo nazionale e il 65 per cento del traffico di rotta – e l'assorbimento delle attività di avvicinamento dei 12 aeroporti su 45 che ancora gestiscono questo servizio in sede locale. I centri di controllo di

Brindisi e Padova verranno gradualmente trasformati in due *hub* per la gestione da remoto di 26 aeroporti.

La nuova configurazione operativa consentirà di gestire con maggiore efficienza e flessibilità gli elevati volumi di traffico attesi per prossimi anni, nonché di garantire con sicurezza e continuità tutte le operazioni che riguardano i voli per il pronto intervento (elisoccorso, forze dell'ordine e Vigili del Fuoco), e quelli sperimentali del polo aerospaziale torinese, armonizzando tali attività con le operazioni delle compagnie aeree, a beneficio del sistema complessivo e del territorio.

Gli investimenti in tecnologia e formazione previsti nel Piano industriale sono molto significativi, con investimenti complessivi per circa 650 milioni di euro nei primi cinque anni.

Le trasformazioni previste aumenteranno significativamente la capacità operativa del servizio offerto da ENAV, con un contestuale incremento della *safety* a tutto vantaggio degli aeroporti, dell'utenza e delle compagnie aeree.

Infine, ENAV evidenzia che la sicurezza delle operazioni è elemento imprescindibile e fondante, e pertanto qualsiasi programma di sviluppo ed evoluzione del sistema ATM viene elaborato in linea con la normativa comunitaria e nazionale, garantendo *in primis* il pieno mantenimento dei livelli di sicurezza e di qualità del servizio.

ALLEGATO 4

Affidamento dei servizi di trasporto nelle ferrovie turistiche isolate della rete ferroviaria e di vigilanza sull'applicazione delle norme di sicurezza (C. 1615 Marino).

EMENDAMENTI PRESENTATI

ART. 1.

Al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:

a) all'articolo 5:

1) dopo il comma 1, è inserito il seguente:

« 1-bis. Il servizio di trasporto turistico può essere esercitato da:

a) imprese ferroviarie di cui al capo II del decreto legislativo 15 luglio 2015, n. 112;

b) soggetti che esercitano servizi ferroviari ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 753 su reti ferroviarie isolate dal punto di vista funzionale dal resto del sistema ferroviario, limitatamente alle reti su cui già esercitano il servizio;

c) altri soggetti che rispondono a requisiti definiti con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, da adottare entro centoottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione.

2) al comma 3, primo periodo, le parole «l'impresa ferroviaria che eserci-

terà il servizio di trasporto di cui al capo II del decreto legislativo 15 luglio 2015, n. 112 » sono sostituite dalle seguenti: « il soggetto di cui al comma 1-bis che eserciterà il servizio di trasporto turistico. »

1. 1. De Lorenzis, Scagliusi, Barbuto, Barzotti, Luciano Cantone, Carinelli, De Girolamo, Ficara, Grippa, Liuzzi, Raffa, Paolo Nicolò Romano, Serritella, Spessotto, Termini.

Al comma 1, lettera a), sopprimere la parola: concesse.

1. 2. Il Relatore.

Al comma 1, sopprimere la lettera b).

1. 3. Il Relatore.

Aggiungere, in fine, il seguente articolo:

Art. 2. – 1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione in *Gazzetta Ufficiale*.

1. 01. Il Relatore.

ALLEGATO 5

Affidamento dei servizi di trasporto nelle ferrovie turistiche isolate della rete ferroviaria e di vigilanza sull'applicazione delle norme di sicurezza (C. 1615 Marino).

EMENDAMENTI APPROVATI

ART. 1.

Al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:

a) all'articolo 5:

1) dopo il comma 1, è inserito il seguente:

« 1-bis. Il servizio di trasporto turistico è esercitato da:

a) imprese ferroviarie di cui al capo II del decreto legislativo 15 luglio 2015, n. 112, per le linee interconnesse con la rete ferroviaria nazionale;

b) imprese ferroviarie o soggetti che già esercitano servizi ferroviari ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 753, sulle reti ferroviarie isolate dal punto di vista funzionale dal resto del sistema ferroviario, con riferimento alle medesime reti;

c) altri soggetti, quali musei ferroviari e associazioni, purché posti sotto la responsabilità dei soggetti di cui alle lettere a) e b), in possesso di certificato di sicurezza o altro titolo di idoneità all'esercizio.

2) al comma 3, primo periodo, le parole «l'impresa ferroviaria che eserciterà il servizio di trasporto di cui al capo II del decreto legislativo 15 luglio 2015, n. 112» sono sostituite dalle seguenti: «il soggetto di cui al comma 1-bis che eserciterà il servizio di trasporto turistico.»

1. 1. (Nuova formulazione) De Lorenzis, Scagliusi, Barbuto, Barzotti, Luciano Cantone, Carinelli, De Girolamo, Ficcaro, Grippa, Liuzzi, Raffa, Paolo Nicolò Romano, Serritella, Spessotto, Termini.

Al comma 1, sopprimere la lettera b).

1. 3. Il Relatore.

Aggiungere, in fine, il seguente articolo:

Art. 2. – 1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione in *Gazzetta Ufficiale*.

1. 01. Il Relatore.

X COMMISSIONE PERMANENTE

(Attività produttive, commercio e turismo)

S O M M A R I O

INDAGINE CONOSCITIVA:

| | |
|---|-----|
| Indagine conoscitiva sulle prospettive di attuazione e di adeguamento della Strategia Energetica Nazionale al Piano Nazionale Energia e Clima per il 2030 | 153 |
| Audizione di rappresentanti di Federchimica – Federazione Nazionale dell'industria Chimica (<i>Svolgimento e conclusione</i>) | 153 |
| Audizione di rappresentanti di Assogasliquidi (<i>Svolgimento e conclusione</i>) | 153 |
| Audizione di rappresentanti di Anigas – Associazione Nazionale Industriali Gas (<i>Svolgimento e conclusione</i>) | 154 |
| UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI | 154 |

INDAGINE CONOSCITIVA

Mercoledì 27 marzo 2019. — Presidenza della presidente Barbara SALTAMARTINI.

La seduta comincia alle 10.

Indagine conoscitiva sulle prospettive di attuazione e di adeguamento della Strategia Energetica Nazionale al Piano Nazionale Energia e Clima per il 2030.

Barbara SALTAMARTINI, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche attraverso la trasmissione televisiva sul canale satellitare della Camera dei deputati e la trasmissione diretta sulla *web-tv* della Camera dei deputati.

Audizione di rappresentanti di Federchimica – Federazione Nazionale dell'industria Chimica.

(Svolgimento e conclusione).

Andrea CORTESI, *direttore centrale relazioni istituzionali di Federchimica* e Renato MIGLIORA, responsabile area energia e cambiamenti climatici di Federchimica, svolgono una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Intervengono per porre quesiti e formulare osservazioni i deputati Gianluca BENAMATI (PD) e Luca SQUERI (FI).

Barbara SALTAMARTINI, *presidente*, ringrazia i rappresentanti di Federchimica per il loro intervento.

Dichiara quindi conclusa l'audizione.

Audizione di rappresentanti di Assogasliquidi.
(Svolgimento e conclusione).

Francesco FRANCHI, *presidente di Assogasliquidi*, svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Barbara SALTAMARTINI, *presidente*, ringrazia il presidente di Assogasliquidi per il suo intervento.

Dichiara quindi conclusa l'audizione.

**Audizione di rappresentanti di Anigas
– Associazione Nazionale Industriali Gas.**

(Svolgimento e conclusione).

Massimo MANTOVANI, *presidente di Anigas*, e Marta BUCCI, direttore generale di Anigas, svolgono una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Intervengono per porre quesiti e formulare osservazioni i deputati Luca SQUERI (FI) e Gianluca BENAMATI (PD).

Massimo MANTOVANI, *presidente di Anigas* risponde ai quesiti formulati e rende ulteriori precisazioni.

Barbara SALTAMARTINI, *presidente*, ringrazia i rappresentanti di Anigas per il loro intervento.

Dichiara quindi conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 11.10.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

Mercoledì 27 marzo 2019.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 15.55 alle 16.

XI COMMISSIONE PERMANENTE

(Lavoro pubblico e privato)

S O M M A R I O

RISOLUZIONI:

7-00012 Rizzetto: Istituzione della retribuzione minima oraria (*Discussione e rinvio*) 155

INTERROGAZIONI:

5-01400 Businarolo: Situazione della sede I.N.P.S. di Verona 156

ALLEGATO (*Testo della risposta*) 157

RISOLUZIONI

Mercoledì 27 marzo 2019. — Presidenza del vicepresidente Davide TRIPIEDI. — Interviene il Sottosegretario di Stato per la pubblica amministrazione, Mattia Fantinati.

La seduta comincia alle 15.

7-00012 Rizzetto: Istituzione della retribuzione minima oraria.

(Discussione e rinvio).

Davide TRIPIEDI, *presidente*, avverte che la Commissione avvia la discussione della risoluzione 7-00012 Rizzetto. Avverte, altresì, che in data odierna sono state presentate le risoluzioni 7-00215 Seracchiani e 7-00216 Segneri, che, vertendo sul medesimo argomento, verranno discusse congiuntamente alla risoluzione 7-00012 Rizzetto.

Chiede, quindi, se l'onorevole Rizzetto intenda intervenire per illustrare il proprio atto di indirizzo.

Walter RIZZETTO (FdI), rinviando al testo della risoluzione, non ritiene necessario soffermarsi lungamente su un tema già ampiamente discusso dalla Commissione nel corso della XVII legislatura. Per lo stesso motivo, non reputa necessario svolgere un ciclo di audizioni particolarmente ampio, potendosi fare riferimento ai dati raccolti nella scorsa legislatura, e limitando semmai l'attività conoscitiva ai pochi soggetti non ancora ascoltati. Auspicando, pertanto, la più ampia convergenza dei gruppi, si augura che si possa giungere il più rapidamente possibile all'approvazione delle risoluzioni in discussione, tenendo conto che sul medesimo tema sono state presentate sia alla Camera, sia al Senato diverse proposte di legge.

Davide TRIPIEDI, *presidente*, dopo aver rilevato che nel prossimo Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, si potrà decidere in ordine alle modalità del prosieguo della discussione delle risoluzioni, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito della discussione ad altra seduta.

La seduta termina alle 15.05.

INTERROGAZIONI

Mercoledì 27 marzo 2019. — Presidenza del vicepresidente Davide TRIPIEDI. — Interviene il sottosegretario di Stato per la pubblica amministrazione, Mattia Fantinati.

La seduta comincia alle 15.15.

5-01400 Businarolo: Situazione della sede I.N.P.S. di Verona.

Il sottosegretario Mattia FANTINATI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato*).

Davide TRIPIEDI, presidente, in qualità di cofirmatario dell'interrogazione in titolo, si dichiara parzialmente soddisfatto della risposta del rappresentante del Governo, soprattutto per la previsione dell'immissione di nuovo personale. Auspica, comunque, che l'Esecutivo continui a tenere sotto controllo la situazione, per garantire la continuità dell'erogazione di un servizio così importante per i cittadini.

Dichiara, quindi, concluso lo svolgimento dell'interrogazione all'ordine del giorno.

La seduta termina alle 15.20.

ALLEGATO

5-01400 Businarolo: Situazione della sede I.N.P.S. di Verona.**TESTO DELLA RISPOSTA**

L'importanza che il Ministero del lavoro e delle politiche sociali riconosce alle tematiche rappresentate dall'interrogante è testimoniata dal fatto che la medesima Amministrazione ha già riferito su una questione analoga, in occasione dell'interrogazione n. 5-01204, presentata dallo stesso interrogante.

È chiaro a tutti che l'obiettivo che intendiamo perseguire consiste nel garantire i più elevati *standard* di efficacia e di efficienza nella pubblica amministrazione, e ciò vale a maggior ragione per l'Istituto nazionale della previdenza sociale, che con il decreto istitutivo del Reddito di cittadinanza ha accresciuto le proprie competenze in vista dell'attuazione della misura principe dell'agenda di Governo.

Allo stesso modo è chiaro che la principale causa degli eventuali ritardi nella risposta che dev'essere riconosciuta al cittadino, fruitore del servizio, è rinvenibile nelle gravi carenze di personale che, in taluni casi, condizionano la massima operatività degli uffici pubblici.

A tal riguardo faccio presente che le assunzioni già autorizzate e quelle in corso di autorizzazione, unitamente alle ulteriori previste in relazione alle risorse finanziarie straordinarie assegnate all'INPS¹ consentiranno, già nel corso dell'anno corrente, l'assunzione di circa 3.500 unità di personale di Area C.

1. Decreto ministeriale 24 aprile 2018; legge n. 145 del 2018; decreto-legge n. 4 del 2019 recante « Disposizioni urgenti in materia di reddito di cittadinanza e di pensioni ».

Le risorse messe a disposizione consentiranno di sopperire alle carenze di personale delle agenzie e delle sedi territoriali dell'Istituto, e di rispondere efficacemente alle esigenze del cittadino.

Nel contempo verranno valorizzate le professionalità acquisite di chi già oggi è dipendente di INPS in quanto l'Istituto intende avviare progressioni verticali per oltre 300 unità del proprio personale.

Per ciò che riguarda le difficoltà connesse all'utilizzo del sistema informatico di INPS, evidenzio che detto sistema rappresenta, per infrastruttura tecnologica, bacino di utenza e livelli di sicurezza, una delle realtà più efficienti nell'ambito della generalità delle pubbliche amministrazioni.

Con riferimento, infine, alle iniziative richieste al fine di scongiurare la chiusura di molte Agenzie territoriali dell'INPS, tra cui quella di Villafranca di Verona, si ritiene opportuno evidenziare come per questa Agenzia, al pari di tante altre, non sia stata ipotizzata alcuna chiusura, bensì la trasformazione in Punto INPS.

A tale proposito INPS ha reso noto che la Direzione regionale Veneto è stata invitata a effettuare ulteriori approfondimenti, presentando un'apposita relazione corredata dei pareri dei Comitati regionali e provinciali, al fine della eventuale successiva sottoposizione agli Organi dell'Istituto competenti in materia di trasformazione in Punto INPS.

Nello specifico il Punto INPS si caratterizza per essere una effettiva struttura dell'Istituto, presidiata quindi da personale INPS, configurata come modulo organizzativo flessibile in grado di assicurare un servizio qualitativamente adeguato alle esigenze dell'utenza, sia in termini di funzionalità, sia in termini di accessibilità.

Grazie al Punto INPS è possibile mantenere un rapporto diretto con l'utenza, assicurando l'erogazione di servizi di prima accoglienza, di servizi a ciclo chiuso e di servizi complessi di pacchetti predefiniti sulla base delle specifiche esigenze del bacino di utenza presidiato assicurando, se ritenuto necessario e opportuno, un servizio di consulenza specialistica su appuntamento, nell'ambito delle attività proprie dell'assicurato pensionato e degli ammortizzatori sociali.

In questo senso l'eventuale trasformazione in Punto INPS non necessariamente

produce, nei fatti, una riduzione della gamma di servizi offerti alla cittadinanza, che potrà continuare a rivolgersi presso il Punto INPS per la maggior parte delle esigenze attinenti all'ambito delle prestazioni.

La presenza di un Punto INPS opportunamente presidiato, congiuntamente a quella delle Agenzie di Caprino Veronese e San Bonifacio, le più contigue a Villafranca, potrà quindi scongiurare l'eventualità paventata di un eccessivo aumento della domanda di servizio presso la Direzione provinciale di Verona.

XII COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari sociali)

S O M M A R I O

ATTI DEL GOVERNO:

| | |
|---|-----|
| Schema di decreto legislativo recante modifiche al decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 200, di attuazione della direttiva 2005/28/CE, adottato in attuazione della delega per il riassetto e la riforma della normativa in materia di sperimentazione clinica dei medicinali ad uso umano. Atto n. 72 (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio</i>) | 159 |
| ALLEGATO (<i>Parere approvato dalla Commissione</i>) | 164 |

ATTI DEL GOVERNO:

| | |
|---|-----|
| Schema di decreto legislativo recante modifiche al decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 200, di attuazione della direttiva 2005/28/CE, adottato in attuazione della delega per il riassetto e la riforma della normativa in materia di sperimentazione clinica dei medicinali ad uso umano. Atto n. 72 (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e conclusione – Parere favorevole con osservazioni</i>) | 160 |
|---|-----|

RISOLUZIONI:

| | |
|--|-----|
| 7-00164 De Filippo: Iniziative volte a garantire l'effettiva tutela della salute mentale (<i>Seguito della discussione e rinvio – Abbinamento della risoluzione Troiano 7-00206</i>) | 161 |
|--|-----|

SEDE REFERENTE:

| | |
|---|-----|
| Disciplina delle attività funerarie, della cremazione e della conservazione o dispersione delle ceneri. C. 1143 Foscolo (<i>Seguito dell'esame e rinvio – Abbinamento della proposta di legge n. 928 Brambilla</i>) | 162 |
|---|-----|

ATTI DEL GOVERNO

Mercoledì 27 marzo 2019. — Presidenza della presidente Marialucia LOREFICE.

La seduta comincia alle 10.05.

Schema di decreto legislativo recante modifiche al decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 200, di attuazione della direttiva 2005/28/CE, adottato in attuazione della delega per il riassetto e la riforma della normativa in materia di sperimentazione clinica dei medicinali ad uso umano. Atto n. 72.

(*Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio.*)

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto all'ordine del giorno, rinviato, da ultimo, nella seduta del 26 marzo 2019.

Marialucia LOREFICE, *presidente*, non essendoci ulteriori richieste di intervento, invita la relatrice a illustrare la proposta di parere che ha predisposto.

Fabiola BOLOGNA (M5S), *relatrice*, illustra una proposta di parere favorevole, con sei osservazioni, che tengono conto di

alcune criticità evidenziate nel corso della discussione nonché dei rilievi formulati dai soggetti auditi nella seduta precedente (*vedi allegato*).

Elena CARNEVALI (PD) ringrazia la relatrice per avere recepito nella proposta di parere una parte consistente delle problematiche emerse nell'ambito delle audizioni e della discussione in Commissione. Al fine di dare maggiore incisività al parere, propone di trasformare in condizioni alcune delle osservazioni contenute nella proposta della relatrice. Oltre all'osservazione di cui alla lettera *a*), si riferisce a quelle di cui alle lettere *b*), espungendo la parte relativa all'utenza geriatrica, *e*), che riprende quanto segnalato in maniera autorevole dal rappresentante dell'Istituto superiore di sanità, ed *f*), al fine di scongiurare il rischio che gli enti che fanno ricerca indipendente siano gravati da spese eccessive.

Propone, quindi, di integrare il parere con un'osservazione relativa all'autorizzazione all'utilizzo dei reperti biologici residuali da parte di comitati etici, come suggerito in audizione dal professor Garrattini. In conclusione, ribadisce il giudizio di non piena soddisfazione del gruppo Partito democratico sullo schema di decreto in esame, in particolare per quanto riguarda i criteri di delega a cui non viene data attuazione, riservandosi una valutazione definitiva in base all'esito delle proposte di modifica del parere da lei avanzate.

Fabiola BOLOGNA (M5S), *relatrice*, in merito alla questione dell'utilizzo dei reperti biologici residuali, ritiene preferibile percorrere la strada di un'autorizzazione basata su un consenso informato espresso dal donatore che sia valido anche per tutte le fasi successive. Si riserva di valutare la proposta avanzata dalla collega Carnevali, di trasformare alcune osservazioni in condizioni.

Marialucia LOREFICE, *presidente*, rinvia il seguito dell'esame del provvedi-

mento alla seduta convocata per le ore 14 di oggi.

La seduta termina alle 10.25.

ATTI DEL GOVERNO

Mercoledì 27 marzo 2019. — Presidenza della presidente Marialucia LOREFICE. — Interviene il sottosegretario di Stato per la salute, Armando Bartolazzi.

La seduta comincia alle 14.

Schema di decreto legislativo recante modifiche al decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 200, di attuazione della direttiva 2005/28/CE, adottato in attuazione della delega per il riassetto e la riforma della normativa in materia di sperimentazione clinica dei medicinali ad uso umano.

Atto n. 72.

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e conclusione — Parere favorevole con osservazioni).

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto all'ordine del giorno, rinviato, da ultimo, nella seduta odierna antimeridiana.

Marialucia LOREFICE, *presidente*, ricorda che nella seduta antimeridiana la relatrice, deputata Bologna, ha illustrato una proposta di parere in merito alla quale era intervenuta la deputata Carnevali, suggerendo alcune proposte di modifica.

Fabiola BOLOGNA (M5S), *relatrice*, conferma la proposta di parere illustrata nella seduta antimeridiana odierna, sottolineando che il lavoro svolto in Commissione, in un clima di collaborazione, ha consentito di proporre i necessari miglioramenti al testo in esame. Segnala, quindi, l'ampia disponibilità manifestata dal Governo, anche in via informale, a recepire le osservazioni inserite nel parere.

Il sottosegretario Armando BARTOLAZZI esprime un parere favorevole sulla proposta di parere della relatrice.

Rossana BOLDI (Lega), intervenendo in dichiarazione di voto, nel ringraziare la relatrice per il lavoro svolto, si augura un pieno recepimento da parte del Governo delle osservazioni contenute nel parere che consentirebbe di colmare integralmente le lacune del provvedimento in esame.

Elena CARNEVALI (PD) dichiara il voto di astensione del suo gruppo sulla proposta di parere, esprimendo rammarico per il mancato accoglimento della richiesta di trasformare alcune osservazioni in condizioni. Ribadisce, quindi, l'assenza nello schema di decreto di numerosi aspetti contenuti nella legge delega, a partire dal riordino dei comitati etici, auspicando che sia possibile colmare tali lacune in tempi brevi.

La Commissione approva la proposta di parere della relatrice (*vedi allegato*).

La seduta termina alle 14.15.

RISOLUZIONI

Mercoledì 27 marzo 2019. — Presidenza della presidente Marialucia LOREFICE. — Interviene il sottosegretario di Stato per la salute, Armando Bartolazzi.

La seduta comincia alle 14.15.

7-00164 De Filippo: Iniziative volte a garantire l'effettiva tutela della salute mentale.

(Seguito della discussione e rinvio – Abbinamento della risoluzione Troiano 7-00206).

La Commissione prosegue la discussione della risoluzione in titolo, rinviata nella seduta del 20 febbraio 2019.

Marialucia LOREFICE, *presidente*, avverte che l'11 marzo 2019 è stata presentata la risoluzione Troiano n. 7-00206,

vertente sulla medesima materia della risoluzione De Filippo 7-00164.

La presidenza ne dispone, pertanto, l'abbinamento. Ricorda, inoltre, che l'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, lo scorso giovedì 21 marzo ha convenuto di procedere allo svolgimento di un breve ciclo di audizioni sul tema, fissando il termine per le richieste di audizione da parte dei gruppi a venerdì 29 marzo.

Invita, quindi, la deputata Troiano ad illustrare la risoluzione a sua prima firma.

Francesca TROIANO (M5S) fa presente che la risoluzione di cui è prima firmataria affronta il tema della salute mentale, uno degli obiettivi prioritari inseriti nel Piano nazionale sulla prevenzione.

Secondo i dati contenuti nel Rapporto sulla salute mentale, le prestazioni erogate nel 2016 dai servizi territoriali ammontano a 11.860.073. Nello stesso anno, ci sono stati 575.416 accessi al pronto soccorso per patologie psichiatriche, che corrispondono al 2,8 per cento del totale di accessi a livello nazionale. Di questi, il 74,5 per cento del totale è stato rinviato a casa, mentre solo il 13,2 per cento del totale degli accessi in pronto soccorso per problemi psichiatrici viene ricoverato in reparto. Presso il pronto soccorso, al 27 per cento degli accessi per motivi psichiatrici viene diagnosticata la schizofrenia o altre psicosi funzionali, ovvero le diagnosi a più alta difficoltà di risoluzione.

La richiesta di interventi sulla salute mentale è in aumento: lo dimostrano disturbi sempre più diffusi, come la depressione, l'ansia, i disturbi alimentari, quelli dello spettro autistico, delle dipendenze da sostanze stupefacenti, da gioco d'azzardo patologico e tecnologiche.

Pertanto, è necessario che lo Stato sia maggiormente presente per affrontare queste criticità, visto che i problemi principali riguardano la mancanza di risorse e personale adeguato, nonché la carenza o l'inadeguatezza delle strutture. Se una parte delle persone che attualmente si rivolgono al settore privato dovesse scegliere le cure offerte dal Servizio sanitario

nazionale, questo non riuscirebbe ad accogliere la domanda di cura. Un rapporto dell'Ocse relativo al 2015 quantifica il costo dei problemi di salute mentale in Italia nel 3,3 per cento del prodotto interno lordo: una percentuale inferiore rispetto alla media europea, che si assesta al 4,1 per cento.

Segnala che la risoluzione impegna il Governo su diversi aspetti. In primo luogo, chiede di adottare iniziative per rimuovere qualsiasi forma di discriminazione, stigmatizzazione ed esclusione nei confronti delle persone con disagio e disturbo mentali e propone di aggiornare i livelli essenziali di assistenza includendo uno specifico riferimento ai percorsi di cura individuali, in una prospettiva di presa in carico della persona nel complesso dei suoi bisogni, secondo i principi della «*recovery*» e sulla base di un processo partecipato volto alla condivisione delle scelte di cura. Si chiede inoltre di adottare un nuovo Piano nazionale per la salute mentale e di promuovere la Seconda conferenza nazionale per la salute mentale come confronto vero sulle condizioni del sistema di cura. Si fa inoltre riferimento alla mancanza di uniformità di trattamento, nelle diverse regioni, dell'applicazione dell'istituto del trattamento sanitario obbligatorio, chiedendo al Governo un'azione che possa essere più definita. Le difformità regionali sono presenti anche sulla risposta ai bisogni di cura, di salute e di integrazione sociale. Pertanto, anche in questi settori si richiede un intervento, promuovendo l'uso del *budget* di salute come strumento di integrazione socio-sanitaria. La collaborazione con le regioni e le province autonome è fondamentale anche per implementare i servizi territoriali in un'ottica di prevenzione del disagio mediante l'attivazione di percorsi di sensibilizzazione e informazione con l'intervento di figure professionali adeguate, come ad esempio gli psicologi della salute. Si chiede, infine, di attivare presso il Ministero della salute una funzione di coordinamento per la tutela della salute mentale dei detenuti e per la prevenzione

e la gestione delle misure di sicurezza detentive derivanti da infermità psichiche.

Marialucia LOREFICE, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito della discussione congiunta delle due risoluzioni ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.25.

SEDE REFERENTE

Mercoledì 27 marzo 2019. — Presidenza della presidente Marialucia LOREFICE. — Interviene il sottosegretario di Stato per la salute, Armando Bartolazzi.

La seduta comincia alle 14.25.

Disciplina delle attività funerarie, della cremazione e della conservazione o dispersione delle ceneri.

C. 1143 Foscolo.

(Seguito dell'esame e rinvio – Abbinamento della proposta di legge n. 928 Brambilla).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in titolo, rinviato, da ultimo, nella seduta del 27 febbraio 2019.

Marialucia LOREFICE, *presidente*, ricorda che nelle precedenti sedute la relattrice, deputata Foscolo, ha svolto la relazione ed è iniziata la discussione. Avverte che in data 26 febbraio 2019 è stata assegnata alla Commissione, in sede referente, la proposta di legge C. 928 d'iniziativa della deputata Brambilla, «*Introduzione dell'articolo 4-bis della legge 14 agosto 1991, n. 281, in materia di cimiteri, servizi di cremazione e sepoltura degli animali di affezione*», e che la presentatrice ne ha richiesto l'abbinamento, in considerazione del fatto che la proposta di legge in esame contiene disposizioni sugli impianti cimiteriali per animali.

Propone, pertanto, di deliberare l'abbinamento della proposta di legge C. 928.

La Commissione approva.

Marialucia LOREFICE, *presidente*, ricorda che la relatrice aveva preannunciato l'intenzione di procedere allo svolgimento di un ciclo di audizioni al fine di approfondire le tematiche oggetto del provvedimento in esame. Se non vi sono obiezioni, ritiene che si possa procedere in tal senso e che l'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, nella riunione

di domani potrà fissare un termine entro il quale i gruppi potranno far pervenire le proprie richieste.

Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame del provvedimento ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.35.

ALLEGATO

Schema di decreto legislativo recante modifiche al decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 200, di attuazione della direttiva 2005/28/CE, adottato in attuazione della delega per il riassetto e la riforma della normativa in materia di sperimentazione clinica dei medicinali ad uso umano. Atto n. 72.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La XII Commissione (Affari sociali),

esaminato, nelle sedute del 28 febbraio, del 26 e del 27 marzo, lo schema di decreto legislativo recante modifiche al decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 200, di attuazione della direttiva 2005/28/CE, adottato in attuazione della delega per il riassetto e la riforma della normativa in materia di sperimentazione clinica dei medicinali ad uso umano (Atto n. 72);

tenuto conto delle audizioni informali svoltesi presso la medesima Commissione il 26 marzo e preso visione delle memorie scritte depositate da alcuni soggetti auditi nel corso di tali audizioni;

preso atto della prescritta intesa sancita in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano in data 7 marzo 2019;

premesso che:

nella relazione illustrativa dello schema di decreto legislativo in oggetto si precisa che, a causa della mancata piena applicazione del Regolamento (UE) n. 536/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, per la quale non è previsto un termine certo, la delega da parte del Governo è stata esercitata parzialmente, limitatamente all'articolo 1, comma 2, lettere *c)*, *f)*, *h)*, *n)* ed *o)*, della legge 11 gennaio 2018, n. 3;

i criteri di delega ai quali si dà attuazione sono i seguenti: individuazione

delle modalità per il sostegno all'attivazione e all'ottimizzazione di centri clinici dedicati agli studi clinici di fase I, da condurre con un approccio metodologico di medicina di genere (articolo 1, comma 2, lettera *c)*); semplificazione delle procedure per l'utilizzo a scopi di ricerca clinica di materiale biologico o clinico residuo da precedenti attività diagnostiche o terapeutiche o a qualunque altro titolo detenuto, avendo ottenuto previamente il consenso informato del paziente sull'uso del materiale biologico che lo riguarda direttamente (lettera *f)*); applicazione dei sistemi informativi di supporto alle sperimentazioni cliniche (lettera *h)*); revisione della normativa relativa agli studi clinici senza scopo di lucro e agli studi osservazionali, anche prevedendo forme di coordinamento tra i promotori, al fine di migliorare la pratica clinica, e di acquisire informazioni rilevanti a seguito dell'immissione in commercio dei medicinali (lettera *n)*); riordino della normativa vigente, prevedendo la possibilità di cessione, all'azienda farmaceutica, dei dati relativi alla sperimentazione e il loro utilizzo a fini di registrazione, per valorizzare l'uso sociale ed etico della ricerca, e di stabilire che l'azienda farmaceutica rimborsi le spese dirette e indirette connesse alla sperimentazione, nonché le mancate entrate conseguenti alla qualificazione dello studio come attività senza fini di lucro (lettera *o)*);

non viene data attuazione, quindi, ai seguenti criteri: riordino e coordinamento delle disposizioni vigenti, nel rispetto del Regolamento (UE) n. 536/2014, delle convenzioni internazionali e degli standard internazionali per l'etica nella ricerca medica sugli esseri umani (articolo 1, comma 2, lettera *a*)); l'individuazione dei requisiti dei centri autorizzati alla conduzione delle sperimentazioni cliniche dalla fase I alla fase IV, con particolare attenzione, nella fase IV, al coinvolgimento delle associazioni dei rappresentanti dei pazienti nella definizione dei protocolli di ricerca, soprattutto per le malattie rare (lettera *b*)); l'individuazione di modalità idonee a tutelare assenza di conflitti di interessi e indipendenza della sperimentazione clinica (lettera *d*)); la semplificazione degli adempimenti meramente formali in materia di: modalità di presentazione della domanda per il parere del comitato etico e di conduzione e di valutazione degli studi clinici (lettera *e*)); la definizione delle procedure di valutazione e di autorizzazione di una sperimentazione clinica, garantendo il coinvolgimento delle associazioni di pazienti, soprattutto nel caso delle malattie rare (lettera *g*)); l'individuazione – nell'ambito degli ordinamenti didattici – di specifici percorsi formativi in materia di metodologia della ricerca clinica, conduzione e gestione degli studi clinici e sperimentazione dei farmaci (lettera *i*)); la previsione dell'aggiornamento periodico del personale operante presso le strutture sanitarie e socio-sanitarie, in sede di attuazione dei programmi obbligatori di educazione continua in medicina (ECM) (lettera *l*)); la riformulazione e razionalizzazione dell'apparato sanzionatorio (lettera *m*));

considerato che:

il Regolamento 536/2014 prevede il passaggio da una gestione puramente nazionale della valutazione delle sperimentazioni cliniche ad una gestione coordinata a livello europeo, che richiederà l'applicazione di criteri e procedure condivise, con la necessità di ripensare i criteri e i meccanismi oggi in vigore nelle fasi di

programmazione e valutazione delle sperimentazioni cliniche farmacologiche;

il predetto Regolamento UE è stato adottato e pubblicato in *Gazzetta Ufficiale* nell'anno 2014; tuttavia, l'articolo 82 del Regolamento medesimo prevede la propria applicabilità solo a decorrere da sei mesi dopo la pubblicazione da parte della Commissione della conferma della piena funzionalità del portale UE per la presentazione dei dati e delle informazioni e della banca dati dell'UE;

dalla lettura del Regolamento (UE) n. 536/2014 emerge che talune disposizioni sulla sperimentazione clinica sono direttamente attuative, altre richiedono un impegno dello Stato membro per darne concreta esecuzione, mentre altre ancora sono lasciate allo Stato membro, che però deve attenersi a taluni criteri o principi;

le materie oggetto della delega di cui alla legge 3 del 2018 si muovono nel perimetro delineato dal Regolamento UE e, per la maggior parte, incidono su aspetti che il medesimo Regolamento demanda all'organizzazione interna degli Stati membri;

la legge delega, peraltro, proprio in virtù dell'incerta applicazione o decorrenza del Regolamento UE, ha previsto che nell'esercizio della delega medesima si realizzasse il necessario coordinamento sia con la legislazione vigente e sia con il Regolamento UE citato;

nell'attuare parzialmente la delega, il provvedimento in oggetto novella il decreto legislativo n. 200 del 2007, di attuazione della direttiva 2005/28/CE sulle buone pratiche cliniche e sui requisiti per l'autorizzazione alla fabbricazione o importazione di tali medicinali, al fine di riordinare la materia delle sperimentazioni cliniche, anche nell'ottica di valorizzare l'uso sociale ed etico della ricerca, con particolare riferimento a quella no profit e alla medicina di genere, prevenendo, tra l'altro, l'obbligo a carico del promotore di rimborsare la sperimentazione effettuata senza fini di lucro, in caso di uso per la registrazione, e in particolare

le spese dirette e indirette connesse alla sperimentazione, nonché le eventuali mancate entrate conseguenti alla qualificazione della ricerca come attività no profit, comprese le potenziali entrate connesse alla valorizzazione della proprietà intellettuale,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti osservazioni:

valuti il Governo l'opportunità di:

a) integrare lo schema di decreto legislativo all'esame con i criteri di delega di cui all'articolo 1, lettere *a)*, *b)*, *d)*, *e)*, *g)*, *i)*, *l)* ed *m)*, della legge 11 gennaio 2018, n. 3, come descritti in premessa, realizzando il necessario coordinamento con le disposizioni vigenti e con il citato Regolamento (UE) n. 536/2014, tenuto conto che buona parte dei principi e criteri direttivi comunque fanno riferimento ad aspetti che tale Regolamento UE demanda alla regolamentazione degli Stati membri;

b) all'articolo 1, lettera *a)*, numero 2), riformulare la definizione dell'approccio metodologico di « medicina di genere », in conformità alle indicazioni fornite in materia dall'OMS e, quindi, prevedere tra l'altro una stratificazione per età pediatrica che tenga conto del diverso metabolismo dei farmaci in rapporto all'età (0-2

anni; 2-6 anni; 6-12 anni; 12-18 anni) oltre ad una particolare attenzione anche all'utenza geriatrica;

c) al medesimo articolo 1, lettera *a)*, numero 2), espungere l'espressione « di fase I », apparendo preferibile estendere l'attuazione della delega anche agli studi clinici di fase II, III e IV; conseguentemente, per le medesime ragioni, espungere il riferimento alla « fase I » anche alla lettera *e)* dell'articolo 1;

d) all'articolo 1, lettera *b)*, armonizzare le previsioni in materia di consenso informato da parte del paziente con le disposizioni del regolamento (UE) 2016/679, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016;

e) alla medesima lettera *b)* dell'articolo 1, nella parte in cui si affida all'Istituto superiore di sanità, con il supporto anche dell'Infrastruttura di ricerca europea delle biobanche e delle risorse biomolecolari – BBMRI, il compito di redigere linee guida a scopo di ricerca scientifica di materiale biologico o clinico residuo, sostituire l'espressione: « linee guida » con: « linee di indirizzo » oppure « standard », anche in considerazione della definizione di « linee guida » prevista all'articolo 5 della legge 8 marzo 2017, n. 24;

f) all'articolo 1, lettera *c)*, esplicitare che il promotore a cui è fatto obbligo di rimborsare spese dirette e indirette connesse alla sperimentazione è il soggetto che beneficia dei risultati forniti dallo studio.

XIII COMMISSIONE PERMANENTE

(Agricoltura)

S O M M A R I O

SEDE REFERENTE:

| | |
|--|-----|
| Interventi per il settore ittico. Deleghe al Governo per il riordino e la semplificazione normativa nel medesimo settore e in materia di politiche sociali nel settore della pesca professionale. C. 1008 L'Abbate, C. 1009 D'Alessandro e C. 1636 Viviani (<i>Esame e rinvio</i>) | 167 |
| AVVERTENZA | 177 |

SEDE REFERENTE

Mercoledì 27 marzo 2019. — Presidenza del presidente Filippo GALLINELLA.

La seduta comincia alle 14.25.

Interventi per il settore ittico. Deleghe al Governo per il riordino e la semplificazione normativa nel medesimo settore e in materia di politiche sociali nel settore della pesca professionale.

C. 1008 L'Abbate, C. 1009 D'Alessandro e C. 1636 Viviani.

(*Esame e rinvio*).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Filippo GALLINELLA, *presidente*, comunica che il gruppo M5S e il gruppo PD hanno chiesto che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sia assicurata anche mediante trasmissione con impianto audiovisivo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Lorenzo VIVIANI (Lega), *relatore*, fa presente preliminarmente che le proposte

di legge C. 1008 L'Abbate e C. 1009 D'Alessandro, composte di 20 articoli ciascuna, sono pressoché identiche al testo dell'Atto Senato 2914 della scorsa legislatura, il cui *iter* non è terminato presso l'altro ramo del Parlamento, dopo che la Camera, in prima lettura, aveva approvato – al termine di un esame di oltre 4 anni – nel settembre 2017, un testo unificato delle proposte di legge C. 338, C. 339, C. 521, C. 1124, C. 4419 e C. 4421. Segnala inoltre che la proposta di legge C. 1636 a sua prima firma, composta di 14 articoli, si differenzia in alcune parti dalle prime citate, pur restando in linea con l'impianto delle medesime.

Osserva quindi che l'articolo 1 definisce – in tutte le proposte presentate – le finalità dei progetti di legge in esame: incentivare una gestione razionale e sostenibile e l'incremento delle risorse ittiche; sostenere le attività della pesca marittima professionale, dell'acquacoltura di rilevanza nazionale e della pesca ricreativa e sportiva (riferimento, quest'ultimo, non presente nella proposta C. 1636 a sua prima firma); assicurare un efficace sistema di relazioni tra lo Stato e le regioni per garantire la piena coesione delle politiche in materia nel rispetto degli orien-

tamenti e degli indirizzi di competenza dell'Unione europea e lo sviluppo sostenibile delle risorse ittiche.

Evidenzia che l'articolo 2 – in tutte le proposte presentate – prevede una delega al Governo per il riordino e la semplificazione della normativa in materia di pesca ed acquacoltura. A tal fine, è prevista l'emanazione di un decreto legislativo (o di più decreti legislativi nella proposta C. 1636), entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore del provvedimento, avente natura di testo unico, sulla base dei principi e criteri direttivi stabiliti al comma 2. A tale riguardo, ferma restando la norma di delega contenuta nell'articolo in oggetto, segnala l'opportunità che la Commissione integri il testo delle proposte in esame predisponendo direttamente norme contenenti specifiche misure di semplificazione, anche recependo i suggerimenti che proverranno dalle audizioni degli operatori del settore.

Segnala quindi che i principi e criteri direttivi, fissati al comma 2, dell'articolo 2, fanno riferimento alla necessità di: *a*) operare una ricognizione ed abrogazione espressa di disposizioni oggetto di abrogazione implicita (nella pdl C. 1636 si fa riferimento anche all'abrogazione di disposizioni prive di effettivo contenuto normativo o comunque obsolete e, alla lettera *c*) all'eliminazione di duplicazioni e risoluzione di eventuali incongruenze e antinomie, tenendo conto dei consolidati indirizzi giurisprudenziali); *b*) effettuare i necessari coordinamenti per assicurare coerenza alla normativa e per aggiornarne il linguaggio giuridico; *c*) coordinare e adeguare la normativa nazionale con quella internazionale ed europea, anche al fine di rendere coerente la disciplina sulla pesca non professionale con le norme a tutela dell'ecosistema marino e delle forme tradizionali di pesca e acquacoltura.

La proposta C. 1636 aggiunge anche i seguenti principi e criteri direttivi: adeguamento dei tipi di pesca (professionale) previsti dall'articolo 9 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 1639 del 1968 (pesca costiera,

pesca mediterranea o d'altura, pesca oltre gli Stretti od oceanica), in funzione dell'evoluzione tecnologica e in coerenza con la normativa sovranazionale, con particolare riferimento alla possibilità di modificare o estendere l'operatività delle navi da pesca, nel rispetto delle esigenze di salvaguardia della salute e della sicurezza della vita umana in mare; adeguamento delle disposizioni degli articoli 138 e 140 del citato regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 1639 del 1968 (relativi agli attrezzi per la pesca sportiva) alla normativa dell'Unione europea in materia di limiti alla strumentazione utilizzabile per l'esercizio della pesca sportiva (previsione inserita all'articolo 13, comma 2, lettera *d*) della pdl C. 1008 e all'articolo 13, comma 2, lettera *c*) della pdl C. 1009); adeguamento delle disposizioni del regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione (Navigazione marittima), di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 238 del 1952, con particolare riferimento al capo IV del titolo IV del libro primo (artt. 248-264, relativi ai titoli professionali per i servizi di coperta), al fine di favorire il ricambio generazionale e l'arruolamento di pescatori a bordo delle navi della pesca costiera.

Il comma 3 definisce la procedura di adozione del decreto legislativo (dei decreti legislativi nella proposta C. 1636), che prevede, tra l'altro, la possibilità di un secondo parere parlamentare nel caso in cui il Governo non intenda conformarsi ai pareri espressi dalle Commissioni.

Fa presente che analoga disposizione di delega è altresì contenuta all'articolo 16 della proposta di legge C. 982 Gallinella, recante disposizioni per la semplificazione nelle materie dell'agricoltura e della pesca, attualmente all'esame in sede referente presso la Commissione, con la quale dovrà pertanto essere effettuato un coordinamento.

Sottolinea che l'articolo 3 – in tutte le proposte all'esame – reca una delega al Governo in materia di politiche sociali nel settore della pesca professionale da eser-

citare entro dodici mesi (sei mesi nella proposta C. 1636) dall'entrata in vigore della legge.

Osserva, a tale riguardo, che le proposte C. 1008 e C.1009 delegano l'Esecutivo a riformare il sistema degli interventi compensativi a favore degli operatori della pesca nell'ambito delle risorse assegnate dal FEAMP (Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca), mentre la proposta C. 1636 delega il Governo ad estendere al settore della pesca professionale le forme di integrazione salariale, comprensive delle relative coperture figurative, previste per i lavoratori agricoli dalla legge n. 457 del 1972, che ha istituito la Cassa integrazione salariale operai dell'agricoltura (CISOA).

I principi e criteri direttivi, di tenore analogo nelle diverse proposte presentate, sono: *a)* sostenere il reddito degli operatori della pesca marittima in tutti i casi di sospensione dell'attività di pesca con provvedimento delle autorità competenti, causata da crisi di mercato, avversità meteorologiche o circostanze connesse alla gestione delle risorse marine; *b)* favorire la tutela dei livelli occupazionali nei casi di sospensione dell'attività di pesca connessi a fenomeni di inquinamento ambientale o alla presenza di agenti patogeni che colpiscono la risorsa ittica compromettendone la commercializzazione, a ristrutturazioni aziendali e cessazione dell'attività e ad ogni altro evento impreveduto o imprevedibile, comunque non imputabili alla volontà del datore di lavoro e del lavoratore; *c)* individuare forme alternative di impiego degli operatori della pesca – anche nell'ambito di progetti pubblici partecipati – in caso di sospensione obbligatoria dell'attività, con preferenza per quelle volte a tutelare e valorizzare le risorse ittiche e la loro gestione ecosostenibile.

La proposta C. 1636 (articolo 3, comma 2), prevede che, per l'attuazione della delega, nell'ambito della CISOA sia istituito il Fondo pesca CISOA, le cui modalità di funzionamento e di finanziamento sono definite con appositi decreti legislativi. A tale Fondo, a decorrere dall'anno 2019, affluiscono le risorse finanziarie pre-

viste dall'articolo 1, comma 346, della legge n. 232 del 2016 (pari a 4,5 milioni di euro annui dal 2019, attualmente destinate ai lavoratori della pesca marittima per una indennità da corrispondere agli stessi nel periodo di sospensione per arresto temporaneo non obbligatorio), nonché la contribuzione ordinaria posta a carico delle imprese. Il successivo comma 6 prevede che le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 673 e 674 della legge n. 145 del 2018 (legge di bilancio 2019) si applichino anche in favore degli armatori e dei proprietari armatori, imbarcati sulla nave gestita dai medesimi, operante in acque marittime interne e lagunari e che gli eventuali residui delle somme di cui ai citati commi 673 e 674, impegnate nell'esercizio finanziario di competenza, ma non erogate entro quello successivo, siano conservate nell'esercizio medesimo per le stesse finalità.

Ricorda, al riguardo, che l'articolo 1, comma 673, della legge di bilancio 2019 proroga, per il 2019, a favore dei lavoratori dipendenti da imprese adibite alla pesca marittima, compresi i soci lavoratori delle cooperative della piccola pesca, l'indennità giornaliera onnicomprensiva (fino a un massimo di 30 euro, e nel limite di spesa di 11 milioni di euro) dovuta nel periodo di sospensione dell'attività lavorativa, a causa delle misure di arresto temporaneo obbligatorio (cap. 1481/pg 1 del MIPAAFT); l'articolo 1, comma 674 ha poi previsto l'incremento, per il 2019, di 2,5 milioni di euro delle risorse previste a legislazione vigente (ridotte da 5 milioni a 4,5 milioni di euro annui, a decorrere dal 2019, dall'articolo 1, comma 803, primo periodo, della medesima legge di bilancio 2019) per il limite di spesa entro il quale l'indennità giornaliera onnicomprensiva è riconosciuta ai lavoratori dipendenti da imprese adibite alla pesca marittima nei periodi di fermo temporaneo non obbligatorio (cap. 1481/pg 7).

L'articolo 4 delle proposte C. 1008 e C. 1009 (nella proposta C. 1636 non c'è un'analogia disposizione) – istituisce, presso il MIPAAFT, per l'anno 2018 (la pdl C. 1009 aggiorna tale previsione all'anno

2019), il Fondo per lo sviluppo della filiera ittica, con una dotazione finanziaria di 3 milioni di euro (comma 1).

Tale Fondo è destinato a finanziare in via sperimentale: *a)* la stipula di convenzioni con le associazioni nazionali di categoria o con i consorzi dalle stesse istituiti, per il perseguimento degli scopi indicati all'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo n. 226 del 2001 (Orientamento e la modernizzazione del settore della pesca e dell'acquacoltura); *b)* la ricerca scientifica e tecnologica applicata alla pesca marittima; *c)* campagne di educazione alimentare, di promozione del consumo dei prodotti della pesca (anche incentivando il consumo delle specie meno commercializzate) e di realizzazione di esperienze di filiera ittica corta; *d)* interventi per migliorare l'accesso al credito; *e)* programmi di formazione professionale, anche a favore degli addetti operanti nell'intera filiera ittica, e misure per migliorare la sicurezza e la salute del personale imbarcato; *f)* progetti per la tutela e lo sviluppo sostenibile delle risorse ittiche autoctone (comma 2).

L'articolo 5 delle proposte C. 1008 e C. 1009 (nella proposta C. 1636 non è invece presente un'analoga disposizione) novella la normativa sui distretti di pesca, sostituendo l'articolo 4 del decreto legislativo n. 226 del 2001.

La disposizione in esame prevede che – al fine di garantire una gestione razionale delle risorse ittiche e di preservare le identità storiche e le vocazioni territoriali legate all'economia ittica – il Ministro delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo istituisca, con proprio decreto, i distretti di pesca. I distretti sono costituiti – fatti salvi i distretti già riconosciuti dalle regioni – da sistemi produttivi locali, definiti per aree marine omogenee dal punto di vista ecosistemico, sentite le regioni interessate.

La disposizione affida poi a un decreto ministeriale adottato sulla base di una procedura, che prevede anche l'acquisizione dell'intesa in sede di Conferenza Stato-regioni, la disciplina dei criteri di

identificazione, delimitazione e gestione dei distretti. Il comma 3 individua infine le loro funzioni.

L'articolo 6 delle proposte C. 1008 e C. 1009 (nella proposta C. 1636 non è invece presente un'analoga disposizione) disciplina i Centri di assistenza per lo sviluppo della pesca e dell'acquacoltura (CASP) chiamati a svolgere compiti di assistenza tecnico-amministrativa agli operatori della pesca, nel rispetto delle competenze riservate ai professionisti iscritti agli ordini e ai collegi professionali, attraverso un'apposita convenzione che può essere stipulata con il MIPAAFT.

L'articolo 6 della proposta C. 1636 prevede invece che entro un mese dalla data di entrata in vigore della proposta di legge, il Governo provveda a modificare l'articolo 257 del regolamento per l'esecuzione del Codice della navigazione, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328, al fine di stabilire che il marinaio autorizzato alla pesca possa assumere il comando di navi di stazza lorda non superiore a 200 tonnellate addette alla pesca mediterranea in qualsiasi zona (espungendo dunque il riferimento alla zona di pesca). Tale intervento normativo risponde all'esigenza di adeguare i limiti di abilitazione del personale imbarcato alle nuove tecnologie di ausilio alla navigazione installate a bordo delle navi da pesca. Evidenzia quindi che si tratta di una norma che introduce direttamente un elemento di semplificazione della normativa del settore che risolve un problema annoso di molte marinerie italiane, e da queste, pertanto, fortemente atteso.

Rileva poi che l'articolo 7 delle proposte C. 1008 e C. 1009 (nella proposta C. 1636 non è invece presente un'analoga disposizione) apporta due modifiche al decreto legislativo n. 154 del 2004, recante norme per la modernizzazione del settore della pesca e dell'acquacoltura. Tale disposizione interviene sugli articoli 16, comma 2 e 17, comma 1 del citato decreto legislativo, aggiungendo gli organismi « promossi dalle associazioni di categoria maggiormente rappresentative » tra i sog-

getti legittimati a collaborare nella predisposizione dei programmi annuali o pluriennali, sulla base dei quali si svolgono le iniziative relative alla pesca, indicate nei medesimi articoli 16 e 17.

L'articolo 8 delle proposte C. 1008 e C. 1009 dispone in materia di prodotti della pesca. Un decreto del MIPAAFT è chiamato ad individuare le caratteristiche tecniche e le certificazioni di cassette standard che gli operatori del settore hanno la facoltà di utilizzare, nonché le specie ittiche per le quali possono essere utilizzate (comma 1).

La disposizione affida poi ad un decreto del MIPAAFT il compito di regolare le modalità attuative della facoltà di deroga rispetto all'obbligo di pesatura dei prodotti della pesca nel luogo di sbarco, in attuazione degli articoli 60 e 61 (che regola la pesatura dei prodotti della pesca dopo il trasporto dal luogo di sbarco) del citato regolamento (CE) n. 1224/2009 (comma 2).

L'articolo in esame prevede inoltre che gli operatori del settore debbono apporre le informazioni relative ai prodotti della pesca e dell'acquacoltura utilizzando un codice a barre o un QR-code come strumento di identificazione, ovvero altri strumenti di identificazione individuati con decreto del MIPAAFT, da emanare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del provvedimento (comma 3).

L'articolo 8 della proposta C. 1636 prevede invece che, ai fini della tracciabilità e del contrasto della vendita illegale dei prodotti della pesca non professionale effettuata in mare, nonché di rendere riconoscibile la cattura delle specie di pesce indicate in un apposito allegato alla proposta di legge, sia effettuata su di esse una marcatura consistente nel taglio della pinna caudale.

L'articolo 9 delle proposte C. 1008 e C. 1009 assegna ad un decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, da adottare previa intesa in sede di Conferenza Stato-regioni, il compito di dare attuazione alle disposizioni che definiscono l'attività di « pesca-turi-

simo » e « ittiturismo » (contenute all'articolo 2, comma 2, lettere a) e b) del decreto legislativo n. 4 del 2012).

L'articolo 9 della proposta C. 1636 reca, invece, disposizioni sull'etichettatura dei prodotti ittici. Si prevede al riguardo che, al fine di tutelare la trasparenza delle operazioni commerciali e il diritto alla piena informazione del consumatore, sui prodotti della pesca e dell'acquacoltura sia indicata la data di cattura del pesce, se prodotti della pesca, o di raccolta, se prodotti dell'acquacoltura, con un contrassegno o un'etichetta chiari e inequivocabili. Evidenzia, infatti che – come ha già avuto modo di sottolineare, nella seduta del 21 marzo scorso, nello svolgimento della sua interrogazione a risposta immediata n. 5-01722 – poiché attualmente non è obbligatoria l'apposizione della data di cattura o di raccolta del prodotto, al consumatore manca un dato oggettivo per percepire la reale freschezza del pesce che acquista. Viceversa, stante anche la particolare tipologia della pesca italiana, l'introduzione dell'obbligo di indicare la data di cattura del pesce potrebbe costituire un fattore di rilancio del prodotto pescato dalla flotta italiana, rispetto al prodotto importato.

L'articolo 10 – in tutte le proposte presentate – aggiunge i settori della pesca e dell'acquacoltura al già previsto settore agricolo, relativamente all'esenzione dall'imposta di bollo per le domande, gli atti e la documentazione finalizzati alla concessione di aiuti dell'Unione europea e nazionali e a prestiti agrari di esercizio, di cui all'articolo 21-bis dell'allegato B, annesso al decreto del Presidente della Repubblica n. 642 del 1972 sull'imposta di bollo (comma 1) e individua la relativa copertura finanziaria (comma 2).

L'articolo 11 delle proposte C. 1008 e C. 1009 prevede che gli imprenditori ittici e gli acquacoltori, singoli o associati, possano vendere direttamente al consumatore finale i prodotti provenienti dall'esercizio della propria attività (comma 1), compresi quelli oggetto di manipolazione o trasformazione degli stessi prodotti (comma 2). I

commi successivi definiscono le modalità secondo le quali l'attività può essere esercitata.

L'articolo 11 della proposta C. 1636 reca disposizioni in materia di tassa di concessione governativa per le licenze di pesca ed è volto a chiarire modalità e termini di versamento della tassa. Esso reca un contenuto in larghissima parte coincidente con l'articolo 17 del citato progetto di legge C. 982, con il quale dovrebbero essere dunque effettuati i necessari coordinamenti.

L'articolo 12 delle proposte C. 1008 e C.1009 modifica l'articolo 2, comma 339, della legge n. 244 del 2007 che disciplina la rappresentanza delle associazioni della pesca nelle commissioni di riserva delle aree marine protette.

L'articolo 12 della proposta C. 1636 reca disposizioni in materia di determinazione dei canoni per le concessioni demaniali per la pesca e l'acquacoltura (la materia forma oggetto di un principio e criterio direttivo di delega contenuto all'articolo 14, comma 2, lettera d), delle pdl C. 1008 e C. 1009). Tale articolo prevede che alle concessioni di aree demaniali marittime e loro pertinenze, nonché di zone di mare territoriale richieste da soggetti diversi da quelli di cui all'articolo 2511 del codice civile (ossia diversi dalle società cooperative) per attività di acquacoltura, pesca, ripopolamento attivo e passivo, protezione della fascia costiera e di zone acquee, nonché per la realizzazione di manufatti per il conferimento, il mantenimento, l'eventuale trasformazione e la commercializzazione del prodotto, si applichi il canone a titolo ricognitorio previsto dall'articolo 48, lettera e), del testo unico delle leggi sulla pesca, di cui al regio decreto 8 ottobre 1931, n. 1604 (comma 1). Si dispone inoltre che alle concessioni di specchi acquee demaniali, rilasciate o rinnovate, ai sensi del precedente comma per le aree non occupate da strutture produttive, si applichi il canone annuo pari a un decimo di quanto previsto dal

regolamento di cui al decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 15 novembre 1995, n. 595 (comma 2).

La quantificazione degli oneri derivanti da tale misura e la relativa copertura è individuata al successivo articolo 13.

Passando, per esigenze espositive, all'articolo 14 delle proposte C. 1008 e C. 1009, fa presente che esso delega il Governo al riordino della normativa in materia di concessioni demaniali per la pesca e l'acquacoltura e di licenze di pesca, entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della legge (comma 1).

I criteri e i principi direttivi (comma 2) sono i seguenti: il sistema di rilascio e di rinnovo delle concessioni deve essere impostato in modo da incentivare gli investimenti anche a lungo termine nella fascia costiera e nelle zone acquee devono essere stabiliti criteri di priorità per l'assegnazione di interventi con minor impatto ambientale; deve essere consentito anche ai piccoli imprenditori della pesca e dell'acquacoltura un accesso paritario alle concessioni e alle licenze; sia introdotta una diversificazione dell'ammontare dei canoni di concessione in relazione alle dimensioni dell'attività, all'entità degli investimenti proposti e alla sostenibilità ambientale degli stessi; deve essere prevista una diversificazione dell'ammontare delle licenze di pesca, tenendo in considerazione le dimensioni dell'attività, e consentendo la rateizzazione del pagamento della tassa; siano previsti termini congrui di durata delle licenze rapportati all'ammortamento degli investimenti, prevedendo meccanismi di agevolazione per la circolazione delle licenze all'interno delle cooperative; deve essere semplificata l'azione amministrativa, mediante l'utilizzo degli sportelli delle capitanerie di porto; sia previsto che le imprese di acquacoltura (di cui ai codici ATECO 03.21.00, relativo all'acquacoltura marina e 03.22.00, relativo all'acquacoltura in acque dolci) possano utilizzare l'acqua oggetto della concessione, anche al fine di produrre energia elettrica.

Tornando all'articolo 13 delle proposte C. 1008 e C. 1009, segnala che esso reca una delega al Governo – da esercitare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del provvedimento – per il riordino della normativa in materia di pesca sportiva (comma 1).

Fa presente che i princìpi e criteri direttivi del relativo decreto legislativo (comma 2) fanno riferimento alla necessità di: includere la pesca sportiva tra le attività di valorizzazione della risorsa ittica, anche nell'ambito dei distretti di pesca; prevedere un sistema di rilascio delle licenze che tenga conto del sistema di pesca praticato, anche ai fini di un censimento volto ad accertare il numero dei pescatori sportivi e il quantitativo del pesce pescato; prevedere che parte delle risorse derivanti dalle tasse sul rilascio delle licenze di pesca sportiva confluisca nel Fondo di solidarietà per il settore della pesca (FOSPE) di cui all'articolo 1, comma 244, della legge n. 232 del 2016 (legge di bilancio 2017) nel caso di arresto temporaneo obbligatorio deciso dalle autorità pubbliche competenti e nel caso di sospensioni temporanee dell'attività di pesca per condizioni meteorologiche avverse o per ogni altra causa non imputabile al datore di lavoro (tale principio e criterio direttivo è contenuto nella sola proposta C. 1008); adeguare le disposizioni degli articoli 138 (relativo agli attrezzi individuali e non individuali consentiti per la pesca sportiva) e 140 (che indica le limitazioni all'uso di taluni attrezzi per la pesca sportiva) del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 2 ottobre 1968, n. 1639, alla normativa dell'Unione europea in materia di strumentazione – criterio previsto anche dalla proposta C. 1636 a sua prima firma, all'articolo 2, comma 2, lettera f) – ; provvedere al riassetto e al coordinamento delle disposizioni vigenti in materia, apportando le modifiche necessarie per garantire la coerenza giuridica, logica e sistematica della normativa e per adeguare, aggiornare e semplificare il linguaggio normativo.

In relazione al tema della pesca sportiva, invita i presentatori delle proposte C. 1008 e C. 1009 a rivalutare l'opportunità di inserire una delega avente ad oggetto il riordino di tale materia in un provvedimento che, come si evince dal titolo, riguarda il settore della pesca professionale. Rilevato, infatti, che si tratta di due settori completamente differenti, posto che in relazione alla pesca professionale si pone il problema dello sfruttamento e della gestione della risorsa ittica, mentre in relazione alla pesca sportiva vengono principalmente in causa aspetti legati all'ambiente e allo sviluppo economico, riterrebbe opportuno espungere la previsione della delega in materia di pesca sportiva dalle proposte di legge in esame.

Ritiene, invece, che opportunamente le tre proposte di legge prevedano, tra i criteri di delega anche quello relativo alla necessità di rivedere la normativa in materia di attrezzi consentiti per la pesca sportiva, auspicando che si arrivi a vietare l'uso da parte dei pescatori sportivi di attrezzi quali i palangari e le nasse. Su tale aspetto manifesta comunque la sua disponibilità al confronto con gli altri gruppi e con i rappresentanti delle associazioni di categoria.

L'articolo 15 delle proposte C. 1008 e 1009 interviene sulle funzioni della Commissione consultiva centrale della pesca e dell'acquacoltura.

Rileva che l'articolo 16 delle proposte C. 1008 e C. 1009, di contenuto analogo all'articolo 7 della proposta C. 1636, dispone in materia di pesca di tonno rosso, che costituisce una miniera per la pesca italiana, avendo un valore commerciale elevatissimo. In particolare, si prevede che, per il triennio 2018-2020 (a decorrere dal 1° gennaio 2019, secondo l'articolo 7 della pdl C. 1636) fermi restando i coefficienti di ripartizione e le quote individuali di tonno rosso, come definiti con decreto del sottosegretario di Stato alle politiche agricole alimentari e forestali 17 aprile 2015 (che ha ripartito le quote di tonno rosso per il triennio 2015-2017) ogni eventuale incremento annuo delle quote di tonno

rosso assegnato all'Italia sia ripartito, per una quota complessiva pari a non meno del 30 per cento, esclusivamente fra i sistemi di pesca del tipo circuizione (PS), palangaro (LL) e tonnara fissa (TRAP), e fino ad un massimo del 70 per cento alla pesca accidentale o accessoria, compresa la piccola pesca. La proposta C. 1636 prevede invece che il predetto contingente assegnato all'Italia sia ripartito, per una quota complessiva di non più del 30 per cento, fra i sistemi di pesca del tipo circuizione, palangaro e tonnara fissa, e per il restante 70 per cento alla pesca accidentale o accessoria, compresa la piccola pesca (comma 1).

Si prevede inoltre che, entro trenta giorni dall'approvazione del regolamento dell'Unione europea attuativo delle raccomandazioni adottate dalla Commissione internazionale per la conservazione dei Tonni atlantici (ICCAT), il MIPAAFT, con decreto di natura non regolamentare, provveda a ripartire tra i vari sistemi di pesca la quota di cattura di tonno rosso assegnata annualmente all'Italia, riservando un contingente specifico alla pesca ricreativa e sportiva (comma 2). Il predetto decreto opera nel rispetto del principio dell'Unione europea della stabilità relativa e tiene conto delle indicazioni in materia di redditività e sostenibilità economica, sociale e ambientale che sono nelle citate raccomandazioni (comma 3).

Ricorda che l'ultima ripartizione dei contingenti nazionali di cattura del tonno rosso risulta quella relativa al triennio 2018-2020, adottata con il decreto direttoriale 8876 del 20 aprile 2018, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 114 del 18 maggio 2018, che ha confermato il contingente complessivo di 3.894,13 tonnellate assegnato all'Italia per la campagna di pesca 2018, nonché i contingenti rispettivamente determinabili (sulla base del piano pluriennale di cui al paragrafo 5 della citata raccomandazione ICCAT n. 17-07), in 4.308,59 tonnellate per l'annualità 2019 ed in 4.756,75 tonnellate per l'annualità 2020, ripartendoli tra i diversi sistemi di pesca (circuizione, palangaro, tonnara fissa, pe-

sca sportiva/ricreativa e quota non divisa, quest'ultima relativa principalmente al cosiddetto « prelievo accessorio »).

Si sofferma poi sull'articolo 17 della proposta C. 1008, di contenuto identico all'articolo 4 della proposta C. 1636, che apporta talune modifiche agli articoli 9, 11 e 12 del decreto legislativo n. 4 del 2012, in materia di sanzioni per le violazioni della relativa normativa in materia di pesca e acquacoltura. Evidenzia che l'articolo ha lo scopo di effettuare una revisione del sistema sanzionatorio relativo alla pesca, al fine di assicurare un corretto bilanciamento tra precetto e sanzione. Ricorda, infatti, che l'articolo 39, comma 1, lettera a), della legge n. 154 del 2016 ha operato una depenalizzazione, derubricando ad illecito amministrativo una serie di condotte qualificate precedentemente come illeciti contravvenzionali e ha introdotto sanzioni amministrative che risultano, in fase applicativa, sproporzionate in relazione alle violazioni commesse.

Sottolinea quindi che viene novellato, innanzitutto, il comma 3 dell'articolo 9 del suddetto decreto legislativo, in materia di pene accessorie per le contravvenzioni previste dal medesimo decreto, disponendosi che, qualora talune violazioni ivi indicate siano commesse mediante l'impiego di un'imbarcazione non espressamente autorizzata all'esercizio della pesca marittima professionale, sia sempre disposta, nei confronti dei trasgressori, la sospensione dell'iscrizione (e non del « certificato di iscrizione » come attualmente previsto) nel registro dei pescatori, per un periodo variabile – fino a tre mesi – non inciso dalla disposizione in commento (comma 1).

Si prevede, poi – al comma 2 – con riferimento all'articolo 11 del medesimo decreto legislativo n. 4 del 2012: a) che le sanzioni amministrative pecuniarie – da 2.000 a 12.000 euro – previste per fattispecie indicate al comma 1, secondo periodo, di tale articolo, aventi ad oggetto il tonno rosso e il pesce spada, siano aumentate di un terzo, anziché raddoppiate, come previsto a legislazione vigente

(sempre salvo che il fatto costituisca reato); *b*) che non ci sia più la sospensione dell'esercizio commerciale da cinque a dieci giorni (attualmente prevista dall'articolo 11, comma 5, alinea); *c*) che le catture accessorie o accidentali in quantità superiori a quelle autorizzate, per ciascuna specie, dalle normative europea e nazionale vigenti, siano soggette ad una sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 2.000 euro (anziché alle sanzioni previste – in generale – dall'articolo 11, comma 1, sopra ricordate, che prevedono anche un aumento della sanzione nel caso si tratti di pesca di tonno rosso o di pesce spada); *d*) che in caso di detenzione, sbarco e trasbordo di esemplari di specie ittiche di taglia inferiore alla taglia minima di riferimento (violando le disposizioni dell'articolo 10, commi 2, 3, 4 e 6) la sanzione amministrativa pecuniaria sia riarticolata in cinque (al posto delle attuali quattro) fasce di sanzioni, a seconda della quantità di pescato interessata alla violazione, abbassando l'entità minima della stessa da 1.000 a 100 euro e mantenendo ferma l'entità massima (75.000 euro). Qualora le violazioni in esame abbiano ad oggetto il tonno rosso e il pesce spada, in luogo del raddoppio delle sanzioni attualmente previsto (fino a un massimo di 150.000 euro), si prevede un aumento di un terzo. In caso di violazione delle norme vigenti relative all'esercizio della pesca sportiva, ricreativa e subacquea (di cui all'articolo 11, comma 10, lettera *a*)), e di violazioni della normativa in ordine al limite del quantitativo pescato (di cui all'articolo 11, comma 12), è previsto l'aumento di un terzo e non più il raddoppio della sanzione; in merito alle sanzioni accessorie relative agli illeciti amministrativi concernenti il tonno rosso e il pesce spada (richiamati al comma 3 dell'articolo 12) viene previsto che la sospensione della licenza di pesca avvenga solo in caso di recidiva, al quale può seguire la revoca, in caso di ulteriori successive violazioni (a legislazione vigente, è previsto che, a fronte delle violazioni richiamate, è sempre disposta la sospensione della licenza

di pesca per un periodo da tre a sei mesi e, in caso di recidiva, la revoca della licenza); *e*) viene infine novellato il comma 4 dell'articolo 12, in materia di sanzioni amministrative accessorie per gli illeciti amministrativi previsti dal medesimo decreto, disponendosi che, qualora talune violazioni ivi indicate siano commesse mediante l'impiego di un'imbarcazione non espressamente autorizzata all'esercizio della pesca marittima professionale, sia sempre disposta la sospensione dell'iscrizione (e non del « certificato di iscrizione » come attualmente previsto) nel registro dei pescatori, per un periodo variabile – fino a tre mesi – che non viene inciso dalla disposizione in commento.

L'articolo 18 delle proposte C. 1008 e C. 1009, di contenuto identico all'articolo 5 della proposta C. 1636, dispone in materia di contrasto del bracconaggio ittico nelle acque interne, novellando l'articolo 40, comma 6, della legge n. 154 del 2016. Tale articolo prevede che, per le relative violazioni, ivi indicate, gli agenti accertatori (oltre a procedere all'immediata confisca del prodotto pescato e degli strumenti e attrezzi utilizzati, come già previsto a legislazione vigente) non procedano più sempre al sequestro e alla confisca dei natanti e dei mezzi di trasporto e di conservazione del pescato (anche se utilizzati unicamente a tali fini) – come attualmente previsto – ma solo qualora la violazione sia compiuta da soggetti che, pur essendovi tenuti, siano privi della prescritta licenza di pesca, o, in caso di recidiva, da soggetti titolari di licenza di pesca.

L'articolo 19 reca la copertura finanziaria delle proposte di legge C. 1008 e 1009, prevedendo che, all'onere derivante dalla costituzione del Fondo per lo sviluppo della filiera ittica, di cui all'articolo 4, comma 1, pari a 3 milioni di euro per l'anno 2019, si provveda utilizzando quota parte delle risorse di cui all'articolo 20, comma 1-*bis*, della legge 28 luglio 2016, n. 154 (che fa riferimento all'utilizzo di

risorse residue per l'attuazione del regime di aiuti di cui all'articolo 66, comma 3, della legge n. 289 del 2002).

Ricorda che l'articolo 1, comma 46, della legge n. 232 del 2016 (legge di bilancio 2017) ha abrogato il citato articolo 66, comma 3 della legge n. 289 del 2002 e ha disposto che le risorse residue disponibili del Fondo di investimento nel capitale di rischio previsto dal decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali 22 giugno 2004, n. 182, per gli interventi di cui al suddetto articolo 66, comma 3, della legge n. 289 del 2002, venissero versate dall'ISMEA all'entrata del bilancio dello Stato, nel limite di 9 milioni di euro per l'anno 2017.

Fa presente, infine, l'articolo 20 delle proposte C. 1009 C. 1008, di contenuto identico all'articolo 14 della proposta C. 1636, reca la clausola di salvaguardia, prevedendo che le disposizioni del progetto di legge in esame siano applicabili nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano, compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione, anche con riferimento alla legge costituzionale n. 3 del 2001.

Conclusivamente, osserva che il lavoro della Commissione non potrà non beneficiare dell'attività svolta dalla Commissione Agricoltura e dall'Aula della Camera nella scorsa legislatura che ha consegnato un testo, consolidato e condiviso, che ha rappresentato la base di partenza nella redazione di tutte le proposte di legge all'esame. Manifesta pertanto la più ampia disponibilità al confronto con tutti i gruppi parlamentari ed esprime l'auspicio che, anche attraverso i contributi degli operatori del settore che saranno acquisiti in occasione dello svolgimento di audizioni, si arrivi alla predisposizione di un buon testo, a partire da quello approvato in prima lettura dalla Camera nel 2017.

Camillo D'ALESSANDRO (PD) ringrazia il relatore per l'ampia relazione svolta e per avere posto le premesse per l'instaurarsi di un clima collaborativo tra i

gruppi, auspicato anche dal Partito democratico.

Ricorda che due delle tre proposte di legge all'esame (C. 1008 e C. 1009, a sua firma) sono pressoché identiche al testo unificato approvato dalla Camera nella scorsa legislatura (A.S. 2914) al termine di un *iter* lungo e complesso. Segnala l'opportunità che l'esame delle proposte di legge si svolga celermente, ma comunque assicurando tempi congrui per le audizioni dei rappresentanti delle associazioni di categoria, che da anni attendono un provvedimento di riforma.

Osserva che su taluni articoli si dovrà svolgere un'istruttoria più approfondita e che si dovranno operare gli opportuni coordinamenti con la proposta di legge C. 982 Gallinella che reca disposizioni di semplificazione nelle materie dell'agricoltura e della pesca.

Auspica quindi che si arrivi alla definizione di un testo unitario.

Giuseppe L'ABBATE (M5S) manifesta anch'egli la volontà del suo gruppo di procedere celermente nell'esame delle proposte di legge in oggetto che mirano a rilanciare il settore ittico, prevedendo anche lo svolgimento di un ciclo di audizioni.

Luca PASTORINO (LeU) richiama il complesso lavoro svolto nella XVII legislatura sulle proposte di legge concernenti il settore ittico, conclusosi con l'approvazione – anche con il contributo del suo gruppo – di un testo unificato contenente disposizioni di fondamentale importanza, come quelle aventi ad oggetto la revisione del sistema sanzionatorio e la delega per la semplificazione della normativa del settore della pesca professionale. Auspica quindi che la Commissione riprenda proficuamente tale lavoro.

Dichiara, tuttavia, di non condividere che tra le materie oggetto delle proposte di legge C. 1008 e C. 1009 figurino anche quella della pesca sportiva (oggetto di una specifica disposizione di delega), rilevando la totale estraneità della stessa all'ambito degli interventi normativi in esame che è costituito dalla pesca professionale. Ri-

tiene, pertanto, che la pesca sportiva dovrebbe semmai costituire oggetto di un autonomo provvedimento.

Manifesta invece apprezzamento per la disposizione di delega al Governo per il riordino della normativa in materia di licenze di pesca contenuta nella proposta di legge del deputato Viviani.

Filippo GALLINELLA, *presidente*, invita i gruppi a trasmettere alla presidenza in tempi rapidi le loro richieste in merito ai soggetti da audire. Nessun altro chiedendo

di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.50.

AVVERTENZA

Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

*UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI*

XIV COMMISSIONE PERMANENTE

(Politiche dell'Unione europea)

S O M M A R I O

ATTI DEL GOVERNO:

| | |
|--|-----|
| Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2016/797 relativa all'interoperabilità del sistema ferroviario dell'Unione europea. Atto n. 73 (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del Regolamento, e rinvio</i>) | 178 |
| Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2016/798 sulla sicurezza delle ferrovie. Atto n. 74 (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del Regolamento, e conclusione – Parere favorevole con osservazioni</i>) | 179 |
| ALLEGATO 1 (<i>Parere approvato dalla Commissione</i>) | 183 |

ATTI DELL'UNIONE EUROPEA:

| | |
|--|-----|
| Comunicazione della Commissione al Consiglio europeo, al Parlamento europeo e al Consiglio: Un ruolo più incisivo a livello mondiale: un processo decisionale più efficiente per la politica estera e di sicurezza comune dell'UE. COM(2018)647 (Parere alla III Commissione) (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>) | 179 |
|--|-----|

SEDE CONSULTIVA:

| | |
|--|-----|
| Interventi per la concretezza delle azioni delle pubbliche amministrazioni e la prevenzione dell'assenteismo. C. 1433 Governo, approvato dal Senato, e C. 781 Ravetto (Parere alle Commissioni I e XI) (<i>Esame e rinvio</i>) | 179 |
|--|-----|

| | |
|---|-----|
| UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI | 181 |
|---|-----|

SEDE CONSULTIVA:

| | |
|---|-----|
| Interventi per la concretezza delle azioni delle pubbliche amministrazioni e la prevenzione dell'assenteismo. C. 1433 Governo, approvato dal Senato, e C. 781 Ravetto (Parere alle Commissioni I e XI) (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con osservazione</i>) | 181 |
| ALLEGATO 2 (<i>Parere approvato dalla Commissione</i>) | 185 |

ATTI DEL GOVERNO

Mercoledì 27 marzo 2019. — Presidenza del presidente Sergio BATTELLI.

La seduta comincia alle 14.15.

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2016/797 relativa all'interoperabilità del sistema ferroviario dell'Unione europea. Atto n. 73.

(*Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del regolamento, e rinvio*).

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto legislativo all'ordine del giorno, rinviato nella seduta del 28 febbraio 2019.

Sergio BATTELLI, *presidente*, avverte che non è ancora pervenuto il parere della Conferenza Stato-regioni, e pertanto la Commissione non può concludere l'esame del provvedimento.

Nessuno chiedendo di intervenire, concorde la Commissione, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2016/798 sulla sicurezza delle ferrovie.

Atto n. 74.

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del Regolamento, e conclusione – Parere favorevole con osservazioni).

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto legislativo all'ordine del giorno, rinviato nella seduta del 28 febbraio 2019.

Sergio BATTELLI, *presidente*, avverte che è pervenuto il parere della Conferenza Stato-regioni e che il termine per l'espressione del parere da parte della Commissione scade oggi. Nessuno chiedendo di intervenire, chiede alla relatrice se sia in grado di formulare una proposta di parere.

Antonella PAPIRO (M5S), *relatrice*, formula una proposta di parere favorevole con osservazioni (*vedi allegato 1*).

Alessandro BATTILOCCHIO (FI) ringrazia la relatrice per il lavoro svolto e preannuncia il voto di astensione del suo gruppo sulla proposta di parere.

La Commissione approva la proposta di parere della relatrice (*vedi allegato 1*).

La seduta termina alle 14.20.

ATTI DELL'UNIONE EUROPEA

Mercoledì 27 marzo 2019. — Presidenza del presidente Sergio BATTELLI.

La seduta comincia alle 14.20.

Comunicazione della Commissione al Consiglio europeo, al Parlamento europeo e al Consiglio: Un

ruolo più incisivo a livello mondiale: un processo decisionale più efficiente per la politica estera e di sicurezza comune dell'UE.

COM(2018)647.

(Parere alla III Commissione).

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame dell'atto dell'Unione europea in oggetto, rinviato, da ultimo, nella seduta del 21 marzo 2019.

Alessandro GIGLIO VIGNA (Lega), *relatore*, segnala che, data la complessità dell'argomento, risultano necessari ulteriori approfondimenti, riservandosi di formulare in altra seduta.

Sergio BATTELLI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.25.

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 27 marzo 2019. — Presidenza del presidente Sergio BATTELLI.

La seduta comincia alle 14.25.

Interventi per la concretezza delle azioni delle pubbliche amministrazioni e la prevenzione dell'assenteismo.

C. 1433 Governo, approvato dal Senato, e C. 781 Ravetto.

(Parere alle Commissioni I e XI).

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Marco MAGGIONI (Lega), *relatore*, illustra il disegno di legge del Governo, promosso dal Ministro per la pubblica amministrazione, Giulia Bongiorno, recante interventi per concretezza delle azioni delle pubbliche amministrazioni e la prevenzione dell'assenteismo, collegato alla manovra di finanza pubblica, e ricorda che esso si compone di 6 articoli e che ha subito alcune modifiche nel corso

dell'esame al Senato. Evidenzia che l'articolo 1 novella il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, inserendovi tre nuovi articoli (60-bis, 60-ter e 60-quater) e istituendo, presso il Dipartimento della funzione pubblica, un « Nucleo della concretezza », preposto alla verifica della realizzazione delle azioni concrete – da determinarsi in un apposito Piano triennale – per il miglioramento dell'efficienza della pubblica amministrazione. Relativamente al del nuovo articolo 60-bis, segnala che il comma 1 – nel disporre l'istituzione del Nucleo della concretezza – fa salve le competenze dell'Ispettorato per la funzione pubblica nonché dell'Unità per la semplificazione e la qualità della regolazione, organi entrambi già incardinati presso il Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri mentre il comma 2 prevede l'elaborazione di un Piano triennale delle azioni concrete per l'efficienza delle pubbliche amministrazioni, predisposto con cadenza annuale dal Dipartimento della funzione pubblica ed emanato con decreto del Ministro per la pubblica amministrazione, di concerto con il Ministero dell'interno; per le azioni da effettuarsi negli enti territoriali, segnala che è prevista l'intesa in sede di Conferenza unificata. Osserva che il Piano contiene azioni volte a garantire la « corretta applicazione » delle disposizioni in materia di organizzazione e funzionamento delle pubbliche amministrazioni e la conformità dell'attività amministrativa ai principi di imparzialità e buon andamento; esso prevede altresì le « azioni concrete » per rendere più efficienti le pubbliche amministrazioni, con indicazione altresì dei tempi per la realizzazione di « azioni correttive » indicandone le modalità. In tal senso, ricorda che il comma 3 del nuovo articolo 60-bis disciplina l'attività del Nucleo, che si esplica in sopralluoghi e visite – svolti in collaborazione con l'Ispettorato per la funzione pubblica –, volta a rilevare: lo stato di attuazione « delle disposizioni » da parte delle pubbliche amministrazioni; le modalità organizzative e gestionali sotto il riguardo della « efficienza, efficacia ed eco-

nomicità ». Rinvia al testo di legge e alla relativa documentazione predisposta per le Commissioni di merito dagli uffici e sottolinea che il disegno di legge ha la finalità di offrire un ulteriore strumento di conoscenza delle realtà amministrative italiane (da sempre caratterizzate da grande varietà in termini sia di struttura organizzativa, sia di modulo operativo sia ancora di livello di efficienza) e di sollecitazione ad attingere a maggiori gradi di rispondenza alle esigenze dei cittadini che fruiscono dei loro servizi e funzioni. Segnala che il testo all'esame reca anche disposizioni in ordine al personale da dedicare all'attività del Nucleo della concretezza e alle relative procedure di assunzione e impiego e che, inoltre, all'articolo 4, prevede misure di sblocco del *turn over* nella pubblica amministrazione, tese ad accelerare il ricambio generazionale. Osserva che si tratta di una misura estremamente opportuna, dato il progressivo impoverimento del tessuto amministrativo italiano registrato negli ultimi anni, dovuto a drastiche misure di contenimento della spesa relativa al personale pubblico. Ricorda che le nuove facoltà assunzionali sono volte in via prioritaria al reclutamento di figure professionali con elevate competenze in materia di: *a*) digitalizzazione; *b*) razionalizzazione e semplificazione dei processi e dei procedimenti amministrativi; *c*) qualità dei servizi pubblici; *d*) gestione dei fondi strutturali e della capacità di investimento; *e*) contrattualistica pubblica; *f*) controllo di gestione e attività ispettiva. Illustrando più specificamente i profili di competenza della Commissione, evidenzia che l'articolo 2 prevede misure di contrasto dell'assenteismo, tra cui in particolare la videosorveglianza agli accessi e la rilevazione di dati biometrici. Osserva che si tratta, all'evidenza, di sistemi tanto efficaci quanto invasivi della sfera personale dei lavoratori pubblici, sicché sottolinea che la disposizione in esame si preoccupa di far salvi tutti i criteri e principi di tutela dei dati personali contenuti nel regolamento 2016/679/UE, integrativo delle norme contenute nel noto codice sulla *privacy* di cui al

decreto legislativo n. 196 del 2003. Ricorda, infine, che necessità e proporzionalità del trattamento e delle sue modalità sono capisaldi acquisiti nell'ordinamento comunitario e nazionale ai fini della legittimità del trattamento dei dati personali. Conclude riservandosi di formulare una proposta di parere all'esito del dibattito.

Alessandro BATTILOCCHIO (FI) ringrazia il relatore per il lavoro svolto su un provvedimento che, a suo avviso, contiene luci ed ombre perché se talune sue parti sono convincenti altre destano perplessità. In particolare ricorda che il Garante per la protezione dei dati personali, nel corso dell'Audizione sul provvedimento in esame presso l'XI Commissione del Senato del 27 novembre 2018, non solo ha espresso una serie di rilievi critici in merito ad alcuni profili della disposizione dell'articolo 2 richiamate dal relatore, ma ha sottolineato come la previsione dell'obbligatorio impiego contestuale di due sistemi di verifica del rispetto dell'orario di lavoro (raccolta di dati biometrici e videosorveglianza) ecceda i limiti imposti dalla stretta necessità del trattamento rispetto al fine perseguito, esprimendo quindi perplessità circa il rispetto dei principi di necessità e proporzionalità. Per tali motivi ritiene utile un approfondimento su tale questione.

Marco MAGGIONI (Lega), *relatore*, ringrazia per il contributo alla discussione e annuncia l'intenzione di elaborare una proposta di parere che contemperi le esigenze emerse dal dibattito salvaguardando, al contempo, il diritto alla *privacy* con la necessità che le amministrazioni pubbliche siano messe in condizione di contrastare efficacemente quei comportamenti assai poco edificanti di qualche pubblico dipendente che, peraltro, costituiscono fatti di cronaca anche recente.

Sergio BATTELLI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.30.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.35 alle 14.40.

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 27 marzo 2019. — Presidenza del vicepresidente Andrea CRIPPA.

La seduta comincia alle 15.

Interventi per la concretezza delle azioni delle pubbliche amministrazioni e la prevenzione dell'assenteismo.

C. 1433 Governo, approvato dal Senato, e C. 781 Ravetto.

(Parere alle Commissioni I e XI).

(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con osservazione).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nell'odierna seduta.

Marco MAGGIONI (Lega), *relatore*, formula una proposta di parere favorevole con un'osservazione (*vedi allegato 2*).

Marina BERLINGHIERI (PD) preannuncia il voto contrario del suo gruppo che valuta negativamente il provvedimento in oggetto. Pur osservando che in esso, all'articolo 4, sono contenute norme condivisibili in materia di reclutamento di personale, sottolinea che il disegno di legge all'esame è connotato da una chiara intenzione punitiva nei confronti del pubblico impiego e che considera i dipendenti pubblici come colpevoli fino a prova contraria. Ritiene che, in questo modo, si sviscerano quelle realtà positive che sono invece presenti nel settore pubblico e che si finisca per assecondare la diffidenza nei confronti di un comparto che non solo è differente da come rappresentato ma che

è, in realtà, l'apparato dello Stato che ha il difficile compito di dare esecuzione alle leggi e di assicurare il funzionamento dell'amministrazione del Paese.

Simona VIETINA (FI) pur valutando positivamente quanto stabilito dall'articolo 4 in materia di reclutamento e l'osservazione contenuta nella proposta di parere del relatore, che recepisce i rilievi del Garante per la protezione dei dati perso-

nali, richiamati dal deputato Battilocchio nella seduta precedente, preannuncia un voto di astensione da parte del suo gruppo in ragione del carattere, a suo avviso, punitivo del provvedimento all'esame nei confronti del pubblico impiego.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore (*vedi allegato 2*).

La seduta termina alle 15.10

ALLEGATO 1

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2016/798 sulla sicurezza delle ferrovie (Atto n. 74).**PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE**

La XIV Commissione,

esaminato lo schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2016/798 sulla sicurezza delle ferrovie;

considerato che lo schema di decreto legislativo in esame è stato presentato dal Governo in attuazione della legge 25 ottobre 2017, n. 163 (legge di delegazione europea 2016-2017), che dispone il recepimento della direttiva (UE) n. 2016/798, inserendola nel relativo allegato A, senza determinare criteri e principi direttivi specifici, secondo i termini, le procedure, i principi e i criteri direttivi di cui agli articoli 31 e 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234;

rilevato che il termine di recepimento della direttiva è fissato al 16 giugno 2019 e che occorre dare pronta attuazione nell'ordinamento italiano alla direttiva in esame, anche al fine di evitare di incorrere in una procedura di infrazione;

considerato che l'articolo 3, comma 1, lettera *h*), che nel riportare la definizione delle « norme nazionali », in attuazione dell'articolo 3, paragrafo 8, della direttiva (UE) n. 2016/798, limita il riferimento alle « norme tecniche » e, analogamente, la rubrica dell'articolo 7, che in attuazione dell'articolo 8 della direttiva, si riferisce alle sole norme nazionali « tecniche » in materia di sicurezza, rischiano di ingenerare incertezza rispetto al corretto recepimento delle richiamate disposizioni della direttiva;

considerato che l'articolo 7, comma 8, dello schema prevede che norme e

restrizioni di natura strettamente locale possono non essere notificate all'Agenzia europea per le ferrovie, ma devono, in tal caso essere riportate nei registri dell'infrastruttura e nel prospetto informativo della rete, mentre tale obbligo è configurato come alternativo ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 7, della direttiva (UE) n. 2016/798;

rilevato che l'articolo 8, paragrafo 2, della direttiva (UE) n. 2016/798 prevede che gli Stati membri riesaminano le norme nazionali applicabili e abrogano quelle che non sono state notificate o che non soddisfano i criteri specificati al paragrafo 1 del medesimo articolo, nonché le norme nazionali rese superflue dal diritto dell'Unione;

considerato che l'articolo 9, paragrafo 3, lettera *a*), della direttiva in recepimento dispone che, tra gli elementi essenziali del sistema di gestione della sicurezza vi sia una politica di sicurezza approvata dall'amministratore delegato dell'organizzazione e comunicata a tutto il personale, mentre l'articolo 8, comma 3, lettera *a*), dello schema di decreto legislativo in esame non precisa da quale organo dell'organizzazione il sistema debba essere approvato;

rilevato che l'articolo 12, paragrafo 1, della direttiva in recepimento prevede che l'autorizzazione di sicurezza comprende un'autorizzazione che attesta l'accettazione del sistema di gestione della sicurezza del gestore dell'infrastruttura, mentre l'articolo 11, comma 2, utilizza il termine approvazione, rischiando di inge-

nerare incertezze rispetto al corretto recepimento della norma europea;

tenuto conto di quanto emerso nel corso dell'attività conoscitiva,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti osservazioni:

a) valuti il Governo l'opportunità di sopprimere, all'articolo 3, comma 1, lettera h), la parola: tecniche;

b) valuti il Governo l'opportunità di prevedere, all'articolo 7, comma 8, che le norme e le restrizioni di natura strettamente locale che non vengono notificate possano essere alternativamente – e non già cumulativamente – riportate nei registri dell'infrastruttura oppure pubblicate in altri luoghi specificati dal prospetto informativo;

c) valuti il Governo l'opportunità di sopprimere, alla rubrica dell'articolo 7, la parola: tecniche;

d) valuti il Governo l'opportunità di provvedere, in attuazione dell'articolo 8, paragrafo 2, della direttiva (UE) n. 2016/798 al necessario coordinamento delle norme nazionali vigenti, disponendone, ove necessario, l'abrogazione;

e) all'articolo 8, comma 3, lettera a), valuti il Governo l'opportunità di specificare che l'approvazione della politica di sicurezza sia nella competenza esclusiva dell'organo amministrativo di vertice dell'organizzazione;

f) valuti il Governo l'opportunità di sostituire, all'articolo 11, comma 2, la parola: approvazione con la seguente: accettazione.

ALLEGATO 2

Interventi per la concretezza delle azioni delle pubbliche amministrazioni e la prevenzione dell'assenteismo (C. 1433 Governo, approvato dal Senato, e C. 781 Ravetto).

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea),

esaminato il disegno di legge C. 1433 Governo, approvato dal Senato, e C. 781 Ravetto, recante « Interventi per la concretezza delle azioni delle pubbliche amministrazioni e la prevenzione dell'assenteismo », per quanto di competenza;

rilevato, in particolare, che l'articolo 2, prevede l'introduzione di sistemi di verifica biometrica dell'identità e di videosorveglianza degli accessi per i dipendenti delle amministrazioni pubbliche, ai fini della verifica dell'osservanza dell'orario di lavoro;

considerato che il medesimo articolo richiama espressamente, con riferimento alla procedura di adozione dei nuovi sistemi, i principi di proporzionalità, non eccedenza e gradualità ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, sulla protezione dei dati;

tenuto conto che la richiamata disposizione europea prevede che i dati personali siano adeguati, pertinenti e limitati a quanto necessario rispetto alle finalità per le quali sono trattati, in omaggio al principio della « minimizzazione dei dati »;

rilevato che, con riferimento all'adozione del decreto attuativo relativo alle rilevazioni relative al personale docente ed educativo si prevede espressamente il rispetto dell'articolo 9 del citato regolamento (UE) 2016/679;

considerato che, al fine di garantire il rispetto delle citate disposizioni europee, con particolare riferimento al richiamato principio di proporzionalità, andrebbe valutata l'opportunità di prevedere come alternativi i sistemi di verifica di rispetto dell'orario di lavoro di cui dall'articolo 2, con l'utilizzazione di sistemi di rilevazione biometrica solo qualora soluzioni meno invasive debbano ritenersi inidonee allo scopo,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente osservazione:

valutino le Commissioni di merito l'opportunità di prevedere, in attuazione del principio di proporzionalità di cui al regolamento (UE) 2016/679, come alternativi i sistemi di verifica di rispetto dell'orario di lavoro di cui all'articolo 2, con l'utilizzazione di sistemi di rilevazione biometrica solo qualora soluzioni meno invasive debbano ritenersi inidonee allo scopo.

COMMISSIONE PARLAMENTARE

per le questioni regionali

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

| | |
|---|-----|
| Disposizioni in materia di prevenzione vaccinale. S. 770 (Parere alla 12 ^a Commissione del Senato) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole con osservazione</i>) | 186 |
| ALLEGATO (<i>Parere approvato</i>) | 192 |
| UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI | 191 |

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 27 marzo 2019. — Presidenza della presidente Emanuela CORDA.

La seduta comincia alle 8.35.

Disposizioni in materia di prevenzione vaccinale. S. 770.

(Parere alla 12^a Commissione del Senato).

(Esame e conclusione – Parere favorevole con osservazione).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Il deputato Antonio FEDERICO (M5S), *relatore*, illustrando il provvedimento in esame ricorda che l'articolo 1 del disegno di legge enuncia la finalità della promozione delle vaccinazioni, della piena e uniforme erogazione delle prestazioni vaccinali sul territorio nazionale, dell'implementazione e costante aggiornamento dell'anagrafe nazionale vaccinale (anagrafe così ridenominata dal successivo articolo 4). L'articolo 1 specifica, inoltre, che « l'educazione e l'informazione in materia di

prevenzione vaccinale costituiscono livello essenziale di assistenza (LEA) quali interventi prioritari nella lotta contro la riluttanza nei confronti dei vaccini e per l'ottimizzazione delle coperture vaccinali ». Ricorda che i suddetti livelli essenziali individuano le prestazioni che vengono garantite dal Servizio sanitario nazionale a titolo gratuito o con partecipazione alla spesa.

Il successivo articolo 2 prevede che il piano nazionale di prevenzione vaccinale, da adottare secondo la procedura ivi indicata al comma 2 la quale contempla, tra l'altro, un'intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, individui gli specifici standard minimi di qualità delle attività vaccinali, gli obiettivi e le modalità di verifica del loro conseguimento. Il piano ha durata quinquennale. Ed è a decorrere dall'entrata in vigore del primo piano nazionale che sono abrogate, ai sensi del comma 1 dell'articolo 7, le disposizioni in materia di prevenzione vaccinale di cui al citato decreto-legge n. 73.

L'articolo 3 dispone che una quota delle risorse di fonte statale di finanziamento del Servizio sanitario nazionale sia

vincolata al perseguimento degli obiettivi previsti dal citato piano nazionale e delle finalità indicate al comma 1 (relative, in sintesi, ai sistemi informativi regionali per il governo e l'esercizio delle attività vaccinali, alla promozione delle vaccinazioni previste dal piano nazionale, alla rimozione dei fattori che ostacolano il raggiungimento di adeguate coperture vaccinali, alla promozione dell'adesione volontaria e consapevole alle suddette vaccinazioni attraverso piani di comunicazione).

Ai sensi del comma 2, le modalità di controllo del rispetto degli obiettivi di prevenzione vaccinale devono essere indicate nel medesimo piano nazionale ed il controllo è eseguito con cadenza semestrale dal Comitato paritetico permanente per la verifica dell'erogazione dei livelli essenziali di assistenza, mentre il successivo comma 3 fa riferimento, a quest'ultimo fine, ai dati derivanti dalla certificazione dei flussi contabili trimestrali. Qualora venga rilevato il mancato rispetto degli obiettivi di prevenzione vaccinale, il Ministro della salute accantona, fino all'adeguamento, la quota vincolata suddetta, dovuta per l'esercizio successivo a quello in cui si siano rilevate le inadempienze.

L'articolo 4 concerne l'anagrafe nazionale vaccini che viene ridenominata dal disegno di legge anagrafe vaccinale nazionale. Il decreto-legge n. 73 aveva già previsto in via legislativa l'istituzione dell'anagrafe nazionale vaccini (anagrafe peraltro già contemplata dal piano nazionale prevenzione vaccinale 2017-2019 approvato mediante intesa sancita il 19 gennaio 2017 in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano). Viene fatto salvo il decreto ministeriale istitutivo previsto dalla norma vigente al quale vari commi del presente articolo fanno rinvio. Tuttavia, precisa al riguardo che solo il 6 settembre 2018 è stata sancita, nella medesima Conferenza, l'intesa ai fini dell'emanazione del decreto ministeriale di istituzione dell'anagrafe nazionale vaccinale. In quest'ultima devono essere registrati i soggetti vaccinati e da sottoporre a vaccinazione, i soggetti inte-

ressati dalle suddette fattispecie di esenzione o di differimento, nonché le dosi e i tempi di somministrazione delle vaccinazioni effettuate e gli eventuali effetti indesiderati. Il comma 5 specifica che il conferimento dei dati in esame all'anagrafe nazionale, da parte delle Regioni e delle Province autonome, rientra tra gli adempimenti al cui rispetto la disciplina vigente subordina l'attribuzione di una quota del finanziamento del Servizio sanitario nazionale.

L'articolo 5 prevede l'eventuale adozione di piani straordinari di intervento che stabiliscano, ove necessario, qualora nell'ambito dell'attività di monitoraggio delle coperture vaccinali svolta su base semestrale dal Ministero della salute si rilevino significativi scostamenti dagli obiettivi fissati dal piano nazionale (tali da ingenerare il rischio di compromettere l'immunità di gruppo), l'obbligo di effettuazione di una o più vaccinazioni per determinate coorti di nascita, ovvero per gli esercenti le professioni sanitarie. Il piano straordinario è adottato con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro della salute, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sentiti l'Istituto superiore di sanità e la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. Il comma 2 dell'articolo 5 prevede che le aziende sanitarie locali territorialmente competenti invitino i soggetti tenuti, in base ai piani straordinari d'intervento, ad effettuare le vaccinazioni, fornendo loro ogni informazione utile sugli stessi piani, anche in ordine alla gratuità delle vaccinazioni ivi stabilite e coinvolgendo nell'attività informativa il medico di medicina generale e il pediatra di libera scelta. Le medesime aziende sanitarie locali verificano gli adempimenti delle misure contenute nei piani in esame. Per il mancato adempimento degli obblighi ivi stabiliti, il comma 3 prevede una sanzione amministrativa pecuniaria da 100 a 500 euro. Il medesimo comma 3 reca alcune norme di richiamo, in conformità a quelle previste dalla norma sanzionatoria vigente summenzio-

nata. Ai sensi del comma 4, i piani straordinari possono altresì: subordinare, in modo temporaneo, su base nazionale, regionale o locale, in relazione ai dati contenuti nell'anagrafe vaccinale nazionale, la frequenza delle istituzioni scolastiche, dei servizi educativi per l'infanzia e dei centri di formazione professionale regionale all'avvenuta somministrazione di una o più vaccinazioni; possono richiedere ai dirigenti scolastici ed ai responsabili dei centri di formazione professionale regionale e dei servizi educativi per l'infanzia, di adottare ogni misura idonea a tutelare la salute degli iscritti che – in relazione, come recita l'alinea del comma, a specifiche condizioni cliniche documentate, attestate dal medico di medicina generale o dal pediatra di libera scelta – non siano vaccinabili, anche assicurando che tali soggetti siano inseriti in classi nelle quali siano presenti solo minori vaccinati o immunizzati. Restano in ogni caso fermi il numero delle classi, determinato secondo le disposizioni vigenti, e i limiti delle dotazioni organiche del personale derivanti dalle norme ivi richiamate.

Il comma 5 prevede che, in caso di adozione di un piano straordinario, con decreto del Ministro della salute, sentiti l'Agenzia italiana del farmaco, le Regioni e le Province autonome, sia disposta l'integrazione, anche attraverso il ricorso allo stabilimento chimico farmaceutico militare (avente sede a Firenze), della produzione di vaccini eventualmente non disponibili e lo stoccaggio di adeguate scorte. Il comma in esame richiama, al riguardo, il principio di cui all'articolo 7, comma 2, della legge n. 833 del 23 dicembre 1978, secondo cui le Regioni provvedono all'approvvigionamento di sieri e vaccini necessari per le vaccinazioni obbligatorie, in base ad un programma concordato con il Ministero della salute. Il comma 6 fa salvi, nelle ipotesi di emergenze sanitarie o di specifici episodi epidemici, il potere di attivare l'Unità di crisi permanente (istituita presso l'Ufficio di Gabinetto del Ministero della salute) e le competenze di adottare interventi urgenti (spettanti, a seconda dei casi, allo Stato o agli enti

territoriali, per le fattispecie di emergenza sanitaria o di igiene pubblica, ai sensi dell'articolo 117 del decreto legislativo n. 112 del 1998). Il comma 7 prevede – al fine di agevolare l'approvvigionamento dei vaccini ad uso umano da parte dei soggetti aggregatori – la pubblicazione con cadenza semestrale, a cura dell'Agenzia italiana del farmaco, degli esiti delle procedure accentrate di acquisto di vaccini ad uso umano (comprese le informazioni relative alle quantità acquistate ed ai tempi di pagamento).

L'articolo 6 reca, ai commi 2 e 3, due autorizzazioni di spesa in materia di anagrafe vaccinale nazionale, alla copertura finanziaria delle quali si provvede mediante impiego delle risorse destinate ad iniziative di farmaco-vigilanza e di informazione degli operatori sanitari sulle proprietà, sull'impiego e sugli effetti indesiderati dei medicinali, nonché per le campagne di educazione sanitaria nella stessa materia. Il comma 1 dello stesso articolo 6 provvede alla copertura finanziaria degli altri oneri derivanti dall'attuazione della legge. Per tali oneri, si prevede l'utilizzo del Fondo per interventi strutturali di politica economica e delle risorse destinate alle attività e al funzionamento del Centro nazionale per la prevenzione e il controllo delle malattie.

Il comma 1 dell'articolo 7 dispone, come accennato, l'abrogazione, a decorrere dall'entrata in vigore del primo piano nazionale (di cui all'articolo 2), delle disposizioni in materia di prevenzione vaccinale di cui al citato decreto-legge n. 73.

Per quanto riguarda i profili di interesse della Commissione, segnala che il contenuto del provvedimento appare riconducibile alle materie «determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale» e «profilassi internazionale», rientranti nella potestà legislativa esclusiva dello Stato, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, della Costituzione, lettere *m*) e *q*) nonché alla materia «tutela della salute», rientrante

nella potestà legislativa concorrente tra lo Stato e le regioni ai sensi dell'articolo 117, comma terzo, della Costituzione.

Come è noto, alla luce di questo intreccio di competenze, la giurisprudenza della Corte costituzionale richiede la previsione di adeguate forme di coinvolgimento delle regioni. In tal senso il provvedimento prevede che: il piano nazionale di prevenzione vaccinale sia adottato con un'intesa in sede di Conferenza Stato-regioni (articolo 2, comma 2); si specifica che dovrà trattarsi un'intesa ai sensi dell'articolo 8, comma 6 della legge n. 131 del 2003, vale a dire un'«intesa forte» per la quale non è possibile ricorrere alla procedura prevista dall'articolo 3 del decreto legislativo n. 281 del 1997 (cioè la procedura che consente al governo, una volta decorsi i termini per l'intesa, di procedere comunque sottoponendo la questione al Consiglio dei ministri); il parere della Conferenza Stato-regioni ai fini dell'adozione dei piani straordinari di intervento nel caso in cui, nell'ambito dell'attività di monitoraggio delle coperture vaccinali svolta dal Ministero della salute, si rilevino significativi scostamenti dagli obiettivi fissati dal piano nazionale (articolo 5, comma 1).

Segnala inoltre che, sulla disciplina attualmente vigente, recata dal decreto-legge n. 73 del 2017, la Corte costituzionale si è pronunciata con la sentenza n. 5 del 2018, affermando che la previsione di obblighi in materia vaccinale è da ricondursi prevalentemente ai principi fondamentali in materia di tutela della salute attribuiti alla potestà legislativa dello Stato ai sensi dell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione.

Rileva quindi come il provvedimento non appaia presentare profili problematici per quel che attiene le competenze della Commissione.

Segnala soltanto l'opportunità di un chiarimento sulla formulazione dell'articolo 5, comma 5. Tale disposizione prevede che, in caso di scostamento dagli obiettivi fissati dal piano nazionale delle vaccinazioni, con decreto del Ministro della salute, «sentiti l'Agencia italiana del

farmaco, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano» sia disposta l'integrazione dei vaccini disponibili e lo stoccaggio di adeguate scorte. Al riguardo dovrebbe essere chiarito se con la disposizione si intenda acquisire il parere delle sole regioni e province autonome nei quali si è verificato lo scostamento rispetto agli obiettivi del piano nazionale ovvero quello di tutte le regioni e province autonome. Nella prima ipotesi, andrebbe inserita nel testo la parola: «interessate»; nella seconda ipotesi occorrerebbe fare piuttosto riferimento al coinvolgimento della Conferenza Stato-regioni.

Il deputato Roberto PELLA (FI) dichiarando di non condividere i contenuti del provvedimento in esame, rileva come il provvedimento rechi norme inefficaci, inattuabili e pericolose. Inefficaci ad innalzare le coperture vaccinali perché le coperture vaccinali non sono solitamente soggette a brusche modifiche: i fenomeni di calo e aumento sono generalmente rilevabili su periodi medio-lunghi e intervenire quando l'emergenza è in atto è un'azione tardiva, sarebbe come chiudere la stalla quando i buoi sono già scappati; inattuabili in quando manca un'anagrafe vaccinale funzionante (sottolinea come il decreto Lorenzin dovrebbe essere abrogato soltanto dopo l'implementazione dell'anagrafe vaccinale) e pericolose perché la possibilità di modificare la politica di offerta su base addirittura «locale» rischia di realizzare proprio quel «federalismo vaccinale» che vuole essere scongiurato con l'offerta di qualità omogenea sul piano nazionale. I piani straordinari di intervento previsti dall'articolo 5, da attuare in modo temporaneo e su base locale si pongono in aperto contrasto con la *ratio* della prevenzione vaccinale.

Il disegno di legge introduce in sostanza un «obbligo flessibile» che prevede interventi sull'urgenza rischiando, in tal modo, solo di peggiorare la situazione. Rileva poi come il provvedimento appaia contraddittorio poiché l'articolo 5, prevedendo la possibilità, in caso di emergenze, di reintrodurre l'obbligo vaccinale, ne riconosce

implicitamente l'efficacia. Non si comprende pertanto perché eliminare tale obbligo se, evidentemente, si tratta di una misura efficace.

Con riferimento al riparto costituzionale della potestà legislativa tra lo Stato e le regioni, rileva come l'obbligo vaccinale attenga ai principi fondamentali in materia di « tutela della salute » attribuiti allo Stato dall'articolo 117, terzo comma, della Costituzione. Come già chiarito nella costante giurisprudenza costituzionale il diritto a essere curati efficacemente deve essere garantito in condizioni di uguaglianza su tutto il territorio nazionale e deve essere riservato allo Stato il compito di qualificare come obbligatorio un determinato trattamento sanitario sulla base dei dati e delle conoscenze medico-scientifiche disponibili. Sottolinea come la necessità di adottare misure omogenee su tutto il territorio nazionale al fine di garantire la cosiddetta « immunità di gregge » imponga alle regioni di rispettare ogni previsione statale in tale ambito e come un'eventuale autonomia vaccinale a livello regionale potrebbe rappresentare un forte elemento di criticità.

Rileva, infine, come, con riferimento al comma 5 dell'articolo 5 del provvedimento che prevede che in caso di scostamento dagli obiettivi fissati dal piano nazionale delle vaccinazioni, con decreto del Ministro della salute, sentiti l'Agenzia italiana del farmaco, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sia disposta l'integrazione dei vaccini disponibili e lo stoccaggio di adeguate scorte, dovrebbe essere chiarito se con tale disposizione si intenda acquisire il parere delle sole regioni e province autonome interessate dallo scostamento rispetto agli obiettivi del piano nazionale ovvero quello di tutte le regioni e province autonome, attraverso il coinvolgimento della Conferenza Stato-regioni.

Chiede infine al relatore di esprimersi anche sugli emendamenti presentati dal suo gruppo presso la Commissione competente in sede referente del Senato.

La senatrice Sonia FREGOLENT (L-SP-PSdAZ) osserva che al Senato, presso la 12^a Commissione, è in corso l'esame del provvedimento e sono all'esame molti emendamenti migliorativi del testo. Al riguardo, assicura poi che sarà garantita, a partire dall'istituzione dell'anagrafe nazionale, l'uniformità di trattamento in tutto il territorio nazionale e che non ci saranno regioni di serie A e regioni di serie B. Questi argomenti sono solo delle strumentalizzazioni in quanto il provvedimento ha portata nazionale e non discrimina alcuna zona del Paese.

Sottolinea inoltre come con questo provvedimento non si intende non riconoscere validità alle vaccinazioni. Si sta invece cercando di superare la logica dell'obbligatorietà con quella di una vaccinazione consapevole, come accade già in molti Paesi europei. Rileva peraltro che già la legislazione vigente prevede l'obbligo solo per i bambini fino a 6 anni e non per quelli di età superiore, in quanto, superata la soglia dei 6 anni, per non violare l'obbligo scolastico, il semplice pagamento della sanzione amministrativa consente comunque l'iscrizione alla scuola. Di contro, la *ratio* del provvedimento è quella appunto di accompagnare le famiglie alla consapevolezza della necessità della vaccinazione, senza in alcun modo negare la validità delle vaccinazioni.

Il senatore Albert LANIÈCE (Aut (SVP-PATT, UV)) nel concordare con quanto dichiarato dal collega Pella, dichiara la propria contrarietà al provvedimento, non comprendendone la *ratio* né la logica scientifica. Ritiene infatti singolare, dal punto di vista scientifico, sopprimere un obbligo che si è dimostrato idoneo ad aumentare la copertura vaccinale. Trova inoltre pericolosa la norma che prevede l'avvio di piani di emergenza solo in costanza di focolai di infezione e parimenti l'eventuale differenziazione di trattamento in diverse zone del territorio. Pur dichiarandosi federalista e autonomista convinto, non condivide il cosiddetto « federalismo vaccinale » che può rappresentare un pericolo per l'intero Paese. Quanto al

voler accompagnare le famiglie in un percorso di consapevolezza fa presente che, a suo avviso, il nostro Paese non è ancora pronto a questo passaggio che potrebbe realizzarsi, invece, nell'arco di 4-5 anni, alla luce dei risultati ottenuti in termini di copertura vaccinale.

Il senatore Daniele MANCA (PD), dopo aver segnalato che la Commissione non costituisce la sede idonea per una discussione sul merito del provvedimento, rileva che invece attiene alla stessa la valutazione dei profili attinenti alla collaborazione in materia tra lo Stato e le regioni. Perché se è vero che la giurisprudenza della Corte costituzionale ha affermato l'esclusiva competenza statale in materia di previsione dell'obbligo vaccinale, è altrettanto vero che le relative forme di assistenza sono di competenza regionale. Ritiene quindi necessario procedere all'audizione sull'argomento della Conferenza Stato-regioni, con particolare riferimento alla tematica, già sollevata, della diversità di trattamento nelle varie regioni, anche al fine di comprendere se vi siano differenze, già in atto, tra le diverse regioni quanto ai dati relativi alle vaccinazioni. Più in generale giudica poi indispensabile un'interlocuzione sui contenuti del provvedimento con la comunità scientifica, data la delicatezza del tema sul quale è consistente il rischio di mandare segnali sbagliati all'opinione pubblica.

La deputata Emanuela ROSSINI (Misto – Min. Ling.) ritiene che la Commissione parlamentare sulle questioni regionali costituisca la sede più adatta per affrontare due aspetti delicati. In primo luogo, i tempi di costituzione dell'anagrafe vaccinale. In secondo luogo, l'esigenza di chiarire se il provvedimento escluda o meno la

possibilità di una somministrazione graduale dei vaccini. Richiama in proposito l'esperienza della sua provincia, la provincia di Trento, nella quale è stata raggiunta la soglia del 95 per cento di copertura vaccinale. A questo risultato hanno grandemente contribuito le attività di informazione e preparazione dei genitori.

Il deputato Roberto PELLA invita a considerare attentamente il segnale che con il passaggio all'obbligo flessibile si rischia di dare all'opinione pubblica e ribadisce l'esigenza di evitare un « federalismo vaccinale ».

Il deputato Antonio FEDERICO (M5S), *relatore*, ricorda che presso la competente Commissione del Senato è ancora in corso un approfondito esame del provvedimento; in quella sede potranno essere affrontate molte delle questioni di merito segnalate dai colleghi, a partire da quella del metodo di somministrazione dei vaccini; anche con riferimento alla richiesta di audizione avanzata, rinvia all'ampia attività conoscitiva svolta in quella sede. Annuncia invece di aver recepito nella proposta di parere predisposta, la segnalazione del collega Pella relativa all'articolo 5, comma 5, già rilevata, d'altra parte, anche nella sua relazione. Formula quindi la proposta di parere.

La Commissione approva la proposta di parere (*vedi allegato*).

La seduta termina alle 9.20.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 9.20 alle 9.25.

ALLEGATO

Disegno di legge S. 770. Disposizioni in materia di prevenzione vaccinale.**PARERE APPROVATO**

La Commissione parlamentare per le questioni regionali,

esaminato, per i profili di competenza, il disegno di legge S. 770, recante disposizioni in materia di prevenzione vaccinale;

rilevato che:

il contenuto del provvedimento appare riconducibile alle materie « determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale » e « profilassi internazionale », rientranti nella potestà legislativa esclusiva dello Stato, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, della Costituzione, lettere *m*) e *q*) nonché alla materia « tutela della salute », rientrante nella potestà legislativa concorrente tra lo Stato e le regioni ai sensi dell'articolo 117, comma terzo, della Costituzione;

con riferimento alla disciplina attualmente vigente in materia di obbligo vaccinale (decreto-legge n. 73 del 2017) la Corte costituzionale, con la sentenza n. 5 del 2018, ha in particolare affermato che « la previsione di obblighi in materia vaccinale è da ricondursi prevalentemente ai principi fondamentali in materia di tutela della salute attribuiti alla potestà legislativa dello Stato ai sensi dell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione »;

alla luce di questo intreccio di competenze, la giurisprudenza della Corte costituzionale richiede comunque la previsione di adeguate forme di coinvolgimento delle regioni;

al riguardo, il provvedimento prevede, in primo luogo, che il piano nazionale di prevenzione vaccinale sia adottato con un'intesa in sede di Conferenza Stato-regioni (articolo 2, comma 2); la norma specifica che dovrà trattarsi un'intesa ai sensi dell'articolo 8, comma 6 della legge n. 131 del 2003, vale a dire un'« intesa forte » per la quale non è possibile ricorrere alla procedura prevista dall'articolo 3 del decreto legislativo n. 281 del 1997 (cioè la procedura che consente al governo, una volta decorsi i termini per l'intesa, di procedere comunque sottoponendo la questione al Consiglio dei ministri);

si prevede inoltre (articolo 5, comma 1) il parere della Conferenza Stato-regioni ai fini dell'adozione dei piani straordinari di intervento nel caso in cui, nell'ambito dell'attività di monitoraggio delle coperture vaccinali svolta dal Ministero della salute, si rilevino significativi scostamenti dagli obiettivi fissati dal piano nazionale;

il comma 5 dell'articolo 5 prevede che, in caso di scostamento dagli obiettivi fissati dal piano nazionale delle vaccinazioni, con decreto del Ministro della salute, « sentiti l'Agenzia italiana del farmaco, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano » sia disposta l'integrazione dei vaccini disponibili e lo stoccaggio di adeguate scorte; al riguardo dovrebbe essere chiarito se con la disposizione si intenda acquisire il parere delle sole regioni e province autonome interessate ovvero quello di tutte le regioni e

province autonome, attraverso il coinvolgimento della Conferenza Stato-regioni,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente osservazione:

valuti la Commissione di merito l'opportunità, per le ragioni esposte in premessa, di approfondire la formulazione dell'articolo 5, comma 5.

COMMISSIONE PARLAMENTARE

per la semplificazione

S O M M A R I O

AUDIZIONI INFORMALI:

| | |
|---|-----|
| Audizione del direttore dell'Osservatorio Agenda digitale del Politecnico di Milano, ing. Luca Gastaldi, sui risultati conseguiti e sulle prospettive in materia di semplificazione connessi alla realizzazione degli obiettivi recati dall'Agenda digitale | 194 |
|---|-----|

AUDIZIONI INFORMALI

Mercoledì 27 marzo 2019.

Audizione del direttore dell'Osservatorio Agenda digitale del Politecnico di Milano, ing. Luca Gastaldi, sui risultati conseguiti e sulle prospettive in materia di semplificazione connessi alla realizzazione degli obiettivi recati dall'Agenda digitale.

L'audizione informale è stata svolta dalle 8.15 alle 9.40.

COMMISSIONE PARLAMENTARE

per l'attuazione del federalismo fiscale

S O M M A R I O

| | |
|--|-----|
| UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI | 195 |
| AUDIZIONI: | |
| Audizione del Presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, in materia di autonomia finanziaria delle Regioni e di attuazione dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione (<i>Svolgimento ai sensi dell'articolo 5, comma 5, del Regolamento della Commissione, e conclusione</i>) | 195 |

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Mercoledì 27 marzo 2019.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 8.15 alle 8.30.

AUDIZIONI

Mercoledì 27 marzo 2019. — Presidenza del presidente Cristian INVERNIZZI.

La seduta comincia alle 8.30.

Audizione del Presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, in materia di autonomia finanziaria delle Regioni e di attuazione dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione.

(*Svolgimento ai sensi dell'articolo 5, comma 5, del Regolamento della Commissione, e conclusione*).

Cristian INVERNIZZI, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche attraverso la trasmissione televisiva sul canale satellitare della Camera dei deputati e la trasmissione diretta sulla *web-TV* della Camera dei deputati. Introduce quindi l'audizione.

Attilio FONTANA, *presidente della Regione Lombardia*, svolge un intervento sui temi oggetto dell'audizione, consegnando della documentazione alla Commissione.

Intervengono, per formulare quesiti ed osservazioni, i deputati Paolo RUSSO (FI), Gian Mario FRAGOMELI (PD), Alessandro CATTANEO (FI), Marco OSNATO (FdI) e Pietro NAVARRA (PD), nonché i senatori Vincenzo PRESUTTO (M5S), Vasco ERRANI (Misto-LEU), e Paolo SAVIANE (L-SP-PSd'Az).

Attilio FONTANA, *presidente della Regione Lombardia*, fornisce precisazioni e chiarimenti in merito ai quesiti e alle osservazioni poste.

Cristian INVERNIZZI, *presidente*, ringraziando l'audito, dispone che la documentazione consegnata sia allegata al resoconto stenografico della seduta odierna, non appena disponibile. Dichiara quindi conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 9.40.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

COMMISSIONE PARLAMENTARE

per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi

S O M M A R I O

| | |
|---|-----|
| Disposizioni di attuazione della disciplina in materia di comunicazione politica e di parità di accesso ai mezzi di informazione relative alla campagna per l'elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia, fissata per il 26 maggio 2019 (Relatore Barachini) | 196 |
| ALLEGATO 1 (Testo approvato dalla Commissione nella seduta) | 199 |
| Sulla pubblicità dei lavori | 198 |
| Audizione del Presidente dell'Auditel | 198 |
| Sulla pubblicazione dei quesiti | 198 |
| ALLEGATO 2 (Quesiti per i quali è pervenuta risposta scritta alla presidenza della Commissione (dal n. 65/360 al n. 66/361)) | 208 |

Mercoledì 27 marzo 2019. — Presidenza del presidente Alberto BARACHINI.

La seduta comincia alle 19.35.

Disposizioni di attuazione della disciplina in materia di comunicazione politica e di parità di accesso ai mezzi di informazione relative alla campagna per l'elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia, fissata per il 26 maggio 2019 (Relatore Barachini).

Il PRESIDENTE, in qualità di relatore, illustra lo schema di delibera da lui predisposto in vista delle elezioni dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia, fissate per il 26 maggio 2019, già trasmesso informalmente ai componenti della Commissione, relativo alla disciplina in tema di comunicazione politica e di parità di accesso ai mezzi di informazione (*pubblicato in allegato*).

Il testo è stato redatto secondo la prassi pregressa della Commissione e i prece-

denti di deliberazioni riferite alla disciplina di analoghi periodi elettorali, nonché l'esperienza applicativa di tali disposizioni.

Nell'articolato si prevedono anche formule rinnovate di trasmissioni elettorali, incentrate sulla possibilità per i cittadini di formare la loro opinione attraverso il confronto e il contraddittorio tra i candidati: in particolare, oltre alle tradizionali tribune elettorali (disciplinate dall'articolo 6), la comunicazione politica viene potenziata, nella seconda fase della campagna elettorale, con confronti elettorali (disciplinati all'articolo 9) riservati ai rappresentanti di lista e dedicati all'analisi di tematiche incentrate sull'attualità politica in vista delle elezioni, trasmessi nella fascia serale di maggiore ascolto e con una durata di trenta minuti.

Rispetto ai confronti elettorali, ritiene poi che la partecipazione di più rappresentanti nazionali di lista possa rendere maggiormente dinamica ed efficace tale modalità di comunicazione politica, nella logica di un contraddittorio autentico, su-

perando la formula dell'« uno contro uno » o dell'« uno contro tutti » che rischia di non essere più adeguata.

Infine, fa presente che da parte dell'Amministratore delegato della RAI è stato inviato l'elenco delle trasmissioni televisive e radiofoniche che, in occasione delle prossime consultazioni elettorali, verranno temporaneamente ricondotte dalla RAI alla responsabilità delle testate giornalistiche.

Si apre la discussione generale.

Il senatore PARAGONE (M5S) si pone criticamente sui confronti elettorali nei termini illustrati dal relatore, poiché in tale modo, a suo avviso, si entrerebbe all'interno di scelte editoriali che devono rimanere nella disponibilità della RAI, il cui operato è comunque sottoposto ai rigidi vincoli della normativa sulla *par condicio*.

Al deputato RUGGIERI (FI), che chiede se la modalità innovativa dei confronti costituisca una risposta implicita ai moniti dell'Autorità garante per le comunicazioni sulla necessità di ripristinare il contraddittorio, il PRESIDENTE conferma che la propria proposta tiene senz'altro conto di tale circostanza, rispetto alla quale potrebbe apportare un contributo positivo.

Il senatore DI NICOLA (M5S) chiede maggiori delucidazioni sul formato previgente che i confronti elettorali vengono a sostituire.

Il PRESIDENTE precisa che, delle tre tipologie di trasmissioni previste in passato, ovvero le tribune elettorali, le interviste e le conferenze stampa, la propria proposta innova con riguardo all'ultima di loro, che si era dimostrata poco efficace e aveva registrato ascolti deludenti.

Prosegue il proprio intervento il senatore DI NICOLA (M5S), associandosi a quanto affermato dal senatore Paragone. Pur apprezzando le intenzioni da cui muove la proposta, ritiene tuttavia che la

Commissione debba limitarsi ad esercitare una funzione di indirizzo e non intromettersi nella gestione di spazi che devono essere lasciati nella titolarità dei giornalisti.

Il Presidente BARACHINI precisa che le funzioni di indirizzo della Commissione devono essere esercitate a favore del pluralismo e del contraddittorio.

Il deputato FORNARO (LEU) osserva che se fosse sufficiente, per garantire un'informazione imparziale in campagna elettorale, la normativa sulla *par condicio*, allora non sarebbe necessario che la Commissione dettasse le proprie direttive, le quali, per loro natura, richiedono di entrare nel merito delle scelte editoriali.

Quanto ai confronti elettorali, pur condividendone la formula, avverte tuttavia che non si può lasciare all'Azienda la scelta degli abbinamenti tra le forze politiche, né seguire un criterio di consistenza crescente, poiché in entrambi i casi si avrebbe l'effetto di associare tra loro, da un lato solo le formazioni più piccole e, dall'altro, solo quelle che godono di maggiori consensi.

Si domanda allora se non si possa introdurre la previsione di un sorteggio.

Il PRESIDENTE si dichiara disponibile a valutare la proposta del deputato Fornaro.

Il senatore FARAONE (PD), premettendo che ritiene opportuno rinviare alla prossima settimana l'adozione della delibera, previa procedura emendativa, si esprime favorevolmente sulla proposta dei confronti elettorali, notando come anche in precedenza la Commissione sia entrata nel merito del formato delle trasmissioni, e invita tutte le forze politiche a valutare il provvedimento in questione senza pregiudizi. Nota anche incidentalmente come la formula delle interviste disciplinata dall'articolo 8 preveda già la possibilità per i *leader* politici di apparire in video singolarmente.

La senatrice PERGREFFI (L-SP-PSd'Az) domanda se non sia possibile lasciare alla

RAI la possibilità di scegliere se effettuare il confronto con uno solo ovvero con più esponenti politici.

Il PRESIDENTE, richiamando i precedenti, osserva che in questo modo si vanificherebbe il potere di indirizzo della Commissione.

Il senatore DI NICOLA (M5S) interviene incidentalmente per precisare che fornire indirizzi, a suo avviso, implica che la Commissione si attivi ogni qualvolta vengano rilevati problemi nell'attuazione della normativa sulla comunicazione elettorale, mentre è improprio che il Parlamento stabilisca un *format* editoriale.

Il deputato FORNARO (LEU) rileva incidentalmente che tale impostazione rischia di privare di efficacia l'azione della Commissione, che si troverebbe a intervenire a cose avvenute o addirittura a campagna elettorale terminata.

Il PRESIDENTE, rilevando come il servizio pubblico tenda, comprensibilmente, a conservare formule esistenti, precisa che la propria proposta vuole essere un contributo teso ad ammodernare e a rendere più efficace la comunicazione in campagna elettorale, nel rispetto delle norme vigenti.

Propone quindi di fissare per le ore 12 di venerdì 29 marzo il termine per la presentazione di emendamenti alla proposta di delibera in esame, preannunciando contestualmente che la votazione si svolgerà nella seduta che sarà convocata martedì 2 aprile.

La Commissione conviene.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

Sulla pubblicità dei lavori.

Il PRESIDENTE comunica che ai sensi dell'articolo 13, comma 4, del Regolamento della Commissione, la pubblicità dei lavori, con riferimento all'audizione all'ordine del giorno, sarà assicurata me-

dante l'attivazione del sistema audiovisivo a circuito chiuso, la trasmissione diretta sulla *web-tv* della Camera dei deputati e, successivamente, sul canale satellitare della Camera dei deputati.

Avverte che dell'audizione odierna verrà redatto anche il resoconto stenografico.

Audizione del Presidente dell'Auditel.

Il PRESIDENTE ringrazia il presidente Andrea Imperatori per la disponibilità ad intervenire nella seduta odierna.

Comunica che il dottore Imperatori è accompagnato dal dottor Attilio Lombardi, responsabile della Comunicazione esterna Auditel e dal consigliere Massimo Donelli.

Il presidente IMPERIALI svolge una relazione introduttiva.

Intervengono quindi per svolgere considerazioni e formulare quesiti i deputati PAXIA (M5S) e FORNARO (LEU), i senatori FARAONE (PD) e SCHIFANI (FI-BP), i deputati CAPITANIO (Lega), PICCOLI NARDELLI (PD) ed ANZALDI (PD), nonché il PRESIDENTE.

Il presidente IMPERIALI replica ai quesiti.

Il PRESIDENTE ringrazia e dichiara conclusa la procedura informativa.

Sulla pubblicazione dei quesiti.

Il PRESIDENTE comunica che sono pubblicati in allegato, ai sensi della risoluzione relativa all'esercizio della potestà di vigilanza della Commissione sulla società concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo, approvata dalla Commissione il 18 marzo del 2015, i quesiti dal numero 65/360 al numero 66/361 per i quali sono pervenute risposte scritte alla Presidenza della Commissione (*vedi allegato*).

La seduta termina alle 21.

ALLEGATO 1

Schema di delibera recante disposizioni di attuazione della disciplina in materia di comunicazione politica e di parità di accesso ai mezzi di informazione relative alla campagna per l'elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia, fissata per il 26 maggio 2019.**TESTO APPROVATO DALLA COMMISSIONE NELLA SEDUTA**

La Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi (di seguito Commissione):

premessi che con decreto del Presidente della Repubblica del 22 marzo 2019, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 71 del 25 marzo 2019, sono stati indetti per il giorno 26 maggio 2019 i comizi elettorali per l'elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia;

visto:

a) quanto alla potestà di rivolgere indirizzi generali alla Rai Radiotelevisione italiana, società concessionaria del servizio radiotelevisivo pubblico (di seguito Rai), e di disciplinare direttamente le « Tribune », gli articoli 1 e 4 della legge 14 aprile 1975, n. 103;

b) quanto alla disciplina delle trasmissioni radiotelevisive in periodo elettorale e le relative potestà della Commissione, la legge 10 dicembre 1993, n. 515, e successive modifiche;

c) quanto stabilito nel suo complesso dalla legge 22 febbraio 2000, n. 28, e successive modifiche;

d) quanto alla tutela del pluralismo, dell'imparzialità, dell'indipendenza, dell'obiettività e della apertura alle diverse forze politiche nel sistema radiotelevisivo, nonché alla tutela delle pari opportunità tra uomini e donne, l'articolo 3 del Testo unico dei servizi media audiovisivi e radiofonici, approvato con decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, e gli atti di indi-

rizzo approvati dalla Commissione il 13 febbraio 1997, il 30 luglio 1997 e l'11 marzo 2003;

e) quanto alla disciplina dell'elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia, la legge 24 gennaio 1979, n. 18, e successive modifiche;

f) quanto stabilito nel suo complesso dalla legge 20 luglio 2004, n. 215 recante « Norme in materia di risoluzione dei conflitti d'interessi »

considerata la propria prassi progressiva e i precedenti di proprie deliberazioni riferite alla disciplina di analoghi periodi elettorali, nonché l'esperienza applicativa di tali disposizioni;

consultata l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni;

DISPONE

nei confronti della Rai quanto segue:

Art. 1.

(Finalità e ambito di applicazione)

1. Le disposizioni della presente delibera, finalizzate a dare concreta attuazione ai principi del pluralismo, dell'imparzialità, dell'indipendenza, dell'obiettività e della completezza del sistema radiotelevisivo, nonché ai diritti riconosciuti ai soggetti politici dagli articoli 4 e 5 della legge 22 febbraio 2000, n. 28, si riferi-

scono alla campagna per le elezioni dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia, previste per il giorno 26 maggio 2019.

2. Le disposizioni del presente provvedimento cessano di avere efficacia alla mezzanotte del giorno di votazione relativo alla consultazione elettorale di cui al comma 1.

3. In caso di coincidenza territoriale e temporale, anche parziale, delle campagne elettorali di cui alla presente delibera con altre consultazioni elettorali, saranno applicate le disposizioni di attuazione della legge 22 febbraio 2000, n. 28, relative a ciascun tipo di consultazione.

Art. 2.

(Tipologia della programmazione Rai in periodo elettorale)

1. Nel periodo di vigenza della presente delibera la programmazione radiotelevisiva della Rai avente ad oggetto le trasmissioni di cui alla presente delibera, ha luogo esclusivamente nelle forme e con le modalità indicate di seguito:

a) la comunicazione politica, di cui all'articolo 4, comma 1, della legge 22 febbraio 2000, n. 28, può effettuarsi mediante forme di contraddittorio, interviste e ogni altra forma che consenta il raffronto in condizioni di parità tra i soggetti politici aventi diritto ai sensi dell'articolo 3 della presente delibera;

b) i messaggi politici autogestiti, di cui all'articolo 4, comma 3, della legge 22 febbraio 2000, n. 28, sono realizzati con le modalità di cui all'articolo 7;

c) l'informazione è assicurata, secondo i principi di cui all'articolo 5 della legge 22 febbraio 2000, n. 28, e con le modalità previste dal successivo articolo 4 della presente delibera, mediante i telegiornali, i giornali radio, i notiziari, i relativi approfondimenti e ogni altro programma di contenuto informativo a rilevante caratterizzazione giornalistica, correlati ai temi dell'attualità e della cronaca,

purché la loro responsabilità sia ricondotta a quella di specifiche testate giornalistiche registrate ai sensi dell'articolo 32-*quinquies*, comma 1, del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177 (Testo unico dei servizi media audiovisivi e radiofonici), come modificato dal decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 44;

d) in tutte le altre trasmissioni della programmazione nazionale della Rai non è ammessa, ad alcun titolo, la presenza di candidati, di esponenti politici o comunque di persone chiaramente riconducibili ai partiti e alle liste concorrenti per il ruolo che ricoprono o hanno ricoperto nelle istituzioni nell'ultimo anno, e non possono essere trattati temi di evidente rilevanza elettorale né che riguardino vicende o fatti personali di personaggi politici. È indispensabile garantire, laddove il *format* della trasmissione preveda l'intervento di un giornalista o di un opinionista a sostegno di una tesi, uno spazio adeguato anche alla rappresentazione di altre sensibilità culturali in ossequio al principio non solo del pluralismo, ma anche del contraddittorio, della completezza e dell'oggettività dell'informazione stessa, garantendo in ogni caso la verifica terza e puntuale di dati e informazioni emersi dal confronto. Ciò è ancor più necessario per quelle trasmissioni che, apparentemente di satira o di varietà, diventano poi occasione per dibattere direttamente o indirettamente temi di attualità politica, senza quelle tutele previste per trasmissioni più propriamente giornalistiche.

2. Al fine di contrastare la sottorappresentazione delle donne in politica e di garantire, ai sensi dell'articolo 1, comma 2-*bis*, della legge 22 febbraio 2000, n. 28, il rispetto dei principi di cui all'articolo 51, primo comma, della Costituzione, nelle trasmissioni di cui alle lettere *a)*, *b)* e *c)* del comma 1 è sempre assicurata la più ampia ed equilibrata presenza di entrambi i sessi. La Commissione vigila sulla corretta applicazione del principio delle pari opportunità di genere in tutte le trasmissioni indicate nella presente delibera, ivi

comprese le schede radiofoniche e televisive di cui all'articolo 5 della presente delibera.

Art. 3.

(Disciplina dei soggetti aventi diritto alle trasmissioni di comunicazione politica)

1. Nel periodo di vigenza del presente provvedimento la Rai programma trasmissioni di comunicazione politica a diffusione nazionale come disciplinate nella presente delibera.

2. Nel periodo compreso tra la data di pubblicazione della presente delibera nella *Gazzetta Ufficiale* e quella del termine di presentazione delle candidature, alle trasmissioni di comunicazioni politica di cui al comma 1 è garantito l'accesso:

a) alle forze politiche che hanno eletto con un proprio simbolo almeno due rappresentanti italiani al Parlamento europeo. La dichiarazione di appartenenza da parte dei rappresentanti italiani al Parlamento Europeo deve essere trasmessa alla Commissione entro il secondo giorno successivo alla pubblicazione del presente provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale*. I rappresentanti italiani al Parlamento Europeo non possono dichiarare l'appartenenza a più di una forza politica;

b) alle forze politiche, diverse da quelle di cui alla lettera a), che costituiscono gruppo in almeno un ramo del Parlamento nazionale;

c) alle forze politiche, diverse da quelle di cui alle lettere a) e b), che hanno eletto, con un proprio simbolo, almeno tre rappresentanti nel Parlamento nazionale o che sono oggettivamente riferibili ad una delle minoranze linguistiche indicate dall'articolo 2 della legge 15 dicembre 1999, n. 482, e che hanno eletto, con un proprio simbolo, almeno un rappresentante nel Parlamento nazionale;

d) al Gruppo Misto della Camera dei deputati e al Gruppo Misto del Senato della Repubblica, i cui Presidenti indivi-

duano d'intesa fra loro, secondo criteri che contemperino le esigenze di rappresentatività con quelle di pariteticità, le forze politiche diverse da quelle di cui alle lettere a), b) e c), che di volta in volta rappresenteranno i due Gruppi.

3. Nel periodo compreso tra lo spirare del termine per la presentazione delle candidature e la mezzanotte del giorno precedente la data delle elezioni, alle trasmissioni di comunicazione politica di cui al comma 1, è garantito l'accesso alle liste presentate con il medesimo simbolo in tanti ambiti territoriali da interessare almeno un quarto degli elettori; il tempo disponibile è ripartito con criterio paritario fra tutti i soggetti concorrenti. Le liste riferite a minoranze linguistiche, ancorché presenti in una sola circoscrizione, hanno diritto a spazi nelle trasmissioni di comunicazione politica irradiate esclusivamente nelle regioni ove è presente la minoranza linguistica stessa.

4. In relazione al numero dei partecipanti e agli spazi disponibili, il principio delle pari opportunità tra gli aventi diritto, anche con riferimento all'equilibrata presenza di genere ai sensi dell'articolo 1, comma 2-bis, della legge 22 febbraio 2000, n. 28, può essere realizzato, oltre che nell'ambito della medesima trasmissione, anche nell'ambito di un ciclo di più trasmissioni, purché ciascuna di queste abbia analoghe opportunità di ascolto. In ogni caso, la ripartizione degli spazi nelle trasmissioni di comunicazione politica nei confronti degli aventi diritto deve essere effettuata su base settimanale, garantendo l'applicazione dei principi di equità e di parità di trattamento, e procedendo comunque entro la settimana successiva a operare in modo effettivo le compensazioni che dovessero rendersi necessarie.

5. Le trasmissioni di cui al presente articolo sono sospese dalla mezzanotte dell'ultimo giorno precedente le votazioni.

6. Al fine di mantenere i rapporti con la Rai che si rendono necessari per lo svolgimento delle trasmissioni di comuni-

cazione politica di cui al presente articolo gli aventi diritto indicano un loro rappresentante.

7. La responsabilità delle trasmissioni di cui al presente articolo deve essere ricondotta a quella di specifiche testate giornalistiche registrate come definite dall'articolo 2, comma 1, lettera c).

Art. 4.

(Informazione)

1. Sono programmi di informazione i telegiornali, i giornali radio, i notiziari, le rassegne stampa e ogni altro programma di contenuto informativo, a rilevante presentazione giornalistica, caratterizzato dalla correlazione ai temi dell'attualità e della cronaca.

2. Nel periodo di vigenza della presente delibera, i notiziari e le rassegne stampa diffuse dalla Rai e tutti gli altri programmi a contenuto informativo debbono garantire la presenza paritaria, coerentemente con quanto previsto dall'articolo 5 della legge n. 28 del 2000, dei soggetti politici di cui all'articolo 3 della presente delibera, uniformandosi con particolare rigore ai criteri di tutela del pluralismo, della completezza, della imparzialità, della obiettività, dell'equilibrata rappresentanza di genere e di parità di trattamento tra le diverse forze politiche, evitando di determinare, anche indirettamente, situazioni di vantaggio o svantaggio per determinate forze politiche. I direttori responsabili dei notiziari sono tenuti ad acquisire settimanalmente i dati del monitoraggio del pluralismo relativi alla testata diretta dall'istituto cui fa riferimento l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni.

3. In particolare, i direttori responsabili dei programmi di cui al presente articolo, nonché i loro conduttori e registi, osservano in maniera rigorosa ogni cautela volta a dare attuazione al precedente comma 2, considerando non solo le presenze e le posizioni di candidati, di esponenti politici o comunque di persone chiaramente riconducibili ai partiti e alle liste

concorrenti per il ruolo che ricoprono o hanno ricoperto nelle istituzioni nell'ultimo anno, ma anche le posizioni di contenuto politico espresse da soggetti e persone non direttamente partecipanti alla competizione elettorale. Essi curano che l'organizzazione e lo svolgimento del programma, anche con riferimento ai contributi filmati, alla ricostruzione delle vicende narrate, alla composizione e al comportamento del pubblico in studio, risultino inequivocabilmente finalizzati ad assicurare il rispetto dei criteri di cui al comma 2. Essi curano inoltre che gli utenti non siano oggettivamente nella condizione di poter attribuire, in base alla conduzione del programma, specifici orientamenti politici ai conduttori o alla testata, e che, nei notiziari propriamente detti, non si determini un uso ingiustificato di riprese con presenza diretta di membri del Governo, di esponenti politici o comunque di persone chiaramente riconducibili ai partiti e alle liste concorrenti per il ruolo che ricoprono o hanno ricoperto nelle istituzioni nell'ultimo anno. Infine, essi osservano comunque in maniera particolarmente rigorosa ogni cautela atta a evitare che si determinino situazioni di vantaggio per determinate forze politiche o determinati competitori elettorali, prestando anche la massima attenzione alla scelta degli esponenti politici invitati e alle posizioni di contenuto politico espresse dagli altri ospiti; a tal fine, deve essere garantito il contraddittorio in condizioni di effettiva parità, in assenza del quale non possono essere trattati temi di chiara rilevanza politica ovvero che riguardino vicende o fatti personali di personaggi politici. Qualora il *format* del programma di informazione non preveda il contraddittorio di cui al periodo precedente, il direttore di testata stabilisce in via preliminare l'alternanza e la parità delle presenze tra i diversi soggetti politici in competizione, che è tenuto a rendere pubbliche entro cinque giorni dall'entrata in vigore della presente delibera.

4. Per quanto riguarda i programmi di informazione di cui al presente articolo, i

rappresentanti delle istituzioni partecipano secondo le regole stabilite dalla legge n. 28 del 2000 per tutti i candidati e gli esponenti politici, salvo nei casi in cui intervengano su materie inerenti all'esclusivo esercizio delle funzioni istituzionali svolte.

5. La parità di trattamento all'interno dei programmi di cui al comma 1 è garantita anche tenendo conto della collocazione oraria delle trasmissioni.

6. Nel periodo disciplinato dalla presente delibera i programmi di approfondimento informativo, qualora in essi assuma carattere rilevante l'esposizione di opinioni e valutazioni politico-elettorali, sono tenuti a garantire la più ampia ed equilibrata presenza e possibilità di espressione ai diversi soggetti politici.

7. In tutte le trasmissioni radiotelevisive diverse da quelle di comunicazione politica, dai messaggi politici autogestiti e dai programmi di informazione ricondotti sotto la responsabilità di specifiche testate giornalistiche, non è ammessa, ad alcun titolo, la presenza di candidati o di esponenti politici o di persone chiaramente riconducibili a soggetti politici, a partiti e alle liste concorrenti e non possono essere trattati temi di evidente rilevanza politica ed elettorale, né che riguardino vicende o fatti personali di personaggi politici.

8. Il rispetto delle condizioni di cui ai commi precedenti e il ripristino di eventuali squilibri accertati è assicurato d'ufficio dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, anche su segnalazione della parte interessata o della Commissione secondo quanto previsto dalle norme vigenti.

Art. 5.

(Illustrazione delle modalità di voto e di presentazione delle liste)

1. Nel periodo compreso tra la data di entrata in vigore della presente delibera e quella del termine di presentazione delle candidature, la Rai predispone e trasmette, anche nei suoi siti *web*, una scheda

televisiva e una radiofonica, nonché una o più pagine televideo, che illustrano gli adempimenti previsti per la presentazione delle candidature e la sottoscrizione delle liste.

2. Nel periodo compreso tra la scadenza del termine per la presentazione delle candidature e la mezzanotte del secondo giorno precedente la data delle elezioni, la Rai predispone e trasmette schede televisive e radiofoniche che illustrano le principali caratteristiche delle consultazioni in oggetto, con particolare riferimento ai sistemi elettorali e alle modalità di espressione del voto.

3. Nell'ambito delle schede informative di cui al comma 2 sono altresì illustrate le speciali modalità di voto previste per gli elettori affetti da disabilità, con particolare riferimento a quelle previste per i malati intrasportabili.

4. Le schede o i programmi di cui al presente articolo sono trasmessi anche immediatamente prima o dopo i principali notiziari e tribune, prevedendo la traduzione simultanea nella lingua dei segni che le renda fruibili alle persone non udenti.

5. Le schede o i programmi di cui al comma 1 devono inoltre specificamente informare sulle modalità di voto all'estero dei cittadini italiani residenti in altri Paesi dell'Unione europea, e su quelle di espressione del voto in Italia dei cittadini comunitari non italiani che vi risiedono.

6. Le schede di cui al presente articolo sono messe a disposizione *on line* per la trasmissione gratuita da parte delle emittenti televisive e radiofoniche nazionali e locali disponibili, oltre a essere caricate *on line* sui principali siti di video *sharing* gratuiti.

Art. 6.

(Tribune elettorali)

1. In riferimento alle elezioni disciplinate dalla presente delibera, la Rai trasmette, preferibilmente prima o dopo i principali telegiornali e notiziari radiofonici, evitando di norma la coincidenza con

altri programmi a contenuto informativo, tribune politico-elettorali, televisive e radiofoniche, ciascuna di durata non superiore ai quarantacinque minuti, organizzate con la formula del confronto tra un numero di partecipanti compreso fra tre e sei, e di norma, se possibile, fra quattro partecipanti, raccomandando l'attenzione all'equilibrio di genere tra le presenze.

2. Alle tribune, trasmesse anteriormente alla scadenza del termine per la presentazione delle candidature, prende parte un rappresentante per ciascuno dei soggetti politici individuati all'articolo 3, comma 2; i tempi sono ripartiti per il 70 per cento in modo paritario tra i soggetti di cui all'articolo 3, comma 2, lettere *a)*, *b)*, *c)* e *d)* e per il 30 per cento tra i soggetti di cui all'articolo 3, comma 2, lettere *a)*, *b)* e *c)*, in proporzione alla loro forza parlamentare.

3. Le tribune sono trasmesse di norma dalla sede della Rai di Roma.

4. La ripartizione degli aventi diritto nelle trasmissioni di cui al presente articolo ha luogo mediante sorteggio a cui possono assistere i rappresentanti designati dei soggetti aventi diritto, e per il quale la Rai può proporre criteri di ponderazione. Al sorteggio saranno estratte le sole liste ammesse. La Rai prevede appositi spazi da riservare alle liste non ammesse nel caso di eventuale accoglimento in via definitiva di ricorsi da esse presentati.

5. L'organizzazione e la conduzione delle trasmissioni radiofoniche, nonché la loro collocazione in palinsesto, devono conformarsi quanto più possibile alle trasmissioni televisive, tenendo conto delle relative specificità dei due mezzi.

6. Tutte le tribune sono trasmesse di regola in diretta, salvo diverso accordo tra tutti i partecipanti; se sono registrate, la registrazione è effettuata nelle 24 ore precedenti la messa in onda, e avviene contestualmente per tutti i soggetti che prendono parte alla trasmissione. Qualora le tribune non siano riprese in diretta, il conduttore ha l'obbligo, all'inizio della trasmissione, di dichiarare che si tratta di una registrazione.

7. L'eventuale rinuncia o assenza di un soggetto avente diritto a partecipare alle tribune non pregiudica la facoltà degli altri di intervenire, anche nella medesima trasmissione, ma non determina un accrescimento del tempo loro spettante. Nelle trasmissioni interessate è fatta menzione della rinuncia o assenza.

8. La ripresa o la registrazione delle tribune da sedi diverse da quelle indicate nel presente provvedimento è possibile col consenso di tutti gli aventi diritto e della Rai.

9. Le ulteriori modalità di svolgimento delle tribune sono delegate alle direzioni delle testate competenti, che riferiscono alla Commissione tutte le volte che lo ritengano necessario o che ne viene fatta richiesta. Si applicano in proposito le disposizioni dell'articolo 14.

Art. 7.

(Messaggi autogestiti)

1. Dalla data di presentazione delle candidature la Rai trasmette sulle reti nazionali i messaggi politici autogestiti di cui all'articolo 4, comma 3, della legge 22 febbraio 2000, n. 28 e all'articolo 2, comma 1, lettera *b)* del presente provvedimento.

2. Gli spazi per i messaggi sono ripartiti tra i soggetti di cui all'articolo 3, comma 3.

3. La Rai comunica all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e alla Commissione il numero giornaliero dei contenitori destinati ai messaggi autogestiti di cui al comma 1, nonché la loro collocazione nel palinsesto, che deve tener conto della necessità di coprire in orari di ottimo ascolto più di una fascia oraria. La comunicazione della Rai viene effettuata ed è valutata dalla Commissione con le modalità di cui all'articolo 13 della presente delibera.

4. I soggetti politici di cui al comma 2 beneficiano degli spazi a seguito di loro specifica richiesta, che:

a) è presentata alla sede di Roma della Rai entro i due giorni successivi allo scadere dell'ultimo termine per la presentazione delle candidature;

b) indica la durata di ciascuno dei messaggi richiesti;

c) specifica se e in quale misura il richiedente intende avvalersi delle strutture tecniche della Rai, ovvero fare ricorso a filmati e registrazioni realizzati in proprio, purché con tecniche e *standard* equivalenti a quelli abituali della Rai. I messaggi prodotti con il contributo tecnico della Rai potranno essere realizzati unicamente negli appositi studi televisivi e radiofonici predisposti dalla Rai nella sua sede di Roma.

5. Entro i due giorni successivi al termine di cui al comma 4, lettera a), la Rai provvede a ripartire le richieste pervenute nei contenitori mediante sorteggio, a cui possono assistere i rappresentanti designati dei soggetti aventi diritto. Al sorteggio saranno estratte le sole liste ammesse. La Rai prevede appositi spazi da riservare alle liste non ammesse nel caso di eventuale accoglimento in via definitiva di ricorsi da esse presentati.

6. I messaggi di cui al presente articolo possono essere organizzati, su richiesta della forza politica interessata, con modalità che ne consentano la comprensione anche da parte dei non udenti.

7. Per quanto non è espressamente previsto dal presente articolo si applicano le disposizioni di cui all'articolo 4 della legge 22 febbraio 2000, n. 28.

Art. 8.

(Interviste dei rappresentanti nazionali di lista)

1. In riferimento alle elezioni disciplinate dalla presente delibera, la Rai trasmette interviste della durata unitaria di cinque minuti. Le interviste, diffuse con modalità che ne consentano la comprensione anche da parte dei non udenti, sono trasmesse tra le ore 22.30 e le ore 23.30, evitando di norma la sovrapposizione oraria con altri programmi delle reti generaliste della Rai a contenuto specificatamente informativo. Qualora nella stessa

serata sia trasmessa più di una intervista, le trasmissioni devono essere consecutive.

2. Nel periodo compreso tra la data di convocazione dei comizi elettorali e quella del termine di presentazione delle candidature la Rai trasmette una intervista per ciascuna delle forze politiche di cui all'articolo 3, comma 2, lettere a), b), c) e d).

3. Nel periodo compreso tra la scadenza del termine per la presentazione delle candidature e la mezzanotte del secondo giorno precedente la data delle elezioni la Rai trasmette un'intervista per ciascuna delle liste di cui all'articolo 3, comma 3.

4. Le interviste sono trasmesse di regola in diretta, salvo diverso accordo tra le parti; se sono registrate, la registrazione è effettuata entro le 24 ore precedenti la messa in onda. Qualora le trasmissioni non siano riprese in diretta, il conduttore ha l'obbligo, all'inizio della trasmissione, di dichiarare che si tratta di una registrazione.

5. A ciascuna intervista, condotta da un giornalista Rai, prende parte il rappresentante nazionale della lista, il quale può delegare altre persone anche non candidate.

6. L'ordine di trasmissione delle interviste è determinato in base al numero dei rappresentanti di ciascun soggetto politico nel Parlamento nazionale in ordine crescente. Sono trasmesse per prime le interviste dei soggetti attualmente non rappresentati. Nei casi in cui non sia possibile applicare tali criteri si procede mediante sorteggio.

7. Alle interviste di cui al presente articolo si applicano altresì, in quanto compatibili, le disposizioni previste dalla presente delibera.

Art. 9.

(Confronti elettorali dei rappresentanti nazionali di lista)

1. Nel periodo compreso tra la scadenza del termine per la presentazione delle candidature e la mezzanotte del

secondo giorno precedente la data delle elezioni, in aggiunta alle trasmissioni di cui agli articoli precedenti, la Rai trasmette, nelle ultime due settimane precedenti il voto e procedendo a ritroso dall'ultimo giorno di campagna elettorale, una serie di confronti elettorali riservati a più rappresentanti nazionali di lista e dedicati all'analisi di tematiche incentrate sull'attualità politica in vista delle elezioni. Qualora nella stessa serata sia trasmesso più di un confronto, le trasmissioni devono essere consecutive; l'ordine di trasmissione dei confronti elettorali è determinato in base al numero dei rappresentanti di ciascun soggetto politico nel Parlamento nazionale in ordine crescente. Sono trasmesse per primi i confronti elettorali dei soggetti attualmente non rappresentati. Nei casi in cui non sia possibile applicare tali criteri si procede mediante sorteggio.

2. Ciascun confronto ha una durata di trenta minuti ed è trasmesso tra le ore 21 e le ore 23, possibilmente in date diverse da quelle delle interviste di cui all'articolo 8, in orari non coincidenti.

3. Il confronto è moderato da un giornalista della Rai. A ciascuno di essi prende parte un numero uguale di giornalisti, di norma se possibile pari a tre, individuati dalla Rai, eventualmente anche tra quelli non dipendenti dalle testate della Rai, sulla base del principio dell'equilibrata rappresentanza di genere.

4. I confronti sono trasmessi di norma in diretta e sono organizzati in modo tale da garantire il rispetto di principi di equilibrio, correttezza e parità di condizioni nei confronti dei soggetti intervistati.

5. Ai confronti elettorali di cui al presente articolo si applicano altresì, in quanto compatibili, le disposizioni previste dalla presente delibera. Le modalità applicative sono definite ai sensi dell'articolo 13, comma 4.

Art. 10.

(Programmi per l'accesso)

1. La programmazione nazionale e regionale dell'Accesso è sospesa a decorrere

dal giorno successivo alla pubblicazione del presente provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale* fino al termine di efficacia della presente delibera.

Art. 11.

(Trasmissioni televideo per i non udenti)

1. Nel periodo successivo alla presentazione delle liste la Rai, in aggiunta alle ulteriori modalità di fruizione delle trasmissioni da parte delle persone diversamente abili, previste dal presente provvedimento, cura la pubblicazione di pagine di televideo recanti l'illustrazione dei programmi delle liste e delle loro principali iniziative nel corso della campagna elettorale e le trasmette a partire dal quinto giorno successivo al termine per la presentazione delle candidature.

Art. 12.

(Trasmissioni televideo per i non vedenti)

1. Nel periodo successivo alla presentazione delle liste la Rai, in aggiunta alle ulteriori modalità di fruizione delle trasmissioni da parte delle persone diversamente abili previste dal contratto di servizio, cura la realizzazione dei programmi previsti dalla presente delibera per la fruizione dei non vedenti.

Art. 13.

(Comunicazioni e consultazione della Commissione)

1. Entro cinque giorni dalla pubblicazione della presente delibera nella *Gazzetta Ufficiale*, la Rai comunica all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e alla Commissione il calendario di massima delle trasmissioni di cui all'articolo 2, comma 1, lettere *a)* e *b)*, pianificate fino alla data del voto

2. La Rai pubblica sul proprio sito *web* con frequenza quotidiana e con modalità

tali da renderli scaricabili, per i programmi di cui all'articolo 2, comma 1, lettere *a)*, *b)* e *c)*:

a) i dati quantitativi del monitoraggio, fruiti dai soggetti di cui all'articolo 3, con evidenza dei tempi di parola, di notizia e di antenna;

b) i temi trattati, i soggetti politici invitati, con evidenza anche del genere;

c) l'ascolto di ciascun programma

3. La Rai pubblica sul proprio sito *web* il venerdì con frequenza settimanale e con modalità tali da renderli scaricabili:

a) il calendario settimanale delle trasmissioni di cui all'articolo 2, comma 1, lettere *a)*, e *b)* programmate la settimana successiva;

b) i dati quantitativi del monitoraggio, fruiti dai soggetti di cui all'articolo 3, con evidenza dei tempi di parola, di notizia e di antenna, in forma aggregata e in percentuale, per tutto il periodo elettorale, dei programmi di cui all'articolo 2, comma 1, lettere *a)*, *b)* e *c)*.

4. Il presidente della Commissione, sentito l'Ufficio di presidenza, tiene con la Rai i contatti necessari per l'attuazione della presente delibera, in particolare valutando gli atti di cui ai commi precedenti e definendo le questioni specificamente menzionate dalla presente delibera, nonché le ulteriori questioni controverse che non ritenga di rimettere alla Commissione.

Art. 14.

(Responsabilità del consiglio di amministrazione e dell'amministratore delegato)

1. Il consiglio di amministrazione e l'amministratore delegato della Rai sono impegnati, nell'ambito delle rispettive competenze, ad assicurare l'osservanza delle indicazioni e dei criteri contenuti nella presente delibera, riferendone tempestivamente alla Commissione. Per le tribune essi potranno essere sostituiti dal direttore competente.

2. Qualora dal monitoraggio dei dati quantitativi e qualitativi, considerati su base settimanale a partire dalla data di convocazione dei comizi elettorali, emergessero costanti o comunque significativi disequilibri nei programmi a contenuto informativo non giustificati da oggettive esigenze informative, la Rai è chiamata a richiedere alla testata interessata misure di riequilibrio a favore dei soggetti politici danneggiati.

3. L'inosservanza della presente disciplina costituisce violazione degli indirizzi della Commissione ai sensi dell'articolo 1, comma 6, lettera *c)*, n. 10, della legge 31 luglio 1997, n. 249.

Art. 15.

(Entrata in vigore)

1. La presente delibera entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana*.

ALLEGATO 2

**QUESITI PER I QUALI È PERVENUTA RISPOSTA SCRITTA ALLA
PRESIDENZA DELLA COMMISSIONE (DAL N. 65/360 AL N. 66/361)**

MOLLICONE. — *Al Presidente e all'Amministratore delegato della Rai.* — Premesso che:

accogliendo la denuncia del Consigliere Rai Giampaolo Rossi in un articolo di Adnkronos;

è verificabile che alcuni programmi attuano un condizionamento culturale e politico permettendo a intellettuali schierati ideologicamente dei monologhi senza possibilità di contraddittorio, come ad esempio è successo con le numerose ospitate di Roberto Saviano al programma « che tempo che fa »;

è chiaro che sotto l'etichetta dell'intrattenimento si nasconde la forte visione politica della persona invitata in trasmissione;

è chiaro altresì che a nessun altro è concesso tutto questo spazio;

L'Autorità sta già vigilando sul rispetto del pluralismo ma è importante che il tema del pluralismo vada allargato a tutti i contenuti informativi e di intrattenimento;

non basta difatti vigilare sulla parità di trattamento fra soggetti politici, se poi a molti intellettuali, giornalisti e *influencer* che pur non facendo parte di un partito politico, rappresentano chiaramente uno schieramento politico, viene dato tutto questo spazio;

è indubbio che la trasmissione di Fabio Fazio è quella che presenta la maggiore criticità sul tema del pluralismo per il palese squilibrio nella scelta degli ospiti che appartengono ad un'unica area culturale e politica;

è considerabile che sotto l'etichetta dell'intrattenimento abbiamo molte volte una tribuna di propaganda politica e ideologica;

si interroga il presidente e l'amministratore delegato su quali iniziative intendano intraprendere per fare in modo che l'AGCOM si occupi di vigilare non solo i telegiornali ma anche i programmi di informazione e intrattenimento, e per fare sì che venga garantita la parità di trattamento fra soggetti politici nella televisione statale. (65/360)

RISPOSTA. — *In merito all'interrogazione in oggetto si informa di quanto segue.*

Il programma « Che tempo che fa » ha sviluppato dalla prima edizione del 2003 una propria linea editoriale incentrata sulla trattazione di argomenti di interesse pubblico, che spaziano dalla cultura, alla musica, allo spettacolo, allo sport, all'attualità, ecc.; in tale quadro il gruppo autorale seleziona — nell'ambito dell'autonomia editoriale riconosciuta contrattualmente — gli ospiti ritenuti più rappresentativi dei singoli temi. Tale impostazione, sotto il profilo quantitativo, si traduce in un numero elevato di ospiti per puntata (in media circa 15).

In tale quadro nel corso dell'attuale stagione del programma la presenza di Saviano si registra in 4 puntate:

il 2 dicembre in collegamento da New York sul tema della carovana di migranti partiti da San Pedro Sulas in Honduras con l'obiettivo di raggiungere gli Stati Uniti;

il 10 febbraio (insieme al regista Claudio Giovannesi) per la presentazione del film « La paranza dei bambini » in concorso al festival di Berlino e il 17 febbraio

(sempre insieme a Claudio Giovannesi) per festeggiare l'orso d'argento vinto per la migliore sceneggiatura;

il 24 febbraio con un monologo su temi di attualità.

In linea prospettica si evidenzia che è attualmente in fase di valutazione l'ipotesi di procedere – ai sensi della legge 28 febbraio – alla riconduzione della responsabilità del programma a specifiche testate giornalistiche registrate ai sensi dell'articolo 32-quinquies, comma 1, del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177 (Testo unico dei servizi media audiovisivi e radiofonici) in relazione al periodo di par condicio collegato alle consultazioni europee del 26 maggio; in tale ipotesi il programma potrebbe – pur nel quadro delle disposizioni che ai sensi della legge 28/2000 saranno approvate dalla Commissione parlamentare di vigilanza – ospitare anche esponenti politici.

PAXIA – Al Presidente e all'Amministratore delegato della RAI. – Premesso che:

in data 24 gennaio 2019 il prefetto di Cosenza ha inoltrato una lettera per la valorizzazione delle minoranze linguistiche in Calabria;

la legge 482/99 in materia della tutela delle minoranze linguistiche storiche all'articolo 2 specifica che: «in attuazione dell'articolo 6 della Costituzione e in armonia con i principi generali stabiliti dagli organismi europei e internazionali, la Repubblica tutela la lingua e la cultura delle popolazioni albanesi, catalane, germaniche, greche, slovene e croate e quelle parlanti il francese, il franco-provenzale, il friulano, il ladino, l'occitano e il sardo.». All'articolo 12 della medesima legge al comma 1 specifica che: «nella convenzione tra il Ministero delle comunicazioni e la società concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo e nel conseguente contratto di servizio sono assicurate con-

dizioni per la tutela delle minoranze linguistiche nelle zone di appartenenza »;

all'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 2 maggio 2001, n. 345 si specifica inoltre che: «nell'ambito delle finalità di cui all'articolo 12 della legge (482/99), la convenzione tra il Ministero delle comunicazioni e la società concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo, e il conseguente contratto di servizio individuano, di preferenza nel territorio di appartenenza di ciascuna minoranza, la sede della società stessa cui sono attribuite le attività di tutela della minoranza, nonché il contenuto minimo della tutela, attraverso la prevista attuazione per ciascuna lingua minoritaria di una delle misure oggetto delle previsioni di cui all'articolo 11, comma 1, lettera a) della Carta europea delle lingue regionali e minoritarie. La convenzione ed il contratto di servizio in corso vengono adeguati, in sede di prima attuazione a quanto previsto dal comma 1 »;

la legge regionale 15/2003 in materia di tutela e valorizzazione della lingua e del patrimonio culturale delle minoranze linguistiche e storiche di Calabria all'articolo 18 chiarifica che: «in base a convenzioni da stipularsi tra la regione e la sede regionale RAI per la Calabria e le emittenti radiotelevisive private sentito il CO.RE.COM. Calabria, nei programmi radiofonici e televisivi regionali sono inseriti programmi culturali, educativi e di intrattenimento nelle lingue di minoranza albanese, greca e occitanica;

tenuto conto:

del rispetto per le minoranze linguistiche tutelate per Costituzione e leggi ordinarie;

considerato:

l'importanza del servizio pubblico radio televisivo anche per fini linguistici;

che la RAI, in quanto servizio pubblico, deve garantire lo stesso servizio a tutti i cittadini utenti;

la normativa vigente in materia di minoranze linguistiche;

si chiede di sapere:

quali iniziative la RAI intenda adottare per adeguarsi alla normativa vigente e al rispetto per le minoranze linguistiche in Calabria che richiedono l'adeguamento del servizio pubblico

si richiede sapere, inoltre, le possibili tempistiche per l'attuazione di tali iniziative. (66/361)

RISPOSTA. — *In merito all'interrogazione in oggetto si informa di quanto segue.*

Il tema della tutela delle minoranze linguistiche costituisce un elemento essenziale nello svolgimento della missione di servizio pubblico affidata alla Rai.

In tale quadro il Contratto di servizio 2018-2022 stabilisce che la Rai debba « pre-

sentare al Ministero dello Sviluppo Economico, per le determinazioni di competenza, un progetto operativo per assicurare l'applicazione delle disposizioni finalizzate alla tutela delle lingue di cui alla legge 15 dicembre 1999, n. 482, tenendo conto, più in particolare, dei seguenti criteri:

i) differenziazione delle esigenze in funzione delle rispettive aree di appartenenza;

ii) necessità di perseguire obiettivi di efficacia ed efficienza;

iii) caratteristiche delle diverse piattaforme di distribuzione con riguardo ai target da conseguire. ».

Il progetto di cui sopra è stato trasmesso al Ministero in data 7 marzo.

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA

sul fenomeno delle mafie e sulle altre associazioni criminali, anche straniere

S O M M A R I O

| | |
|---|-----|
| Sulla pubblicità dei lavori | 211 |
| Seguito dell'esame delle proposte di modifica al codice di autoregolamentazione, valido per il controllo della composizione delle liste elettorali | 211 |
| <i>ALLEGATO (Emendamenti al codice di autoregolamentazione in materia di formazione delle liste delle candidature per le elezioni europee, politiche, regionali, comunali e circoscrizionali)</i> | 213 |
| Sull'ordine dei lavori | 212 |
| Sui collaboratori della Commissione | 212 |
| COMITATO XI – COMITATO PER L'INFILTRAZIONE CRIMINALE NELL'AMBITO DEL SISTEMA DI ASSISTENZA SANITARIA PUBBLICO E PRIVATO | 212 |

Mercoledì 27 marzo 2019. — Presidenza del presidente Nicola MORRA.

La seduta comincia alle 20.15.

Sulla pubblicità dei lavori.

Il PRESIDENTE avverte che della seduta odierna verrà redatto il resoconto sommario ed il resoconto stenografico e che, ai sensi dell'articolo 12, comma 2, del Regolamento interno, la pubblicità dei lavori sarà assicurata anche attraverso l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso.

Seguito dell'esame delle proposte di modifica al codice di autoregolamentazione, valido per il controllo della composizione delle liste elettorali.

Il PRESIDENTE comunica che in seguito alla deliberazione dell'ufficio di pre-

sidenza integrato dai rappresentanti dei gruppi volto a riaprire il termine per la presentazione degli emendamenti al nuovo testo del codice di autoregolamentazione, scaduto il termine alle ore 15 di oggi, risultano pervenuti 17 emendamenti. Rammenta quindi che sugli emendamenti presentati nel corso della prima fase di esame, era già stato reso parere dalla relatrice, onorevole Nesci. Invita quindi i rispettivi presentatori ad illustrare le proposte emendative da ultimo avanzate.

La relatrice NESCI (M5S) rende parere favorevole sulle proposte emendative 1.15 e 1.5, e si esprime in senso contrario sui restanti emendamenti.

Sugli emendamenti riferiti all'articolo 1 intervengono per dichiarazioni di voto i senatori VITALI (FI-BP), LONARDO (FI-

BP), CALIENDO (FI-BP), GIARRUSSO (M5S), ENDRIZZI (M5S), MIRABELLI (PD) e STANCANELLI (FdI), nonché i deputati VERINI (PD), FERRO (FDI), ORLANDO (PD), BARTOLOZZI (FI) e SANTELLI (FI).

Verificata la presenza del numero legale, con separate votazioni risultano respinti tutti gli emendamenti, ad eccezione delle proposte emendative 1.15 e 1.5, che risultano approvate dalla Commissione.

Previe dichiarazioni di voto dei senatori MIRABELLI (PD), VITALI (FI-BP) e STANCANELLI (FdI), la Commissione approva il testo del Codice di autoregolamentazione con le modifiche apportate dalle proposte emendative che hanno ottenuto riscontro favorevole.

La Commissione conviene altresì sulla proposta del Presidente di incaricare gli uffici di apportare le opportune modifiche redazionali al testo del Codice oggetto dell'esame odierno e di predisporre un documento da sottoporre all'esame delle due Assemblee.

Sull'ordine dei lavori.

Dopo che il PRESIDENTE ha preannunziato che rinnoverà l'invito al Ministro dell'interno affinché sia ascoltato in audizione in Commissione, intervengono sull'ordine dei lavori il senatore MIRABELLI

(PD) ed i deputati SANTELLI (FI), CANTALAMESSA (Lega) e FERRO (FDI).

Sui collaboratori della Commissione.

Il PRESIDENTE comunica che, nel corso della riunione dell'Ufficio di presidenza integrato dai rappresentanti dei gruppi di ieri, 26 marzo 2019, è stato deliberato che la Commissione si avvalga della collaborazione a tempo pieno della dottoressa Marisa Manzini, per avvalersi della quale, comunque, la Commissione dovrà attendere la prescritta autorizzazione e il collocamento fuori ruolo da parte del Consiglio Superiore della Magistratura. Comunica altresì che è stata deliberata la collaborazione a tempo parziale e limitato, del dottor Giuseppe Lombardo, procuratore aggiunto presso il Tribunale di Reggio Calabria, del dottor Giuseppe Gatti, magistrato DDA di Bari e del dottor Camillo Falvo, magistrato presso la Procura della Repubblica di Catanzaro.

La seduta termina alle 21.45.

COMITATO XI – COMITATO PER L'INFILTRAZIONE CRIMINALE NELL'AMBITO DEL SISTEMA DI ASSISTENZA SANITARIA PUBBLICO E PRIVATO

Mercoledì 27 marzo 2019.

Il Comitato si è riunito dalle 21.50 alle 22.10.

ALLEGATO

Emendamenti al codice di autoregolamentazione in materia di formazione delle liste delle candidature per le elezioni europee, politiche, regionali, comunali e circoscrizionali.

ART. 1.

Sopprimere l'articolo.

1. 1. Vitali, Mangialavori, Santelli, Lonardo, Bartolozzi, Caliendo, Pentangelo, Zanettin.

(Respinto)

(Parere contrario del relatore espresso nella seduta del 24 gennaio 2019)

Al comma 1, sostituire le parole da: sia stato emesso fino a: consumati o tentati con le seguenti: sia stata emessa almeno sentenza di condanna in grado di appello confermativa integralmente della sentenza di primo grado.

1. 3. Vitali, Mangialavori, Santelli, Lonardo, Bartolozzi, Caliendo, Pentangelo, Zanettin.

(Respinto)

(Parere contrario del relatore espresso nella seduta del 24 gennaio 2019)

Al comma 1, sopprimere le parole: o la citazione diretta a giudizio.

1. 12. Ferro, Stancanelli.

(Respinto)

Al comma 1, sostituire le parole: con sentenza anche non definitiva di primo grado, ovunque ricorrano, con le seguenti: con sentenza definitiva.

1. 2. Lonardo.

(Respinto)

(Parere contrario del relatore espresso nella seduta del 24 gennaio 2019)

Al comma 1, sopprimere le parole: ovvero sia stato emesso decreto di applicazione di misure di prevenzione personali o patrimoniali.

1. 13. Ferro, Stancanelli.

(Respinto)

Al comma 1, sopprimere le parole: o patrimoniali.

1. 14. Ferro, Stancanelli.

(Respinto)

Al comma 1, la lettera b) è soppressa.

1. 6. Santelli.

(Respinto)

Al comma 1, la lettera g) è soppressa.

1. 7. Santelli.

(Respinto)

*Al comma 1, lettera l), dopo le parole: attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti (articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni; articolo 452-*quatordecies* c.p., inserito dall'articolo 3, comma 1, lettera a) del decreto legislativo 1° marzo 2018, n. 21) sono aggiunte le seguenti: nonché per i reati di cui agli articoli 452-*quater* e 452-*sexies* del Codice penale.*

1. 15. Ferro, Stancanelli.

(Approvato)

Al comma 1, la lettera m) è soppressa.

1. 8. Santelli.

(Respinto)

Al comma 1, la lettera n) è soppressa.

1. 9. Santelli.

(Respinto)

Al comma 2, lettera a), sopprimere le parole: o patrimoniali.

1. 16. Ferro, Stancanelli.

(Respinto)

Al comma 2, la lettera b) è soppressa.

1. 10. Santelli.

(Respinto)

Al comma 2, la lettera c) è soppressa.

1. 11. Santelli.

(Respinto)

Al comma 2, lettera c), le parole: ancorché il decreto di scioglimento non sia ancora definitivo sono sostituite dalle seguenti: solo allorché il decreto sia definitivo.

1. 17. Ferro, Stancanelli.

(Respinto)

Al comma 2, lettera d), dopo le parole: superino i quattro anni, aggiungere il seguente periodo: Nel cumulo, comunque inteso ai sensi del periodo precedente, non si tiene conto delle condanne riportate per i seguenti reati:

articolo 595 c.p. (diffamazione);

articoli 2 e 3 del decreto-legge 26 aprile 1993, n. 122, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 1993, n. 205 (legge Mancino – misure urgenti in materia di discriminazione razziale, etnica e religiosa);

articoli 604-bis (propaganda e istigazione a delinquere per motivi di discriminazione razziale etnica e religiosa) e 604-ter c.p. (aggravante), inseriti dall'articolo 2, comma 1, lettera i) del decreto legislativo 1° marzo 2018, n. 21 (che ha abrogato l'articolo 3 della legge Mancino e l'articolo 3 della legge 13 ottobre 1975 n. 654 «Ratifica ed esecuzione della convenzione internazionale sull'eliminazione di tutte le forme di discriminazione razziale, aperta alla firma a New York il 7 marzo 1966», richiamato dalla «legge Mancino»);

1. 5. Giarrusso, Cantalamessa.

(Approvato)

All'articolo 1 introdurre il seguente comma:

2-bis. I partiti, le formazioni politiche, i movimenti e le liste civiche che aderiscono alle previsioni del presente codice si impegnano:

a) a richiedere ai propri candidati il certificato del casellario dei carichi pendenti rilasciato dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale che ha giurisdizione sul luogo di residenza;

b) a richiedere ai propri candidati una autocertificazione relativa ai carichi pendenti in tutte le altre Procure della Repubblica;

c) a prevedere nei propri regolamenti interni specifiche modalità di controllo e valutazione dei certificati dei carichi pendenti e, in caso di autocertificazioni false, procedure sanzionatorie di espulsione e di futura incandidabilità.

1. 4. (Testo 2) Grasso.

(Respinto)

(Parere contrario del relatore espresso nella seduta del 24 gennaio 2019)

COMITATO PARLAMENTARE

per la sicurezza della Repubblica

S O M M A R I O

AUDIZIONI:

| | |
|--|-----|
| Audizione, ai sensi dell'articolo 31, comma 3, della legge n. 124 del 2007, del Presidente dell'Autorità garante per la protezione dei dati personali, Antonello Soro (<i>Svolgimento e conclusione</i>) | 215 |
|--|-----|

AUDIZIONI

Mercoledì 27 marzo 2019. — Presidenza del presidente Lorenzo GUERINI.

La seduta comincia alle 10.40.

Audizione, ai sensi dell'articolo 31, comma 3, della legge n. 124 del 2007, del Presidente dell'Autorità garante per la protezione dei dati personali, Antonello Soro.

(Svolgimento e conclusione).

Lorenzo GUERINI, *presidente*, introduce l'audizione del presidente dell'Autorità garante per la protezione dei dati personali, Antonello Soro, accompagnato dalla dottoressa Federica Resta, assistente giuridico, dal dottor Mario De Bernart, dirigente Servizio Affari legislativi e isti-

tuzionali e dal dottor Baldo Meo, dirigente Servizio Relazioni esterne e media.

Antonello SORO, *presidente dell'Autorità garante per la protezione dei dati personali*, svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Intervengono, formulando domande e richieste di chiarimenti, Lorenzo GUERINI, *presidente*, il deputato Elio VITO (FI) e il senatore Adolfo URSO (Fdl), a cui risponde Antonello SORO, *presidente dell'Autorità garante per la protezione dei dati personali*.

Lorenzo GUERINI, *presidente*, dopo aver ringraziato il presidente Soro, dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 11.30.

COMMISSIONE PARLAMENTARE

per l'infanzia e l'adolescenza

S O M M A R I O

| | |
|--|-----|
| Sulla pubblicità dei lavori | 216 |
| PROCEDURE INFORMATIVE: | |
| Seguito dell'indagine conoscitiva su bullismo e cyberbullismo. | |
| Audizione del Presidente dell'Istituto nazionale di statistica (Istat) | 216 |
| UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI PARLAMENTARI | 219 |

Mercoledì 27 marzo 2019. — Presidenza del vice presidente PILLON. — Interviene, ai sensi dell'articolo 48 del Regolamento, il professor Giancarlo Blangiardo, presidente dell'Istituto nazionale di statistica (Istat), accompagnato dalla dottoressa Patrizia Caccioli, direttore della Direzione centrale per la comunicazione, dalla dottoressa Vittoria Buratta, direttore della Direzione centrale per le statistiche sociali e il censimento della popolazione e dalla dottoressa Giuseppina Muratore della Direzione centrale per le statistiche sociali e il censimento della popolazione e dalla dottoressa Elisabetta Segre dell'Ufficio di Presidenza.

La seduta comincia alle 8.50.

Sulla pubblicità dei lavori.

Il PRESIDENTE avverte che della seduta odierna verrà redatto il resoconto sommario e che, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento del Senato, è stata richiesta l'attivazione dell'impianto audiovisivo, con contestuale registrazione audio, e che la Presidenza del Senato ha

fatto preventivamente conoscere il proprio assenso.

I lavori della Commissione, che saranno oggetto di registrazione, potranno essere quindi seguiti – dall'esterno – sia sulla *web TV Camera* che su quella del Senato.

Non essendovi osservazioni, tale forma di pubblicità è dunque adottata per il prosieguo dei lavori.

PROCEDURE INFORMATIVE

Seguito dell'indagine conoscitiva su bullismo e cyberbullismo.

Audizione del Presidente dell'Istituto nazionale di statistica (Istat).

Il presidente PILLON, dopo aver ringraziato il professor Blangiardo, avverte che nell'audizione odierna il Presidente dell'Istituto nazionale di statistica (Istat) è chiamato a fornire il proprio autorevole contributo sulle questioni afferenti ai fenomeni del bullismo e del cyberbullismo.

Il presidente BLANGIARDO, nel rilevare come in questa audizione l'Istat in-

tenda offrire contributo utile per i lavori della Commissione, precisa che i fenomeni del bullismo e cyberbullismo sono stati oggetto, nel 2014, di una specifica rilevazione.

Per bullismo si indicano generalmente le prepotenze perpetrate da bambini e ragazzi nei confronti dei loro coetanei. La definizione del fenomeno si basa su tre condizioni: intenzionalità, persistenza nel tempo, asimmetria nella relazione. Esso è pertanto contraddistinto da un'interazione tra coetanei caratterizzata da un comportamento aggressivo, da uno squilibrio di forza/potere nella relazione e da una durata temporale delle azioni « vessatorie ».

Nell'indagine, ai ragazzi da 11 a 17 anni è stato chiesto se, nei 12 mesi precedenti l'intervista, avessero subito una o più prepotenze/soprusi, presentando loro diverse possibili situazioni per aiutare le giovani vittime a ricordare. Sono state, inoltre, raccolte informazioni su coloro che hanno assistito ad atti di sopraffazione e/o violenza tra coetanei e sulle strategie che i ragazzi considerano più efficaci per uscire dalla spirale del bullismo.

Il fenomeno è in continua evoluzione: le nuove tecnologie a disposizione, Internet o telefono cellulare, sono divenute ulteriori potenziali mezzi attraverso cui compiere e subire prepotenze o soprusi; da qui la necessità, per disporre di un quadro preciso del fenomeno, di monitorare anche il cyberbullismo che consiste nell'invio di messaggi offensivi, insulti o foto umilianti tramite sms, e-mail, diffuse in chat o sui social network, allo scopo di molestare una persona per un periodo più o meno lungo.

Con riguardo ai dati sul bullismo nel report diffuso dall'Istat nel dicembre del 2015, più del 50 per cento degli intervistati riferisce di essere rimasto vittima, di un qualche episodio offensivo, non rispettoso e/o violento. Una percentuale significativa, quasi uno su cinque dichiara di aver subito azioni tipiche di bullismo una o più volte al mese.

Le ragazze presentano una percentuale di vittimizzazione superiore rispetto ai ragazzi.

Le differenze sono sostanziali a livello territoriale: le azioni vessatorie sono più frequenti nel Nord del Paese, dove le vittime di atti di bullismo rappresentano il 23 per cento degli intervistati.

Tra i ragazzi che vivono in zone poco o per nulla disagiate si registra la quota più bassa di ragazzi e adolescenti che hanno subito atti prevaricatori da parte di coetanei; tra coloro che vivono in zone molto disagiate tale quota sale al 55,4 per cento e si registra la quota più elevata di vittime di prepotenze che avvengono con assiduità.

Per quanto riguarda le reazioni alle situazioni di bullismo, la maggioranza, soprattutto le ragazze, ritiene che confidandosi con le persone « più vicine » sia possibile definire meglio la reazione e/o il comportamento da tenere. Infatti, un numero relativamente importante di ragazzi suggerisce il ricorso all'indifferenza come strumento di difesa.

Con riguardo al fenomeno del cyberbullismo il report evidenzia che esso ha colpito il 22,2 per cento di tutte le vittime di bullismo. La maggior propensione delle ragazze/adolescenti a utilizzare il telefono cellulare e a connettersi a internet probabilmente le espone di più ai rischi della rete e dei nuovi strumenti di comunicazione. Tra le intervistate si registra una quota più elevata di vittime di sesso femminile.

Inoltre nel 2015 l'Istat ha condotto nelle scuole secondarie di primo e secondo grado un'indagine sull'integrazione dei ragazzi stranieri. Nell'indagine è stato intervistato anche un gruppo di controllo di ragazzi italiani, rilevato nelle stesse scuole degli stranieri. Dal report emerge che i ragazzi stranieri subiscono in misura relativamente maggiore episodi di bullismo rispetto agli italiani.

I ragazzi che sembrano essere più « esposti » a episodi di prepotenza e comportamenti vessatori da parte dei loro coetanei sono i filippini, i cinesi e gli indiani. Si tratta delle collettività che l'indagine ha individuato tra le più « chiuse » nei confronti del paese ospitante.

Per tutti gli ordini di scuola, i maschi stranieri mettono in luce uno svantaggio rispetto ai coetanei italiani più elevato di quello che si registra tra le ragazze straniere e italiane.

Il comportamento associato al bullismo può, nelle sue forme più serie, comportare la violazione di norme penali anche gravi. In un elenco, non esaustivo, compaiono le molestie, le minacce, le percosse e le lesioni, l'ingiuria e la diffamazione, il danneggiamento, il furto e la rapina, gli atti persecutori, la sostituzione di persona per arrivare all'istigazione al suicidio.

Gli archivi statistici amministrativi informatizzati non rendono concretamente disponibile la descrizione dell'evento, presente in forma testuale nella denuncia resa o nel fascicolo processuale, dalla quale si potrebbe ricavare se la denuncia avvenisse a seguito di atti di bullismo. Pertanto l'Istat ha deciso di analizzare il delitto, che presenta più analogie con il bullismo sotto il profilo dello stato di ansia e insicurezza che ingenera nelle giovani vittime, gli atti persecutori, o *stalking*. Si è limitato lo studio al segmento delle vittime minorenni, età in cui la frequentazione dell'ambiente scolastico favorisce l'esposizione al rischio di vittimizzazione da bullismo, le denunce di atti persecutori riguardano una proporzione minima di giovani: lo *stalking* si configura maggiormente come un reato di genere, il numero delle vittime donne è tre volte quello dei maschi, per arrivare ad essere 5 volte maggiore nelle classi di età 18-24 e 25-34 anni.

Per quanto concerne i progetti futuri per la rilevazione statistica del fenomeno l'Istat sta progettando una nuova indagine su bambini e ragazzi. L'obiettivo generale dell'indagine è quello di acquisire informazioni su comportamenti, atteggiamenti e progetti futuri con attenzione ad alcune tematiche emergenti come quelle delle discriminazioni del bullismo e del cyberbullismo.

Il PRESIDENTE dichiara aperta la discussione.

La senatrice Licia RONZULLI (FI-BP) si congratula preliminarmente con il professor Blangiardo per la sua recente e prestigiosa nomina a Presidente dell'Istituto nazionale di statistica.

Dall'interessante relazione svolta emerge come i dati relativi al fenomeno oggetto dell'indagine conoscitiva risalgano al 2014. Tenuto conto del fatto che il bullismo e in particolare il cyberbullismo costituiscono dei fenomeni in continua evoluzione, sia in termini di diffusione quantitativa sia sotto il profilo delle modalità con le quali si realizzano, sarebbe forse opportuno che l'Istat procedesse con una maggiore regolarità, ad esempio con cadenza biennale, alla rilevazione dei dati e alla elaborazione di puntuali *report*.

La senatrice Maria SAPONARA (L-SP-PSd'Az), nell'associarsi alle congratulazioni per la recente nomina, chiede in che modo i dati rilevati nei *report* elaborati dall'Istat si possono « conciliare » con quelli riportati nelle indagini svolte da altre associazioni che operano nel campo della lotta al bullismo e cyberbullismo.

L'onorevole Laura CAVANDOLI (Lega) chiede al Presidente dell'Istat se, nella predisposizione del questionario per la prossima indagine sul fenomeno, possano essere inseriti puntuali domande relative agli effetti della legge n. 71 del 2017. Sarebbe in particolare interessante verificare se il sistema di prevenzione delineato dalla suddetta legge faccia sentire più sicuri e protetti i minori.

Il senatore PATRIARCA (PD) chiede se sia possibile, alla luce dei dati rilevati, valutare l'eventuale relazione fra le situazioni di povertà educativa e l'insorgenza di episodi di bullismo e cyberbullismo. Sarebbe inoltre interessante acquisire dati anche relativi, più in generale, al funzionamento del sistema di prevenzione delineato dalla legge del 2017, con particolare riguardo al terzo settore e al ruolo della rete associativa.

Il presidente PILLON (L-SP-PSd'Az), con riguardo al fenomeno del bullismo e

alla connessione con il reato di *stalking*, chiede al presidente Blangiardo di chiarire se vi siano rilevazioni sul rapporto vittime aggressore sotto il profilo del genere. Domanda inoltre se, con riguardo alla vittima sia possibile stabilire una correlazione fra i contesti di crisi familiare e il verificarsi di atti di bullismo. Infine, relativamente al fenomeno del bullismo ai danni di minori stranieri chiede se vi sia una correlazione fra la nazionalità dell'aggressore e quella dell'agredito.

Il PRESIDENTE, nel prendere atto che non vi sono ulteriori richieste di intervento, invita il presidente Blangiardo a fornire per iscritto la risposta ai quesiti posti nel corso dell'audizione.

Dopo un breve intervento del professor Blangiardo, il PRESIDENTE dichiara chiusa l'audizione e rinvia il seguito dell'indagine conoscitiva.

La seduta termina alle 9.20.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI PARLAMENTARI

Mercoledì 27 marzo 2019. — Presidenza della presidente RONZULLI.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 9.20 alle 9.35.

INDICE GENERALE

COMITATO PER LA LEGISLAZIONE

AUDIZIONI INFORMALI:

| | |
|--|---|
| Audizione del Presidente del Consiglio di Stato, Filippo Patroni Griffi, sulle attuali tendenze della produzione normativa | 3 |
|--|---|

GIUNTA PER LE AUTORIZZAZIONI

DELIBERAZIONI IN MATERIA D'INSINDACABILITÀ:

| | |
|---|---|
| Richiesta di deliberazione pervenuta dal tribunale di Roma nell'ambito del procedimento penale nei confronti dei deputati Dalila Nesci e Paolo Parentela (procedimento n. 33074/17 RGNR) (doc. IV-ter, n. 12) (<i>Seguito dell'esame e conclusione</i>) | 4 |
|---|---|

| | |
|------------------------------------|---|
| Comunicazioni del Presidente | 6 |
|------------------------------------|---|

| | |
|---|---|
| UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI | 6 |
|---|---|

COMMISSIONI RIUNITE (I e IV)

RISOLUZIONI:

| | |
|--|---|
| 7-00178 Aresta: Sui requisiti necessari ai fini dell'idoneità a guardia particolare giurata (<i>Seguito della discussione e conclusione – Approvazione della risoluzione n. 8-00022</i>) ... | 7 |
|--|---|

| | |
|---|---|
| ALLEGATO (<i>Risoluzione approvata dalle Commissioni</i>) | 9 |
|---|---|

COMMISSIONI RIUNITE (I e XI)

SEDE REFERENTE:

| | |
|--|----|
| Interventi per la concretezza delle azioni delle pubbliche amministrazioni e la prevenzione dell'assenteismo. C. 1433 Governo, approvato dal Senato, e C. 781 Ravetto (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>) | 11 |
|--|----|

| | |
|---|----|
| ALLEGATO (<i>Proposte emendative approvate</i>) | 19 |
|---|----|

SEDE REFERENTE:

| | |
|--|----|
| Interventi per la concretezza delle azioni delle pubbliche amministrazioni e la prevenzione dell'assenteismo. C. 1433 Governo, approvato dal Senato, e C. 781 Ravetto (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>) | 17 |
|--|----|

| | |
|---|----|
| UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI | 18 |
|---|----|

COMMISSIONI RIUNITE (II e VI)

ATTI DEL GOVERNO:

| | |
|--|----|
| Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2017/828 che modifica la direttiva 2007/36/CE per quanto riguarda l'incoraggiamento dell'impegno a lungo termine degli azionisti. Atto n. 71 (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e conclusione – Parere favorevole con osservazioni</i>) | 20 |
|--|----|

| | |
|--|----|
| ALLEGATO (<i>Parere approvato dalle Commissioni</i>) | 21 |
|--|----|

COMMISSIONI RIUNITE (IV e VII)

RISOLUZIONI:

| | |
|---|----|
| Sulla pubblicità dei lavori | 24 |
| 7-00072 Acunzo: Per la promozione di forme di collaborazione tra il Ministero della difesa e il Ministero dei beni e delle attività culturali in materia di spettacoli teatrali (<i>Discussione e rinvio</i>) | 24 |

COMMISSIONI RIUNITE (V e VIII)

SEDE REFERENTE:

| | |
|---|----|
| Legge quadro per lo sviluppo delle isole minori marine, lagunari e lacustri. C. 1285 Moronese, approvata dal Senato (<i>Seguito esame e rinvio</i>) | 27 |
| ALLEGATO (<i>Emendamenti ed articoli aggiuntivi</i>) | 31 |

COMMISSIONI RIUNITE (VII e XIII)

| | |
|---|----|
| UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI | 72 |
|---|----|

COMMISSIONI RIUNITE (IX e X)

AUDIZIONI INFORMALI:

| | |
|---|----|
| Audizione dei commissari straordinari di Alitalia-Società Aerea Italiana Spa in amministrazione straordinaria, Daniele Discepolo, Enrico Laghi e Stefano Paleari, sulla situazione economico-finanziaria e sulle prospettive dell'impresa | 73 |
|---|----|

I Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA:

| | |
|--|----|
| 5-01753 Gebhard: Su problematiche derivanti dall'estensione, operata dalla legge 9 gennaio 2019, n. 3, a fondazioni, associazioni e comitati, di taluni obblighi previsti per i partiti politici | 75 |
| ALLEGATO 1 (<i>Testo della risposta</i>) | 81 |
| 5-01754 Sisto e Mulè: Sulle iniziative da intraprendere per la caserma dei Vigili del fuoco di Albenga | 75 |
| ALLEGATO 2 (<i>Testo della risposta</i>) | 82 |
| 5-01755 Macina: Sui dati relativi all'applicazione degli articoli 116 e 117 del decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e della legge 26 maggio 1969, n. 241, in materia di agevolazioni di viaggio in occasione delle consultazioni elettorali | 76 |
| ALLEGATO 3 (<i>Testo della risposta</i>) | 83 |
| 5-01756 Prisco ed altri: Sulle iniziative da assumere per contrastare comportamenti che possano istigare alla violenza nelle manifestazioni sportive | 76 |
| ALLEGATO 4 (<i>Testo della risposta</i>) | 85 |
| 5-01757 Migliore: Su questioni relative all'applicazione dell'articolo 14 del decreto-legge n. 113 del 2018, in materia di conoscenza della lingua italiana quale requisito per la concessione della cittadinanza italiana | 77 |
| ALLEGATO 5 (<i>Testo della risposta</i>) | 87 |
| UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI | 78 |

INDAGINE CONOSCITIVA:

| | |
|---|----|
| Indagine conoscitiva nell'ambito dell'esame della proposta di legge costituzionale C. 1585 cost. approvata dal Senato, e C. 1172 cost. D'Uva, recante « Modifiche agli articoli 56, 57 e 59 della Costituzione in materia di riduzione del numero dei parlamentari » e della proposta di legge C. 1616, approvata dal Senato, recante « Disposizioni per assicurare l'applicabilità delle leggi elettorali indipendentemente dal numero dei parlamentari ». | |
| Audizione del professor Massimo Luciani, Professore di diritto costituzionale presso l'Università di Roma « La Sapienza » (<i>Svolgimento e conclusione</i>) | 78 |

| | |
|---|-----|
| Audizione del professor Francesco Clementi, Professore di diritto pubblico comparato presso l'Università di Perugia (<i>Svolgimento e conclusione</i>) | 79 |
| COMITATO PERMANENTE PER I PARERI: | |
| Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e altre disposizioni in materia di tutela delle vittime di violenza domestica e di genere. Emendamenti C. 1455-A Governo e abb. (Parere all'Assemblea) (<i>Esame e conclusione – Parere</i>) | 79 |
| II Giustizia | |
| SEDE CONSULTIVA: | |
| Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Serbia sulla cooperazione nel settore della difesa, fatto a Belgrado il 16 dicembre 2013. C. 1541 Governo (Parere alla III Commissione) (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole</i>) | 88 |
| Interventi per la concretezza delle azioni delle pubbliche amministrazioni e la prevenzione dell'assenteismo. C. 1433 Governo, approvato dal Senato, e abb. (Parere alle Commissioni riunite I e XI) (<i>Esame e rinvio</i>) | 88 |
| SEDE REFERENTE: | |
| Modifiche all'articolo 5 della legge 1° dicembre 1970, n. 898, in materia di assegno spettante a seguito di scioglimento del matrimonio o dell'unione civile. C. 506 Morani (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>) | 91 |
| AVVERTENZA | 91 |
| III Affari esteri e comunitari | |
| AUDIZIONI: | |
| Audizione della viceministra degli affari esteri e della cooperazione internazionale, Emanuela Claudia Del Re, sullo stato delle relazioni tra l'Italia e l'Egitto anche in relazione all'accertamento delle responsabilità sulla morte di Giulio Regeni, avvenuta il 25 gennaio 2016 (<i>Svolgimento, ai sensi dell'articolo 143, comma 2, del regolamento, e conclusione</i>) | 92 |
| ATTI DEL GOVERNO: | |
| Schema di decreto ministeriale di individuazione, per l'anno 2019, delle priorità tematiche per l'attribuzione di contributi a progetti di ricerca proposti dagli enti internazionalistici. Atto n. 75 (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio</i>) | 93 |
| SEDE REFERENTE: | |
| Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra la Repubblica italiana e l'Organizzazione internazionale di diritto per lo sviluppo (IDLO) relativo alla sede dell'organizzazione, fatto a Roma il 14 giugno 2017. C. 1680 senatori Ferrara ed altri, approvato dal Senato (<i>Esame e rinvio</i>) | 96 |
| Ratifica ed esecuzione del Protocollo aggiuntivo (n. 3) all'Accordo sulla sede tra il Governo della Repubblica italiana e l'Istituto universitario europeo, con allegati, fatto a Firenze il 19 ottobre 2018. C. 1681 Governo, approvato dal Senato (<i>Esame e rinvio</i>) | 98 |
| Ratifica ed esecuzione dello Scambio di Note per la proroga dell'Accordo di cooperazione nel settore della difesa tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica del Libano del 21 giugno 2004, fatto a Beirut il 25 luglio e il 16 settembre 2016. C. 1469 Governo (<i>Seguito dell'esame e conclusione</i>) | 99 |
| UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI | 100 |
| INDAGINE CONOSCITIVA: | |
| Sull'azione internazionale dell'Italia per l'attuazione dell'Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile: l'efficacia del quadro normativo nazionale e del sistema italiano di cooperazione. | |
| Audizione di rappresentanti di AIDOS, Associazione Italiana Donne per lo Sviluppo (<i>Svolgimento e conclusione</i>) | 100 |

IV Difesa

INTERROGAZIONI:

| | |
|---|-----|
| Sulla pubblicità dei lavori | 102 |
| 5-01395 Galantino: Sui difetti di funzionamento del paracadute modello T10-C e sui bandi di gara aggiuntivi per ripristinarne la piena funzionalità | 102 |
| <i>ALLEGATO 1 (Testo della risposta)</i> | 109 |
| 5-00716 Pagani: Sulla missione militare dell'Unione Africana in Somalia denominata Amisom | 102 |
| <i>ALLEGATO 2 (Testo della risposta)</i> | 111 |

SEDE CONSULTIVA:

| | |
|--|-----|
| Sulla pubblicità dei lavori | 103 |
| Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Serbia sulla cooperazione nel settore della difesa, fatto a Belgrado il 16 dicembre 2013. C. 1541 Governo (Parere alla III Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>) ... | 103 |
| Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione in materia di difesa tra Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica del Niger, fatto a Roma il 26 settembre 2017. C. 1468 Governo (Parere alla III Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>) | 105 |

ATTI DEL GOVERNO:

| | |
|--|-----|
| Sulla pubblicità dei lavori | 107 |
| Schema di decreto ministeriale di approvazione del programma pluriennale di A/R n. SMD 04/2017, relativo all'acquisizione, comprensiva del relativo sostegno logistico, di aeromobili a pilotaggio remoto della categoria MALE (<i>Medium Altitude Long Endurance</i>) e potenziamento delle capacità di <i>Intelligence, Surveillance and Reconnaissance</i> della Difesa. Atto n. 2 (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>) | 107 |

SEDE CONSULTIVA:

| | |
|---|-----|
| Sulla pubblicità dei lavori | 108 |
| Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Serbia sulla cooperazione nel settore della difesa, fatto a Belgrado il 16 dicembre 2013. C. 1541 Governo (Parere alla III Commissione) (<i>Seguito esame e conclusione – Parere favorevole</i>) | 108 |
| <i>ALLEGATO 3 (Parere approvato dalla Commissione)</i> | 112 |
| Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione in materia di difesa tra Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica del Niger, fatto a Roma il 26 settembre 2017. C. 1468 Governo (Parere alla III Commissione) (<i>Seguito esame e conclusione – Parere favorevole</i>) | 108 |
| <i>ALLEGATO 4 (Parere approvato dalla Commissione)</i> | 113 |
| UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI | 108 |

V Bilancio, tesoro e programmazione

SEDE CONSULTIVA:

| | |
|---|-----|
| Ratifica ed esecuzione dei seguenti Trattati: <i>a)</i> Trattato di estradizione tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica del Kenya, fatto a Milano l'8 settembre 2015; <i>b)</i> Trattato di assistenza giudiziaria in materia penale tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica del Kenya, fatto a Milano l'8 settembre 2015. C. 1539 Governo (Parere alla III Commissione) (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con condizioni, volte a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione</i>) | 115 |
| Ratifica ed esecuzione dei seguenti Trattati: <i>a)</i> Trattato di assistenza giudiziaria in materia penale tra la Repubblica italiana e la Repubblica del Kazakhstan, fatto ad Astana il 22 gennaio 2015; <i>b)</i> Trattato di estradizione tra la Repubblica italiana e la Repubblica del Kazakhstan, fatto ad Astana il 22 gennaio 2015. C. 1540 Governo (Parere alla III Commissione) (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con condizioni, volte a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione</i>) | 116 |

| | |
|--|-----|
| Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Serbia sulla cooperazione nel settore della difesa, fatto a Belgrado il 16 dicembre 2013. C. 1541 Governo (Parere alla III Commissione) (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con condizioni, volte a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione</i>) | 117 |
| Disposizioni in materia di trasparenza dei rapporti tra le imprese produttrici, i soggetti che operano nel settore della salute e le organizzazioni sanitarie. Nuovo testo C. 491 (Parere alla XII Commissione) (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>) | 118 |
| Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e altre disposizioni in materia di tutela delle vittime di violenza domestica e di genere. C. 1455-A (Parere all'Assemblea) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole – Parere su emendamenti</i>) | 119 |
| ALLEGATO (<i>Documentazione depositata dal rappresentante del Governo</i>) | 126 |
| ATTI DEL GOVERNO: | |
| Schema di decreto legislativo recante modifiche al decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 200, di attuazione della direttiva 2005/28/CE, adottato in attuazione della delega per il riassetto e la riforma della normativa in materia di sperimentazione clinica dei medicinali ad uso umano. Atto n. 72 (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e conclusione – Parere favorevole</i>) | 124 |
| UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI | 125 |
| AUDIZIONI INFORMALI: | |
| Audizione di rappresentanti della Corte dei conti nell'ambito dell'esame in sede referente della proposta di legge C. 977 Germanà, recante Disposizioni per il recupero di mancati trasferimenti erariali agli enti locali della Regione siciliana | 125 |
| VI Finanze | |
| SEDE REFERENTE: | |
| Disposizione per la semplificazione fiscale, il sostegno delle attività economiche e delle famiglie e il contrasto dell'evasione fiscale. C. 1074 Ruocco (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>) | 130 |
| VII Cultura, scienza e istruzione | |
| AUDIZIONI INFORMALI: | |
| Audizione informale di rappresentanti di: Forum delle associazioni familiari, Comitato articolo 26, Non si tocca la famiglia e Lions Club International MD 108, nell'ambito dell'esame in sede referente delle proposte di legge C. 682 Capitanio, C. 734 Gelmini, C. 916 Dadone, C. 988 Battilocchio, C. 1166 Toccafondi, C. 1182 Comaroli, C. 1464 Mura, C. 1465 Schullian, C. 1480 Pella, C. 1485 d'iniziativa popolare, C. 1499 Frassinetti e Petizione n. 111, in materia di educazione civica o educazione alla cittadinanza attiva e responsabile e alla Costituzione | 132 |
| VIII Ambiente, territorio e lavori pubblici | |
| RISOLUZIONI: | |
| 7-00195 Ilaria Fontana e 7-00207 Muroni: Misure per assicurare maggiore efficacia e pubblicità agli interventi di tutela della qualità dell'aria (<i>Discussione e rinvio</i>) | 133 |
| UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI | 135 |
| INTERROGAZIONI: | |
| 5-00782 Cenni: Delocalizzazione dello stabilimento produttivo chimico della M3 Srl sito a San Miniato (PI) | 135 |
| ALLEGATO 1 (<i>Testo della risposta</i>) | 137 |
| 5-00971 Invidia: Criticità ambientali derivanti dal differimento della chiusura dell'inceneritore sito nel territorio di Busto Arsizio | 135 |
| ALLEGATO 2 (<i>Testo della risposta</i>) | 139 |

| | |
|--|-----|
| 5-01154 Businarolo: Istituzione dell'osservatorio ambientale per il monitoraggio e la condivisione con istituzioni locali e cittadini degli interventi relativi alla linea ferroviaria AV/AC Milano-Verona | 136 |
| ALLEGATO 3 (Testo della risposta) | 141 |
| 5-01735 Gribaudo: Ritardi nella procedura di valutazione di impatto ambientale per la realizzazione della variante di Demonte sulla strada statale 21 in Piemonte | 136 |
| ALLEGATO 4 (Testo della risposta) | 142 |

IX Trasporti, poste e telecomunicazioni

INTERROGAZIONI:

| | |
|--|-----|
| 5-00856 D'Inca: Finanziamento del sistema tramviario monorotaia SIR del comune di Padova . | 144 |
| ALLEGATO 1 (Testo integrale della risposta) | 148 |
| 5-01031 Cortelazzo: Mantenimento del servizio di treni ad alta velocità/alta capacità sulla tratta Venezia S. Lucia-Roma Termini. | |
| 5-01457 Pellicani: Ripristino di corse del Frecciarossa da Venezia a Roma e realizzazione della tratta ferroviaria ad alta velocità tra Padova e Bologna | 144 |
| ALLEGATO 2 (Testo integrale della risposta) | 149 |
| 5-01459 Giacometto: Progetto di riorganizzazione dell'assetto aziendale dell'Ente nazionale per l'assistenza al volo (ENAV) | 144 |
| ALLEGATO 3 (Testo integrale della risposta) | 150 |

SEDE REFERENTE:

| | |
|--|-----|
| Affidamento dei servizi di trasporto nelle ferrovie turistiche isolate della rete ferroviaria e di vigilanza sull'applicazione delle norme di sicurezza. C. 1615 Marino (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>) | 145 |
| ALLEGATO 4 (Emendamenti presentati) | 151 |
| ALLEGATO 5 (Emendamenti approvati) | 152 |

INDAGINE CONOSCITIVA:

| | |
|---|-----|
| Indagine conoscitiva sulle nuove tecnologie delle telecomunicazioni, con particolare riguardo alla transizione verso il 5G ed alla gestione dei <i>big data</i> (<i>Deliberazione di una proroga del termine</i>) | 146 |
|---|-----|

ATTI DEL GOVERNO:

| | |
|--|-----|
| Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2016/797 relativa all'interoperabilità del sistema ferroviario dell'Unione europea. Atto n. 73 (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio</i>) | 146 |
| Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2016/798 sulla sicurezza delle ferrovie. Atto n. 74 (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio</i>) | 146 |
| UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI | 147 |

COMITATO RISTRETTO:

| | |
|---|-----|
| Modifiche al codice della strada. C. 24 Brambilla, C. 192 Schullian, C. 193 Schullian, C. 219 Schullian, C. 234 Gebhard, C. 264 Molteni, C. 367 Comaroli, C. 681 Baldelli, C. 777 Gusmeroli, C. 1051 De Lorenzis, C. 1113 Pagani, C. 1187 Bergamini, C. 1245 Mulè, C. 1348 Gadda, C. 1358 Meloni, C. 1364 Frassini, C. 1366 Maccanti, C. 1368 Scagliusi, C. 1601 Butti, C. 1613 Zanella e petizione n. 38 | 147 |
|---|-----|

X Attività produttive, commercio e turismo

INDAGINE CONOSCITIVA:

| | |
|---|-----|
| Indagine conoscitiva sulle prospettive di attuazione e di adeguamento della Strategia Energetica Nazionale al Piano Nazionale Energia e Clima per il 2030 | 153 |
| Audizione di rappresentanti di Federchimica – Federazione Nazionale dell'industria Chimica (<i>Svolgimento e conclusione</i>) | 153 |

| | |
|---|-----|
| Audizione di rappresentanti di Assogasliquidi (<i>Svolgimento e conclusione</i>) | 153 |
| Audizione di rappresentanti di Anigas – Associazione Nazionale Industriali Gas (<i>Svolgimento e conclusione</i>) | 154 |
| UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI | 154 |

XI Lavoro pubblico e privato

RISOLUZIONI:

| | |
|--|-----|
| 7-00012 Rizzetto: Istituzione della retribuzione minima oraria (<i>Discussione e rinvio</i>) | 155 |
|--|-----|

INTERROGAZIONI:

| | |
|--|-----|
| 5-01400 Businarolo: Situazione della sede I.N.P.S. di Verona | 156 |
| ALLEGATO (<i>Testo della risposta</i>) | 157 |

XII Affari sociali

ATTI DEL GOVERNO:

| | |
|---|-----|
| Schema di decreto legislativo recante modifiche al decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 200, di attuazione della direttiva 2005/28/CE, adottato in attuazione della delega per il riassetto e la riforma della normativa in materia di sperimentazione clinica dei medicinali ad uso umano. Atto n. 72 (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio</i>) | 159 |
| ALLEGATO (<i>Parere approvato dalla Commissione</i>) | 164 |

ATTI DEL GOVERNO:

| | |
|---|-----|
| Schema di decreto legislativo recante modifiche al decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 200, di attuazione della direttiva 2005/28/CE, adottato in attuazione della delega per il riassetto e la riforma della normativa in materia di sperimentazione clinica dei medicinali ad uso umano. Atto n. 72 (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e conclusione – Parere favorevole con osservazioni</i>) | 160 |
|---|-----|

RISOLUZIONI:

| | |
|--|-----|
| 7-00164 De Filippo: Iniziative volte a garantire l'effettiva tutela della salute mentale (<i>Seguito della discussione e rinvio – Abbinamento della risoluzione Troiano 7-00206</i>) | 161 |
|--|-----|

SEDE REFERENTE:

| | |
|---|-----|
| Disciplina delle attività funerarie, della cremazione e della conservazione o dispersione delle ceneri. C. 1143 Foscolo (<i>Seguito dell'esame e rinvio – Abbinamento della proposta di legge n. 928 Brambilla</i>) | 162 |
|---|-----|

XIII Agricoltura

SEDE REFERENTE:

| | |
|--|-----|
| Interventi per il settore ittico. Deleghe al Governo per il riordino e la semplificazione normativa nel medesimo settore e in materia di politiche sociali nel settore della pesca professionale. C. 1008 L'Abbate, C. 1009 D'Alessandro e C. 1636 Viviani (<i>Esame e rinvio</i>) | 167 |
|--|-----|

| | |
|------------------|-----|
| AVVERTENZA | 177 |
|------------------|-----|

XIV Politiche dell'Unione europea

ATTI DEL GOVERNO:

| | |
|--|-----|
| Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2016/797 relativa all'interoperabilità del sistema ferroviario dell'Unione europea. Atto n. 73 (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del Regolamento, e rinvio</i>) | 178 |
|--|-----|

| | |
|---|-----|
| Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2016/798 sulla sicurezza delle ferrovie. Atto n. 74 (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del Regolamento, e conclusione – Parere favorevole con osservazioni</i>) | 179 |
|---|-----|

| | |
|--|-----|
| ALLEGATO 1 (<i>Parere approvato dalla Commissione</i>) | 183 |
|--|-----|

ATTI DELL'UNIONE EUROPEA:

| | |
|---|-----|
| Comunicazione della Commissione al Consiglio europeo, al Parlamento europeo e al Consiglio: Un ruolo più incisivo a livello mondiale: un processo decisionale più efficiente per la politica estera e di sicurezza comune dell'UE. COM(2018)647 (Parere alla III Commissione) <i>(Seguito dell'esame e rinvio)</i> | 179 |
|---|-----|

SEDE CONSULTIVA:

| | |
|--|-----|
| Interventi per la concretezza delle azioni delle pubbliche amministrazioni e la prevenzione dell'assenteismo. C. 1433 Governo, approvato dal Senato, e C. 781 Ravetto (Parere alle Commissioni I e XI) <i>(Esame e rinvio)</i> | 179 |
|--|-----|

| | |
|---|-----|
| UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI | 181 |
|---|-----|

SEDE CONSULTIVA:

| | |
|---|-----|
| Interventi per la concretezza delle azioni delle pubbliche amministrazioni e la prevenzione dell'assenteismo. C. 1433 Governo, approvato dal Senato, e C. 781 Ravetto (Parere alle Commissioni I e XI) <i>(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con osservazione)</i> | 181 |
|---|-----|

| | |
|--|-----|
| ALLEGATO 2 <i>(Parere approvato dalla Commissione)</i> | 185 |
|--|-----|

COMMISSIONE PARLAMENTARE PER LE QUESTIONI REGIONALI**SEDE CONSULTIVA:**

| | |
|---|-----|
| Disposizioni in materia di prevenzione vaccinale. S. 770 (Parere alla 12 ^a Commissione del Senato) <i>(Esame e conclusione – Parere favorevole con osservazione)</i> | 186 |
|---|-----|

| | |
|--|-----|
| ALLEGATO <i>(Parere approvato)</i> | 192 |
|--|-----|

| | |
|---|-----|
| UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI | 191 |
|---|-----|

COMMISSIONE PARLAMENTARE PER LA SEMPLIFICAZIONE**AUDIZIONI INFORMALI:**

| | |
|---|-----|
| Audizione del direttore dell'Osservatorio Agenda digitale del Politecnico di Milano, ing. Luca Gastaldi, sui risultati conseguiti e sulle prospettive in materia di semplificazione connessi alla realizzazione degli obiettivi recati dall'Agenda digitale | 194 |
|---|-----|

COMMISSIONE PARLAMENTARE PER L'ATTUAZIONE DEL FEDERALISMO FISCALE

| | |
|---|-----|
| UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI | 195 |
|---|-----|

AUDIZIONI:

| | |
|--|-----|
| Audizione del Presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, in materia di autonomia finanziaria delle Regioni e di attuazione dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione <i>(Svolgimento ai sensi dell'articolo 5, comma 5, del Regolamento della Commissione, e conclusione)</i> | 195 |
|--|-----|

COMMISSIONE PARLAMENTARE PER L'INDIRIZZO GENERALE E LA VIGILANZA DEI SERVIZI RADIOTELEVISIVI

| | |
|---|-----|
| Disposizioni di attuazione della disciplina in materia di comunicazione politica e di parità di accesso ai mezzi di informazione relative alla campagna per l'elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia, fissata per il 26 maggio 2019 (Relatore Barachini) | 196 |
|---|-----|

| | |
|--|-----|
| ALLEGATO 1 <i>(Testo approvato dalla Commissione nella seduta)</i> | 199 |
|--|-----|

| | |
|-----------------------------------|-----|
| Sulla pubblicità dei lavori | 198 |
|-----------------------------------|-----|

| | |
|---|-----|
| Audizione del Presidente dell'Auditel | 198 |
|---|-----|

| | |
|---------------------------------------|-----|
| Sulla pubblicazione dei quesiti | 198 |
|---------------------------------------|-----|

| | |
|---|-----|
| ALLEGATO 2 <i>(Quesiti per i quali è pervenuta risposta scritta alla presidenza della Commissione (dal n. 65/360 al n. 66/361))</i> | 208 |
|---|-----|

**COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SUL FENOMENO DELLE
MAFIE E SULLE ALTRE ASSOCIAZIONI CRIMINALI, ANCHE STRANIERE**

| | |
|---|-----|
| Sulla pubblicità dei lavori | 211 |
| Seguito dell'esame delle proposte di modifica al codice di autoregolamentazione, valido per il controllo della composizione delle liste elettorali | 211 |
| <i>ALLEGATO (Emendamenti al codice di autoregolamentazione in materia di formazione delle liste delle candidature per le elezioni europee, politiche, regionali, comunali e circoscrizionali)</i> | 213 |
| Sull'ordine dei lavori | 212 |
| Sui collaboratori della Commissione | 212 |
| COMITATO XI – COMITATO PER L'INFILTRAZIONE CRIMINALE NELL'AMBITO DEL SISTEMA DI ASSISTENZA SANITARIA PUBBLICO E PRIVATO | 212 |

COMITATO PARLAMENTARE PER LA SICUREZZA DELLA REPUBBLICA

AUDIZIONI:

| | |
|--|-----|
| Audizione, ai sensi dell'articolo 31, comma 3, della legge n. 124 del 2007, del Presidente dell'Autorità garante per la protezione dei dati personali, Antonello Soro (<i>Svolgimento e conclusione</i>) | 215 |
|--|-----|

COMMISSIONE PARLAMENTARE PER L'INFANZIA E L'ADOLESCENZA

| | |
|--|-----|
| Sulla pubblicità dei lavori | 216 |
| PROCEDURE INFORMATIVE: | |
| Seguito dell'indagine conoscitiva su bullismo e cyberbullismo. | |
| Audizione del Presidente dell'Istituto nazionale di statistica (Istat) | 216 |
| UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI PARLAMENTARI | 219 |